

Idd67

FRANCESCO MARIA DE ROBERTIS

Assistente presso il Seminario Giuridico Econom. della R. Università di Bari

---

CONTRIBUTI ALLA STORIA  
DELLE CORPORAZIONI A ROMA

---


Inv. Cis.: 77

Sign: 22

Estratto dagli *Annali del Seminario Giuridico Economico*  
della R. Università di Bari, Anno VI, fasc. I - Anno VII, fasc. I-II

269/34.  
inv. c. 5381

Koupi od *fy. Loscika*  
V. *Berne 27. 8. 45.*



Le associazioni professionali romane sono state oggetto di profondo interessamento da parte di storici e di giuristi del secolo scorso.

L'opera monumentale del Waltzing, però, venne a precludere la via al prosieguo di questi studi, avendo data l'impressione che l'argomento fosse stato quasi completamente esaurito. Per cui, all'infuori del lavoro acutissimo del Coli (il quale, d'altra parte, più che risolvere, si limitò ad indicare agli studiosi alcuni problemi), per quasi un cinquantennio l'attività dei romanisti ha battuto altri campi.

Una revisione, per lo meno parziale di alcuni risultati, tuttavia si imponeva; e in questi ultimi tempi quasi contemporaneamente due studiosi, il Monti e lo Schnorr von Carolsfeld, si sono accinti al difficile compito, prendendo ad occuparsi di questo argomento con profonda dottrina.

Il nostro lavoro, elaborato sotto la guida del Prof. Monti, a cui va il nostro più vivo ed affettuoso ringraziamento, è anch'esso frutto di tale rinnovato fervore di studi nel campo delle corporazioni. Esso, prescindendo dal I Contributo (che del resto presenta ben scarso valore dal punto di vista della novità dei risultati), vuol rappresentare una revisione generale del diritto associativo romano quale ci appare nella ricostruzione dei precedenti autori.

Eliminare incertezze cronologiche su punti fondamentali; stabilire la sfera di applicazione e il contenuto della «lex Julia de collegiis» (Contr. II); valutare la portata effettiva del senatoconsulto intervenuto a favore dei «tenuiores» (Contr. IV); fissare il criterio della illiceità in materia di associazione (Contr. V); anche a costo di far crollare saldi punti di riferimento dottrinari;

sono stati gli scopi precipui della nostra ricerca, che crediamo aver condotta con la più grande obbiettività.

Le conclusioni a cui siamo pervenuti abbiamo avuto modo di controllare al vaglio di una prova pratica nel Contributo VI, in cui abbiamo presentato in base ai principi esposti la posizione giuridica delle associazioni private durante l'Impero, venendosi spontaneamente ad inquadrare nel sistema delineato la condizione delle comunità cristiane nel periodo precostantiniano; abbiamo così esaurita, ci lusinghiamo, una delle più ardenti questioni dibattute nella dottrina.

Il lavoro si chiude con la presentazione di nuovi elementi di valutazione sulla origine dei « collegia opificum » (Contr. VII).

Questi gli argomenti trattati. Confidiamo di dare in seguito una più ampia e completa trattazione sistematica della materia, se non ci venga meno la benevolenza degli studiosi e la guida dei Maestri.

Bari, 1 ottobre 1934 - XII.

FRANCESCO MARIA DE ROBERTIS

## I.

## LA «FAMILIA SILVANI»

COLLEGIO FUNERARIO SABINO DEL I SECOLO D. C.

La scoperta a Monteleone Sabino di alcune iscrizioni relative ad un collegio funerario dedicato al dio Silvano, apporta un notevole contributo alla conoscenza degli statuti interni delle associazioni romane<sup>(1)</sup>, e ci dà la possibilità di trattare una importante questione di terminologia.

Le iscrizioni sono già state illustrate e dottamente commentate dal Paribeni<sup>(2)</sup>. L'epigrafe principale però, la «lex familiae», malgrado l'acutezza della sua indagine, presenta tuttora dei punti oscuri, sì da rendere necessario un riesame di qualcuna delle conclusioni alle quali giunge l'illustre archeologo.

Scopo pertanto del presente lavoro è, in primo luogo, quello di soffermarci su questo statuto, inquadrandolo nell'ambiente politico-sociale del tempo e considerandolo in relazione ad altre *leges collegiorum* a noi note; in secondo luogo, quello di tentare, al

(1) Fin dal secolo scorso le *leges collegiorum* sono stati oggetto di studi esegetici speciali da parte sia degli storici che dei giuristi. Tra le monografie più importanti ci piace ricordare: per la *lex collegii aquæ* (C. I. L., VI, 10298), RUDORFF, *Die sogennante lex de magistris aquarum, eine altrömische Brunnenordnung*, in *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft*, XV, pp. 203-272 e MOMMSEN, *Die lex des collegium aquæ*, in *Zeitschrift cit.*, XV, pp. 253-264; per la *lex collegii Aesculapii et Higiæ* (C. I. L., VI, 10234), HUSCHKE, *Ueber die in Sibenburgern gefundenen lateinischen Wachstafeln*, in *Zeitschrift cit.*, XII, pp. 173-219; per la *lex collegii Dianæ et Antinoi*, v. *ultra*; per lo statuto di un collegio di *citrarii* ed *eborarii*, GRADENWITZ, *Das Statut für die Zunft der Elfenbeinarbeiter* in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*, XI, pp. 72-83 e XII, pp. 138-145.

(2) Cfr. *Notizie degli Scavi di Antichità*, in *Atti della R. Accademia Nazionale dei Lincei*, LIII, 1928, pp. 387-397.

lume degli elementi che ne porgono le epigrafi scoperte, la ricostruzione della organizzazione interna di questo sodalizio.

\*  
\* \*

Le iscrizioni, in numero di otto, dovevano far parte di un piccolo complesso monumentale, rappresentante un santuario dedicato a Silvano, presente con una statua e venerato nella maestà dei boschi, che dovevano fittamente rivestire i pendii collinosi di quella località <sup>(1)</sup>.

La consacrazione infatti del luogo ad opera della *familia* è ricordato da un cippo modesto recante l'iscrizione:

SILVANO  
CONSACRAR (*unt*)  
FAMILIA  
HVNC . LOCVM

La presenza di una statua al dio Silvano si può dedurre dal ritrovamento di una basetta marmorea inscritta <sup>(2)</sup> e da un pezzo, come di cornice di coronamento, destinato forse a sormontare tutto il gruppo delle iscrizioni, in cui si legge:

(*st*) GNVM . POSVIT . M . VALERIVS....

Il *signum* è evidentemente una statua del dio, che un benefattore, seguendo un uso molto comune in quei tempi, dona al collegio <sup>(3)</sup>.

Le altre epigrafi ci fanno penetrare addentro la vita di questa piccola associazione sperduta nel cuore della Sabina, la cui organizzazione, però, nelle sue linee generali non differisce notevolmente da quella degli altri collegi funeratici che conosciamo.

In una <sup>(4)</sup> si contiene la dedica del *crustulum* (focaccia) e del *mulsum* (vino dolce) per i sacrifici, da parte di un *Valerius Dexter*,

(1) Di edificio infatti non s'è trovata traccia negli scavi effettuati: cfr. *Relazione* del PARIBENI, pp. 387-388. Per il culto di Silvano nelle selve, cfr. TURCHI, *Storia delle religioni* (Torino, Bocca, 1922), p. 514.

(2) Cfr. PARIBENI, *Relazione* cit., pp. 387 e 392.

(3) WALTZING, *Étude Historique sur les Corporations Professionnelles chez les Romains*, Louvain, Peeters, 1895, I, p. 659. Generalmente questi benefattori sono estranei al collegio che favoriscono; le epigrafi ci conservano però non poche eccezioni: cfr. WALTZING, op. cit., IV, p. 644.

(4) Cfr. PARIBENI, *Relaz.* cit., p. 388.

forse quello stesso che aveva donato la statua del dio, a cui la *familia*, in cambio dei benefici ricevuti, decreta la immunità:

M . MANILIO . VOPISCO . C . VELLEIO . PATERCVLO . COS  
IDIBVS . IVLIS . DEDICAVIT  
FAMILIÆ . SILVANI . CRVSTVLVM . MVLSVM . AB . SE . DEDIT  
DECREVIT . FAMILIA . SILVANI . M . VALERIO . DEXTRO . IMMVNITATEM

La menzione dei consoli Manilio Vopisco e Velleio Paterculo ci permette di stabilire che la costituzione del collegio non poté aver luogo dopo il 60 d. C., imperando Nerone <sup>(1)</sup>.

Un'altra epigrafe <sup>(2)</sup> ci ha conservato l'elenco dei soci (*album*), con a capo il presidente (*magister*) <sup>(3)</sup> ed il cassiere (*quaestor*). I loro nomi, disposti in ordine, su quattro colonne verticali, si rivelano tutti, tranne uno, a tre elementi, indizio sicuro della condizione di cittadino romano di chi li portava <sup>(4)</sup>. Tra questi, di uno solo, *Mopsus*, il cui nome è costituito da un solo elemento, si può

(1) Il PARIBENI, (*Relaz.* cit., p. 388), nota in proposito che la nostra iscrizione dà a Velleio Paterculo il prenome di *Caius*, mentre un diploma militare (C. I. L., III, p. 485) gli dà quello di *Lucius*; e nello stesso tempo indica Vopisco e Paterculo come consoli il giorno 15 luglio, quando da altri documenti (C. I. L., III, p. 845 e I p. 776 b) risulta che questa coppia non era durata in carica oltre il 2 luglio. Si tratta in ogni modo di piccole inesattezze, perfettamente spiegabili, ove si consideri che la nostra iscrizione, oltre a non avere alcun carattere ufficiale, è stata rinvenuta in un piccolo centro montano, lontano da Roma, dove è probabile non si conoscesse bene il prenome di Paterculo, e fosse pervenuta in ritardo la notizia della avvenuta sostituzione di Cn. Pedanio Salinatore a M. Manilio Vopisco nella coppia consolare in carica. Si noti però che non è affatto pacifico che la successione si sia effettuata in questo ordine: cfr. VAGLIERI, *Consules, Dizionario Epigrafico* di E. De Ruggiero, p. 1094; *contra* PARIBENI, *Relaz.* cit., p. 388, n. 2.

(2) Cfr. PARIBENI, *Relaz.* cit., p. 390. Essa fu donata alla *familia* da un *Marcus Valerius Firmus*, come dimostra l'iscrizione: M. VALERIVS. FIRMUS TITVLVM/ ADIECIT. AP. SE/ D(*edit*). F(*amilia*).

(3) Il PARIBENI (*Relaz.* cit., p. 389-391) si meraviglia che manchi in questo elenco la menzione del presidente, l'esistenza del quale a capo del sodalizio risulta con sicurezza dalla *lex familiae*; noi però crediamo di ritrovarlo nella abbreviazione M. F., che segue il *nomen* di *Valerius Dexter*, abbreviazione questa che il Paribeni spiega come l'indicazione del patronimico: *M(arci) F(ilius)*, ma che noi riteniamo debba intendersi: *M(agister) F(amiliae)*.

(4) Cfr. MOMMSEN, *Le Droit Public Romain*, trad. Girard, Thorin et Fils, Paris, 1896, VI, I, pp. 226-242.

affermare quasi con sicurezza la condizione servile; quanto agli altri, attraverso i cognomi, alcuni si rivelano ingenui, altri liberti <sup>(1)</sup>.

### Esegesi della *lex familiae*.

Veniamo adesso alla iscrizione principale: si tratta di una lastra di calcare <sup>(2)</sup>, su cui è inciso lo statuto di questa associazione, donato alla *familia* da un *Marcus Valerius Firmus* <sup>(3)</sup>, il cui nome è ricordato nella matricola dei soci, a cui abbiamo precedentemente accennato.

#### 1 LEX . FAMILIÆ . SILVAN

B . F . QVI . EX . FAMILIA . MAGISTRI . FACTI . ERVNT  
 AD . SACRVM . FACIENDVM . DEO . ACCIPIENT  
 EX . ARCA . HS . CCLX . SVO . QVIQVE . DIE . ET . NE  
 5 MINVS . ADICERE . DEBEAT . AP . SE . HS . CCV  
 SI . ITA . NON . FECERIT . D . D . HS . CCC . CVM . AD  
 SACRVM . VENTVM . ERIT . NEQVIS . LITIGET  
 NEVE . RIXAM . FACIAT . NEVE . EXTRANE  
 VM . INVITET . EA . DIE . SI . ITA . FECERIT . D . D . HS . XX  
 10 QVI . EX . EA . FAMILIA . DECESSERIT . VT . EI . CONF  
 RANT . SINGVLI . HS . VIII . NEQVIS . DECVMANIS  
 MORAM . FACIAT . PLVS . TRIDVO . QVI . ITA . FECE

(1) Si noti che dopo alcuni nomi abbiamo delle abbreviazioni il cui significato riesce poco chiaro: PS. COL (ripetuta quindici volte); QVI (nove volte), sempre preceduto da un'altra lettera, che potrebbe anche essere l'iniziale di un patronimico; e CLEM(*entis?*) (una sola volta). Nessuna però delle interpretazioni proposte (cfr. PARIBENI, *Relaz. cit.*, p. 391) si presenta in certo modo accettabile. La interpretazione infatti che COL e QVI costituiscano la designazione della tribù e siano da integrarsi: COL(*lina*) e QVI(*rina*), e che le abbreviazioni che precedono stiano ad indicare il patronimico, se ha in suo favore il fatto che esse sono tutte corrispondenti ad iniziali di nomi romani, ha contro la considerazione che il patronimico di tutti gli appartenenti alla tribù collina sarebbe SP(*urius?*) e non altro, il che è assurdo.

(2) Cfr. PARIBENI, *Relaz. cit.*, p. 392.

(3) M. VALERIVS. FIRMVS  
 TITVLVM  
 ADIECIT. AP. SE  
 D(*edit*) F(*amiliae*)

RIT . AVT . EXEQVIAS . NON . FVERIT . NISI . CERTA  
 CAVSA . D . D . HS . XX . EX . CVIVS . DECVRIA . DELIQUERIT  
 15 EORVM . CVRA . ERIT . TOLLERE . SI . ITA . NON . FECERIT D . D . HS . X  
 ITEM . QVI . EX . EO . CORPORE . DECESSERIT . SEQVI . EVM  
 DEBEAT . AVT . HEREDEM . EIVS . HS . DLX . ET . LOCVS . EIVS  
 HS . C . SI . TAMEN . TESTAMENTO . SVO . NOMINARIT  
 SI . MINVS . CADVCVM . ERIT HOC . NON . AMPLIVS  
 20 DARE . LEGARE . DEBEAT . FAMILIÆ . HS . L . N  
 DECVMANI . QVISQVIS . DECVRIÆ . SVÆ . NON  
 DENVTIARIT . D . D . HS . V . IN . SINGVLOS . HOM

Questo il testo dello statuto: semplice e breve, esso contiene, in una forma inelegante e stilisticamente primitiva, disposizioni concernenti la festa in onore del Dio e la celebrazione dei funerali ai consociati. Nelle sue linee generali però non differisce sostanzialmente dagli statuti pervenuti sino a noi di collegi di questo genere; anzi presenta analogie notevolissime con la *lex collegii Dianæ et Antinoi* <sup>(1)</sup> e con la *lex collegii Aesculapii et Higiæ* <sup>(2)</sup>.

Alla intitolazione « *Lex familiae Silvani* », segue una abbreviazione, B.F., che giustamente il Paribeni <sup>(3)</sup> ritiene trattarsi di una formula augurale: *b(ene) f(iat)* o *b(ona) f(ortuna)*, nella quale forse i liberti greci della *familia* potevano aver ricordato l'ἀγαθὴ τύχη delle iscrizioni elleniche.

Per comodità di trattazione divideremo questa *lex* in paragrafi, seguendo l'ordine di successione delle varie disposizioni:

#### § I.

Il primo paragrafo dispone: « *Qui ex familia magistri facti erunt ad sacrum faciendum Deo, accipient ex arca sestertios ducentos quadraginta, suo quique die, et ne minus adicere debeat ap se sestertios ducentos quinque, si ita non fecerit, d(are) d(ebeat) sestertios trecentos* ».

I presidenti nel giorno della propria elezione riceveranno dalla cassa comune duecento quaranta sesterzi, ma ne dovranno versare

(1) C. I. L., XIV, 2112.

(2) C. I. L., VI, 10234.

(3) Cfr. *Relazione cit.*, p. 394.

nei cinque giorni dalla nomina duecento cinque; multa, se non lo facciano, di trecento.

Quest'articolo ci fa conoscere l'esistenza di dignitari incaricati della direzione della *familia* e delle funzioni di culto, che ritroviamo frequentemente nelle associazioni di questo genere, e a cui si dà generalmente il nome di *magistri* o *quinquennales* (avendo riguardo in quest'ultimo caso alla durata della carica)<sup>(1)</sup>. Non è nuova la disposizione per cui si corrisponde ai dignitari del collegio un emolumento speciale (*comoda*)<sup>(2)</sup>, ma non può non stupirci l'onere ad essi imposto, che annulla virtualmente il valore del trattamento speciale fatto loro, di corrispondere una certa somma alla cassa.

Questa contribuzione, frequente nei collegi professionali sotto il nome di *summa honoraria*<sup>(3)</sup>, e che trova la sua giustificazione nella importanza a cui assurgevano nella vita pubblica coloro che vi si trovavano a capo<sup>(4)</sup>, per la prima volta si incontra nello statuto di un collegio funerario, che, essendo composto di un numero molto limitato di membri, e per giunta di povera gente, non avrebbe potuto conferire con la elezione a presidente un onore di tale importanza da giustificare questa imposizione: nel testo lanuvino infatti, se i *quinquennales* hanno un trattamento di favore, essendo *immunes a sigillis*, e toccando loro *duplas partes ex omnibus divisionibus*, oltre vantaggi minori, non si richiede in nessun modo che essi debbano sborsare del danaro per la loro elezione<sup>(5)</sup>.

Nel nostro caso, mentre si vuole evidentemente aiutare il presidente a coprire le spese che dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni, dall'altro si pretende che esso dimostri al collegio in modo concreto la sua riconoscenza per l'onore ricevuto: la somma sborsata servirà probabilmente a dare un banchetto in suo onore a tutti i soci.

(1) Cfr. MOMMSEN, *De collegiis et sodalitiis Romanorum* (Kiliae, 1843), p. 106; SCIESS, *Die Römischen Collegia funeraticia nach den Inschriften* (München, 1888), p. 42; LIEBENAM, *Zur Geschichte und Organisation des Römischen Vereinswesens. Drei Untersuchungen* (Leipzig, 1890), pp. 203-206; BOISSIER, *La religion romaine d'Auguste aux Antonins* (Paris, 1884), p. 262; e soprattutto WALTZING, op. cit., I, pp. 385-406.

(2) Cfr. WALTZING, op. cit., I, pp. 489-493.

(3) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 396.

(4) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 399.

(5) C. I. L., XIV, 2112, II, I, 19-22.

## § II.

Nel secondo paragrafo si danno disposizioni perchè le feste abbiano a celebrarsi tra il massimo ordine e con la più grande regolarità: « *Cum ad sacrum ventum erit, nequis litiget, neve rixam faciat, neve extraneum invitet; ea die, si ita fecerit, d(ebeat) d(are) sestertios viginti* ».

Potrebbe, per quel che riguarda la esclusione dalle feste religiose degli estranei, accettare l'opinione del Paribeni<sup>(1)</sup>, che cioè gli estranei sono esclusi dalle feste del dio, piuttosto per la preoccupazione pedestre che « l'estraneo possa essere causa di qualcuna di quelle deprecate risse, che non da preconcetti trascendentali di iniziazioni, di culti misteriosi », certo ben lontani dalla semplice mentalità dei buoni e semplici contadini della Sabina. Analoga disposizione troviamo nello statuto lanuvino, in cui si minacciano multe, perchè non avvengano risse o chiassate, stabilendosi anche una graduazione di pena, in relazione alla gravità della trasgressione ed alla persona dell'offeso<sup>(2)</sup>.

## § III.

Col terzo paragrafo hanno inizio le disposizioni per la celebrazione dei funerali e le norme in genere da osservarsi in caso di morte di uno dei consociati: l'importanza che questo argomento aveva per la *familia*, è dimostrata dalla cura minuziosa che si pone nel disciplinare questa parte, cosa perfettamente spiegabile ove si consideri il carattere funerario dell'associazione: cura principale dei collegi di questo genere è quella di trovare un modo onde essere sicuri di poter mettere insieme il *funeraticium* alla morte di un confratello.

A ciò espressamente provvede il par. III di questo statuto così concepito: « *Qui ex ea familia decesserit, ut ei conferant singuli sestertios octo, nequis decumanis moram faciat plus triduo* ».

(1) Cfr. *Relazione* cit., p. 394.

(2) C. I. L., XIV, 2112, II, I, 23-28. È una disposizione questa che si incontra nelle associazioni di tutti i tempi; cfr. MONTI, *Le Confraternite Medievali dell'Alta e Media Italia*, Venezia, Nuova Italia, 1927, II, pp. 42 e 142.

Sistema, questo, analogo a quello seguito nel *collegium* Silvani a Filippi, dove questa contribuzione era fissata in un *denarius* <sup>(1)</sup>.

La nostra iscrizione giunge a buon punto a risolvere in senso affermativo una questione finora rimasta insoluta nella dottrina: la pratica cioè effettiva di questo sistema in qualche collegio funerario, che lo Schiess <sup>(2)</sup>, più che dedurre, aveva intuito attraverso un accenno, invero molto vago, della iscrizione di Filippi; e la sua interpretazione segue il Waltzing, contro l'autorità del Mommsen <sup>(3)</sup>; ma non viene per contro a dar ragione al Waltzing, circa quanto opina rispetto a questa contribuzione: «... il serait difficile d'admettre qu'elle servait à couvrir tous les frais, puisque la loi exigeait que les cotisations mensuelles fussent versées pour les funérailles» <sup>(4)</sup>. Questo stesso statuto ci fa infatti sapere che, in caso di morte di un confratello, la *familia* avrebbe versato per i funerali 560 sesterzi <sup>(5)</sup>. Ma, conferendo ognuno dei 78 soci <sup>(6)</sup>, che annoverava il collegio, otto sesterzi alla cassa comune, questa ne introitava seicento ventiquattro, rimanendo impinguata, dopo aver corrisposto il *funeraticium*, di ben 56 sesterzi.

Bisogna quindi ritenere che, allorquando si imponeva ai membri una contribuzione per i funerali ai consoci, questa serviva a coprirne completamente le spese; e per di più ne rimaneva anche d'avanzo, per provvedere evidentemente alle successive spese di culto <sup>(7)</sup>.

Ma se questo art. III è riuscito a far luce su due problemi rimasti fino ad oggi insoluti, ne fa sorgere un altro esso stesso: Si allude in esso a *singuli* e a *decumani*: chi sono? Il Paribeni

(1) C. I. L., III, 633: «... Ille sacerdos (collegii) vivus (denarios singulos) mortis causa sui remisit», che il WALTZING (op. cit., I, p. 272, n. 4), interpreta, seguendo lo SCHIESS (op. cit., p. 100, n. 300), nel senso che il sacerdote dispensa i singoli membri dall'obbligo di questa contribuzione, in modo che le spese dei funerali, oltre il *funeraticium* versato, siano interamente a carico degli eredi.

(2) Cfr. op. cit., p. 100, n. 300.

(3) Cfr. C. I. L., III, 633 e commento.

(4) Cfr. WALTZING, op. cit., I, pp. 273-274.

(5) V. *supra*, *Lex fam.*, I, 17.

(6) Cfr. l'*album* della *familia*, riportato dal PARIBENI, *Relazione cit.*, p. 390.

(7) Nei sodalizi, come nelle famiglie, era vivo il culto dei morti, e non si mancava di onorare ogni anno con feste funebri talvolta sontuosissime, la memoria dei confratelli defunti: cfr. WALTZING, op. cit., I, pp. 293-294; MARQUARDT, *Le culte chez les Romains*, trad. Brissard, Paris, 1889, I, pp. 373-375.

pare opini trattarsi delle stesse persone: «dalla linea 20 mi pare si deduca chiaramente essere i *decumani* i componenti di una *decuria*. La divisione di un collegio in decurie è consueta, non così l'uso della parola *decumanus* per *decurialis*, uso non registrato nel *Thesaurus linguæ latinæ*, nè negli indici amplissimi del Waltzing. Potrebbe anche pensare che la parola *singuli* debba riferirsi soltanto ai compagni di decuria...» <sup>(1)</sup>.

Ma è ovvio invece che i *decumani* debbono essere qualcosa di sostanzialmente diverso dai *singuli*, altrimenti, per dar ragione alla ipotesi del Paribeni, la *lex familiae* si sarebbe dovuta esprimere in questi termini: «*ut ei conferant singuli HS VIII, nequis moram faciat plus triduo*» o, se proprio si vuol far correre un pleonaso, «*ut ei conferant singuli HS VIII, nequis decumanus moram faciat plus triduo*».

Non può accettarsi, quindi, l'ipotesi avanzata dal Paribeni, essendovi contraria la dizione esplicita del testo che, a nostro parere invece, mette addirittura in contrapposizione *singuli* e *decumani*: ci troviamo infatti evidentemente di fronte ad un dativo, *decumanis*, dipendente dal verbo *moram faciat*, il cui soggetto sarebbe *nequis*. Sicchè l'art. III verrebbe tradotto così: «Nel caso di morte di uno dei consociati, affinchè ciascuno dei membri di questo collegio si trovi ad aver versato alla cassa sociale (*ei* riferito a *familia*) la somma di otto sesterzi, nessuno ritardi per più di tre giorni a fare questo versamento ai *decumani*».

I *singuli* quindi sarebbero i semplici membri del collegio; ed i *decumani* i collettori forse delle singole decurie <sup>(2)</sup>, incaricati di esigere le somme. Il termine *decumanus* infatti, se non è mai nella lingua latina adoperato ad indicare i decuriali, è invece frequentissimo nel senso di esattore delle imposte <sup>(3)</sup>. Si può quindi ammettere senza difficoltà, dato l'uso costante dei collegi di indicare i loro funzionari col nome di quelli corrispondenti della città o dei municipi <sup>(4)</sup>, che fossero così chiamati i membri della *familia*, aventi l'incarico di esigere le contribuzioni varie imposte ai soci in pro del sodalizio, esercitando insieme la funzione di capi delle singole decurie.

(1) *Relazione cit.*, p. 395.

(2) Che la *familia* fosse divisa in decurie, risulta dalla linea 15 e 22 dello statuto.

(3) Vedi le notizie dei dizionari latini, e segnatamente del FORCELLINI.

(4) Cfr. MONTI, *Lineamenti di Storia delle Corporazioni*, Bari, Cressati, 1931, I, p. 71-74.

Questo articolo è completato da una sanzione contro coloro che avessero indugiato più di tre giorni a versare il proprio contributo, e contro chi non fosse intervenuto alle esequie, a meno che ciò non fosse avvenuto per una giusta causa. Il Paribeni poi ritiene che a linea 13 debbasi integrare il testo con la parola *secutus* o con altra equivalente; noi per contro crediamo sia più conforme alla semplicità del testo l'ammettere che si tratti di un errore materiale del lapicida, il quale avrebbe errato nella trascrizione del testo originale usando l'accusativo invece del dativo (*exequias* invece di *exquiis*); ma non è escluso che l'errore sia da riportarsi addirittura allo estensore della *lex*, non molto familiare certo con la sintassi latina. Il testo in ogni modo è redatto così: « *Qui ita fecerit, aut exequias non fuerit, nisi certa causa, d(are) d(ebeat) sestertios viginti* ».

Disposizioni analoghe per assicurare un buon seguito ai funerali e perchè essi riuscissero il più possibile pomposi si incontrano frequentemente<sup>(1)</sup>. Lo statuto di Lanuvio non fa obbligo espresso di intervenire ai consociati, ma, per attirarvi, dispone che si debba distribuire sulla tomba del confratello una somma di 50 sesterzi, a cui si dà il nome di *exequiarium*<sup>(2)</sup>, tra coloro che avessero seguite le spoglie mortali all'ultima dimora.

#### § IV.

Il quarto paragrafo attribuisce ai compagni di decuria la materiale esecuzione del trasporto funebre, comminando una multa di 10 sesterzi in caso di inosservanza: « *Ex cuius decuria deliquerit, eorum cura erit tollere, si ita non fecerit d(ebeat) d(are) sestertios decem* ».

Anche in altri collegi quest'onere sembra che incombesse ai compagni di decuria<sup>(3)</sup>, benchè non risulti in modo così esplicito dalle altre epigrafi che possediamo<sup>(4)</sup>.

(1) Così nello statuto della *Curia Jovis* di *Simitthus* (C. I. L., VIII, 14683). Cfr. per questo riguardo, lo studio dello SCHMIDT, *Statut einer Municipalcurie in Africa*, in *Rheinisches Museum, Neue Folge*, XLV, 1890, pp. 599-611.

(2) Cfr. C. I. L., XIV, 2112, I, l. 24-25.

(3) C. I. L., V, 5888; VI, 6719. Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 362.

(4) Per quanto riguarda l'uso di « delinquere » per « lasciar la vita », « morire », « venire a mancare »; v. PARIBENI, *Relaz. cit.*, p. 395.

#### § V.

Il paragrafo quinto è quello più intimamente collegato col carattere *funerario* del collegio: « *Item qui ex eo corpore decesserit, sequi eum debeat, aut heredem eius, sestertii quingenti sexaginta, et locus eius sestertios centum, si tamen testamento suo nominarit, si minus, caducum erit; hoc amplius dare legare debeat familiae sestertios quinquaginta nummos* ».

Questo paragrafo, se dal punto di vista sintattico si presenta omogeneo e compatto; quanto al suo contenuto, lo possiamo dividere in due parti nettamente distinte tra di loro.

Nella prima, per vero poco chiara, si dispone che, nel caso di morte di un confratello, « *sequi eum debeat, aut heredem eius sestertii quingenti sexaginta..... si tamen testamento suo nominarit* ». È chiaro che il soggetto del verbo *debeat sequi* non può essere che la somma di sesterzi indicata; per cui la frase verrebbe a significare che la cassa comune verserà per il funerale del consocio defunto 560 sesterzi. Una disposizione analoga si ha nella « *lex collegii cultorum Dianæ ed Antinoi* », con lo stesso uso del verbo *sequi*: « *quisquis ex hoc corpore nostro pariatu decesserit, eum sequentur ex arca sestertii trecenti nummi* <sup>(1)</sup> ».

Ma un altro punto rimane oscuro: che significa la distinzione che sembra si faccia nel nostro statuto riguardo al titolare che riscuoterà il *funeraticium*, ed a cui quindi incombe l'onere del funerale? La nostra iscrizione pare stabilisca che questa somma dovrà andare all'erede testamentario, o, in mancanza, al *corpus*.

È vero che, prendendo il testo dello statuto alla lettera, l'« eum » occorrerebbe riferirlo al defunto e non al collegio, ma il senso generale del testo ci induce a ritenere che l'estensore della *lex* l'abbia invece voluto riferire proprio a « corpus ». Si tratterebbe quindi di un errore materiale, dovuto, come abbiamo già messo in evidenza, a scarsa conoscenza della lingua latina da parte dell'estensore, il quale avrebbe erroneamente usato l'accusativo maschile « eum », al posto di quello neutro « id ».

Ipotesi questa che troverebbe la sua conferma, oltre che nello stile primitivo ed anacolutico in cui è redatta la legge, e negli

(1) C. I. L., XIV, 2112, I, l. 23-25.



errori materiali della stessa natura che abbiamo riscontrati di già alla linea 13, e che riscontreremo alla linea 19<sup>(1)</sup>; anche nella improprietà commessa poco prima: «eo corpore», invece di «isto» o «hoc corpore»<sup>(2)</sup>.

Ci si potrebbe però a questo punto opporre la esplicita dizione del testo lanuvino<sup>(3)</sup>, in cui riscontriamo una analoga frase: «*eum sequentur ex arca.....*», riferendosi al defunto. Si tratta però di una analogia più apparente che sostanziale: se il richiamo al defunto è perfettamente logico e coerente col cotesto della *lex* di Lanuvio, in cui si stabilisce genericamente l'impegno del collegio di corrispondere una certa somma, per la celebrazione dei funerali, senza specificare il depositario di essa; è del tutto assurdo nel nostro caso, in cui si è avuto proprio di mira colui, che avrebbe dovuto curare l'esecuzione materiale del funerale, ed a cui perciò sarebbe andato il *funeraticium*: compito questo, è ovvio di per se stesso, che non poteva essere assunto dal *de cuius*<sup>(4)</sup>.

Si tratterebbe quindi di una specie di riparto di competenze, quanto alla cura della celebrazione dei funerali, tra l'erede testamentario e la *familia*, a seconda che il defunto avesse fatto testamento o fosse morto *ab intestato*.

Per quel che riguarda l'onere dei funerali, è evidente che esso competeva normalmente agli eredi, sia che si fosse trattato di eredi testamentari che di eredi legittimi<sup>(5)</sup>. In omaggio a questa regola la nostra *familia*, come il collegio di Lanuvio<sup>(6)</sup>, stabilisce che nel caso in cui il defunto avesse nominato un erede con atto

(1) Qui si tratta invece proprio del caso contrario, l'uso della forma neutra invece della maschile: «*locus ..... caducum erit*».

(2) La stessa improprietà si riscontra ancora a l. 10: *ea familia*.

(3) C. I. L., XIV, 2112, I, l. 23-25.

(4) Quanto poi a questa analogia nella forma, non corrispondente alla sostanza del testo, che non la prima volta riscontriamo in queste *leges collegiorum*, non può esserci che un'unica spiegazione, data la distanza che separa, sia nel tempo che nello spazio, le varie associazioni che ci hanno lasciati i loro statuti: tutti attingevano ad un unico modello, a cui i collegi molte volte dando una interpretazione eminentemente soggettiva, riportavano senza comprendere, e qualche volta a sproposito, nei loro statuti.

(5) Cfr. Dig. XI, 17, 12, 4: il frammento è di Ulpiano, che scriveva all'inizio del terzo secolo, ma il giureconsulto non fa che enunciare una regola che possiamo senza difficoltà far risalire alla repubblica.

(6) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 269.

di ultima volontà, il *funeraticium*, fissato in 560 sesterzi<sup>(1)</sup>, l'avrebbe ricevuto costui, con l'obbligo di provvedere a tutte le spese della cerimonia funebre<sup>(2)</sup>.

Se però il socio fosse morto *ab intestato*, la *familia* liberava gli eredi dalla obbligazione di legge, e prendeva cura direttamente della celebrazione delle *exequiæ*: ed in questo caso è chiaro che la quota funeraria sarebbe rimasta al collegio (*sequi eum [collegium] debeat*); analogamente a quanto è stabilito nella *lex* lanuvina: «*Si quis intestatus decesserit, is arbitrio quinq(ennalis) et populi funerabitur*»<sup>(3)</sup>. Questo sistema, ispirato senza dubbio da diffidenza verso gli eredi non istituiti con testamento (i collegi infatti volevano essere sicuri che il *funeraticium* fosse ben impiegato), non era universalmente seguito<sup>(4)</sup>.

Nella seconda parte dell'articolo si danno disposizioni per la successione nel collegio al posto del defunto: essa però è sintatticamente collegata alla precedente, avendo con questa in comune il verbo (*sequi*) e l'oggetto (*heredem*): «*et locus eius (sequi heredem debeat) sestertiis centum.....*»<sup>(5)</sup>.

Anche per questo riguardo occorre distinguere il caso in cui il defunto avesse nominato un erede con testamento, da quello in cui fosse morto *ab intestato*. Nel primo si dispone che l'erede possa succedere al defunto nel sodalizio ove si fosse assoggettato a pagare una tassa di entrata di cento sesterzi, mentre si aggiunge: «*hoc amplius dare legare debeat familiae sestertios quinquaginta nummos*».

(1) Il collegio di Lanuvio, più povero, lo fissa in trecento soli: cfr. C. I. L., XIV, 2112, I, l. 24.

(2) Ciò che, dedotte le spese funerarie, fosse eventualmente sopravanzato rimaneva all'erede, nello stesso modo che questi avrebbe perduta tutta la somma nel caso in cui il defunto l'avesse largita al collegio, come si verifica qualche volta (C. I. L., III, 633; VI, 9626), poichè il diritto stabiliva che tutte le spese sarebbero andate a carico di lui. Cfr. WALTZING, op. cit., I, pp. 269-70.

(3) XIV, 2112, II, l. 2; cfr. SCIESS, op. cit., n. 328; WALTZING, op. cit., I, p. 271.

(4) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 271 n. 1.

(5) Il PARIBENI, (*Relaz. cit.*, pp. 395-396), ritiene invece che il testo debba essere integrato con l'inserzione di un «*veneat*» tra «*locus eius*» e «*HS*». Noi riteniamo per contro che non ci sia bisogno di far ricorso a questo espediente per intendere il testo quando il verbo lo possiamo trovare nello stesso periodo. Il senso generale del resto non cambia.

Il Paribeni a questo punto commenta: « strettamente collegato col precedente non ostante la nota di interpunzione, è il paragrafo che segue: *hoc amplius* ecc.... Il soggetto è colui che, nominato per testamento dal socio venuto a morire, lo sostituisce, oppure il defunto stesso, cui segue l'obbligazione di lasciare alla *familia* cinquanta sesterzi per potere ottenere l'indennità e gli onori funebri stabiliti »<sup>(1)</sup>.

Non ci pare però di potere accettare nè l'una nè l'altra ipotesi dell'illustre archeologo: colui che è tenuto a fare questa largizione al collegio, per il solo fatto che si parla di *legare*, non può essere che il defunto: questo legato poi non può costituire una condizione per poter beneficiare degli onori funebri, poichè, altrimenti, morendo il defunto *ab intestato*, ne sarebbe rimasto privo, venendo meno la *familia* in questo caso al suo scopo funerario. Nè è ammissibile che quest'onere gravasse solo su chi avesse lasciato un testamento o un legato, altrimenti bisognerebbe ammettere una odiosa particolarità, assolutamente ingiustificata, a favore degli eredi di chi fosse morto *ab intestato*.

La interpretazione più logica del passo richiede dunque che esso si riferisca alla disposizione immediatamente precedente, riallacciandolo alla questione della successione al posto rimasto vacante: il soggetto della proposizione è il defunto, il quale, ove voglia per testamento lasciare il suo posto all'erede, per far sì che la sua volontà trovi esecuzione in seno alla *familia*, deve fare a questa per legato una donazione di 50 sesterzi.

E ne conforta in questa interpretazione una disposizione quasi simile contenuta nella *lex collegii cultorum Aesculapi et Higiæ*: «...*si quis locum suum legare volet filio, vel fratri, vel liberto duntaxat, ut inferat arkæ n(ostræ) partem dimidiam funeratici* »<sup>(2)</sup>.

Questo se si fosse lasciato un testamento; in caso contrario, la *lex familiae* molto laconicamente stabilisce: « *Si minus (locus) caducum* »<sup>(3)</sup>, *erit* »<sup>(4)</sup>.

(1) PARIBENI, *Relaz. cit.*, p. 396.

(2) Cfr. C. I. L.: VI, 10234.

(3) Per *caducus*: anche qui si tratta evidentemente di un errore materiale del lapicida o più probabilmente dell'estensore.

(4) Sulla sorte del *locus caducus*, vedi *ultra*.

## § VI.

L'art. 6 infine sembra imporre ai decumani l'obbligo di denunciare alla propria decuria l'avvenuto decesso di un consocio, perchè i singoli decuriali potessero intervenire alle esequie, comminandosi nel caso di inosservanza una multa di 5 sesterzi per ognuno dei decuriali non avvisati: « *Decumani, quisquis (eorum) decuriæ suæ non denuntiarit, d(ebeat) d(are) sestertios quinque in singulos homines* ».

Quest'ultimo articolo però è stato interpretato dal Paribeni<sup>(1)</sup> nel senso che a ciascuno dei decuriali incombesse l'obbligo di dare avviso alla propria decuria dello avvenuto decesso di un consocio. Ma tale interpretazione ci si presenta come inaccettabile per due ordini di ragioni: prima di tutto perchè fondata sul presupposto errato che *decumanus* sia in questa epigrafe usato al posto di *decurialis*, e poi perchè, accettandola, ci sembra renda il testo discordante con se stesso e incomprensibile: l'obbligo di denunciare la morte dei consoci avrebbe dovuto competere a tutti i decuriali, e non ad uno solo, come bisognerebbe ammettere, accettando l'ipotesi del Paribeni; la misura dell'ammenda è in ragione di cinque sesterzi per ogni uomo: quali sono questi uomini? Non certo tutti i collegiati, altrimenti la multa sarebbe stata eccessiva; non certo gli altri compagni di decuria, ai quali tutti avrebbe dovuto competere l'onere della denuncia.

Noi riteniamo per contro che in questo paragrafo si sia voluto stabilire l'obbligo del *decumanus* di dar notizia a ciascuno dei decuriali della morte di alcuno dei consociati, pena la multa di 5 sesterzi per ogni decuriale non avvertito. Obbligo questo, noi crediamo, in relazione alla funzione dei *decumani* di esercitare quasi le mansioni di cassiere di ogni singola decuria<sup>(2)</sup>: l'annuncio della morte dei consociati non solo aveva per scopo di far sì che tutti intervenissero alle esequie, ma anche quello che i singoli versassero loro nei tre giorni dalla morte del consocio la quota di otto sesterzi, secondo quanto abbiamo visto sopra<sup>(3)</sup>.

(1) *Relaz. cit.*, p. 396.

(2) Abbiamo infatti altri esempi di autonomia finanziaria delle decurie rispetto all'*arca collegii*: vedi *ultra*.

(3) Vedi *supra* § III.

Nè è questo un esempio isolato: un sistema quasi simile era seguito dalla *Curia Jovis* di *Simitthus*, in Numidia, il cui statuto faceva un obbligo analogo al *quæstor*, che, secondo ogni probabilità, occupava nella curia la stessa posizione del *decumanus* nella *decuria*: « *Si a[liquis] de ordine decess[erit] et (quæstor) alicui non nuntiaverit (tempus exequiarum) d(are) d(ebebit)].....* »<sup>(1)</sup>. Vero è che in questa associazione, di cui lo Schmidt<sup>(2)</sup> ha avuto il merito di aver per primo dimostrato la vera natura di curia municipale (divisione della popolazione di *Simitthus* corrispondente alle tribù di Roma), coloro che devono essere avvisati non sono i compagni di decuria, ma i parenti: « *Si quis de propinquis decesserit..... et, cui nuntiatur, non ierit (ad exequias) d(are) d(ebebit) denarios duos* »<sup>(3)</sup>. Però questa differenza possiamo perfettamente spiegare, ove si consideri che la curia comprendeva nel suo seno delle intere famiglie<sup>(4)</sup>.

\* \* \*

Questo dunque lo statuto della *familia Silvani*, nella sua forma primitivamente semplice, anacolutetica e qualche volta sgrammaticata; ma ciononostante efficace ed espressiva nella dizione.

Esso ci dimostra l'esistenza nel cuore della Sabina di una associazione di povera gente, riunita intorno all'altare di Silvano ed a carattere eminentemente funeratico<sup>(5)</sup>.

Come tutti gli statuti dei collegi, anche questo però si rileva incompleto, lasciandoci pieni di curiosità insoddisfatta, non solo rispetto a particolari di organizzazione interna di secondaria importanza (come il numero delle decurie costituenti il collegio), ma anche su argomenti degni della massima considerazione: non ci dice infatti quale fosse il mezzo ordinario di rifornimento della cassa comune (*arca collegii*), di cui si fa espressa menzione alla linea 3, poichè è chiaro che non poteva essere costituito dalle

(1) Cfr. C. I. L., VIII, 14683, l. 9 b.

(2) Op. cit., p. 599-611.

(3) C. I. L.: VIII, 14683, l. 6-8 c.

(4) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 278, n. 4.

(5) Sulla relazione del culto di Silvano con i collegi funerari, cfr. PRELLER, *Römische Mithologie*, I, p. 397.

multe, di cui si commina la irrogazione ad ogni articolo nel caso di contravvenzione<sup>(1)</sup>.

Già il Waltzing, rilevando la costante incompletezza di queste *leges*, avanzò l'ipotesi, attendibile sotto ogni riguardo, che i collegi non credevano necessario incidere a ricordo sul marmo tutti i dettagli della loro organizzazione; l'uso costante seguito da queste associazioni teneva luogo di una espressa disposizione, e bastava a regolare la materia che essi avevano in comune con tutti gli altri sodalizi: non si inserivano quindi nello statuto che le modalità affatto particolari al collegio, sulla esistenza e l'interpretazione delle quali, ove ci si fosse rimessi alla consuetudine, poteva cadere dubbio<sup>(2)</sup>. Ammessa quindi questa spiegazione, riesce agevole rispondere alla domanda che ci siamo proposta: al rifornimento ordinario della cassa, seguendo una nota comune a tutti i collegi di questa specie, si provvedeva nei modi soliti, con contribuzioni ordinarie di soci e di dignitari, oltre alle entrate straordinarie, sia in natura che in danaro, frequentissime in questo tempo<sup>(3)</sup>.

### Organizzazione interna della « familia ».

Cerchiamo adesso, attraverso la scorta esigua di elementi che ne porgono le iscrizioni, di ricostruire l'organizzazione interna di questa « familia ».

#### a) Composizione.

Abbiamo già per questo riguardo stabilito che la *familia*, secondo quanto appare dall'*album*, conservatoci in una iscrizione a parte<sup>(4)</sup>, risulta costituita da una ottantina di membri, alcuni dei quali ingenui, altri liberti, ed uno schiavo<sup>(5)</sup>. Lo statuto ci lascia

(1) « *Si ita fecerit* » o « *Qui ita non fecerit* » *d(ebeat) d(are) HS....*, ripetuto ben cinque volte in sei paragrafi.

(2) Cfr. WALTZING, op. cit., I, pp. 371-372.

(3) V. su questo argomento la sintesi del MONTI, op. cit., I, pp. 77-79.

(4) Cfr. PARIBENI, *Relaz.* cit., p. 390.

(5) Che gli schiavi potessero fare parte dei *collegia tenuiorum* è cosa pacifica: cfr. WALTZING, op. cit., I, pp. 346-47; che essi potessero entrare nelle associazioni artigiane, è problema molto discusso: sono per la risposta affermativa il WALTZING (op. cit., I, p. 347) e il MONTI (op. cit., I, p. 71), nonchè

all'oscuro per quel che riguarda le formalità ed i requisiti per esservi ammessi <sup>(1)</sup>. Per l'ammissione degli schiavi nei *collegia tenuiorum* Marciano ci fa sapere che, allo scopo evidente di tutelare i diritti dei proprietari, i curatori sotto la loro diretta responsabilità, ne decidevano l'ammissione (*recipient*) <sup>(2)</sup>; non sappiamo però se questa norma espressa da un giureconsulto del III secolo possa risalire al 60 a. C.. È probabile però che nel senatoconsulto, con cui si autorizzarono in blocco queste associazioni <sup>(3)</sup>, si fosse contenuto pure questa prescrizione.

Si riconosceva poi ad ogni socio la facoltà di trasmettere all'erede testamentario il proprio posto nel collegio, purchè nel testamento stesso si fossero legati al collegio 50 sesterzi, e l'erede soddisfacesse ad una tassa di entrata di 100 sesterzi <sup>(4)</sup>. Evidentemente questa era una condizione di favore che si faceva a costui, altrimenti nella *lex* non se ne sarebbe fatto cenno; e ciò può interpretarsi in doppio senso: o che questo collegio costituiva un corpo chiuso agli estranei, in cui non si ammettevano che gli eredi testamentari dei componenti, ipotesi questa però inaccettabile, poichè in tale caso il collegio sarebbe stato inevitabilmente destinato alla estinzione, venendosi meno allo scopo di esso in particolare e dei collegi funerari in genere (rivolti principalmente « ad memoriam defunctorum perpetuo colendam » e quindi destinati ad esistere indefinitamente nel tempo <sup>(5)</sup>); o che, per esservi ammessi a farne parte, occorreva che l'estraneo versasse una tassa di entrata superiore comunque ai 150 sesterzi, il che è più probabile <sup>(6)</sup>.

la prevalente dottrina: *contra* DIRKSEN, (*Ueber der Zustand der juristischen Personen nach römischem Recht*, Berlin, 1890, p. 81-82) e il MOMMSEN, (op. cit., pp. 77-78).

(1) Nei collegi si seguivano infatti sistemi diversi: i termini per questo riguardo più frequentemente adoperati sono *adlegere*, *adlecti*, *adrogare*, *adscisco*, che sembrano indicare l'ammissione attraverso un voto dell'assemblea; certe volte però pare che a questa funzione fossero preposti speciali funzionari: i *curatores* e gli *adlectores*. Cfr. SCHIESS, op. cit., p. 72; WALTZING, op. cit., I, p. 356.

(2) Dig. XXXXVII, 22, 3, 2; cfr. SCHIESS, op. cit., p. 72.

(3) Cfr. MONTI, op. cit., pp. 43-44.

(4) V. *lex fam.*, l. 17-18.

(5) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 295.

(6) Se, mancando questo lascito da parte del *de cuius*, l'erede vi potesse provvedere *sua pecunia*, non sappiamo; nel caso però, in cui non vi fosse

### b) Gerarchia e divisione.

Noi sappiamo che i collegi romani nella loro organizzazione prendevano per modello la città <sup>(1)</sup>; questa imitazione si rivela anche nei termini adoperati per indicare i dignitari del collegio e le suddivisioni di esso: il nostro sodalizio è diviso in decurie <sup>(2)</sup>; di quanti membri ognuna di esse fosse costituita, non sappiamo <sup>(3)</sup>. Ad ogni decuria era preposto un funzionario, che, se negli altri collegi prende il nome solito di *decurio* <sup>(4)</sup>, qui assume quello di *decumanus*, forse perchè si è voluto mettere in evidenza il carattere prevalentemente finanziario delle sue funzioni <sup>(5)</sup>: sono essi infatti che hanno cura di riscuotere dai decuriali le quote loro spettanti in caso di morte di un consocio. Probabilmente essi sono scelti per elezione tra i componenti la decuria <sup>(6)</sup>. Tra le loro fun-

stata la designazione espressa di un erede, lo statuto dispone: *locus caducus erit* (cfr. *lex* cit., l. 19): il posto cioè rimarrà vuoto. Che cosa succedesse poi del *locus caducus*, la legge non dice, ma si può facilmente argomentarlo per analogia attraverso l'esame di una disposizione contenuta nella *lex collegii Aesculapii et Higiae*, a cui una benefattrice, Marcella, dona 50 mila sesterzi « *sub hac condicione, ut ne plures adlegantur quam numerus s(upra) s(criptus), et ut in locum defunctorum loca veniant, et liberi adlegantur.....* » (C. I. L., VI, 10234, l. 5-7).

Nel caso in cui la morte di un consocio avesse lasciato libero un posto, questo è venduto dal collegio (*veniant-veneant*), che si riserva però la facoltà di giudicare se l'aspirante sia degno di essere ricevuto e quindi procede alla *adlectio*. Vi è dunque vendita con riserva di approvazione da parte dell'assemblea (*plebs*) dei soci, riserva però questa, che, come abbiamo visto sopra, viene meno quando il defunto, abbandonando al collegio la metà del *funeraticium*, lascia il suo posto al figlio, al fratello o al liberto. Per questo argomento, v. SCHIESS, op. cit., p. 82; COHN, op. cit., p. 237; KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, Leipzig, Veit, 1885 I, p. 814. Quest'ultimo giustamente osserva che questo statuto non rappresenta la legge fondamentale, *Grundstatut*, di questo collegio; ma che si tratta di una legge votata per regolare l'impiego delle donazioni di Marcellina e di Zenone: però la legge fondamentale non era forse stata incisa mai. Vedi anche WALTZING, I, pp. 524-525.

(1) Cfr. Dig. III, 4, 1 GAIVS; MONTI, op. cit., I, pp. 71-72.

(2) V. *lex fam.*, l. 14 e 21.

(3) Solo raramente infatti le decurie dei collegi sono costituite da 10 membri; cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 360.

(4) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 361; MONTI, op. cit., I, p. 72.

(5) Cfr. V. *supra*.

(6) Cfr. LIEBENAM, op. cit., pp. 192-193.

zioni era ancora quella di informare ognuno dei decuriali della morte dei consoci, perchè intervenissero alle esequie e versassero la quota ad essi spettante <sup>(1)</sup>.

Pare anche che le singole decurie di questa *familia* godesero di una certa autonomia amministrativa: sono esse che si occupano del trasporto materiale dei loro membri deceduti <sup>(2)</sup>; avrebbero pure dovuto avere una cassa particolare, dato che ne avevano il tesoriere nel *decumanus* <sup>(3)</sup>.

### c) Amministrazione.

Per quanto riguarda l'amministrazione, questa era divisa tra l'assemblea e i capi: come in tutti gli altri collegi romani, anche qui vediamo contrapposti ai dignitari i semplici membri: « *singuli* », « *singuli homines* » <sup>(4)</sup>, costituenti la *plebs* o *populus* del collegio <sup>(5)</sup>, che, riunito in assemblea, doveva avere parecchie importanti funzioni <sup>(6)</sup>: per la nostra *familia*, però, attraverso gli elementi che ci vengono dati dalle epigrafi, non si può dedurre con sicurezza che quella di approvare lo statuto, altrimenti non si sarebbe dato a questo il nome di *lex* (riservato sempre gelosamente in Roma a designare le deliberazioni delle assemblee comiziali) e conseguentemente quella correlativa di portarvi delle modificazioni; e l'altra di eleggere i presidenti: « *Qui ex familia magistri facti erunt...* » <sup>(7)</sup>.

I poteri esecutivi appartenevano evidentemente ai capi <sup>(8)</sup>: non crediamo però che i *decumani*, come in altri collegi i decurioni, costituissero un comitato amministrativo, *ordo decurionum* <sup>(9)</sup>, in considerazione del numero piuttosto limitato dei membri di questa *familia*.

(1) V. *supra*, commento al § 5.

(2) V. nostro commento al § 4; cfr. C. I. L., VI, 8719.

(3) Che le decurie dei collegi avessero una cassa propria, cfr. C. I. L., III, 2112. In questo senso anche il WALTZING, op. cit., I, pp. 362 e 450 n. 1.

(4) V. *lex fam.*, 1.11 e 22.

(5) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 366; MONTI, op. cit., I, pp. 72-73.

(6) Su queste funzioni in genere, cfr. WALTZING, op. cit., I, pp. 370-79.

(7) Vedi *lex fam.*, § I.

(8) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 377.

(9) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 379.

### d) Funzionari.

Essi sono i titolari dei poteri esecutivi; nel nostro collegio notiamo:

1) I *magistri*. Nella *familia Silvani* non sappiamo se fossero in numero di uno o più: la dizione del par. I della *lex* però farebbe inclinare per la seconda ipotesi. Oltre alla direzione generale del collegio, ad essi era anche affidata la celebrazione del culto, essendo destinati *ad sacrum faciendum deo* <sup>(1)</sup>.

2) Il *quaestor*, di cui è menzione nell'*album* della *familia*. Esso adempie alle funzioni di cassiere generale del collegio: a lui era affidata l'arca; e, secondo ogni probabilità, esercitava un controllo sulla gestione finanziaria dei *decumani* <sup>(2)</sup>.

3) I *decumani*, capi e cassieri delle singole decurie; di essi abbiamo già parlato.

### e) Finanze.

Caratteristica principale delle associazioni romane è la larga autonomia patrimoniale, riconosciuta loro dallo Stato: sicchè bene avrà a dire Gaio che le caratterizza « *ad exemplum rei publicae, habere res communes, arcam communem...* » <sup>(3)</sup>. E questa autonomia si estrinseca attraverso la costituzione di una cassa sociale, *arca*, di cui è menzione nello statuto da noi esaminato <sup>(4)</sup>.

Oltre al numerario conservato nella cassa, il nostro collegio possedeva pure degli immobili, come dimostra la consacrazione al dio Silvano da parte dell'intera *familia* di una certa estensione

(1) Sulle funzioni religiose del *magister* dei collegi in genere, cfr. MAUÈ, *Der praefectus fabrum*, in *Beitrag zur Geschichte des römischen Beamten-tums und Collegialwesens während der Kaiserzeit, mit einem Anhang enthaltend die Inschriften*, Halle, 1887, p. 82. Per le funzioni in genere del presidente, cfr. WALTZING, op. cit., I, pp. 393-405.

(2) Per le funzioni di essi, cfr. WALTZING, op. cit., I, pp. 413-15.

(3) Dig. III, 4, 1, 1; vedi pure ARANGIO-RUITZ, *Istituzioni di Diritto Romano*, Napoli, Jovene, 1927, p. 65; MONTI, op. cit., I, p. 85-88. Nuovo contributo ha portato quest'ultimo autore alla questione della personalità giuridica dei collegi romani col suo recentissimo lavoro: *I collegia tenuiorum e la condizione giuridica della proprietà ecclesiastica nei primi tre secoli del cristianesimo in Studi in onore di Salvatore Riccobono*. Palermo, Castiglia, 1933, III, pp. 71-95.

(4) V. *Lex fam.*, l. 4.

di terra <sup>(1)</sup>; una statua del dio, regalata da un benefattore <sup>(2)</sup>, altari <sup>(3)</sup>, e senza dubbio anche altre *res communes* indispensabili all'esercizio delle sue funzioni. Alle entrate facevano poi riscontro le uscite.

Cercheremo quindi di esaminare la gestione finanziaria di questo collegio, stabilendo quali potevano essere i mezzi di rifornimento della cassa sociale e quali le spese, a cui questa doveva sopperire, attraverso il poco che si può desumere dagli elementi che possediamo.

### 1) Entrate.

Per questo riguardo accettiamo la distinzione già fatta dal Monti in « ordinarie » e « straordinarie » <sup>(4)</sup>. Nella prima categoria possiamo annoverare:

1) Il diritto di entrata, *kapitularium*, che doveva essere soddisfatto da tutti, tranne forse qualche rara eccezione, in danaro o in natura <sup>(5)</sup>. L'esistenza di questa contribuzione risulta in modo indubbio dallo stesso statuto, dove, facendosi evidentemente una condizione di favore all'erede testamentario, si dispone a carico di costui una tassa di entrata di 100 sesterzi, a cui bisogna aggiungere altri 50 da legarsi dal defunto <sup>(6)</sup>. Si deve quindi pensare che gli estranei per accedervi dovessero pagare non meno di 150 sesterzi: nel collegio lanuvino da questi si contribuiva in ragione di un'anfora di buon vino e 100 sesterzi, cioè del terzo di quel che il collegio avrebbe sborsato per i funerali <sup>(7)</sup>. Nel collegio di Esculapio ed Igiea, pur che il defunto avesse al sodalizio legato *partem dimidiam funeraticii*, si esenta l'erede dall'onere del *kapitularium* <sup>(8)</sup>.

2) La quota mensile, detta *stips*, e forse anche *sigilla* <sup>(9)</sup>. Che nella *familia Silvani* vi fosse l'uso di versare mensilmente una

(1) V. iscrizione riportata *supra*.

(2) V. iscrizione rip. *supra*.

(3) V. *supra*.

(4) Op. cit., I, pp. 77-79.

(5) Op. cit., I, p. 77.

(6) V. *supra*.

(7) C. I. L., XIV, 2112, I, l. 20-21; cfr. SCIESS, op. cit., p. 81.

(8) Cfr. C. I. L., VI, 10234, l. 5-6.

(9) Cfr. WALTZING, op. cit., I, pp. 451-453.

modica somma alla cassa sociale, non risulta espressamente dalle iscrizioni; ma non può cadere dubbio sulla esistenza di questa entrata, sia perchè essa doveva essere il mezzo normale per provvedere « *ad sacrum faciendum deo* », alle feste religiose cioè, di cui si fa espressa menzione nella *lex familiae* <sup>(1)</sup>; sia perchè il senatoconsulto che autorizzò in blocco questi collegi, pare che considerasse come elemento essenziale per la determinazione dell'intrinseco carattere funerario di essi (senza del quale non avrebbero potuto costituirsi) il fatto che i soci dovessero *stipem menstruam conferre* <sup>(2)</sup>: nel collegio di Lanuvio essa ammontava a 60 assi <sup>(3)</sup>, circa 15 sesterzi all'anno. Mantenendo le stesse proporzioni tra l'ammontare del *funeraticium* versato dall'uno e quello versato dall'altro collegio, nella nostra *familia* la contribuzione avrebbe dovuto aggirarsi sui 100 assi.

3) La *summa honoraria*, il dono cioè in danaro o in natura offerto al collegio dal funzionario in segno tangibile di riconoscenza per l'onore che gli si è tributato eleggendolo. Quest'obbligo il nostro statuto lo pone espressamente a carico del presidente, il quale avrebbe dovuto sborsare il giorno della sua elezione 205 sesterzi <sup>(4)</sup>. Ma probabilmente, seguendo un uso molto comune nei collegi <sup>(5)</sup>, questo obbligo incombeva in diversa misura su tutti i dignitari della *familia* <sup>(6)</sup>.

Le entrate straordinarie erano costituite:

1) Dalle largizioni fatte al collegio *una tantum*, sia in danaro che in statue, iscrizioni ecc.. Vediamo infatti un *M. Valerius* donare alla *familia* una statua del Dio <sup>(7)</sup>; forse è quello stesso che dona il *crustulum*, il *mulsum* e la epigrafe contenente l'*album* dei soci <sup>(8)</sup>; e un *M. Valerius Firmus* donare il blocco, su cui era inciso lo statuto, usanza questa, anch'essa molto diffusa <sup>(9)</sup>.

(1) V. *supra*, *lex fam.*, l. 3 e 7.

(2) C. I. L., XIV, 2112, I, l. 10-13; MARCIANUS, Dig. XXXVII, 22, 1 pr.: « Sed permittitur tenuioribus stipem menstruam conferre... ». Il MARQUARDT, *Römische Staatsverwaltung*, Berlin, 1885, III, p. 143, trova in questo uso la prova delle origini religiose di questi collegi.

(3) C. I. L., XIV, 2112, I, l. 21. Cfr. WALTZING, op. cit., I, 452.

(4) V. *supra*, *lex fam.*, l. 5.

(5) Cfr. C. I. L., VIII, 14683; X, 6638.

(6) Cfr. WALTZING, op. cit., I, pp. 253-254.

(7) V. *supra*, iscriz. rip.

(8) V. *supra*, iscriz. rip.

(9) Cfr. WALTZING, op. cit., IV, pp. 659-660.

2) Dalle contribuzioni dei soci per la morte di un confratello: vi era l'obbligo di contribuire nella misura di otto sesterzi per ciascuno, perchè il collegio potesse mettere insieme il *funeraticium* <sup>(1)</sup>.

3) Dalle ammende per infrazioni allo statuto da parte dei soci: abbiamo già posto in evidenza, come si comminassero delle multe per ogni inosservanza ai singoli articoli della *lex* <sup>(2)</sup>, dirigendosi esse non solo contro i singoli membri, ma anche contro i supremi dignitari del collegio, ove fossero venuti meno ai loro doveri <sup>(3)</sup>: il *magister* infatti, che dopo la sua elezione non avesse sollecitamente versato alla cassa la *summa honoraria* stabilita, è tenuto ad una multa di trecento sesterzi <sup>(4)</sup>; 20 sesterzi di penale sono comminati contro chi sia stato causa di disordini durante le feste in onore del dio o vi avesse invitato degli estranei <sup>(5)</sup>, o non avesse nei tre giorni pagato la sua quota in occasione del decesso di un confratello <sup>(6)</sup>, o non avesse assistito alle esequie <sup>(7)</sup>; 10 sesterzi di multa sono minacciati contro il membro della decuria, che non avesse partecipato al trasporto materiale del defunto <sup>(8)</sup>; e 8 sesterzi infine sono imposti ai *decumani* per ogni decuriale non avvisato della morte di un consocio <sup>(9)</sup>.

Ma, quale era l'organo della *familia* che esercitava il potere disciplinare di accertare le infrazioni? Evidentemente, dato che alla multa sono sottoposti anche i presidenti, questo non poteva essere che l'assemblea generale dei soci; per le multe minori possiamo però ritenere che questa funzione fosse attribuita per delega al presidente. Il Waltzing <sup>(10)</sup>, seguendo il Gierke <sup>(11)</sup> e il Liebenam <sup>(12)</sup>, ritiene che i collegi riconosciuti avessero anche una azione per fare eseguire le loro decisioni: noi su questo punto non possiamo per adesso che fare le più ampie riserve, almeno per il periodo che va dalla *lex Julia de collegiis* al 200 d. C.

(1) V. *supra*, *lex fam.*, l. 11.

(2) V. *supra*.

(3) V. *supra*, *lex fam.*, l. 5.

(4) V. *supra*, *lex fam.*, l. 6.

(5) V. *supra*, *lex fam.*, l. 9.

(6) V. *supra*, *lex fam.*, l. 14.

(7) V. *supra*, *lex fam.*, l. 14.

(8) V. *supra*, *lex fam.*, l. 15.

(9) V. *supra*, *lex fam.*, l. 22.

(10) Op. cit., I, p. 465.

(11) *Die Staats- Und Corporationlehre des Alterthums*, Berlin, 1881, p. 85.

(12) Op. cit., p. 221.

Circa l'ammontare delle multe, il Waltzing osserva che, esse erano molto elevate, ma che, d'altra parte, erano raramente applicate <sup>(1)</sup>; viceversa per la nostra *familia* dobbiamo notare che erano piuttosto moderate (rispetto alle migliaia di sesterzi di multa comminate negli altri collegi); segno indubbio questo che esse dovevano venire inesorabilmente applicate da quei rudi e semplici contadini. Ed infatti nella *familia* per assicurarne il retto funzionamento sono sufficienti le multe, e non si è costretti, come nel collegio di Diana ed Antinoo, a comminare per questo scopo penalità di altro genere <sup>(2)</sup>.

Per quanto poi riguarda le entrate, non crediamo che il nostro collegio, data la sua limitata importanza (e per il numero dei membri e per essere stato costituito tra povera gente) fruisse di altre entrate, grazie a cespiti di cui potevano disporre sodalizi di maggiore importanza, quali: rendite del lavoro reso da schiavi ed affrancati, che invece presso i collegi professionali, in condizioni economiche di gran lunga più floride, costituiva un cespite rilevante d'introito <sup>(3)</sup>; rendite perpetue per fondazioni istituite sia in danaro che in immobili, trattandosi generalmente di legati fatti *sub modo*, con l'obbligo cioè di onorare con feste regolari e periodiche la memoria del donatore; ma che erano fatti in genere ai collegi artigiani, perchè quelli funeratici ispiravano diffidenza per la loro povertà <sup>(4)</sup>; ecc. ecc. <sup>(5)</sup>.

## 2) Uscite.

Le spese che aveva a sostenere la *familia*, da quanto ci risulta dalla iscrizione, erano in strettissima correlazione col carattere funerario di essa:

1) Non abbiamo notizia di una *schola*, locale di adunanza dei collegi, il cui acquisto rappresentava il titolo principale di spesa da sostenersi dalle associazioni funerarie. Non è escluso che la nostra *familia* non ne possedesse: la statua di Silvano infatti

(1) Op. cit., p. 465.

(2) Cfr. C. I. L., XIV, 2112, I, l. 22 e 24.

(3) Cfr. MOMMSEN, op. cit., p. 121; SCHIESS, op. cit., p. 68; WALTZING, op. cit., I, pp. 455-456.

(4) Cfr. WALTZING, op. cit., I, 457.

(5) Sulle altre entrate dei collegi in genere, cfr. MONTI, op. cit., I, pp. 77-81.

si trovava in aperta campagna, al centro di un luogo a lui consacrato, dove non si è rinvenuta traccia di edificio, che potesse servire insieme da tempio e da luogo di riunione<sup>(1)</sup>. Bisogna quindi ritenere che i consociati si riunissero per le loro adunanze a cielo scoperto, o, non permettendolo Giove Pluvio, nella casa di qualche socio; a meno che non avessero avuto il permesso di riunirsi in qualche locale pubblico, a simiglianza di altri collegi<sup>(2)</sup>.

2) Quanto ai luoghi di sepoltura non abbiamo notizia che se ne fossero acquistati; probabilmente il suolo era stato donato da qualche benefattore al collegio.

3) Larga parte invece doveva avere il capitolo delle spese di culto con i relativi banchetti per la stretta attinenza di esso col carattere del collegio: nello statuto si danno prescrizioni per tutelare il mantenimento dell'ordine durante le feste in onore del Dio<sup>(3)</sup>: in queste feste non dovevano essere rari i disordini occasionati forse dalle troppo frequenti libagioni, per cui si ha cura, con minacce di multa relativamente severe, di impedire le risse e i litigi.

4) Ma il titolo più importante dell'esito per la nostra *familia* consisteva senza dubbio nelle spese per i funerali e per gli onori funebri ai consociati venuti a mancare: per la celebrazione infatti del funerale la cassa metteva per le esequie a disposizione dell'esecutore un *funeraticium* ammontante a 560 sesterzi<sup>(4)</sup>. Ma la morte dei consoci però, è opportuno notarlo, più che costituire un aggravio per la cassa sociale, era invece per essa una fonte di lucro, poichè, disponendo lo statuto che in questo caso avrebbero i singoli dovuto corrispondere alla cassa una quota di otto sesterzi<sup>(5)</sup>, ne seguiva che, dato il numero dei membri che ci risulta dall'*album*, la cassa veniva ad impinguarsi, dopo aver corrisposto il *funeraticium*, di oltre 60 sesterzi.

Con la celebrazione dei funerali non si esauriva però il compito della *familia*, che, dato il suo carattere funerario, aveva l'obbligo di celebrare nei giorni prestabiliti, ogni anno, il culto ai morti,

(1) Sulla probabilissima inesistenza di questo edificio, v. PARIBENI, *Relaz. cit.*, p. 387-88.

(2) Cfr. WALTZING, *op. cit.*, I, pp. 479-481.

(3) V. *supra*, *lex fam.*, l. 3 e 7.

(4) V. *supra*, *lex fam.*, l. 17.

(5) V. *supra*, *lex fam.*, l. 11.

consistente in banchetti e sacrifici: c'era quindi bisogno di alimenti per le libagioni, incensi, profumi, fiori, tutte cose che forniva il collegio<sup>(1)</sup>. Esse dovevano quindi costituire un motivo non irrilevante di spese, quantunque non dovesse verificarsi di rado il caso di soci, che facessero dono al collegio di qualcuno di questi oggetti: una iscrizione infatti ci fa sapere che un *M. Valerius Dexter* aveva donato alla *familia* il *crustulum* (focaccia per i sacrifici) e il *mulsum* (vino dolce per le libagioni)<sup>(2)</sup>.

5) Corresponsione di emolumenti speciali ad alcuni dignitari del collegio: era questa una delle ragioni di spesa per la cassa sociale. Il Waltzing ritiene, in base alle iscrizioni da lui esaminate, che essa consistesse il più delle volte in un trattamento di favore fatto ai dignitari nella distribuzione delle *sportulae*, nell'attribuire loro dei *commoda*, di cui rimane ancora dubbia la natura, e nella concessione della *immunitas*<sup>(3)</sup>. Ma la nostra iscrizione ci permette di stabilire che questo emolumento poteva anche prendere la forma più concreta di una gratificazione in danaro: lo statuto infatti dispone che i *magistri* il giorno della propria elezione avrebbero ricevuto dalla cassa sociale la somma di 260 sesterzi<sup>(4)</sup>: è vero che ne avrebbero dovuto in segno di riconoscenza sborsare 205, ma ci sarebbe stato sempre per loro un certo margine.

Altro trattamento di favore concesso dal nostro collegio, e di cui si ha ricordo, è la concessione della immunità a *M. Valerio Destro*<sup>(5)</sup>, come dimostrazione di gratitudine da parte della *familia* per i benefici da questi largiti.

Concludendo, per quanto riguarda le finanze, possiamo senza esitazione affermare che, dall'esame dei vari titoli di introito e di esito, risulta indubbiamente il carattere prevalentemente funerario del collegio e la sfera limitata di attività da esso esercitata nel campo finanziario, ben lontano dalla prosperità dei collegi artigiani della capitale nei primi secoli dell'Impero, usufruenti di rendite che raggiungevano quasi le centinaia di migliaia di sesterzi<sup>(6)</sup>.

(1) Cfr. WALTZING, *op. cit.*, I, p. 488.

(2) V. iscriz. riportata *supra*.

(3) Cfr. WALTZING, *op. cit.*, I, pp. 489-493.

(4) V. *supra*, *lex fam.*, l. 4.

(5) V. *supra*, iscrizione rip.

(6) Cfr. WALTZING, *op. cit.*, I, pp. 456-463. La immunità consiste nelle esenzioni dagli oneri rivenienti dalla appartenenza al collegio. Quanto però alla estensione di questo privilegio, è controverso nella dottrina se esso importasse



La vita interna della « familia »  
in relazione al fine funerario-religioso.

a) Le cerimonie religiose.

Abbiamo già precedentemente espressa la nostra opinione sul luogo di riunione di questa *familia*, che pure doveva in qualche parte riunirsi per celebrare il *sacrum*, di cui è menzione nella *lex familiae*<sup>(1)</sup>: probabilmente intorno all'ara di Silvano, poichè non abbiamo esempio di collegi che si riunissero lontano dai loro dei protettori<sup>(2)</sup>, specie poi quando si trattava di celebrare la festa in onore del dio; forse esisteva nelle vicinanze un edificio di leggiera muratura, di cui però non è rimasta traccia. Le feste comprendevano di ordinario un sacrificio e un banchetto; in certe occasioni potevano aggiungersi dei giuochi; questi tre atti pare fossero indispensabili nelle cerimonie romane di culto: « *festis insunt sacrificia, epulae, ludi, feriae* »<sup>(3)</sup>. I sacrifici ed i banchetti erano inseparabili: i collegi si contentavano di offrire agli dei libagioni di vino, latte e incenso<sup>(4)</sup>: nella nostra *familia* Valerio Destro offre la dio a sue spese vino dolce (*mulsum*) ed una focaccia (*crustulum*), forse quest'ultima era oggetto di dedica consueta nella Sabina.

La cerimonia era compiuta dal presidente; il nostro statuto infatti così si esprime: « *...ex familia magistri facti erunt ad sacrum faciendum deo* »<sup>(5)</sup>. Similmente nel collegio di Lanuvio sono i *magistri* che presiedono alle funzioni di culto<sup>(6)</sup>. Altrove però

esenzione dalla sola quota mensile (WALTZING, op. cit., I, p. 490), oppure da tutti i carichi in genere della società (LIEBENAM, op. cit., p. 186). Il titolo di *immunis*, che poteva essere connesso a determinate cariche occupate nel collegio, o concesso a soci che si fossero resi particolarmente benemeriti del sodalizio, era di per se stesso un titolo di distinzione, oltre che un vantaggio materiale: nelle iscrizioni infatti gli *immunes* occupano sempre un posto a parte dopo il presidente; cfr. SCIESS, op. cit., pp. 68-69; WALTZING, op. cit., I, pp. 390-392.

(1) V. *supra*, *lex fam.*, l. 3 e 7.

(2) Cfr. WALTZING, op. cit., I, pp. 215-231.

(3) Cfr. MACROBIO, *Saturnalia*, II, 16.

(4) V. *supra* l'iscrizione rip.

(5) V. *supra*, *lex fam.*, l. 3.

(6) Cfr. C. I. L., XIV, 2112, II, l. 29-30: *Item placuit ut quinquennialis cuiusque temporis diebus sullemnibus ture et vino supplicet et ceteris officiis albatu fungatur.*

troviamo per questa mansione dei sacerdoti speciali: *iepoi*<sup>(1)</sup>. Dopo il sacrificio al dio si usava celebrare un festino, o, almeno, si faceva una distribuzione di *sportulae*: il banchetto era infatti una parte essenziale del culto antico, era un atto di devozione, era anzi l'atto religioso per eccellenza<sup>(2)</sup>. Queste feste si ripetevano in genere ad epoca fissa; non sappiamo in che giorno esse cadessero per la nostra *familia*, probabilmente in quello natale del Dio (*natalis Dei*), a simiglianza di molti altri collegi<sup>(3)</sup>. Le nostre iscrizioni non alludono direttamente a questi banchetti, ma che essi avessero luogo, lo si può dedurre facilmente dalla menzione delle feste religiose (*sacrum*) contenuta nello statuto: che anzi questo commina gravi multe contro chi fosse stato causa di litigi (cosa non improbabile, date le frequenti libagioni, a cui i banchettanti usavano abbandonarsi) e contro chi avesse invitato estranei<sup>(4)</sup>, disposizione quest'ultima che però non ritroviamo in nessun altro statuto, dettata molto probabilmente, come pensa il Paribeni, dal timore che quelli potessero essere causa di disordini; ma non è escluso che ne li facesse escludere una ragione ben più profonda, d'indole religiosa, la credenza antichissima cioè dei popoli italici, viva forse ancora sui monti della Sabina, che l'estraneo non potesse assistere alle cerimonie del culto senza commettere un grave sacrilegio, rendendo irrita la cerimonia<sup>(5)</sup>.

b) La celebrazione dei funerali.

I Romani, come la maggior parte dei popoli dell'antichità, annettevano una importanza grandissima alla sepoltura. Secondo le loro credenze, la morte non costituiva la distruzione completa dello spirito: esso continuava a vivere nella tomba, dove però non poteva godere riposo e pace, se il cadavere non fosse stato seppelito secondo le prescrizioni di rito e non fosse stato onorato con postume celebrazioni: gli si portavano infatti dei cibi nelle feste dei morti; si facevano libagioni sulla tomba, adorna di piante e

(1) Cfr. SCIESS, op. cit., p. 49-52.

(2) Cfr. FUSTEL DE COULANGES, *La città antica* (trad. PERROTTA), Firenze, Vallecchi, 1924, pp. 21 e 198-199.

(3) Cfr. WALTZING, op. cit., I, pp. 232-233.

(4) V. *supra*, *lex fam.*, l. 7-8.

(5) Cfr. FUSTEL DE COULANGES, op. cit., pp. 29-30 e 34.

fiori<sup>(1)</sup>. Se però le persone facoltose potevano darsi il lusso di un monumento funebre e contare sulla pietà, vivissima a Roma, dei discendenti, perchè dopo morte non fossero dimenticate, e condannate, come si esprime Luciano, ad eterna fame<sup>(2)</sup>, i poveri o *tenuiores* non avevano che un mezzo per assicurarsi il riposo nell'altra vita, quello di riunirsi in società, costituite appositamente allo scopo di celebrare i funerali ai consoci defunti e tributare loro gli onori postumi prescritti. Sorsero così prima delle cooperative di *soci combulariorum*<sup>(3)</sup>, sostituite quasi tutte nell'età dei Flavi dai *collegia tenuiorum*<sup>(4)</sup>. Questi prendevano a loro protettore una divinità che era generalmente Silvano<sup>(5)</sup>, dio delle foreste, che forse presiedeva anche alle cerimonie del culto dei morti<sup>(6)</sup>; il collegio infatti da noi esaminato si intitola proprio a Silvano.

Questi collegi funerari poi, se si proponevano un unico scopo, lo perseguivano con mezzi e intensità differente: li possiamo infatti per questo riguardo dividere in tre gruppi:

1) Quelli che corrispondevano una somma, *funeraticium*<sup>(7)</sup>, agli eredi per i funerali ai consociati<sup>(8)</sup>.

2) Quelli che contribuivano a queste spese solo per una quota parte<sup>(9)</sup>.

3) Quelli che istituivano dei cimiteri per i propri soci, con relativi luoghi di culto<sup>(10)</sup>.

Il nostro collegio appartiene senza dubbio alla prima categoria, data la menzione al § VI<sup>(11)</sup> di una somma di danaro da corrispondersi all'erede per la celebrazione delle esequie; esso però risarciva immediatamente la cassa sociale del *funeraticium*

(1) Cfr. FUSTEL DE COULANGES, op. cit., pp. 5-6 e 11-12.

(2) Cfr. FUSTEL DE COULANGES, op. cit., p. 30.

(3) Cfr. BOISSIER, op. cit., II, pp. 271-73; MARQUARDT, *Das Privatleben der Römer*, pp. 359-360.

(4) Cfr. MONTI, op. cit., I, pp. 53-54. Sui *collegia tenuiorum* in genere vedi l'opera dello SCIESS.

(5) Cfr. WALTZING, op. cit., I, pp. 260-61.

(6) Già il PRELLER, (op. cit., I, p. 397), aveva posto in rilievo la correlazione tra il culto di Silvano e quello dei morti.

(7) Cfr. C. I. L., VI, 10234, l. 7.

(8) Cfr. MONTI, op. cit., I, p. 54.

(9) Cfr. op. cit., I, p. 54.

(10) Cfr. op. cit., I, p. 54.

(11) V. *supra*, *lex fam.*, l. 16-21.

versato, chiamando i singoli soci ad una collazione di 8 sesterzi per ciascuno<sup>(1)</sup>.

Abbiamo già posto in evidenza come questa disposizione ci permette di risolvere, contro l'autorità del Waltzing, la questione se in questi casi di collazione la somma ricavata fosse sufficiente di per se sola a formare il *funeraticium*, o se ci fosse bisogno che venisse integrata dalla cassa<sup>(2)</sup>.

Per quanto riguarda la celebrazione effettiva dei funerali, il nostro statuto, a simiglianza di quello lanuvino, distingue il caso in cui fosse stato istituito un erede da quello in cui il defunto fosse morto *ab intestato*: nel primo caso la *familia* corrisponde la somma all'erede istituito, il quale si occupa direttamente delle esequie; nel secondo caso invece, forse per diffidenza verso gli eredi legittimi, è il collegio stesso che si assume la cura dei funerali<sup>(3)</sup>. Il nostro statuto però non dà disposizioni particolareggiate su questo argomento, come non provvede a garantire espressamente la condizione dello schiavo, il quale non poteva fare testamento giuridicamente valido. Più completo è per questo riguardo lo statuto di Lanuvio, il quale deferisce al presidente l'incarico di provvedere alla cerimonia funebre<sup>(4)</sup>; e riconosce piena efficacia, per quel che riguardava l'oggetto delle sue cure, al testamento dello schiavo<sup>(5)</sup>, il cui diritto alle onoranze funebri si trova garantito in maniera particolarissima e perfetta<sup>(6)</sup>. Per il nostro collegio riteniamo si possa per via di analogia, ammettere che si procedesse in modo poco difforme in tutti questi casi.

La *familia* ha anche grande cura, perchè il corteo funebre (*exequiæ*) fosse il più numeroso e ricco possibile: è fatto obbligo a tutti i consociati di assistere ai funerali, sotto penale di 20 sesterzi<sup>(7)</sup>; a meno che il socio non ne fosse stato impedito da una causa riconosciuta valida a dispensare da quest'obbligo (*certa causa*); e, affinchè nessuno avesse potuto addurre a sua scusa l'ignoranza del decesso, lo statuto impone ai capi di ogni decuria

(1) V. *supra*, *lex fam.*, l. 16-17.

(2) V. *supra*.

(3) V. *supra*, § V e nostro commento.

(4) Cfr. C. I. L., XIV, 2112, II, l. 2; SCHIESS, op. cit., n. 328.

(5) Su questo argomento, e sulle questioni giuridiche conseguenti v. WAL-LON, *Histoire de l'esclavage dans l'Antiquité*, Paris, 1871, III, pp. 451-452.

(6) Cfr. C. I. L., XIV, 2112, II, l. 3 e 5.

(7) V. *supra*, *lex fam.*, l. 13-14.

(*decumani*) di darne notizia ai singoli membri, comminando ad essi una multa di 5 sesterzi per ogni membro, che si fosse tralasciato di avvisare<sup>(1)</sup>. I compagni di decuria pare avessero l'obbligo di portare a spalla il feretro fino al luogo della cremazione o della inumazione<sup>(2)</sup>: sanzione, 10 sesterzi.

La nostra *lex* tace anche su tutto quanto riguarda le onoranze postume ai defunti; per quest'ultimo argomento rimandiamo all'opera monumentale del Waltzing<sup>(3)</sup>.

\* \* \*

Abbiamo cercato in questo studio di ricostruire, sulla base dei pochissimi elementi epigrafici a nostra disposizione e della analogia con le altre *leges collegiorum*, per quanto lo poteva consentire la distanza cronologica e territoriale esistente tra le associazioni da cui esse emanavano, l'organizzazione e la vita interna di questa *familia*, che, pur sperduta tra i monti della Sabina, presenta una analogia impressionante con quella degli altri collegi romani. Ma la sua importanza consiste nel fatto che ci permette di risolvere alcune questioni, riguardo a particolari di organizzazione, su cui la dottrina era rimasta fino ad oggi dubbia.

(1) V. sopra, *lex fam.*, I, 21-22.

(2) V. sopra, *lex fam.*, I, 15-16.

(3) Op. cit., I, pp. 293-299.

## APPENDICE

### Il valore del vocabolo « familia » come sinonimo di « collegium ».

Esaminiamo un'altra singolarità di questa associazione. Essa si fregia del titolo: *Familia Silvani*; e questo termine *familia* ricorre costantemente nelle epigrafi scoperte. Si tratta di un sinonimo delle voci *collegium* e *sodalitium*?

Negli indici amplissimi del Waltzing<sup>(1)</sup>, questo vocabolo non è compreso tra quelli che a Roma sarebbero serviti a designare sia le corporazioni professionali che i collegi funerari. E nè il Lieberman<sup>(2)</sup>, nè il Joli<sup>(3)</sup>, nè il Monti nel suo recentissimo lavoro<sup>(4)</sup>, ne fanno menzione come di un termine equivalente ai predetti<sup>(5)</sup>.

(1) Op. cit., I, pp. 340-341; II, pp. 140-142; IV, pp. 236-242.

(2) Op. cit., pp. 163-169.

(3) *Les colleges d'artisans en droit romain* (Cæen, Domin, 1893), pp. 86-88.

(4) Op. cit., I, pp. 15-20.

(5) Oltre infatti ai termini di *collegium* (con le varianti: *conlegium*, *gonlegium*, *collegius* ecc.) e *sodalitium*, di gran lunga i più usati, troviamo adoperati moltissimi altri: *sodalitas*, *ordo*, *corpus*, *societas*, *consortium*, *corporatio*, *synodus*, *thiasus*, *numerus*, *convivium*, *amicitia*, *contubernium*, *studium*, *fabrica*, oltre quelli greci di *σύνδοδος*, *τέχνη*, *σύστημα*.

Sul valore però di alcuni di questi vocaboli fervono vivissime le discussioni: è pacifico che il termine *corpus* (*σώστημα*) si distingua da tutti e indichi un collegio autorizzato dello Stato, riconosciuto come organismo politico, costituito *ad exemplum rei publicæ*, che, dopo il secondo secolo, divenne il termine tecnico per indicare le corporazioni di Roma e di Bisanzio. Così anche *collegium* e *sodalitas*, benchè nel loro significato originario servissero ad indicare, l'uno « un concorso di più persone necessarie ad una funzione di pubblica utilità », e l'altro « riunione a scopo privato, perchè composta di *sodales*, ossia compagni di mensa, nella tecnica accezione dei gramatici » (cfr. COLI, *Collegia e sodalitates*, Bologna, Seminario Giuridico, 1913, pp. 47 e 109); li troviamo purtuttavia adoperati promiscuamente nelle epigrafi. Così anche si suole distinguere, nel periodo repubblicano però, il termine *sodalitas* da *sodalitium*, il quale ultimo sarebbe stato il termine tecnico per indicare le *sodalitates* degenerate in *clubs* politici e quindi proibiti dallo Stato, secondo quanto ci dimostra l'esistenza di una *lex Licinia de sodalitiis* (cfr. per tutti questi argomenti gli autori citati nelle quattro note precedenti). Noi però crediamo

Questo termine viene per contro di frequente usato ad indicare una unione di persone, libere o schiave, riunite da comunanza di lavoro o di ufficio (1).

Per quanto riguarda il nostro argomento, dobbiamo far notare che dal Paribeni si è ritenuto che questo vocabolo fosse un sinonimo di *collegium* (2). Opinione questa però che non possiamo accettare, così come è espressa, per due ordini di ragioni: prima di tutto per lo speciale carattere che questo termine viene ad assumere nelle epigrafi in cui lo si ritrova; e poi perchè lo si incontra qualche volta nella forma di genitivo dipendente da *collegium* o *sodalitium*.

Oltre infatti al suo significato tipico, conservatosi anche nell'italiano, la voce *familia* era usata ad indicare le compagnie di schiavi, che lo Stato aveva al suo servizio, ed a cui era affidata qualche mansione di pubblica utilità: *familia publica* (3). Con questo termine viene anche indicato l'insieme degli schiavi appartenenti alla casa imperiale ed ai ricchi romani, *familia servilis*, o semplicemente *familia*, suddivisa in *centuriæ* e in *decuriæ* (4).

*Familia* quindi verrebbe nel suo significato più proprio ed originario (5) ad indicare una unione di schiavi. Usata in questa significazione essa non comprendeva nemmeno i liberti: nelle epigrafi infatti si ha sempre gran cura di specificare, distinguendo la *familia* dai liberti (6).

Ma nelle stesse fonti epigrafiche, la *familia* ci è presentata come qualcosa di sostanzialmente diverso dall'associazione professionale o funeraticia, come dimostra l'uso delle seguenti espres-

che la differenza tra *sodalitas* e *sodalitium*, sia da riferirsi non ad un significato speciale del vocabolo *sodalitium* per le *sodalitates* corrotte, ma al suffisso *itium* (italiano iccio, accio) quale segno di peggiorativo o diminutivo.

(1) Cfr. *Thesaurus lingue latinæ*, v. *familia*.

(2) Cfr. in questo senso anche WALLON, op. cit., III, p. 140.

(3) Cfr. WALTZING, op. cit., II, p. 13; IV, pp. 176-177. Ve ne erano di addetti alla estinzione degli incendi, ai giuochi gladiatori (*familia ludi magni*), alla fabbricazione delle monete (*familia monetalis*), alla estrazione dei minerali per conto del fisco (*familia quæ est in metallis*), ecc. Cfr., oltre il WALTZING, MOMMSEN, *Geschichte des römischen Münzwesens*, Berlin, 1860, p. 742; *Römische Staatsrecht*, Leipzig, 1887, II, pp. 984-987.

(4) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 358; IV, pp. 177-180.

(5) Cfr. FESTUS in *Paulus Diaconus*, p. 87, 5 ed. Müller. Il termine arcaico latino è infatti: *famelia*, da *famel*, servo.

(6) C. I. L., VI, 11998; VI, 5931; X, 3995; VI, 7395; VI, 9323; XIV, 3033; VI, 11998 ecc.

sioni: *corpus familiæ publicæ* (1), *collegium familiæ publicæ* (2), *collegium salutare familiæ tabellariorum Cæsaris* (3), *collegium familiæ Julianæ* (4), *collegium quod est in domu Sergiæ Paulinæ* (5), *collegium salutare familiæ Volusianæ* (6), *collegium Concordiæ Augustianorum familiæ castrensium* (7).

Vero è che abbiamo molte iscrizioni funerarie in cui ricorre il solo termine *familia*, ma ciò è dovuto al fatto che i membri di questa *familia* non costituiscono un collegio e sono riuniti in un unico sepolcreto per volontà del padrone, il quale avrebbe costituito il monumento funebre allo scopo di tenere riuniti in esso tutti i servi.

Nel caso della *familia Silvani*, si potrebbe pensare, dato questo stato di cose, che si tratti della *familia* di quel *M. Valerius Dexter*, che copre di doni il collegio; cioè del complesso dei servi che appartenerebbero a lui e che sono riuniti in sodalizio, secondo un uso, come abbiamo sopra accennato, molto frequente.

Ma questa opinione cade subito, ove si consideri che si trattava di tutt'altro che di un insieme di schiavi: basta dare un'occhiata all'albo della *familia* (8) per convincersi del contrario: di schiavi non ve n'ha che uno solo; gli altri sono liberti ed ingenui, appartenenti, come ci dimostra chiaramente l'esame dei nomi, a genti diverse. Non può quindi in nessun modo trattarsi di un collegio costituito nell'ambito di una *familia*, il che solo giustificherebbe, agli occhi nostri, un uso regolare della denominazione: *familia Silvani*.

Bisogna perciò ritenere, non ostante che questo termine manchi negli indici accuratissimi del Waltzing, che esso stia qui a significare una associazione *funeraticia* costituita al di fuori dell'ambiente domestico, e che sia stato quindi usato come sinonimo di *collegium*. Non crediamo però che si tratti di un sinonimo generale di colle-

(1) C. I. L., XVI, 32.

(2) C. I. L., X, 4856.

(3) C. I. L., XII, 4449.

(4) C. I. L., VI, 10257.

(5) C. I. L., VI, 10260; 10263.

(6) C. I. L., X, 1588.

(7) C. I. L., VI, 8532. Bene il GOTOFREDO, commentando una costituzione del Codice Teodosiano, distingue nettamente i *collegia* ed i *corpora* dalla *familia*: C. Th., 10, 20, l. 7 (372).

(8) Cfr. PARIBENI, *Relaz.* cit., p. 390.

*gium*: il suo uso infatti appare nelle epigrafi forse per la prima volta <sup>(1)</sup> in questo significato. La intitolazione di *familia* a significare *collegium* o *corpus* o *societas* è affatto nuova. Il Paribeni <sup>(2)</sup>, a spiegare la singolarità di questo uso, avanza la ipotesi che questa denominazione sia stata data traducendo letteralmente qualche forma greca significante *collegium*, ed infatti essa, secondo il già citato autore, troverebbe il suo corrispondente nelle espressioni elleniche di *ιερόδουλοι* e di *νεωκόρος*. Al che noi possiamo aggiungere che l'opinione non è del tutto priva di fondamento, ove si consideri l'appartenenza alla *familia* di non pochi liberti greci, come si può arguire da un esame dei *cognomina* (*Eros, Surus, Nymphodotus, Cynthus, Apollinaris, Polybius* ecc.), i quali, più che i termini ricordati dal Paribeni, avrebbero potuto tradurre quasi letteralmente nel latino *familia* il greco *γένος* <sup>(3)</sup> delle loro iscrizioni. E questa opinione sulla origine greca della denominazione potrebbe trovare una conferma nella abbreviazione B. F. con cui si apre la *lex familiae*, e che, secondo ogni apparenza, costituirebbero una formula augurale, con cui lo estensore della *lex*, probabilmente un liberto greco, avrebbe ricordato l'*ἀγαθῆ τύχη* della lingua natia <sup>(4)</sup>.

Noi però crediamo di non potere accogliere questa ipotesi: se così fosse la *lex* avrebbe dovuto presentare nella sua forma delle analogie sintattiche con la lingua greca, sia per quel che riguarda le concordanze che la costruzione del periodo: il che invece a nostro avviso è assolutamente da escludersi.

Piuttosto che la traduzione di un termine greco significante collegio, noi crediamo che si tratti di un regionalismo. Non dobbiamo infatti dimenticare che il collegio fu costituito nel 60 d. C., in un'epoca cioè in cui le associazioni professionali non dovevano ancora aver raggiunto nemmeno lontanamente la diffusione che raggiunsero nei secoli posteriori, quando i nomi *collegium* (greco *κολλήγιον*) e *corpus* (greco *σύστημα*) divennero di uso generale in tutto l'Impero, dall'Atlantico al Mar Nero e dal Danubio all'Africa. Siamo nei tempi in cui vigeva ancora nel suo pieno vigore la *lex*

(1) Nella iscrizione però di un collegio di *Prosmoni*, in Dacia, la *schola* del *collegium* è chiamata *familiaricum*. Ritoferemo più oltre su ciò.

(2) *Relaz. cit.*, p. 394.

(3) Cfr. WALTZING, *op. cit.*, IV, p. 239.

(4) V. *supra*.

*Julia de collegiis*, che non solo aveva soppresse tutte le associazioni, ma aveva anche proibito che se ne costituissero per l'avvenire, a meno che non fossero state espressamente autorizzate <sup>(1)</sup>; sarà solo in un secondo periodo che, col mutamento della politica imperiale verso i collegi, in questo tempo protetti e favoriti dallo stato, e con la diffusione della lingua latina in tutto l'impero, si diffonderanno i termini romani di *collegium*, *corpus* e *sodalitium*. In questo periodo di tempo quindi è evidente che i collegi, che si venivano a costituire lungi da Roma, non attingevano alla terminologia della capitale ad essi ignota (non si trattava infatti di associazioni tra persone colte), ma assumevano la denominazione tradizionale dei propri paesi per indicare una unione di persone. Fenomeno questo ripetutosi nella storia dell'XI e XII secolo, allorchando sorsero in Germania e in Inghilterra le corporazioni professionali di artigiani e di mercanti, le quali presero la denominazione generica associativa, *gilda*, già da secoli in uso nei loro paesi, ma attribuita a fini del tutto diversi, religioso-sociali e politici <sup>(2)</sup>.

Ritornando quindi alla nostra iscrizione, dato che il collegio non fu costituito tra persone versate nella lingua latina (come ci dimostra un esame sommario dello statuto), il problema si riduce a stabilire quale poteva essere questo nome tradizionale delle associazioni nella Sabina.

È evidente che i paesi in cui si manifesta spontaneamente l'organizzazione corporativa, sono quelli in cui prevale la struttura industriale e l'organizzazione commerciale (la terra classica delle corporazioni nell'antichità è infatti l'Oriente <sup>(3)</sup>): là, trovandosi riuniti individui di diverse famiglie per le comuni occupazioni, sorge in essi spontaneo il desiderio di regolare meglio i loro rapporti ed i loro affari, riunendosi in associazioni professionali.

La Sabina per contro, nella sua qualità di paese quasi esclusivamente agricolo e pastorale, non poteva avere una tradizione corporativa. Nei paesi agricoli in genere prevale l'organizzazione familiare o gentilizia <sup>(4)</sup>; ma della Sabina in particolare possiamo

(1) Cfr. MONTI, *op. cit.*, I, pp. 36-41.

(2) Cfr. ID., *id.*, I, pp. 137-138.

(3) Cfr. ID., *id.*, I, p. 14.

(4) Cfr. LE BON, *Le prime civiltà*, (trad. D. Sant'Ambrogio), Milano, Sonzogno, 1890, p. 111.

affermare che essa era l'unica forma di aggregazione possibile, in quanto che, dato il carattere di esclusività di questo organismo, che costituiva, anche in epoca storica, un soggetto sovrano di diritto, è assolutamente inconcepibile qualunque altra forma di organizzazione sociale.

Questi caratteri infatti di sovranità e di esclusività li ritroviamo nella *familia* romana, la quale, se non è derivata da quella sabina, ha per lo meno avuto le stesse origini<sup>(1)</sup>.

Sta di fatto in tutti i modi che la struttura corporativa è incompatibile con la gentilizia. Dato quindi questo stato di cose nella Sabina, è più che evidente che, dovendosi costituire un collegio, si avesse la mente rivolta all'unica forma di associazione esistente in quei paesi: la *familia*. Cosa che trova la sua conferma sia nel carattere di tenace conservatorismo che costituisce la caratteristica più saliente dei popoli montanari in genere e del Sabino in particolare, sia ancora in quello che, trattandosi di una associazione costituita intorno all'altare di un Dio, le sue affinità con la *familia* venivano ad essere più intime<sup>(2)</sup>. E ne conforta ancora nella nostra opinione la considerazione che il nome *familia* derivò a Roma dalla Sabina, come ci fa sapere Festo: *Famuli origo ab Oscis dependet, apud quos servus famel nominatur, unde et familia vocata. Famuletium quod nunc servitium*<sup>(3)</sup>.

È poi da respingere l'altra spiegazione che a prima vista parrebbe si possa dare dell'uso del termine *familia* nel nostro caso: che cioè a questa associazione sia stato dato questo nome indotti dalle affinità esistenti tra essa ed il gruppo gentilizio<sup>(4)</sup>. Se è vero, infatti, che in questa associazione v'ha un insieme di persone riunite sotto l'autorità di un sol capo, ed intorno ad

(1) Cfr. FESTO in PAOLO DIACONO, p. 77, ed. Müller.

(2) Elemento indispensabile nel consorzio familiare presso gli antichi era infatti il culto: cfr. FUSTEL DE COULANGES, op. cit., pp. 7-36.

(3) Cfr. FESTUS in PAUL. DIAC., 87; cfr. ERNOUT et MEILLET, *Dictionnaire Étymologique de la langue latine*, (Paris, Klincksiek, 1932), v. *Familia*.

(4) La familia infatti, così come è concepita nella società umbro-sabellica, non è l'unione di più persone legate tra loro da vincoli di sangue, ma un insieme di persone sotto l'autorità di un sol capo, strette tra loro dall'unità di culto, particolare a ciascuna di esse. Che prevalesse infatti al legame di sangue quello derivante dalla soggezione alla autorità di un sol capo, è dimostrato dalla origine stessa della parola: *famel* (servo). Cfr. pure BONFANTE, *Corso di diritto romano*, Roma, Sampaolesi, 1925, I, pp. 8-9.

un unico culto, quello di Silvano, è pur vero che manca ogni affinità tra i due istituti perchè, mentre è elemento essenziale della associazione funeraria l'assemblea dei soci (come organo fornito dei supremi poteri legislativi, giurisdizionali e amministrativi)<sup>(1)</sup>, essa invece manca del tutto nel gruppo gentilizio, ove sarebbe stato in contrasto con lo spirito che lo informava<sup>(2)</sup>.

Alla nostra argomentazione però, che si tratta di un regionalismo si oppone il fatto che non si ha nessun altro esempio nella Sabina di tale denominazione; ma questo è dovuto molto probabilmente a ciò, che non si tratta di collegi sorti in piccoli centri montani, come nel nostro caso, ed in epoca così antica: per lo più infatti le iscrizioni sono del II e III secolo e tutte brevissime<sup>(3)</sup>.

Ma la osservazione più forte che si può portare contro la nostra opinione a favore dell'uso generale in tutto l'impero del termine *familia*, quale sinonimo di *collegium*, sarebbe quella che si dà al locale delle adunanze di un collegio di *Promoni*, ad *Apulum*, nella Dacia, il nome di *familiaricum*<sup>(4)</sup>, cioè, se si vuol prendere la parola nel suo significato etimologico, luogo in cui si riunisce la *familia*.

Si tratta però di una osservazione che, pur avendo una apparenza speciosa, non ha molta consistenza: si può dare infatti che si trattasse di una *familia* di schiavi imperiali, lavoranti per conto del fisco nelle miniere della Dacia, come ce ne erano tante altre. Potrebbe anche darsi che si trattasse di associazione professionale o funeraria; ma, in questo caso, non bisogna dimenticare che la Dacia fu colonizzata da Traiano con i suoi veterani e legionari, in gran parte cittadini italiani<sup>(5)</sup>. Non è quindi impro-

(1) V. *supra*.

(2) Cfr. POST, *Giurisprudenza Etnologica* (Milano, SEL, 1906-1908), I, pp. 145-148.

(3) Cfr. WALTZING, op. cit., III, pp. 412-428.

(4) Cfr. C. I. L., III, 7807: *Familiaricum a solo Promoni ex suo fecerunt per Aur(elium) Statium et Ulp(ium) P-aulum quaestores*. Il MOMMSEN, pone *Promoni* in relazione al greco *περόμονοι* = *perseverantes* o *perseverantii* (*Ephem Ep.* II, 4-5). A Roma infatti, come osserva il WALTZING, (III, 86) abbiamo un *corpus Perseverantium*; l'HIRSCHFELD, per contro, meno felicemente, aveva ravvicinato questo collegio a *Promona*, città della Dacia.

(5) NIESE, *Manuale di Storia Romana* trad. LONGO, Milano, S. E. L., 1910, p. 446.

babile che ad *Apulum*<sup>(1)</sup>, a tanta distanza dalla Sabina, sia rivisuto in questo collegio il termine tradizionale sabino, ad opera di coloni italiani, che avessero voluto ricordare anche nel nome le istituzioni della patria lontana.

Sicchè, concludendo, noi riteniamo che il termine *familia* sia da aggiungere alla lista che il Waltzing<sup>(2)</sup> ci presenta a proposito della terminologia delle corporazioni professionali romane. Riteniamo però che si tratti di un regionalismo, di un termine particolare cioè alla regione sabina, che non sia stato mai, come sinonimo di *collegium*, adoperato in tutto l'Impero.

II.

LA « *LEX JULIA DE COLLEGIIS* »

NEL SISTEMA CORPORATIVO ROMANO

A Roma, durante la Repubblica, lo Stato si ispirò ai più ampi criteri di libertà e di tolleranza verso le associazioni in genere<sup>(1)</sup>. Solo nell'ultimo secolo intervennero alcune restrizioni. Si trattò, però, più che di limitazioni generali alla facoltà di associarsi dei cittadini, di misure di polizia dirette contro i sodalizi che esplicavano attività pseudo-politica, al servizio di demagoghi, quali Clodio e Catilina, essendo causa di disordini e di lotte<sup>(2)</sup>.

Una soppressione generale delle corporazioni si ebbe con Giulio Cesare, il quale disciolse tutti i collegi, lasciando sussistere solo i più antichi. E, dopo la morte di lui, essendosi queste associazioni ricostituite, Augusto le venne di nuovo a sopprimere.

Queste soppressioni furono attuate in virtù di una *lex Julia*, che regolò la materia associativa anche per l'avvenire, disponendo che,

---

(1) È implicito infatti nella legislazione delle XII Tavole il riconoscimento pieno ed assoluto della libertà di associazione, non facendosi con la sola riserva che gli statuti non dovessero contenere disposizioni contrarie alle leggi dello Stato. Cfr. GAIUS, Dig. XXXXVII, 22, 4. V. KARLOWA, op. cit., II, p. 65.

(2) Durante tutto questo periodo, lo Stato non si è occupato delle associazioni che per concedere loro dei privilegi o per discioglierle, quando esse avessero rappresentato un pericolo per l'ordine pubblico. Nell'ultimo secolo della Repubblica, le associazioni politiche e i collegi artigiani, sobillati da agitatori di professione e da demagoghi, rappresentarono una causa permanente di disordini, per cui il Senato, nel 64 a. C., con un provvedimento di polizia, li soppresse. Nel 58 a. C. la libertà di associazione fu ristabilita e consacrata dalla *lex Clodia de collegiis restituendis novisque instituendis*. In virtù di questa legge, furono istituiti un gran numero di sodalizi formati dai peggiori elementi della popolazione. Un senatoconsulto del 56 a. C. e la *lex Licinia de sodaliciis* si dimostrarono insufficienti a frenare la corruzione delle elezioni e i torbidi conseguenti. Cfr., per tutti questi argomenti, KARLOWA, op. cit., II, pp. 56-69; WALTZING, op. cit., I, pp. 90-113; MONTI, op. cit., I, pp. 30-35.

---

(1) Città questa che nel nome ricorda una regione dell'Italia, l'Apulia. Essa sorse in Tracia nell'epoca della dominazione romana. Cfr. NIESE, op. cit., p. 479.

(2) Op. cit., IV, pp. 236-242.

per costituire un collegio, occorresse l'autorizzazione del Senato, da concedersi a richiesta dell'Imperatore e da accordarsi solo per ragioni di interesse pubblico, quando non si fosse trattato di associazioni dannose politicamente.

### Paternità <sup>(1)</sup> e datazione.

Di questa legge abbiamo menzione nella iscrizione <sup>(2)</sup> di un collegio di *symphoniaci*:

DIS . MANIBVS  
COLLEGIO . SYMPHONIA  
CORVM . QVI . SACRIS . PVBLI  
CIS . PRAESTV . SVNT . QVIBVS  
SENATVS . C . C . C . PERMISIT . E  
LEGE . IVLIA . EX . AVCTORITATE  
AVG (*usti*) . LVDORVM . CAVSA

Per quel che riguarda la paternità di questa legge, la dottrina prevalente, facendo capo a due passi di Svetonio <sup>(3)</sup>, ammette la esistenza di due *leges Juliae*, di Cesare l'una, di Ottaviano Augusto l'altra.

In base alle due testimonianze si è infatti ritenuto dal Mommsen <sup>(4)</sup> e dal Waltzing <sup>(5)</sup>, seguiti in questo dalla maggior parte degli autori i quali hanno trattato l'argomento, che i collegi aboliti da Cesare fossero stati ripristinati durante i torbidi seguiti

(1) Non è questa l'unica *lex Julia*, a proposito della quale sorge il problema della paternità; tra le altre *leges Juliae*, delle quali è dubbia l'appartenenza a Cesare o ad Augusto, ricordiamo: la *lex Julia sumptuaria*, la *lex Julia de maiestate*, la *lex Julia de vi*, la *lex Julia de tutela*, la *lex Julia de annona*, le *leges Juliae de vi publica et privata*, la *lex Julia de cessione bonorum*, la *lex Julia peculatus* e la *lex Julia de residuis*.

Per tutte queste leggi e per le questioni cronologiche relative, v. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani* in *Enciclopedia Giuridica Italiana* e la bibliografia ivi citata.

(2) Cfr. C. I. L., VI, 4416.

(3) *Divus Julius*, 42; *Divus Augustus*, 32.

(4) Op. cit., p. 73 n. 3; *Droit public* cit., VII, pp. 403 n. 1 e 464.

(5) Op. cit., I, pp. 113-117.

alla morte di lui, e che Augusto avesse emanata una nuova *lex Julia* per nuovamente discioglierli <sup>(1)</sup>.

Non è mancato però chi ha contestata questa opinione, ed il Coli <sup>(2)</sup> per primo avanzò l'ipotesi sulla inesistenza di tale seconda legge, osservando che dalla iscrizione nulla vieta di riferire la legge a Cesare piuttosto che ad Ottaviano. E la sua opinione segue il Monti <sup>(3)</sup>, il quale giustamente osserva che, se effettivamente vi fossero state, sarebbe rimasta traccia delle due omonime leggi sulla stessa materia, mentre Svetonio non parla affatto di una abrogazione legale di quella di Cesare, ma solo della sua violazione di fatto, e accenna al nuovo provvedimento di Augusto in modo tale che nulla vieta di ritenerlo un semplice atto amministrativo, con cui si fosse disposta la osservanza della precedente legge.

Vi è poi una terza categoria di studiosi, i quali, respingendo le opinioni degli uni e le ipotesi avanzate dagli altri, opinano che il provvedimento di Cesare, quanto alla forma giuridica, non fosse stato una legge in senso formale, ma piuttosto un atto amministrativo, avendo egli agito come prefetto dei costumi <sup>(4)</sup>, o come pontefice massimo <sup>(5)</sup>, o come dittatore incaricato di riformare la costituzione <sup>(6)</sup>; e sostengono quindi che la *lex Julia* debba riferirsi ad Augusto.

Abbiamo quindi su questo argomento delle gravissime discrepanze di opinioni, assolutamente inconciliabili <sup>(7)</sup>.

(1) Così, per es., il LA PIANA, *L'Immigrazione a Roma nei primi secoli dell'Impero* in *Ricerche Religiose*, II, 1926, p. 510 (« uno dei primi atti di Augusto... fu quello di ordinare con una nuova e ripristinata *lex Julia*... »).

(2) Op. cit., p. 104 n. 15.

(3) Op. cit., I, p. 37.

(4) COHN, *Zum römischen Vereinsrecht*, Berlin, 1873, p. 71.

(5) LIEBENAM, op. cit., p. 27; SCHNORR v. CAROLSFELD, *Geschichte der juristischen Person*, München, Beck, 1933, I, p. 261.

(6) KARLOWA, op. cit., II, p. 67.

(7) Nelle opere generali sul diritto romano i vari Autori non mancano di accennare a questa legge, ma in genere non fanno questione della paternità di essa, attribuendola per lo più ad Augusto e alludendo alla soppressione di Cesare in termini tali che si è indotti a credere essersi trattato di un semplice provvedimento amministrativo: cfr. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, Roma, Atheneum, 1928, I, p. 572; ARANGIO RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli, Jovene, 1927, p. 66; RABEL, *Grundzüge des römischen Privatrechts* in HOLTZENDORFF-KOHLER, *Encyclopädie der Rechtswissenschaft*, I, p. 428;



\* \* \*

Ma quale di queste teorie si presenta a noi come la più accettabile? Dobbiamo riconoscere che, malgrado la grande e grave autorità di tali Maestri, si tratta di semplici ipotesi, nessuno avendo confortata la propria opinione di prove decisive, o, almeno, di argomenti di soddisfazione generale. Ma, fra tutte le ipotesi, fragilissime appaiono quelle del Cohn, del Liebenam e del Karlowa, basate sull'apprezzamento erroneo, perchè troppo assoluto, di un passo di Giuseppe Flavio, il quale nella sua « Archeologia Giudaica », a proposito della soppressione attuata da Cesare, così si esprime: « .....Γαίος Καίσαρ ὁ ἡμέτερος στρατηγός καὶ ὕπατος ἐν τῷ διατάγματι κωλύων θιάσους συνάγεσθαι κατὰ πόλιν..... » (1).

Essi, infatti, vengono a fondare la loro opinione sul vocabolo *διάταγμα* adoperato dallo scrittore ebreo, che nell'epoca imperiale servì a rendere in greco il latino *edictum* (2). Mentre, viceversa, noi facciamo notare che al tempo di Giuseppe questo vocabolo, secondo ogni probabilità, non doveva ancora avere assunto il significato specifico che ebbe di poi, ma conservava ancora quello generico originario di « ordine », « disposizione » (3). Secondo noi, cioè, si deve ammettere che il termine *διάταγμα* non escluda in modo assoluto che fosse stata emanata una legge,

CUQ, *Manuel des Institutions juridiques des Romains*, Paris, Plon, 1928, p. 117; SOHM, *Institutionen*, München, Duncker-Humblot, 1931, p. 205. Solo il GIRARD (*Manuel Élémentaire de droit romain*, Paris, Rousseau, 1929, p. 258) si pone la questione, quantunque non ne tenti la soluzione. Del tutto isolata poi è l'opinione del RADIN (*Legislation of Greeks and Romans on corporations*, St. Paul Minn., 1908, pp. 92-94), il quale nega l'esistenza di una *lex Julia* sulla materia associativa, ritenendo essersi da Augusto proceduto alla soppressione dei collegi abusivamente costituitisi sulla base della *lex Julia de vi publica et privata*. Ipotesi questa assolutamente da respingersi, poichè in aperto contrasto con l'iscrizione dei *simphoniaci* che abbiamo riportata, la quale invece allude chiaramente ad una *lex Julia* sulle associazioni: in virtù di essa era stata, infatti, concessa l'autorizzazione al collegio in parola.

(1) Ἰουδαϊκὴ Ἀρχαιολογία, XIV, 10, 8.

(2) Vedi CUMONT, *Un rescrit impérial sur la violation de sépulture* in *Revue Historique*, 1930, CLXIII, p. 245, e le notizie dei dizionari (LIDDEL, SCOTT e STUART-JONES).

(3) Intorno alla genericità del significato di questo termine, vedi CARCOPINO, *Encore le rescrit impérial sur les violations de sépulture* in *Revue Historique*, 1931, CLXVI, p. 77 n. 3, il quale sostiene essere stato pur nell'epoca imperiale usato ad indicare anche il « *rescriptum* ».

potendosi esso ben riferire anche a ciò che fosse stato disposto con un provvedimento del dittatore, sanzionato dalle assemblee comiziali. Ed infatti il Mommsen nella « Storia di Roma Antica » scrive che « Cesare si attenne sempre all'antichissima massima della ragione di stato romana, che soltanto l'assemblea del popolo, in comunione col re che la convocava, potesse regolare organicamente la Repubblica, e sanzionò regolarmente con plebisciti le sue costitutive disposizioni » (1). Pertanto è sommamente improbabile che egli non abbia promosso un provvedimento di legge anche in questo campo, che era stato sino allora regolato soltanto da *leges* e *senatusconsulta*: ed infatti Asconio nel suo commento alle orazioni di Cicerone *pro Cornelio* e *in Pisonem* allude soltanto a leggi e senatoconsulti: « *collegia et S(enatus) C(onsulto) et pluribus legibus sunt sublata, præter pauca atque certa, quæ utilitas civitatis desideraret...* » (2).

Respingiamo quindi decisamente l'ipotesi che Cesare non abbia provocato un provvedimento di legge al riguardo, poichè tale ipotesi si presenta destituita di ogni fondamento storico e si trova in aperta contraddizione con le testimonianze di Asconio e di Svetonio, secondo quanto verremo esponendo. Nè con fondamento migliore di quello di una semplice ipotesi si presentano, come abbiamo accennato, le altre opinioni.

Eppure vi è un mezzo, e semplicissimo, per risolvere l'intricata questione; tanto semplice che c'è da stupirsi che ad esso finora non si sia fatto ricorso: il confronto dei due passi di Svetonio.

Lo storico romano, alludendo a Cesare, ci fa sapere che, divenuto signore di Roma, « *cuncta collegia, præter antiquitus constituta, distraxit* » (3); mentre, riferendosi all'opera di Augusto a questo proposito, così si esprime: « *plurimæ factiones titulo collegii novi ad nullius non facinoris societatem coibant.....; igitur collegia, præter antiqua et legitima, dissolvit* » (4).

Cesare quindi soppresse i collegi in genere, lasciandone sussistere solo alcuni; Augusto abolì invece le *factiones* che si erano

(1) Vol. III, tomo II, p. 26, nella traduzione di S. GIUSTO, Torino, S. T. E. N., 1925.

(2) Cfr. p. 66, ed. Mueller.

(3) *Divus Julius*, 42.

(4) *Divus Augustus*, 32.

costituite dopo la morte di Cesare e avevano usurpato il nome di *collegia*, lasciando sussistere solo gli antichi e legittimi.

È degno di nota il fatto che Svetonio parla di collegi legittimi: su quale criterio avrebbe potuto fondarsi il sindacato della legittimità, se non sulla base di una legge generale, ancora in vigore, quale quella di Cesare? Se infatti questa, come opinano il Mommsen e il Waltzing, e, sulla loro scorta, la prevalente dottrina, fosse stata abrogata, tutti i collegi e non solo pochi e antichi (secondo le testimonianze unite di Asconio e Svetonio) avrebbero dovuto essere considerati legittimi, dato che unica legge generale restrittiva della materia associativa era quella di Cesare, abolita la quale, si sarebbe tornati all'amplissima libertà di associazione, (confermata dalla *lex Clodia de collegiis*)<sup>(1)</sup>, di cui Roma aveva goduto dalle origini fin quasi al tramonto del regime repubblicano.

Ora, se fosse stata in vigore la legge di Cesare, l'atto di Augusto non avrebbe potuto rivestire che la forma giuridica di un semplice provvedimento amministrativo, il quale avrebbe richiamato alla osservanza di quella legge i nuovi collegi costituiti abusivamente. Ed infatti nel passo di Svetonio è detto che i collegi legittimi erano proprio quelli antichi, quelli stessi cioè, *antiquitus constituta*, che Cesare lasciò in vita: Augusto quindi non avrebbe fatto altro che ripristinare l'osservanza della legge del suo predecessore; il che trova ancora una conferma in ciò che di lui racconta a questo proposito Dione Cassio, che cioè, facendo egli nel 22 a. C. opera di censore, « τῶν τε συσσιτίων τὰ μὲν παντελῶς κατέλυσε, τὰ δὲ πρὸς τὸ σωφρονέστερον συνέστειλε »<sup>(2)</sup>. L'autore infatti evidentemente allude al provvedimento, col quale Augusto richiamò in vigore la *lex Julia*, quantunque egli lo consideri solo in relazione agli effetti che ebbe per le associazioni che perseguivano scopo conviviale<sup>(3)</sup>.

Dall'esame pertanto dei due passi di Svetonio e di quelli di Giuseppe e di Dione, si ricava in modo evidente che a base del diritto associativo dell'Impero vi fu una sola *lex Julia*, e che

(1) Cfr. CICERO, *Ad Atticum*, III, 15, 4.

(2) DIO CASSIUS, LIV, 2.

(3) Cfr. Dizionari citt. alla voce *συσσίτια*. Questo passo, raramente citato, è del WALTZING (op. cit., I, p. 51) inteso come alludente alla soppressione di circoli di divertimento; ma giustamente osserva il COLI (op. cit., p. 106 n. 19): « perchè non potrebbe alludere alla riforma stessa che va sotto il nome di *lex Julia*? ».

questa deve riferirsi indubbiamente a Cesare e non ad Augusto. L'epoca quindi in cui fu emanata questa legge, che dai più si suole assegnare al 7 a. C.<sup>(1)</sup>, occorre riportarla tra il 49 e il 44 a. C., periodo nel quale Cesare tenne la dittatura e spiegò la sua attività di riformatore e di statista<sup>(2)</sup>.

### Portata del provvedimento repressivo.

Passando adesso a trattare della portata del provvedimento di soppressione attuato in virtù di questa legge, cerchiamo di stabilire quali furono i collegi lasciati in vita, che Augusto poi risparmiò perchè legittimi. Anche su questo argomento la dottrina è discorde.

Il De Rossi<sup>(3)</sup> ritiene che i collegi legittimi di cui parla Svetonio fossero quelli che sarebbero stati in seguito legalmente autorizzati da Augusto: ma è evidente che invece non può trattarsi che di quelli, già precedentemente da Cesare lasciati in vita<sup>(4)</sup>.

L'Herzog<sup>(5)</sup> crede che fossero continuati ad esistere, anche dopo il provvedimento di Augusto, e che perciò siano da considerarsi legittimi, tre sorta di collegi: le *sodalitates sacrae*, gli antichi collegi professionali e i collegi funerari. Ma nemmeno questa opinione possiamo accettare integralmente: occorrerebbe che l'autore avesse prima di tutto dimostrata l'esistenza in questa epoca dei collegi funerari.

Il Liebenam<sup>(6)</sup> è del parere che Cesare, lasciando in vita i

(1) Argomentando però da un indizio molto tenue, quale lo statuto di un *collegium fabrum tignariorum* (C. I. L., VI, 10299), le cui tavole incominciano da quell'anno il computo dei lustris: cfr. MITTEIS, *Römische Privatrecht*, I, p. 395 n. 22; PEROZZI op. cit., I, p. 272. Per quel che riguarda l'erroneità delle argomentazioni portate dal primo autore a dimostrare che la data della fondazione del collegio dovette coincidere con quella della emanazione della *lex Julia*, cfr. LIEBENAM, op. cit., pp. 31-32. Con minor fondamento il ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, Milano, S. E. L., 1912, p. 442, la fa risalire al 21 a. C.

(2) Cfr. NIESE, op. cit., pp. 339-343.

(3) *La Roma sotterranea Cristiana*, Roma, 1864-77, III, pp. 509-510.

(4) L'errore di questo Autore è stato però determinato dall'aver egli creduto che la *lex Julia* fosse stata emanata da Augusto.

(5) *Geschichte und System der römischen Staatsverwaltung*, Leipzig, 1887, II, p. 988.

(6) Op. cit., pp. 27-30.

*collegia antiquitus constituta*, lasciò in vita tutti i *collegia opificum*, che la tradizione faceva risalire a Numa, e le antiche sodalità religiose; mentre Augusto lasciò esistere non solo questi collegi, ma anche quelli legittimi, che il Liebenam, come il De Rossi, intende per quelli che furono più tardi singolarmente confermati. È chiaro però che nemmeno questa ipotesi possiamo accettare: non possiamo intendere infatti l'attributo « *legitima* » come l'intende il Liebenam, che cioè quei collegi fossero tali rispetto a Svetonio e non ad Augusto, altrimenti bisognerebbe in tal senso interpretare anche il primo aggettivo « *antiqua* » (mentre dal contesto è evidente che la valutazione di Svetonio è da riferirsi ai tempi di cui l'autore si occupava). Né possiamo ammettere con questo autore che i collegi risparmiati siano da distinguersi in due categorie, gli antichi e i legittimi, poichè in questo caso occorrerebbe ammettere che il provvedimento di Augusto avesse lasciati in vita gran parte dei collegi artigiani. È più logico invece, e più conforme sia alla testimonianza di Svetonio che allo spirito della legge di Cesare e del provvedimento di Augusto, il ritenere che i collegi da quest'ultimo risparmiati furono solo quelli che al carattere di antichi univano quello di legittimi.

Degna di nota speciale è anche l'ipotesi avanzata dallo Schnorr v. Carolsfeld<sup>(1)</sup>, il quale sostiene che vennero risparmiati da Augusto solo i collegi antichi: « *Zunächst ist vorweg zu bemerken, dass nichts dazu zwingt, legitima so eng zu antiqua zu ziehen, dass man beide Adjektiva immer zusammen als die Voraussetzung des Weiterbestehens eines collegium ansieht: die alten Vereine dürfen nicht gegen das Staatswohl handeln, also müssen sie legitima sein, nicht müssen aber alle collegia antiqua sein* ». Tale opinione però, basata su di una valutazione alquanto larga del termine *legitimus*, riteniamo sia da rigettarsi: *legitimus* è da riferirsi alla base giuridica che avevano queste associazioni nell'ordinamento statale<sup>(2)</sup> e non al modo onde avevano esplicato la loro attività. Prescin-

(1) Op. cit., I, pp. 258-259.

(2) Anche il MOMMSEN (*Indicium legitimum* in *Zeitschrift der Savigny etc., Roman. Abt.*, XII, 1892, p. 268) e il MITTEIS (op. cit., I, p. 36) intendono questo termine come riferentesi alla posizione di questi collegi nell'ordinamento costituzionale romano. Del resto è lo stesso SCHNORR v. CAROLSFELD, che in altro luogo (op. cit., I, p. 264) osserva potersi un collegio chiamare *legitimus* quando « *den Gesetzen nicht zuwider sei* ».

dendo, infatti, dall'esistenza di una legge che avesse regolato la materia associativa, l'attività dei collegi sarebbe stata lecita o illecita, ma non legittima o illegittima.

Un'altra corrente nella dottrina<sup>(1)</sup> ritiene siano da annoverarsi fra i collegi lasciati in vita da Augusto, oltre alle associazioni artigiane più antiche, anche i collegi dei sacerdoti e dei magistrati.

Quanto però a queste due ultime specie di *collegia*, la *lex Julia* non se ne è evidentemente occupata nè per permetterli, nè per sopprimerli. Similmente si può ritenere per le *sodalitates sacrae*, a cui fa cenno anche l'Herzog, ma non, come crede il Waltzing<sup>(2)</sup>, perchè trattavasi di associazioni che ripetevano la loro origine dallo Stato. Se infatti l'ipotesi della origine statale può essere accettabile per i collegi sacerdotali (ma anche per questo argomento facciamo le più ampie riserve), non si presenta tale, in tutti i modi, per le *sodalitates sacrae*<sup>(3)</sup>. Del resto, se quest'ultima categoria di associazioni fossero state escluse dalla soppressione attuata da Augusto per la considerazione di questo loro carattere (che poi era assolutamente irrilevante considerato in relazione al fine che si intendeva raggiungere), avrebbero dovuti essere lasciati in vita per la maggior parte, anche i collegi artigiani che la tradizione ufficiale, raccolta poi da Plutarco, faceva risalire a Numa. Essi invece furono per la maggior parte soppressi<sup>(4)</sup>. Noi pertanto crediamo che, se il divieto della *lex Julia* non si estese a queste associazioni, ciò fu non in considerazione

(1) Cfr. VOIGT, *Römische Rechtsgeschichte*, Stuttgart, Cotta, 1899, II, p. 317; RABEL, *Grundzüge des römischen Privatrechts* in HOLTZENDORFF-KOHLER, *Encyclopädie der Rechtswissenschaft*, I, p. 428.

(2) Op. cit., I, p. 117 n. 1.

(3) La *communis opinio* infatti, fondata su di un passo di MACROBIO (*Saturnalia*, I, 6, 32), della origine statale delle *sodalitates sacrae*, sostenuta dal MOMMSEN (op. cit., pp. 1-27), dal MARQUARDT (*St. Verw. cit.*, III, pp. 134 segg.), dal KARLOWA (op. cit., II, pp. 61 segg.), e dal WALTZING (op. cit., I, pp. 33-51), per non citare che i più autorevoli, è stata battuta in breccia dal COLI (op. cit., p. 47), il quale invece ne ha sostenuta l'origine e il carattere privatistico, fondandosi pure sulla autorità del Mommsen, il quale, negli ultimi anni di sua vita, tornando sulle antiche opinioni, in una breve memoria sulle associazioni romane che lasciò manoscritta, pose in netta antitesi *collegium* e *sodalitas*, considerando come associazione pubblica l'una, associazione l'altra nascente in ogni caso dalla privata iniziativa (*Zur Lehre von den römischen Korporationen* in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung* ecc., XXV, 1904, pp. 45-47).

(4) ASCONIO infatti parla di « pochi » tollerati: v. op. cit., p. 66, ed. Mueller.

della origine statale di esse, ma, da una parte, perchè non avevano dato luogo, nè potevano dar luogo, agli inconvenienti che avevano determinata la soppressione dei collegi professionali e dei sodalizi pseudo-religiosi a tendenza politica; e, dall'altra, perchè essi si trovano in relazione intima con lo Stato, esercitando funzioni di carattere prevalentemente statale, quale l'esercizio di un culto pubblico<sup>(1)</sup>. Ragioni queste che, se valgono per le *sodalitates sacrae*, a maggior ragione possono estendersi ai collegi dei magistrati e dei sacerdoti. Il termine « *collegium* » quindi bisogna ritenere sia stato da Svetonio adoperato in senso stretto, in quello cioè di associazione privata a scopo religioso o professionale<sup>(2)</sup>.

\*  
\*  
\*

Ritornando quindi alla questione dei collegi risparmiati in queste misure repressive, non possiamo seguire la prevalente dottrina, le cui deduzioni sono inficiate da un vizio fondamentale, quello cioè di aver ritenuto che la repressione di Augusto non fosse stata vincolata a nessuna legge precedente, essendo stata essa stessa attuata in virtù di una legge.

Il provvedimento di Augusto invece, nella sua qualità di atto amministrativo, diretto proprio a ripristinare l'osservanza della legge emanata dal suo predecessore, era vincolato esso stesso ai termini di questa. E poichè Cesare aveva lasciati in vita i *collegia antiquitus constituta*<sup>(3)</sup>, questi stessi avrebbe dovuto rispettare Augusto perchè autorizzati con legge: ed è lo stesso Svetonio a farci sapere che i collegi da lui risparmiati erano stati quelli stessi che Cesare aveva lasciati sussistere: *antiqua et legitima*<sup>(4)</sup>.

Ma quali erano questi collegi? All'uopo occorre tener presente che, se i collegi risparmiati erano fin dal tempo di Cesare considerati antichi, la loro costituzione doveva di necessità essere anteriore al 64 a. C., epoca in cui, secondo quanto ci riferisce Asconio, il Senato abolì tutti i collegi eccetto pochi e determinati *quæ utilitas civitatis desideraret*<sup>(5)</sup>. È chiaro quindi come i collegi di cui

(1) Cfr. KARLOWA, op. cit., II, pp. 61 segg.

(2) Per quel che riguarda questo significato specifico del termine « *collegium* », v. WALTZING, op. cit., I, pp. 107-108.

(3) SVETONIUS, *Divus Julius*, 42.

(4) *Divus Augustus*, 32.

(5) Op. cit., p. 66, ed. Mueller.

parla Svetonio non possono essere stati che questi. Si trattava poi di collegi artigiani, poichè Asconio stesso, specificando, ci fa sapere che tra i collegi risparmiati si trovavano quelli dei *fabri* e dei *lictiores*<sup>(1)</sup>. Quali altre associazioni professionali fossero state insieme con queste lasciate in vita, non sappiamo, nè, allo stato attuale delle nostre cognizioni, è possibile determinare.

Fondendo quindi il testo di Asconio e i due di Svetonio, è facile trarne la conclusione che a Roma avemmo un certo numero di collegi, i quali potettero esistere e prosperare fin dai tempi più antichi senza alcuna soluzione di continuità. Il valore però di tali testi decisamente rigetta il Waltzing<sup>(2)</sup>, il quale invece arditamente avanza l'ipotesi che Augusto avesse fatto *tabula rasa* di tutti i collegi, « designando però più o meno direttamente quelli che avrebbero potuto ristabilirsi immediatamente », dopo aver chiesta la autorizzazione. Ma questa opinione non ha base alcuna, poichè, nella sua qualità di atto amministrativo, il provvedimento di Augusto avrebbe dovuto rispettare le associazioni lasciate in vita dalla legge a cui era informato; d'altra parte Svetonio ci dice anche troppo chiaramente che i *collegia antiqua* e *legitima* non furono toccati. È vero che il Waltzing fonda la sua affermazione su ciò, che i collegi dei *fabri tignarii* e dei *symphoniaci*, tra i più antichi e tra i più utili alla economia cittadina, (e che quindi secondo ogni probabilità sarebbero da annoverarsi tra quelli che Cesare aveva risparmiati), dovettero per un certo tempo cessare di esistere, se nel 7 a. C. chiedono ad Augusto l'autorizzazione di costituirsi. L'argomentazione del Waltzing, però, diventa priva di ogni efficacia davanti alla considerazione che, se effettivamente i *fabri* e i *tibicines* sono stati tra i collegi più antichi e più importanti per l'economia cittadina, essi non hanno alcuna relazione con i collegi dei *fabri tignarii* e dei *symphoniaci*, sulla costituzione dei quali nel 7 a. C. il Waltzing fonda la sua tesi<sup>(3)</sup>. Ma, anche ammesso, il che è molto

(1) Op. cit., p. 66, ed. Mueller; quanto poi al secondo collegio che alcuni identificano con i *fictores*, altri con i *tinctoros*, altri con i *pistores*, non se ne sa nulla di preciso: cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 91 n. 1.

(2) Op. cit., I, p. 117.

(3) La dimostrazione della mancanza di ogni relazione tra i *fabri* e i *libicines*, da una parte, e i *fabri tignarii* e i *symphoniaci*, dall'altra, è stata data dal LIEBENAM (op. cit., p. 117). Nello stesso ordine di idee sono il KORNEMANN (art. *collegium* in *Real-Encyclopädie* di PAULY-WISSOWA, Stuttgart, 1901, IV, col. 401) e il COLI (op. cit., p. 105).

improbabile, che essi fossero preesistiti a Cesare, nessun elemento possediamo per ritenere che fossero stati lasciati in vita dalla *lex Julia*.

Concludendo, quindi, la *lex Julia* non prese in considerazione i collegi dei sacerdoti statali e le *sodalitates sacræ*. Colpi tutte le altre forme di associazione tra privati, non lasciando sussistere che alcuni pochi collegi di artigiani, già risparmiati dal senatoconsulto del 64 a. C., i quali, esercitando già funzioni di pubblica utilità, non potevano essere sciolti senza grave danno per la cosa pubblica. La legge però, secondo ogni evidenza, dovette contenere un elenco tassativo delle associazioni che avrebbero potuto continuare ad esistere<sup>(1)</sup>; tra esse vennero comprese, per una concessione di carattere particolarissimo, i sodalizi ebraici<sup>(2)</sup>. Quanto ad Augusto, egli si limitò a richiamare in vigore la legge del suo predecessore.

#### Importanza e contenuto della legge.

La emanazione della *lex Julia* segna un brusco cambiamento dell'atteggiamento statale verso la facoltà di associazione, che era sempre stata per lo innanzi, almeno in linea di principio, riconosciuta ai cittadini: per un periodo di ben tre secoli, gli Imperatori non fecero che seguire e sviluppare la politica inaugurata da Cesare verso i collegi, e lo spirito informatore di tale legge si rispecchia limpidamente in tutta la legislazione posteriore. Essa infatti, oltre ad avere disposto una soppressione generale di tutte le associazioni, escludendone solo alcune poche determinate, pare che avesse avuto cura di provvedere anche per l'avvenire, disponendo che sarebbe stata consentita in via di eccezione la costituzione di collegi, purchè essi avessero ottenuto un'autorizzazione da concedersi volta per volta dal Senato: chiaramente infatti l'iscrizione del collegio dei *symphoniaci* ci apprende che esso era stato autorizzato dal Senato in virtù di una disposizione contenuta nella *lex Julia* (e *lege Julia*). Oltre a questa poi, abbiamo

(1) Nello stesso modo agì il Senato, quando designò specificamente i collegi non compresi nel provvedimento repressivo del 64 a. C.: cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 106.

(2) JOSEPH FLAVIUS, op. cit., XIV, 10,8. Ciò probabilmente fu dovuto al fatto che questi collegi non si trasformarono come gli altri in *clubs* politici, rimanendo estranei alla politica.

parecchie altre iscrizioni di collegi, che si dicono autorizzati in virtù di un senatoconsulto<sup>(1)</sup>.

In un primo tempo, invero, si era creduto che queste iscrizioni si riferissero ad un solo e medesimo senatoconsulto, che avrebbe per l'avvenire autorizzate in linea speciale alcune categorie di collegi: per cui i nuovi collegi, che proprio in virtù di esso si costituivano, qualche volta ne facevano menzione. Ma questa ipotesi, per la prima volta avanzata dal Mommsen<sup>(2)</sup> e poi da lui stesso rigettata<sup>(3)</sup>, cade di fronte alla esplicita dizione della epigrafe dei *symphoniaci*, da cui risulta trattarsi di una autorizzazione particolare a quell'associazione. Una conferma, inoltre, la si ha nel passo di Plinio, in cui l'autore lamenta proprio il malvezzo dei cattivi Imperatori di tenere occupato il Senato per delle inezie, come il deliberare sull'aumento del numero dei gladiatori o sulla opportunità di concedere l'autorizzazione ad un collegio di fabbri<sup>(4)</sup>.

\*  
\* \*

Per quel che riguarda le formalità che precedevano la concessione della autorizzazione, il Waltzing ritiene che occorresse

(1) L'iscrizione del collegio dei sinfoniaci, così si esprime: « *Quibus senatus c. c. c. permisit e lege Julia ex Augusti auctoritate* ». Più tardi le iscrizioni tralasciano la menzione della legge in virtù della quale il Senato era stato investito di questa facoltà, usando la formula semplificata « *quibus ex S. C. coire licet* ». Tali a Roma: il *corpus* dei *mensores machinarii frumentii publici*, nel 198 (C. I. L., VI, 85); il *corpus piscatorum et urinatorum totius alvei Tiberis*, verso il 220 (C. I. L., VI, 1872). In Italia: il *collegium scabillariorum*, a Pozzuoli, nel 139-140 (C. I. L., X, 1642-1643) e nel 161 (C. I. L., X, 1647); il *corpus fabrum navalium Ostensium*, a Ostia, nel 115 (C. I. L., XIV, 168, 169 e 25 6); il *collegium fabrum* a Cassino (C. I. L., X, 5198); i *dendrophori* a Cuma nel 251 (C. I. L., X, 3699, 3700); il *collegium fabrum tignariorum* a Telesse, verso il 210 (C. I. L., IX, 2213); il *corpus pell(ionum)*, ad Ostia (C. I. L., XIV, 10). A questa lista citata dal LIEBENAM, dal WALTZING e dallo SCHNORR v. CAROLSFELD, occorre aggiungere altri due, il *corpus fontanorum*, ad Ostia (*Ephemeris Epigraphica*, IX, 461) e un *corpus corporatorum*, ad Ostia, nel I secolo (*Scavi di Antichità*, 1919, 72).

(2) Op. cit., pp. 80-81. E questa sua opinione seguirono il PERNICE, *Labeo, Römisches Privatrecht*, Halle, Niemeyer, 1873, I, p. 304; il COHN, op. cit., pp. 87-88, e il WALLON, op. cit., III, pp. 232 e 461.

(3) *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft*, XV, pp. 354 e segg. Quivi infatti sostiene che la formula sopra esaminata: « *Quibus senatus c. c. c. permisit, ex auctoritate Augusti*, offenbar ist eine vollständigere Gestalt der Formel, die sonst lautet: *Quibus ex S. C. coire licet, oder ähnlich* ».

(4) Cfr. PLINIUS, *Panegyricus*, p. 54.

rivolgersi al Senato, e che il Senato, sentito il parere del Principe, deliberasse<sup>(1)</sup>. Questa ipotesi però si fonda sull'opinione che la *lex Julia* sia da ascriversi ad Augusto e quindi non possiamo accoglierla: la legge di Cesare non poteva infatti fare un obbligo al Senato di rivolgersi al Principe per sentirne il parere, poichè ai tempi del dittatore quest'organo non era ancora sorto a giuridica esistenza.

È chiaro d'altra parte come una disposizione simile sarebbe stata contraria allo spirito a cui era informato tutto il diritto pubblico dell'epoca: la costituzione romana infatti, almeno formalmente, fino alla morte di Augusto, poggiò sul Senato e sugli antichi organi repubblicani, tra i quali si sforzò di farsi comprendere lo stesso Principe<sup>(2)</sup>. Come si può ammettere quindi che si sia potuto portare con una legge una diminuzione così ampia dal punto di vista costituzionale (presupponeva infatti una preminenza del Principe sul Senato) alla prerogative di questi organi, quando ancora doveva essere giuridicamente sorto il depositario di tali poteri?

Una disposizione di questa portata non avrebbe nemmeno potuto contenersi in una eventuale legge di Augusto: non è ammissibile infatti che un Principe, il quale si era con tanta cura adoperato ad impedire che i Romani avessero la impressione che alcunchè fosse stato mutato nell'antico ordine di cose, e che affettò sempre un rispetto eccessivo verso gli antichi organi repubblicani in genere e verso il Senato in ispecie, avesse voluto smascherarsi agli occhi dei concittadini, portando un colpo così forte alle prerogative del Senato e dei magistrati che avevano il *jus referendi*: da una parte, subordinando la deliberazione senatoria al suo consenso e, dall'altra, limitando in questo campo il diritto di proposta dei magistrati.

La legge Giulia, quindi, non avrebbe potuto contenere una modalità siffatta: il Senato avrebbe deliberato dietro proposta del magistrato, e non sarebbe stato tenuto a sentire il parere di alcuno.

E tanto meno possiamo accettare l'opinione del Mommsen<sup>(3)</sup>,

(1) Op. cit., I, p. 118. Del resto se così non fosse stato, i collegi non avrebbero posto tanta cura a mettere in evidenza l'autorizzazione del Senato.

(2) Cfr. BONFANTE, *Storia del Diritto romano* cit., I, pp. 314-318

(3) Cfr. *Römische Urkunden in Gesammelte Schriften*, Berlin, Weidmann, 1907, III, p. 115.

accolta integralmente dal Kornemann<sup>(1)</sup>, il quale sostiene che il Senato non dava l'autorizzazione liberamente, ma « nach eingeholtem kaiserlichen Consense ». In questo caso, infatti, l'opera del Senato sarebbe stata di necessità vincolata alla iniziativa ed all'approvazione del Principe, il che è in antitesi netta con tutto lo spirito della costituzione di Cesare e di Augusto<sup>(2)</sup>.

L'iscrizione dei sinfoniaci, del resto, dice solo che il senatoconsulto fu emanato su proposta di Augusto: « *ex auctoritate Augusti* », cioè, « *auctore Augusto* »<sup>(3)</sup>. Ma ciò non esclude che tale proposta non sarebbe potuta partire da qualunque altro magistrato, che avesse avuto il *jus referendi in Senatam*. Vero è però che, se giuridicamente nulla ostava a che un qualunque magistrato potesse provocare il senatoconsulto di autorizzazione, è probabile d'altra parte che nella pratica costituzionale fosse invalsa la consuetudine di lasciare al Principe questa facoltà di proposta. Plinio infatti nel passo citato rimprovera ai cattivi Imperatori, e soprattutto a Domiziano, di aver consultato il Senato per tali inezie<sup>(4)</sup>. E ciò prova che se queste domande non davano luogo a discussione, purtuttavia c'era bisogno di una decisione speciale per ogni collegio. Data quindi questa situazione, è facile che i collegi, per ottenere l'autorizzazione, non si rivolgessero nè al Senato, nè ai magistrati, ma sollecitassero invece l'interessamento del Principe, il quale provvedeva a mettere in moto l'attività del Senato a riguardo.

Respingiamo però recisamente l'ipotesi del Waltzing che i collegi potessero rivolgersi direttamente al Senato; non lo consentiva la struttura collegiale e il modo di funzionamento di tale organo, che presupponeva l'attività di alcuno che avesse provveduto ad inserire la proposta nell'ordine del giorno<sup>(5)</sup>:

(1) Op. cit., col. 408. Similmente il VOIGT (op. cit., II, p. 318) parla di « staatliche Genehmigung, welche vom Senate auf Grund der Autorisation des Kaisers erteilt ward ».

(2) Cfr. BONFANTE, *Storia* cit., I, pp. 308-311 e 314-318.

(3) La ragione per cui il collegio dei sinfoniaci aveva menzionato il proponente, è facile spiegarsela, quando si consideri l'altissima dignità di quello, ed il lustro che poteva rivenire all'associazione per l'interessamento di sì alto personaggio.

(4) *Panegyricus*, 54: « *de ampliando numero gladiatorum, aut de instituendo collegio fabrorum consulebamur* ».

(5) MOMMSEN, *Droit public* cit., VII, pp. 135-147 e 176-178; KARLOWA, op. cit., I, pp. 366-368.

è a questo e non al Senato che il collegio si sarebbe dovuto dirigere <sup>(1)</sup>.

Noi quindi riteniamo che il Senato fosse solo chiamato a deliberare su proposta di un magistrato, che generalmente era il Principe; ed in questo senso intendiamo l'espressione della iscrizione dei sinfoniaci « *ex auctoritate Augusti* », equivalente all'altra « *auctore Augusto* », più frequentemente usata <sup>(2)</sup>. Vero è però che essa può anche mettersi in relazione al fatto, già messo in evidenza dal Permerstein <sup>(3)</sup>, che, fin dal 4 a. C., la comunicazione del senatoconsulto ai destinatari non era compiuta dal magistrato, che aveva presieduto l'adunanza, ma con un *edictum* dal Principe, il quale, poi, il più delle volte, era in sostanza l'autore della proposta <sup>(4)</sup>. Nell'un caso e nell'altro, però, il procedimento da seguirsi dai collegi per ottenere l'autorizzazione non avrebbe potuto cambiare.

#### Fondamento giuridico del potere di autorizzazione attribuito al Senato.

Ma qual'era il fondamento giuridico del potere attribuito al Senato di concedere l'autorizzazione ai collegi che ne lo richiedevano volta per volta?

Il Mommsen <sup>(5)</sup> ritiene che occorra ritrovarlo nel diritto che, fin dall'ultimo secolo della Repubblica, il Senato si era arrogato di di-

(1) Nella costituzione Augustea anzi la relazione del magistrato limitava la questione sulla quale il Senato era chiamato a decidere. Una risoluzione del Senato, che avesse esorbitato da questa sfera, era nulla. Cfr. MOMMSEN, *Droit public* cit., VII p. 139 e n. 3.

(2) Cfr. KARLOWA, op. cit., I, p. 522; BRUNS-LENEL, *Geschichte und Quellen des römischen Rechts*, in *Encyclopädie der Rechtswissenschaft* cit., I, p. 350. Se il termine *auctoritas*, riferito all'Imperatore, ha nella lingua latina avuto anche il significato di « ordine », « comando », ciò è avvenuto in epoca tarda. Nella *lex de imperio Vespasiani* si pone infatti una netta distinzione tra la *voluntas*, l'*auctoritas*, il *iussus* e il *mandatus* del Principe. Cfr. C. I. L., VI, 930, 1, 7; BRUNS, *Fontes iuris Romani*, p. 202; BONFANTE, *Storia* cit., II, p. 215; STELLA-MARANCA, *Epigrafia giuridica romana*, Roma, Bardi, 1926, pp. 10-11.

(3) *Zeitschrift S. S.* cit., 1928, XLVIII, p. 483.

(4) Cfr. DE FRANCISCI, *Storia del Diritto Romano*, Roma, ARE, 1929, II, p. 324.

(5) *Droit Public* cit., V, pp. 160 e 164.

spensare in casi concreti della osservanza dei termini legislativi, si da costituire poi nella prima epoca imperiale l'autorità posta al di sopra delle leggi ed autorizzata in linea di principio a prendere misure di eccezione.

Piuttosto però che in questo generico potere di dispensa noi crediamo, invece, che questa attribuzione del Senato trovasse il suo fondamento nella legge stessa di Cesare, dato che questa autorizzazione, come ben osserva il Waltzing <sup>(1)</sup>, non costituiva una eccezione alla *lex Julia*, ma era concessa proprio in virtù di essa (*e lege Julia*), che aveva provveduto anche per l'avvenire.

Più quindi che una deroga portata volta per volta alla legge, bisogna ritenere che quello del Senato non uscisse dall'ambito di un semplice atto amministrativo: non si trattava insomma di un potere autonomo di derogare alla legge spettante al Senato, ma di una facoltà, il cui esercizio era al Senato consentito da una legge e che quindi si deve comprendere nella sfera più angusta dell'attività amministrativa di quest'organo supremo della pubblica amministrazione.

#### Requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione.

Una volta che l'Imperatore (o qualunque altro magistrato fornito di *ius referendi in senatum*) avesse proposto al Senato la costituzione di un nuovo collegio, il Senato deliberava sulla opportunità o meno di concedere l'autorizzazione, dopo un esame preliminare della sussistenza, in confronto di quel determinato collegio, delle condizioni richieste dalla legge <sup>(2)</sup>.

Occorreva, naturalmente, che, prima di tutto, il carattere dell'associazione fosse tale da dare le più ampie garanzie che sarebbe rimasta estranea alle lotte politiche e che, in ogni caso, non sarebbe potuto degenerare, divenendo causa di disordini e di lotte. Ciò risulta espressamente dal motivo per cui Cesare, con la emanazione della *lex Julia*, ed Augusto, con l'averla richiamata in vigore, avevano proibito le associazioni di qualunque genere: ogni collegio, quindi, che nascondeva sotto questo nome una *factio*, una

(1) Op. cit., I, p. 117.

(2) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 119.

associazione cioè di facinorosi e di politicanti, non poteva sperare di essere autorizzata. Che anzi pare che in seguito il Senato avesse avuto cura di indicare, in un senatoconsulto generale regolante la materia associativa, le associazioni che, non presentando sufficienti garanzie di sicurezza, non potevano sperare di vedere accolta la loro domanda <sup>(1)</sup>.

Ma, per ottenere l'autorizzazione, non era sufficiente che i collegi, i quali l'avessero richiesta, si presentassero come inoffensivi, ma si richiedeva ancora che essi potessero adempiere ad una funzione di pubblica utilità <sup>(2)</sup>. Sarebbe infatti illogico il ritenere che la *lex Julia*, dopo aver soppressi tutti i collegi, ne avesse poi nel futuro permessa la costituzione, senza che questa avesse potuto opporre alla cosa pubblica un reale vantaggio, anzi con tutta la probabilità che queste associazioni, secondo la naturale tendenza di ogni riunione di persone, finissero con l'ingerirsi in materia politica, assumendo eventualmente un carattere sovversivo o tendenzioso. I collegi quindi non avrebbero potuto ottenere la autorizzazione che solo nel caso in cui la loro costituzione avesse potuto rappresentare un vantaggio per la cosa pubblica <sup>(3)</sup>.

(1) MARCIANO (Dig. XXXXVII, 22, 1, 1) parla infatti di un « *senatusconsultum quo illicita collegia arcentur* ». Cfr. MOMMSEN, *Zeitschrift RW.* cit., p. 356; WALTZING, op. cit., I, p. 119.

(2) In questo senso anche la prevalente dottrina: cfr. PERNICE, op. cit., I, p. 304; COHN, op. cit., p. 76; GIERKE, *Das deutsche Genossenschaftsrecht*, Berlin, Weidmann, 1881, III, p. 82 n. 174; HIRSCHFELD, *Gallische Studien in Sitzungsberichte der Wiener Akademie*, CVII, 1884, pp. 256-257; HERZOG, op. cit., II, p. 987 n. 2; MONTI, op. cit., I, p. 43; SCHNORR v. CAROLSFELD, op. cit., I, pp. 216 e 264. Secondo poi il COLI (op. cit., pp. 104-105) questa legge non introdusse quella radicale innovazione sostenuta dalla prevalente dottrina: egli infatti ritiene che l'intervento dello Stato e lo scopo di pubblica utilità erano già precedentemente richiesti perchè vi fosse *collegium*. Opinione questa fondata sulla valutazione ristretta del termine *collegium*, che noi decisamente respingiamo, ma che non ci fermiamo a confutare perchè connessa all'altro problema, forse insolubile, della origine delle corporazioni professionali romane.

(3) CALLISTRATO infatti, benchè in epoca molto tarda, chiaramente, parlando dei collegi, ha a dire che essi « *instituta sunt ut necessariam operam publicis utilitatibus exhiberent* » (Dig. L, 66, (5), 12). Attuale è invece per noi la testimonianza di ASCONIO, (op. cit., p. 66, ed. Mueller) il quale parla di collegi lasciati in vita perchè così richiedeva l'interesse pubblico: « *quæ utilitas civitatis desideraret* ». Dalla fine della Repubblica quindi, sino alla più tarda epoca imperiale, non mutarono i principi direttivi che mossero lo Stato a concedere l'autorizzazione.

Non vennero pertanto più tollerate le associazioni a carattere strettamente privatistico <sup>(1)</sup>, divenute nell'ultimo secolo della Repubblica elemento di disordine ed incentivo alla corruzione.

A questo punto, però, riteniamo necessario porre in luce come, per la valutazione dell'interesse pubblico, non venne preso in considerazione, secondo quanto crede il Waltzing <sup>(2)</sup>, e con lui la comune dottrina, l'importanza che aveva assunto ciascun mestiere nella economia della città, poichè allora è evidente che tutti i collegi professionali, indistintamente, avrebbero dovuti essere autorizzati (dacchè tutti i mestieri sono non solo utili, ma addirittura indispensabili alla vita di una società anche relativamente progredita) e lo scopo che si proponeva la legge sarebbe stato completamente frustrato. Riteniamo, quindi, che non l'importanza del mestiere nella economia cittadina, ma la importanza che poteva avere per la città la costituzione corporativa di un certo numero di artigiani esercitanti lo stesso mestiere, era la causa che poteva determinare la concessione dell'autorizzazione, presentando la costituzione del collegio come utile allo Stato. Quando infatti si fosse sciolto un collegio di muratori, è chiaro che nessun danno potesse rinvenirne alla cosa pubblica, dacchè l'arte della costruzione non sarebbe caduta, ma sarebbe stata esercitata ugualmente dai singoli individui. Non così invece quando lo Stato avesse avuto interesse a che un certo numero di operai esercitanti lo stesso mestiere si trovassero riuniti in corporazione per poterli adibire, in caso di bisogno, collettivamente ad una funzione di pubblica utilità (estinzione di incendi, fabbricazione di armi e macchine da guerra, ecc. ecc.) <sup>(3)</sup>.

(1) Cfr. JOSEPH, *Arc. Joud.*, XIV, 10, 8. Da questo passo risulta che Cesare proibì ai cittadini di riunirsi insieme a banchettare e a sacrificare mediante individuali contribuzioni. Cfr. COLI, op. cit., p. 104.

(2) Op. cit., I, pp. 119-120.

(3) Il fatto che si richiedeva un motivo di interesse pubblico perchè questi collegi potessero venire autorizzati, non ci deve indurre a credere che essi non potessero proporsi anche dei fini privati. Il fatto anzi che la richiesta della autorizzazione doveva venire dai privati, lo dimostra a sufficienza (cfr. WALTZING, op. cit., II, pp. 250-254). Riteniamo insomma che lo Stato si valeva, per raggiungere questi suoi scopi, dell'interesse che avevano gli artigiani di riunirsi in associazione e che li spingeva a chiedere l'autorizzazione: questa era concessa ove all'interesse privato si fosse aggiunto quello statale; in caso contrario la domanda era respinta.



Ogni associazione quindi aveva bisogno, per poter esistere come tale, d'essere autorizzata, e l'autorizzazione, una volta concessa, le dava l'aspetto di una istituzione avente uno spiccato carattere di pubblica utilità, di un vero organo indiretto dello Stato, godente di alcuni privilegi, tra cui principalmente quello della personalità giuridica<sup>(1)</sup>.

Concludendo, per poter essere autorizzata, ogni associazione doveva presentarsi come utile alla cosa pubblica; tale carattere la comune dottrina ritiene che potesse ritrovarsi nel fatto dell'essere l'esercizio di un determinato mestiere utile alla economia sociale, mentre noi riteniamo che esso derivasse dalla utilità per la cosa pubblica di un corpo organizzato (e non l'esercizio di un mestiere, per la continuità del quale non c'è bisogno che i lavoratori si riuniscano in corporazione<sup>(2)</sup>).

Possiamo perciò, senza tema di errore, affermare che, dal tempo della legge di Cesare in poi, i collegi professionali ebbero sempre, accanto agli scopi e al carattere privato, scopi e carattere pubblicistico.

E che questo requisito di pubblica utilità fosse richiesto dalla *lex Julia*, risulta dal nuovo carattere che vennero ad assumere tutte le corporazioni autorizzate; risulta anche dalla politica che gli Imperatori non si stancarono di seguire a loro riguardo e dalla esplicita dichiarazione di Asconio, il quale, riferendosi non solo ai collegi lasciati in vita dopo la soppressione senatoriale seguita ai torbidi di Clodio (64 a. C.), ma anche alla politica seguita dagli Imperatori sino al tempo suo, ci fa sapere che potettero continuare ad esistere solo i collegi « *quæ utilitas civitatis desideraret* »<sup>(3)</sup>. Non saranno autorizzati, infatti, che i collegi necessari all'approv-

(1) Che la *lex Julia* avesse inteso riconoscere la capacità giuridica alle associazioni autorizzate, è argomento controverso: cfr. in senso affermativo WALTZING, op. cit., II, pp. 444-445; *contra* RABEL, op. cit., pp. 428-429. In pratica però autorizzare un collegio significò riconoscergli implicitamente un certo grado di capacità giuridica: cfr. ARANGIO-RUIZ, op. cit., p. 66; MONTI, op. cit., I, p. 87.

(2) Sarà solo in seguito che, di fronte al pericolo della sparizione totale di alcune arti, lo Stato si preoccuperà di mantenerle in vita e ne favorirà i collegi e la loro costituzione. Per il tempo però da noi esaminato questo pericolo era lungi dal prospettarsi, e lo Stato non poteva avere annoverato tra i suoi fini anche quello di provvedere a che alcuni collegi non si estinguessero.

(3) Op. cit., p. 66.

vigionamento di Roma, ai lavori pubblici, alla estinzione degli incendi, o che, comunque, avessero presentato un carattere di pubblica utilità. Abbiamo del resto alcune prove dirette: il *collegium symphonicorum* si dice autorizzato dal Senato *ludorum causa*<sup>(1)</sup>: questo favore, quindi, gli era stato accordato grazie al servizio di pubblica utilità che avrebbe potuto rendere. A Roma infatti, che tanta importanza annetteva ai giuochi, la pubblica amministrazione aveva il più grande interesse ad avere a sua disposizione, riuniti in corpo, un certo numero di suonatori, per non essere costretta in caso di bisogno, ad andarli a raccogliere da ogni parte. Lo Stato era convinto che i suonatori di flauto avrebbero meglio adempiuto alle loro funzioni essendo associati. Gaio parla infatti di *causæ*, motivi cioè di pubblica utilità, per le quali a Roma erano state autorizzate le corporazioni esistenti ai suoi tempi<sup>(2)</sup>.

Naturalmente, poi, il Senato, di propria iniziativa o sentito il parere del proponente, poteva imporre al collegio di soddisfare anche ad altre condizioni (oltre l'inoffensività e l'utilità pubblica) perchè potesse ottenere l'autorizzazione. Ciò, come crede il Waltzing<sup>(3)</sup>, poteva servire a facilitare la sorveglianza dello Stato su queste associazioni: si fissava, per esempio, il numero massimo di coloro che potevano entrare a farne parte; forse anche quello delle riunioni da tenersi ogni mese; e si vietava loro qualche volta di accettare nel loro seno persone che non esercitassero il mestiere a cui era intitolato il collegio<sup>(4)</sup>. Disposizione quest'ultima facilmente comprensibile: se lo Stato aveva autorizzato una associazione professionale, ciò era stato perchè essa doveva esercitare una funzione di pubblica utilità, all'espletamento della quale non potevano essere adibiti coloro che non appartenessero a quella determinata categoria professionale: di qui la loro esclusione<sup>(5)</sup>.

(1) Su questi *ludi*, v. FRIEDLANDER, *Les Jeux*, trad. BRISSAUD, in *Manuel des Antiquités romaines*, Paris, Thorin, 1890, XVI, pp. 256, 261, 323.

(2) *Causa* si diceva infatti il motivo di pubblica utilità che determinava la concessione della autorizzazione: cfr. oltre il *ludorum causa* dell'iscrizione cit., *ex quacumque causa* (PLINIUS, *Ad Trajanum*, 34), *paucis in causis* (GAIUS, Dig. III, 4, 1 pr.). V. per questo argomento WALTZING, op. cit., I, p. 120 n. 2.

(3) Op. cit., I, p. 120.

(4) Cfr. C. I. L., II, 1167; PLINIUS, *Ad Trajanum*, 33.

(5) Questo però avveniva solo eccezionalmente, quando si temeva che gli estranei alla categoria potessero essere di impedimento allo espletamento della pubblica funzione a cui l'associazione era stata adibita. Dato infatti che queste si

Si noti però che tutti questi requisiti si richiedevano soltanto perchè potessero essere autorizzate le associazioni professionali di mercanti e di artigiani; poichè i collegi che si proponevano fini esclusivamente religiosi, come quelli degli Ebrei, erano sottoposti a diversa disciplina: per l'autorizzazione evidentemente non si poteva richiedere che il primo requisito, quello cioè di non presentare carattere di pericolosità per l'ordine pubblico. La valutazione però di tale condizione era lasciata per lo più alla discrezione degli Imperatori, i quali con un semplice provvedimento amministrativo potevano scioglierle <sup>(1)</sup>.

\* \* \*

Tali i principi informativi della *lex Julia*, che ben possiamo considerare come un monumento di saggezza politica e costituzionale: Cesare, infatti, avrebbe ben potuto prendere un provvedimento radicale e sopprimere definitivamente la libertà di associazione, ma egli provvidamente comprese che il suo atto sarebbe urtato contro un bisogno imperioso della natura umana e contro un costume che si era venuto consolidando da secoli. Comprese pure che in questo modo sarebbe andato incontro ad un insuccesso completo e si astenne dal sopprimere del tutto la libertà di associazione, cercando di contenerla in proporzioni ragionevoli. La esperienza aveva dimostrato che le leggi troppo severe non avevano tardato ad essere violate. Ma Cesare, oltre questo, ebbe anche di mira l'utilità dei collegi e forse prevede le importanti funzioni che essi sarebbero stati chiamati ad esercitare, quando,

---

proponevano anche degli scopi privati e lo Stato non lo impediva, è chiaro che al raggiungimento di essi potevano anche concorrere persone che non facessero parte della categoria professionale a cui apparteneva la maggior parte degli affiliati: cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 188. Questa condizione però non si continuò a verificare nel basso Impero: cfr. WALTZING, op. cit., II, p. 359.

(1) Circa le peripezie di questi collegi, abbiamo una documentazione abbastanza precisa per quel che riguarda i sodalizi degli Ebrei, i quali, lasciati in vita da Cesare, furono sciolti da Tiberio. Ristabilitisi sotto Caio Cesare, furono ancora sciolti sotto Claudio e Nerone: cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 121; LA PIANA, *L'immigrazione a Roma* ecc. in *Ricerche religiose*, 1928, III, pp. 219-239. Alternata vicenda patirono anche i collegi degli adoratori di Iside: cfr. WALTZING, op. cit., I, pp. 43 e 122 n. 1; LA PIANA, op. cit. in *Ricerche religiose*, 1927, I, pp. 54 e 59.

di fronte all'urto di un profondo rivolgimento economico-sociale, servirono ad arrestare per alcun tempo la rovina del gigantesco impero, cristallizzandone la struttura economica e la fisionomia sociale <sup>(1)</sup>.

### La politica imperiale in relazione a questa legge.

Gli storici ci hanno lasciato il ricordo di alcune misure di carattere eccezionale prese in questo campo dai successori di Cesare. Se, in questo tempo, unica autorità competente ad autorizzare i collegi è il Senato, allo scioglimento invece occorre ritenere che potesse addivenire qualunque autorità che sovrintendesse alla polizia della città.

Augusto, infatti, durante il periodo della sua censura, richiamò, come abbiamo visto, energicamente in vigore la legge del suo predecessore, sopprimendo tutte le associazioni, che dopo la morte di Cesare si erano abusivamente costituite <sup>(2)</sup>. Dovette però lasciare che venissero autorizzate parecchie associazioni di *cultores* di divinità straniera, poichè sappiamo da Giuseppe Flavio che Tiberio le venne ad abolire tutte quante, comprese quelle degli Ebrei <sup>(3)</sup>.

Caligola, invece, seguì una politica piuttosto conciliante, permettendo che si ricostituissero molti collegi di questo genere, che però Claudio si fece un dovere di sciogliere. Quest'ultimo provvedimento è stato dal Coli <sup>(4)</sup> messo in relazione ad un tentativo di riforma da parte di questo Principe dei costumi della plebe, per cui insieme con i collegi sopprese le taverne, luoghi di ubriachezza e di stravizi, proibendo di vendere al pubblico carne cotta e bevande calde <sup>(5)</sup>. Claudio proibì pure agli Ebrei di riunirsi in sodalizio, e Nerone si dimostrò persecutore tenace del loro culto <sup>(6)</sup>.

---

(1) Cfr. MONTI, op. cit., I, pp. 55-62.

(2) Cfr. SVETONIUS, *Div. Aug.*, 32; DIO CASSIUS, LIV, 2.

(3) Cfr. SVETONIUS, *Tib.*, 36; TACITUS, *Ann.*, II, 85; JOSEPH, *Arc. Joud.*, XIII, 3, 5.

(4) Op. cit., p. 106.

(5) DIO CASSIUS, LX, 6, 6. Tiberio aveva già fatta una proibizione del genere, e Nerone la ripeté. Si trattò però di proibizioni dirette contro gli stravizi e le orge e non contro i collegi: cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 121.

(6) Cfr. SVETONIUS, *Claudius*, 25; DIO CASSIUS, LX, 6, 6; JOSEPH, *Arc. Joud.*, XIX, 3, 3; OROSIUS, *Hist.*, VII, 6; MOMIGLIANO, *L'opera dell'Imperatore*

Dopo l'ultimo Imperatore di Casa Giulia queste misure di eccezione sembrano cessare (tranne che per i Cristiani), conformandosi pienamente i successori allo spirito della legislazione inaugurata da Cesare.

Ma la *lex Julia*, col progredire del tempo, di fronte alle nuove esigenze sociali, si rivelò insufficiente e bisognò completarla: si ebbe così tutta una serie di senatoconsulti, mandati e costituzioni, che fecero dimenticare la legge di Cesare. Ed è proprio in questa sovrapposizione di nuove disposizioni legislative alla legge cardine, che il Waltzing giustamente trova la spiegazione del fatto che i giureconsulti del II e III secolo non alludono mai a questa legge, di cui purtuttavia essi continuano ad affermare i principii. Così Gaio avrà a dire: «*Neque societas, neque collegium, neque hujusmodi corpus passim omnibus habere conceditur: nam et legibus, et senatusconsultis et principalibus constitutionibus, ea res coërcetur*»<sup>(1)</sup>; e Marciano, che scriveva nell'epoca dei Severi, a sua volta così si esprime: «*In summa autem, nisi ex senatusconsulti auctoritate, vel Cæsaris collegium, vel quodcumque tale corpus coierit, contra senatusconsultum et mandata et constitutiones, collegium celebrat*»<sup>(2)</sup>. Quale fosse l'esatto tenore di tutte queste disposizioni, non possiamo dirlo con sicurezza, poichè non ce ne sono state tramandate che notizie frammentarie e inesatte; nella raccolta giustiniana, infatti, le disposizioni concernenti la condizione dei collegi nell'alto Impero, profondamente diversa da quelle dei collegi del tempo, non furono comprese. Occorre quindi tentare, la ricostruzione della legislazione su tale materia fondandosi sugli accenni, che si possono ritrovare negli autori dell'epoca e nelle epigrafi; elementi questi, occorre premetterlo, su cui la moderna dottrina ha elevato le più diverse costruzioni, non curandosi di ridurre a sistema questa materia e tanto meno di inquadrarne la legislazione nel sistema costituzionale dei vari periodi.

---

Claudio, Firenze, Vallecchi, 1932, pp. 61-77. Il WALTZING, (op. cit., I, p. 121), mette in rilievo che le persecuzioni dei Cristiani attuate da Nerone nulla hanno di comune con il diritto di associazione.

(1) Dig. III, 4, 1. Cfr. SCHNORR v. CAROLSFELD, op. cit., I, p. 240.

(2) Dig. XXXVII, 22, 3, 1. Cfr. SCHNORR v. CAROLSFELD, op. cit., I, p. 239.

### Applicazione della "lex Julia", nello spazio e nel tempo.

Per questo argomento occorre tener distinta la condizione dell'Italia da quella delle Provincie, ed il periodo storico anteriore ad Adriano da quello posteriore.

#### a) Italia.

Per quel che riguarda l'ambito territoriale in cui trovò applicazione la *lex Julia*, la dottrina è generalmente concorde: si ritiene che la soppressione di Cesare fosse stata limitata alla città di Roma e che solo più tardi, da Augusto o da qualche altro tra i suoi successori immediati, il regime dell'*Urbs* fosse stato esteso all'Italia<sup>(1)</sup>.

Tra le fonti che riguardano questo argomento e che sono state invocate a sostegno di questa *communis opinio*, le due più autorevoli sono costituite da un passo di Giuseppe Flavio e da uno di Tacito<sup>(2)</sup>. Lo storico ebreo, parlando della soppressione dei θίασσοι attuata da Cesare, riferisce incidentalmente che essa ricevette applicazione *κατὰ πόλιν*<sup>(3)</sup>, mentre la testimonianza di Tacito ci serve a far stabilire un dato di fatto che, se pur negativo, non cessa perciò di essere della più grande importanza: che cioè nel 59 d. C. la *lex Julia* riceveva applicazione in tutta Italia. Riferisce infatti negli «*Annali*» che, dopo una rissa sanguinosa tra gli abitanti di Pompei e quelli di Nocera, in occasione dei *ludi gladiatorii* celebrati nella prima città, il Senato, dietro richiesta di Nerone, non solo vi proibì per 10 anni i giuochi, ma vi sciolse tutti i collegi che *contra leges* si erano costituiti<sup>(4)</sup>.

Noi però non possiamo accogliere tale opinione, poichè riteniamo che la legge, dalla data della sua emanazione, abbia trovato immediata applicazione in tutta Italia: e ciò perchè, godendo la parte peninsulare della regione, fin dal 90 a. C.<sup>(5)</sup> (e dal 49 a. C. anche

---

(1) Cfr. MOMMSEN, op. cit., p. 78; PERNICE, op. cit., I, p. 299; COHN, op. cit., pp. 82-83; WALTZING, op. cit., I, p. 123.

(2) Le altre fonti si esprimono in modo molto ambiguo, potendosi riferire tanto a Roma, quanto all'intera Italia.

(3) *Arc. Joud.*, XIV, 10, 8.

(4) *Annales*, XIV, 17.

(5) In virtù della *lex Julia de civitate sociis et Latinis danda*. Cfr. ROTONDI, op. cit., pp. 338-339.

la Gallia Transpadana) <sup>(1)</sup> del pieno diritto di cittadinanza romana, dovevano di necessità essere estese a tutta l'Italia le norme giuridiche votate dalle assemblee comiziali, che, almeno in teoria, erano costituite da tutti coloro che godevano del pieno diritto di cittadinanza, in qualunque parte del mondo avessero avuto la residenza <sup>(2)</sup>.

La espressione quindi di Giuseppe Flavio *κατὰ πόλιν* s'ha ad interpretare non « nella città di Roma », ma « in tutta la cittadinanza romana ». Il termine *πόλις* infatti servì a rendere in greco, oltre che il latino *urbs*, anche *civitas*, e nulla osta a che noi lo riferiamo piuttosto al secondo significato che al primo <sup>(3)</sup>.

Il regime di Roma, quindi, fu anche il regime di tutta l'Italia: le formalità per la richiesta e la concessione dell'autorizzazione erano le stesse. Le iscrizioni ci sono per questo argomento di validissimo sussidio: esse ci fanno conoscere (oltre ai due collegi di Roma già menzionati dei *machinarii frumenti publici* del 198 e dei *piscatores et urinatores totius alvei Tiberis* del 206) ben otto collegi in Italia che si dicono autorizzati con senatoconsulto, recanti la formula *Quibus ex S(enatus) C(onsulto) coire licet*:

(1) In virtù della *lex Julia de civitate Transpadanorum*. Cfr. ROTONDI, op. cit., p. 416.

(2) Poichè infatti gli abitanti delle varie contrade d'Italia divennero pienamente e senza restrizioni cittadini romani con l'estensione della *civitas*, essa importò necessariamente l'estensione del diritto romano a tutti i Municipi italiani. Il MOMMSEN infatti (*Droit public* cit., VI, 2, p. 197) afferma recisamente che « la esistenza di un diritto particolare è inconcepibile con la condizione di Municipio », e il MARQUARDT (*Organisation de l'Empire romain*, in *Manuel d'antiquités romaines* cit., I, pp. 86-87), che con la concessione della cittadinanza « l'antico diritto delle città confederate fece posto al diritto romano ». A queste recise affermazioni si contrappone l'opinione del TOUTAIN (in DAREMBERG-SAGLIO, *Dictionnaire d'antiquités grecques et romaines*, v. *Municipium*), ma le osservazioni di lui, che già per il periodo di Cesare non avrebbero più ragione di essere, hanno solo valore per le istituzioni già esistenti nei Municipi, e non rispetto alla ricezione integrale delle leggi nuove, che, come abbiamo già detto, anche gli abitanti dei Municipi italiani intervenivano ad approvare nelle assemblee legislative romane.

(3) Non escludiamo però che lo scrittore ebreo abbia voluto invece parlare della sola città di Roma, ma ciò non esclude che il provvedimento abbia ricevuto applicazione in tutta l'Italia. Si noti del resto che GAIO, il quale scriveva in un tempo non sospetto, si richiama a Roma, per indicare l'Italia: « *Item collegia Romæ certa sunt* » (Dig. III, 4, 1). « *Roma* » qui infatti ha come contrapposto « *provincia* ».

1.) *Collegium scabillariorum*, a Pozzuoli, nel 139/140 <sup>(1)</sup> e nel 161 <sup>(2)</sup>.

2.) *Corpus fabrorum navalium Ostiensium*, ad Ostia, nel 195 <sup>(3)</sup>.

3.) *Collegium fabrum*, a Cassino <sup>(4)</sup>.

4.) *Dendrophori*, a Cuma, nel 251 <sup>(5)</sup>.

5.) *Collegium fabrum tignariorum*, a Telese, sotto Caracalla o Eliogabalo <sup>(6)</sup>.

6.) *Corpus pell(ionum)*, ad Ostia, nel 232 <sup>(7)</sup>.

7.) *Corpus fontanorum*, ad Ostia <sup>(8)</sup>.

8.) *Ordo corporatorum*, ad Ostia, nel I secolo o nel III <sup>(9)</sup>. Tale documentazione aveva fatto concludere alla comune dottrina che per l'Italia l'autorizzazione era concessa con senatoconsulto <sup>(10)</sup>, dietro richiesta degli Imperatori.

Questa opinione però, espressa in maniera così generale, trova una smentita nell'iscrizione trovata a Vercelli (*Brixia*) di un col-

(1) Cfr. C. I. L., X, 1642, 1643.

(2) Cfr. C. I. L., X, 1647.

(3) Cfr. C. I. L., XIV, 168, 169, 256.

(4) Cfr. C. I. L., X, 5198.

(5) Cfr. C. I. L., X, 3699, 3700.

(6) Cfr. C. I. L., IX, 2213.

(7) Cfr. C. I. L., XIV, 10.

(8) Cfr. *Ephemeridæ Epigraphicæ*, IX, 461.

(9) Cfr. *Notizie e Scavi di Antichità* ecc., 1919, 72. Per quel che riguarda l'anno da assegnare a questa iscrizione, esso dipende dalla integrazione che si accetta per il nome del console, di cui non rimane che l'ultima parte: ...BO. Se si accetta quella di BALBO, come noi crediamo, l'iscrizione non può essere che del I secolo, se invece quella di PROBO, deve essere del 228 d. C.: cfr. *Relazione* cit. del CALZA, p. 72.

(10) Cfr. MOMMSEN, *Droit public* cit., V, p. 164 e VII, p. 464; COHN, op. cit., p. 83; GIERKE, op. cit., III, p. 82 n. 177; WALTZING, op. cit., I, pp. 124-125; SCHNORR v. CAROLSFELD, op. cit., I, p. 265. Essi infatti ritengono che per l'Italia e le Province Senatoriali l'autorizzazione era concessa dal Senato, mentre per le Province imperiali era largita dall'Imperatore. Degna appena di menzione è poi l'opinione del VOIGT (op. cit., II, p. 318 e n. 21), il quale è del parere che la situazione costituzionale determinata dalla *lex Julia* sarebbe stata modificata da un senatoconsulto di incerta data (tra Nerone e Traiano) nel senso che, per costituirsi, le associazioni professionali avrebbero avuto bisogno oltre della *confirmatio senatus*, anche della *concessio imperatoris*. Risulta però evidente l'erroneità di una tesi siffatta dall'esame delle fonti stesse citate per confermarla, poichè esse alludono invece ad autorizzazione promanante dall'uno o dall'altro dei due poteri (« *ex senatusconsulti auctoritate, vel Cæsaris* »: cfr. Dig. XXXVII, 22, 3, 1).

legio di *seviri Augustales*, i quali si danno il nome di *socii quibus ex permissu divi Pii arcam habere permissum est*<sup>(1)</sup>. Il Mommsen<sup>(2)</sup>, invero, a spiegare l'anomalia, opina che non si tratta di un collegio propriamente detto: ipotesi questa, osserva lo stesso Waltzing<sup>(3)</sup>, difficile ad ammettersi, da una parte, perchè gli Augustali erano costituiti in vere corporazioni organizzate come quelle degli artigiani e, dall'altra, perchè il privilegio accordato da Antonino Pio era proprio di quelli che presupponevano l'autorizzazione.

Più persuasiva sarebbe l'ipotesi del Waltzing, il quale, a spiegare questa anomalia, che riscontreremo anche in seguito, esaminando la condizione delle Province, nega ogni valore ai documenti epigrafici: « Nous pensons que ce sont des exceptions apparentes, et que les inscriptions sont mal redigées; on a laissé de côté la mention soit du Sénat, soit de l'Empereur, alors que ces autorités avaient dû légalement intervenir pour accorder l'autorisations »<sup>(4)</sup>. Ma neanche questa ipotesi possiamo accettare, poichè nega, senza una ragione plausibile, ogni fede alle iscrizioni: sarebbe infatti troppo facile e comodo ricostruire l'antico diritto, ove si potesse inficiare così facilmente il valore di testi, che eventualmente contrastassero con il sistema ideato.

Ma l'opinione del Waltzing è ancora da respingersi per due ordini di ragioni: cioè perchè essa è fondata sul presupposto errato che, secondo la *lex Julia*, Imperatore e Senato avrebbero concorso in eguale misura e nello stesso tempo a concedere l'autorizzazione (abbiamo viceversa già dimostrato che l'Imperatore poteva solo fare la proposta e che il Senato concedeva l'autorizzazione) e perchè non è ammissibile che lo stesso errore potesse essere ripetuto parecchie volte nella trascrizione di epigrafi riferentisi a tempi e luoghi differenti, tanto più, poi, che si trattava di un argomento così importante, come quello riguardante il valore del documento che erigeva a giuridica esistenza l'associazione: anche per la forma in cui erano redatti, i senatoconsulti differivano fundamentalmente dalle costituzioni dei Principi ed è quindi inconcepibile una confusione così frequente tra di essi<sup>(5)</sup>.

(1) Cfr. C. I. L., V, 4428.

(2) *Römisches Staatsrecht*, II, p. 851 n. 2.

(3) Op. cit., I, p. 125.

(4) Op. cit., I, pp. 126-127.

(5) Cfr. per quel che riguarda la forma dei senatoconsulti, MOMMSEN, *Droit pub. cit.*, VII, pp. 198-217; KARLOWA, op. cit., I, pp. 371-372; e per quella

Noi pertanto riteniamo che la spiegazione di tale anomalia sia ben diversa: l'errore di questi autori consiste proprio nel non aver tenuto presente il criterio cronologico: è chiaro che iscrizioni di tempi diversi si devono riferire a situazioni costituzionali diverse. Se, infatti, ci è noto che ai tempi di Augusto al Senato era stata lasciata l'amministrazione di Roma e dell'Italia, oltre che di alcune Province, sappiamo anche che, con il progredire del tempo, questa situazione venne lentamente modificandosi, avendosi una ingerenza sempre maggiore del potere imperiale nella sfera delle attribuzioni senatorie, finchè, dopo i Severi, il Senato (tranne alcune brevi parentesi), cessò virtualmente di essere un organo dell'amministrazione centrale, ridotto nella condizione di un Consiglio municipale<sup>(1)</sup>. Ed è proprio a questa evoluzione della costituzione romana in relazione ai rapporti tra Senato e Imperatore, che occorre riconnettere, a nostro parere, il problema dell'organo competente a concedere l'autorizzazione.

Come ci dimostra l'iscrizione dei *symphoniaci*, la *lex Julia* attribuiva al Senato tale competenza, cosa questa perfettamente logica e in perfetta coerenza alla politica dei primi Imperatori, che lasciarono al Senato l'amministrazione di Roma e dell'Italia<sup>(2)</sup>. Però, come abbiamo detto, gli Imperatori ben presto si ingerirono sempre più largamente nelle attribuzioni senatorie, e non c'è quindi da meravigliarsi che si siano arrogato anche il diritto di autorizzare direttamente i collegi, sia in Italia che nelle Province. Fin dai primi tempi infatti del principato, l'Imperatore aveva potuto di fatto disporre a suo talento per quel che riguardava l'autorizzazione: ove infatti egli avesse voluta la costituzione di un collegio, la ratifica senatoriale doveva di necessità seguire la sua proposta, dato che il Senato si trasformò per tempo in uno strumento dell'Imperatore<sup>(3)</sup>.

Ciò portò come conseguenza che i collegi sollecitarono dall'Imperatore il favore della concessione di questa autorizzazione, di cui prima egli richiedeva il Senato, ma che poi con-

delle costituzioni imperiali, MOMMSEN, op. cit., V, p. 185; KARLOWA, op. cit., I, pp. 646-654.

(1) Cfr. BONFANTE, *Storia cit.*, I, pp. 320-322 e II, p. 13; HOMO, *Les Institutions politiques romaines*, Paris, La Renaissance du Livre, 1927, pp. 301-321.

(2) Cfr. BONFANTE, *Storia cit.*, I, p. 333.

(3) Cfr. DE FRANCISCI, op. cit., II, p. 324.

cesse direttamente. Ma quando si ebbe questa trasformazione? Già l'iscrizione di *Brixia* allude ad Antonino Pio ed allo stesso Imperatore si riferiscono altre iscrizioni delle Provincie. Anche Gaio, che scriveva durante l'Impero di lui, conosce la concorrenza dei due poteri, quello del Senato e quello dell'Imperatore a tale riguardo: « *Item collegia Romæ certa sunt, quorum corpus senatusconsultis atque constitutionibus principalibus confirmatum est...* ». L'autorizzazione quindi poteva in questo tempo partire indifferentemente dall'uno o dall'altro dei due poteri. Ma perchè questa situazione fosse stata riconosciuta da un giureconsulto (e da un giureconsulto poi, di cui giustamente la moderna critica ha posto in evidenza il carattere di conservatorismo tenace, che lo rendeva « ignaro, in certo qual modo del movimento giuridico più recente »<sup>(1)</sup>), bisognava che questa innovazione fosse stata portata qualche tempo prima dell'epoca in cui scriveva, e fosse stata legalizzata debitamente con un senatoconsulto: non crediamo che si possa risalire al di là di Nerva<sup>(2)</sup>, e, poichè bisogna escludere che tale diminuzione alle prerogative del Senato sia stata portata da questo Principe o dal suo successore Traiano (rivelatosi sempre, fino allo scrupolo, ossequiente delle prerogative di questo corpo)<sup>(3)</sup>, occorre ritenere che sia da attribuirsi ad Adriano, nella cui opera di rinnovamento e di sistemazione, prescindendo da ogni eccessiva riverenza verso gli antichi organi repubblicani, e specie verso il Senato<sup>(4)</sup>, si può bene inquadrare questa riforma.

Con i Severi poi, l'autorità del Senato è del tutto caduta (tranne la breve parentesi del regno di Alessandro<sup>(5)</sup>), e l'Imperatore ha ormai spogliato il Senato, insieme con le altre sue attribuzioni, anche di quella di concedere volta per volta l'autorizzazione ai collegi: dopo l'epoca dei Severi infatti, non abbiamo più menzione nelle epigrafi dei collegi della solita formula: *Quibus ex*

(1) Cfr. BONFANTE, *Storia* cit., I, p. 389.

(2) Sappiamo infatti, per la testimonianza di PLINIO, che ancora nell'epoca di Domiziano l'Imperatore doveva richiedere ogni volta al Senato l'autorizzazione: Cfr. *Panegyricus*, 54.

(3) Cfr. HOMO, op. cit., p. 303.

(4) Cfr. HOMO, op. cit., pp. 304-315.

(5) Cfr. HOMO, op. cit., p. 305.

*S. C. coire licet*<sup>(1)</sup>. Ma ciò che è più importante a riguardo è la testimonianza di un giureconsulto dell'ultima età dei Severi, Marciano<sup>(2)</sup>, il quale ci fa sapere che i collegi ai suoi tempi si potevano costituire o in virtù di un senatoconsulto generale (di cui è menzione nelle tavole Lanuvine e che non può essere posteriore al 133 d. C.<sup>(3)</sup>), o in virtù di una autorizzazione concessa volta per volta dall'Imperatore<sup>(4)</sup>: « *In summa autem, nisi ex senatusconsulti auctoritate, vel Cæsaris, collegium, vel quodcumque tale corpus coierit, contra senatusconsultum, et mandata et constitutiones, collegium celebrat* »<sup>(5)</sup>.

In quest'epoca, quindi, l'autorizzazione promana solo dall'autorità imperiale, che in questo campo, come negli altri, ha assorbita ed esclusa l'autorità del Senato: le associazioni che non potevano costituirsi direttamente in virtù del senatoconsulto sopra accennato dovevano rivolgersi all'Imperatore. A quale Principe si debba attribuire questa innovazione, non sappiamo: a qualcuno dei successori immediati di Alessandro Severo certamente, altrimenti Marciano non ne avrebbe potuto far cenno. È anche facile però

(1) L'iscrizione del collegio dei *dendrophori* di Cuma è invero datata dal 251 d. C., ma nulla ci vieta di credere che la costituzione del collegio, e quindi la sua autorizzazione ad opera del Senato, non possa risalire ad una quindicina di anni prima (Alessandro Severo morì infatti il 235 d. C.).

(2) Di nessun sussidio poi per questo argomento è per noi il passo di CALLISTRATO (Dig. L, VI, 6 (5), 12), il quale allude a « *quibusdam collegiis vel corporibus quibus ius coeundi lege permissum est* ». Il termine « *lex* » infatti, ove non si voglia accogliere l'opinione del GIERKE (op. cit., III, p. 83 n. 177), che vi vede un richiamo alla *lex collegii* e non un accenno alla autorizzazione, di cui ogni associazione professionale aveva bisogno per potersi costituire, è usato qui genericamente.

(3) Cfr. WALTZING, op. cit., I, pp. 141-150.

(4) Intendendo in questo modo l'espressione di MARCIANO; « *ex senatusconsulti auctoritate, vel Cæsaris* », riesce facilmente intellegibile un passo fino oggi rimasto un enigma per gli studiosi: cfr. SCHNORR v. CAROLSFELD, op. cit., I, p. 239 n. 5.

(5) Dig. XXXXVII, 22, 3, 1. Respingiamo quindi l'integrazione di questo passo, proposta dal Mommsen per renderlo coerente alle vedute della comune dottrina dei suoi tempi: *senatusconsulti auctoritateve Cæsaris*. Il valore poi di questo frammento è tanto maggiore, in quanto non può essere impugnato di interpolazione nel senso che i compilatori avrebbero tolto il riferimento alla competenza del Senato: se avessero infatti voluto portare questa innovazione, è chiaro che l'avrebbero dovuto fare anche per il passo di GAIO (Dig. III, 4, 1), in cui si fa espresso riferimento alla facoltà di autorizzare i collegi spettante a quest'organo.

che l'autorità del Senato sia caduta in questa materia per desuetudine piuttosto che per riforma: data la libertà che avevano avuto nel periodo precedente le associazioni di rivolgersi all'uno o all'altro dei due poteri, è probabile, che, di fronte alla decadenza completa del Senato, essi avessero preferito ottenere l'autorizzazione dalla suprema autorità dell'Impero; Marciano in questo caso non avrebbe fatto che prendere in considerazione lo stato di fatto, prescindendo dalla costruzione giuridica: il che però ci sembra alquanto improbabile.

Nè possiamo consentire con il Waltzing per quel che riguarda la sorveglianza sui collegi. Egli ritiene che in Italia essa fosse esercitata esclusivamente dal Senato<sup>(1)</sup>. È questa invece una funzione di polizia che esulava completamente dalla competenza di quest'organo nel periodo imperiale: alla polizia della città di Roma e dell'Italia soprintendevano specialmente il *praefectus Urbi*<sup>(2)</sup> e i magistrati locali<sup>(3)</sup>, mentre la funzione del Senato nei primi secoli dell'Impero si limitò ad un controllo generale sull'operato di questi organi. Ma anche questa attribuzione esso andò via via perdendo<sup>(4)</sup>. Bisogna quindi ritenere che fossero questi magistrati ad esercitare la sorveglianza sui collegi, pur se nessuna attestazione al riguardo ci sia stata conservata nelle fonti.

È vero che nel 59 d. C. è il Senato che discioglie i collegi di Pompei costituitisi *contra leges*<sup>(5)</sup>; ma si noti che in questo caso si trattò dell'esercizio di una funzione straordinaria, come ci dimostra il fatto che il Senato venne per ciò delegato espressamente dall'Imperatore. Nell'epoca dei Severi però è indubitato che questa funzione competesse al *praefectus Urbi*: è infatti Ulpiano che così

(1) Op. cit., I, p. 127. In questo senso anche il KORNEMANN, op. cit., col. 409.

(2) Per quel che riguarda le funzioni di polizia del *praefectus Urbi*, cfr. MOMMSEN, *Droit public* cit., V, pp. 367-376 e 380-381; KARLOWA, op. cit., I, p. 552.

(3) Il COLI (op. cit., p. 118 n. 45), infatti, osservando che il frammento del Digesto L, 16, 85 appartiene al libro I *Digestorum* di Marcello, nel quale si commentava il titolo I *ad legem municipalem* dell'Editto Perpetuo (v. LENEL, *Palingenesia*, I, p. 590), opina: « È probabile che parlando dei giudici municipali si alludesse alla giurisdizione che verosimilmente essi avevano sul reato di illecito collegio, analogamente a quella che sui collegi illeciti di Roma aveva il *Praefectus Urbi* ».

(4) Cfr. HOMO, op. cit., pp. 276-277.

(5) TACITUS, *Annales*, XIV, 17. Cfr. SCHNORR v. CAROLSFELD, op. cit., I, p. 243.

si esprime: « *Divus Severus rescripsit eos etiam qui illicitum collegium coisse dicuntur, apud praefectum Urbi accusandos* »<sup>(1)</sup>.

Concludendo, quindi, la funzione di sorveglianza fu esercitata sui collegi dagli organi esecutivi, pur se il Senato e l'Imperatore ebbero sempre l'alto controllo dell'operato di costoro, informandone l'azione e l'attività con senatoconsulti e costituzioni: Gaio infatti ebbe a scrivere: « *Neque societas, neque collegium, neque huiusmodi corpus passim omnibus habere conceditur, nam et legibus et senatusconsultis et principalibus constitutionibus ea res coercetur* »<sup>(2)</sup>. Marciano poi, che scriveva circa un secolo più tardi, elimina dall'elenco le leggi, alle quali Gaio, di cui abbiamo già posto in evidenza il carattere tradizionalista, si richiama: « *Collegia, si qua fuerint illicita, mandatis et constitutionibus et senatusconsultis dissolvuntur* »<sup>(3)</sup>. È chiaro infatti che se il Senato e l'Imperatore davano disposizioni sul modo di esercitare questa sorveglianza, ciò non significa che l'abbiano esercitata essi direttamente.

Questo controllo, però, riguardava la vita esterna del collegio e la influenza che poteva avere la sua azione sulla vita economico-sociale del paese; ma bisogna escludere che si estendesse anche alla organizzazione interna di essi, come ci dimostra un passo di Gaio, accolto nella legislazione giustiniana, che si richiama alle XII tavole e che riconosce ai collegi la più ampia libertà per quel che riguarda lo statuto: « *(sodalibus) ..... potestatem facit lex (XII Tabularum) pactionem quam velint sibi ferre ne quid ex publica lege corrumpant* »<sup>(4)</sup>.

#### b) Province senatorie.

La condizione delle Province senatorie, per quel che riguarda il nostro argomento, non doveva essere gran che differente da quella dell'Italia, essendo anch'esse amministrate direttamente dal Senato. La *lex Julia* fu di buon'ora estesa alle Province senatoriali, forse in virtù di un senatoconsulto: per la Provincia d'Asia sappiamo infatti che Servilio Vatia, proconsole negli anni 46/48, aveva

(1) Dig. I, 12, 1, 14.

(2) Dig. III, 4, 1 pr.

(3) Dig. XXXVII, 22, 3 pr.

(4) Dig. XXXVII, 22, 4. Cfr. SCHNORR v. CAROLSFELD, op. cit., I, pp. 259-260.

con un Editto richiamato nella sua Provincia le disposizioni di Cesare <sup>(1)</sup>.

È evidente quindi che l'autorizzazione era richiesta per il tramite del Governatore all'organo competente a concederla: per quel che riguarda poi questa competenza, riteniamo che anche nelle Provincie senatorie si fosse verificato lo stesso processo di depressione della competenza del Senato, a tutto vantaggio dell'autorità imperiale, che abbiamo già visto per l'Italia: in un primo tempo, l'autorizzazione era verosimilmente accordata dal Senato su richiesta del Governatore o dell'Imperatore; in seguito, il Principe si arrogò (o gli fu riconosciuto) il diritto di concedere l'autorizzazione in concorrenza con il Senato. È Gaio, che al principio del II secolo, commentando l'Editto provinciale, ci parla di « *collegia.... quorum corpus senatusconsultis atque principalibus constitutionibus confirmatum est, veluti pistorum et quorundam aliorum, et naviculariorum, qui et in provinciis sunt* » <sup>(2)</sup>. E le iscrizioni ce ne danno una riprova: una di Cizico riporta addirittura il Senatoconsulto autorizzante un « *corpus quod appellatur neon* » <sup>(3)</sup>, tra il 138 e il 161 d. C.; ed un'altra di Siviglia, nella Betica, in cui chi autorizza il *collegium centonariorum* è l'Imperatore Antonino Pio <sup>(4)</sup>.

Nel periodo però posteriore ai Severi, pare che l'Imperatore avesse escluso completamente il concorso del Senato: Marciano infatti nel passo già citato <sup>(5)</sup> allude solo all'*auctoritas Principis* per tutto l'Impero. Per le Provincie, infatti, questa ingerenza dell'Imperatore è normale, e quasi legale, dato che, fin dai primi tempi del Principato, in virtù dell'*imperium majus* che esercitava anche sulle Provincie senatoriali, l'Imperatore poteva ingerirsi nella vita e nell'amministrazione di esse, arrogandosi il diritto di dare istruzioni ai proconsoli senatoriali e di dare un regolamento speciale a questa o a quella Provincia <sup>(6)</sup>. Il che spiega facilmente questo concorso di attribuzioni col Senato, fino al momento in cui il Principe non divenne l'arbitro assoluto in materia.

(1) Cfr. JOSEPH, *Arc. Joud.*, XIV, 10, 8.

(2) Dig. III, 4, 1.

(3) Cfr. C. I. L., III, 7060.

(4) Cfr. C. I. L., II, 1167.

(5) Cfr. Dig. XXXXVII, 22, 3, 1.

(6) Cfr. MOMMSEN, *Droit pub. cit.*, V, p. 133.

Per quel che riguarda il controllo sulle associazioni, è evidente che in queste Provincie veniva esercitato dal Governatore direttamente <sup>(1)</sup>; il che non impediva, naturalmente, che esso potesse richiedere e ricevere ogni tanto istruzioni dal Senato o dall'Imperatore <sup>(2)</sup>.

### c) Provincie imperiali.

Ben diversa invece fu, durante i primi secoli, la procedura nelle Provincie direttamente sottoposte all'amministrazione imperiale: era l'Imperatore che vi decideva tutti i casi direttamente: l'autorizzazione era per il tramite del Governatore richiesta al Principe, il quale la poteva a suo libito negare o accordare. Ciò risulta chiaramente dal carteggio fra Plinio e Traiano; il primo dei quali si rivolge all'Imperatore per richiederlo sulla opportunità di istituire nuovi collegi <sup>(3)</sup>.

Anche a queste Provincie dovette essere stata per tempo estesa la *lex Julia*: in Egitto infatti, (che però, più che una Provincia, era in questi tempi un possesso privato dell'Imperatore <sup>(4)</sup>), all'epoca di Tiberio, il prefetto Avilio Flacco soppresse tutte le « eterie » che si erano abusivamente costituite, punendo severamente i colpevoli <sup>(5)</sup>.

Se però in un primo tempo, per quel che riguarda la concessione dell'autorizzazione, crediamo che ne sia stato arbitro esclusivo l'Imperatore, in seguito è sicuro che sia intervenuto anche il Senato: questa estensione forse fu dovuta al senatoconsulto, di cui abbiamo già fatto cenno, il quale, come avrebbe esteso all'Imperatore la facoltà, sino allora esclusiva del Senato, di autorizzare i collegi in Italia e nelle Provincie senatorie, così dovette estendere la competenza del Senato alle Provincie imperiali. A *Cemelum*, capoluogo di una Provincia imperiale, le Alpi Marittime,

(1) A Magnesia infatti l'Editto di un Governatore romano vieta nel 150-200 d. C. ai fornai di organizzarsi in sodalizio: μήτε συνέρχεσθαι τοὺς ἀρτοποιοὺς κατ' ἐταιρίαν (*Bulletin de Correspondance hellénique*, 1883, VII, p. 504 n. 10).

(2) Cfr. per l'ultima epoca, oltre i passi già citati, MARCIANUS, Dig. XXXXVII, 22, 1 pr.

(3) *Ad Trajanum*, 33 e 92.

(4) Cfr. HOMO, *op. cit.*, p. 290.

(5) Cfr. PHILO, in *Flaccum*, p. 695, ed. Turneb.



è infatti il Senato che autorizza i *collegia fabrum centonariorum dendrophorum* <sup>(1)</sup>.

In un terzo tempo, però, dopo i Severi, parallelamente a ciò che era avvenuto nell'Italia e nelle Province senatoriali, pure in quelle imperiali, l'Imperatore rimase il titolare esclusivo di questa funzione <sup>(2)</sup>.

Anche in queste Province la sorveglianza sui collegi era esercitata dai governatori, come ci dimostrano a sufficienza, da una parte la soppressione attuata in Egitto dal prefetto Avilio Flacco e l'epistolario di Plinio con Traiano, e dall'altra un passo di Marciano, il quale così si esprime: « *Mandatis principalibus præcipitur præsidibus provinciarum, ne patiantur esse collegia sodalicia* » <sup>(3)</sup>.

#### d) Città libere.

E veniamo infine alle città libere, a quelle cioè che, pur situate in territorio provinciale e soggette all'alta sovranità di Roma, avevano conservato le proprie istituzioni e le proprie leggi per quanto potesse essere compatibile con il nuovo ordine di cose <sup>(4)</sup>. In esse, finchè conservarono netto questo carattere di semi-indipendenza, non potè trovare applicazione la *lex Julia*, essendo la materia associativa regolata dalle leggi particolari a ciascuna di esse; finchè però, s'intende bene, il Governatore avesse inteso rispettarle <sup>(5)</sup>.

Questa situazione è comprovata da due lettere di Plinio, il quale chiede consiglio all'Imperatore sulla condotta da tenere nei riguardi degli Amiseni, i quali, benchè egli con Editto avesse vietato espressamente tutte le eterie della Provincia <sup>(6)</sup>, gli avevano

(1) Cfr. C. I. L., V, 7881: « *tria collegia quibus ex S. C. (o)ire) p(ermis-sum) est* ».

(2) Cfr. MARCIANUS, Dig. XXXXVII, 22, 3 pr. e ciò che abbiamo detto a riguardo nei due capi precedenti.

(3) Dig. XXXXVII, 22, 1 pr.; cfr. anche l'epistole, tra Plinio e Traiano, 33, 34, 92, 93, 96.

(4) Si dividevano in due categorie: le *civitates fœderatæ* e le *civitates sine fœdere immunes et liberæ*. Per tutti questi argomenti, cfr. MARQUARDT, *Organ. cit.*, I, pp. 97-108.

(5) Esse erano infatti alla completa mercè dei Governatori provinciali: cfr. MARQUARDT, *Organ. cit.*, I, pp. 114-145.

(6) Ep. *ad Trajanum*, 96.

chiesto il permesso di conservare i loro « *erani* ». La risposta dell'Imperatore è significativa: « Se le leggi proprie, di cui godono gli Amiseni, in virtù del trattato con noi stipulato, permettono loro la costituzione di questi collegi, non possiamo impedire che essi ne abbiano, *eo facilius si tali conlatione non ad turbas et ad illicitos coetus, sed ad sustinendam tenuiorum inopiam utuntur*, ed ha cura di aggiungere: « *in ceteris civitatibus, quæ nostro jure obstrictæ sunt, res hujusmodi prohibenda est* » <sup>(1)</sup>.

Consegue chiaramente, però, da tutto il contesto della lettera e dal fatto stesso che gli Amiseni per conservare i loro « *erani* » abbisognavano di un permesso speciale del Governatore romano, che il riconoscimento dei loro diritti alle città libere si riduceva in sostanza ad una graziosa concessione dell'Imperatore. In realtà la condizione di queste città ebbe sempre un carattere precario: che anzi, dal tempo di Adriano, essa fu equiparata a quella della Provincia in cui erano comprese <sup>(2)</sup>.

#### La « *lex Julia* », come fondamento del diritto associativo romano.

Questa legislazione improntata ad una grande severità verso le associazioni in genere, restò in vigore, almeno teoricamente, sino alla fine dell'Impero, come ci attestano i frammenti di Gaio e di Marciano, accolti nella compilazione giustiniana.

Gaio infatti, fin dal II secolo, così si esprimeva: « *Neque societas, neque collegium, neque hujusmodi corpus passim omnibus habere conceditur: nam et legibus et senatusconsultis et principalibus constitutionibus ea res cœrcetur* » <sup>(3)</sup>.

E Marciano nel III secolo conferma: « *In summa autem, nisi ex senatusconsulti auctoritate, vel Cæsaris, collegium, vel quodcumque tale corpus coierit, contra senatusconsulta et mandata et constitutiones, collegium celebrat* » <sup>(4)</sup>.

Giustiniano poi, elevando alla dignità di legge i frammenti dei due giuristi, ci conferma nella opinione che la legislazione imperiale,

(1) Ep. *ad Trajanum*, 92 e 93. Cfr. LIEBENAM, op. cit., p. 38; WALTZING, op. cit., I, p. 128; SCHNORR v. CAROLSFELD, op. cit., I, pp. 242-243.

(2) Cfr. MARQUARDT, *Organ. cit.*, I, pp. 114-145.

(3) Cfr. Dig. III, 4, 1 pr.

(4) Cfr. Dig. XXXXVII, 22, 1, 3.

anche negli ultimi tempi, non deviò dai principi che avevano ben sei secoli prima informato l'opera di Cesare.

A ciò poi si aggiunga che nei primi secoli la diffidenza degli Imperatori verso le associazioni portò come logica conseguenza una certa riluttanza da parte di essi nel concedere l'autorizzazione.

Consideriamo, prima di tutto, la condizione delle associazioni professionali di artigiani: come ben osserva il Waltzing<sup>(1)</sup>, esse erano proibite anche se avessero presentato per la cosa pubblica un carattere indubbio di utilità, e ciò in omaggio al principio che la sicurezza dello Stato dovesse prevalere su qualunque altra considerazione. Anche i Principi più lungimiranti e più liberali nel loro governo si mostrarono diffidenti verso i collegi. L'esempio di Traiano valga per tutti: la corrispondenza da lui tenuta con Plinio lo prova a sufficienza, almeno per l'Asia (nè vi è alcuna ragione per credere che egli abbia seguito una politica più conciliante nel resto dell'Impero). A Roma stessa la linea di condotta degli Imperatori non era improntata a maggiore arrendevolezza: Gaio infatti lo dice espressamente: « *Paucis admodum in causis concessa sunt hujusmodi corpora..... Collegia Romæ certa sunt, quorum corpus senatusconsultis atque constitutionibus principibus confirmatum est, veluti pistorum et quorundam aliorum, et naviculariorum, qui et in provinciis sunt* »<sup>(2)</sup>. La condizione di Roma quindi, non era gran che differente da quella delle Provincie.

Se però Gaio ha a dire che l'autorizzazione era concessa *paucis in causis*, ciò non si deve interpretare nel senso che piccolo era il numero dei collegi autorizzati: le iscrizioni provano infatti che al principio del III secolo le corporazioni professionali erano numerosissime tanto a Roma che nel resto dell'Impero. Alcuni, a spiegare questa apparente contraddizione tra il testo di Gaio e la realtà storica hanno avanzate due ipotesi: o che esisteva in quel tempo un gran numero di collegi non autorizzati<sup>(3)</sup>, o che Gaio dava una lista più lunga dei collegi autorizzati, abbreviata in seguito dai compilatori, i quali avrebbero inteso far menzione dei due collegi più importanti nel tempo loro<sup>(4)</sup>.

(1) Op. cit., I, p. 128.

(2) Dig. III, 4, 1 pr.

(3) È una delle due ipotesi avanzate dal WALTZING, op. cit., I, p. 129.

(4) Cfr. COHN, op. cit., p. 160; LIEBENAM, op. cit., p. 45.

Noi, seguendo il Waltzing<sup>(1)</sup>, riteniamo invece che non vi è contraddizione fra la testimonianza di Gaio e l'esistenza contemporanea di un gran numero di associazioni professionali: se poche erano le ragioni per cui i collegi potevano essere autorizzati, ciò non impediva però che il loro numero potesse essere stato anche molto grande.

Maggiore severità venne usata nei riguardi dei militari in attività di servizio: fu vietato rigorosamente ai soldati di riunirsi in collegi nei campi: « *neve milites collegia in castris habeant* »<sup>(2)</sup>. Queste associazioni potevano infatti sfavorevolmente influire sui sentimenti di rigida disciplina a cui i legionari erano avvezzi. Il divieto però concerneva i soldati semplici e non i sott'ufficiali<sup>(3)</sup>. Durante il regno di Settimio Severo infatti la III legione Augusta era stanziata a *Lambesis*, e nel campo stesso si erano formate alcune associazioni di ufficiali subalterni, di carattere affatto particolare, le quali erano state certamente autorizzate<sup>(4)</sup>. E se ne incontrano della stessa natura anche in altre parti dell'Impero<sup>(5)</sup>.

Per quel che riguarda poi i *collegia veteranorum*, numerosissimi nelle Provincie e nell'Italia, bisogna ritenere, in mancanza di prove in contrario, che anche essi fossero sorti in virtù di una speciale autorizzazione. Infatti Ulpiano ci fa conoscere che a questi collegi, come a tutti gli altri, era proibito di costituirsi sotto la *species* di associazione funeraria o religiosa: « *sub prætextu religionis vel sub specie solvendi voti cœtus illicitos nec a veteranis temptari oportet* »<sup>(6)</sup>. Il che significa che, qualunque fosse stato il suo carattere, anche il collegio di veterani aveva bisogno di una autorizzazione speciale.

(1) Op. cit., I, pp. 129-130.

(2) Cfr. MARCIANUS, Dig. XXXXVII, 22, 1 pr.

(3) Si era in un primo tempo creduto che tale divieto concernesse tutti i militari in genere. Ma è stata chiaramente dimostrata la portata molto limitata di esso: cfr. BOISSIER, op. cit., II, pp. 297 e segg.; WALTZING, op. cit., I, pp. 131 n. 4 e 309-310.

(4) Cfr. WALTZING, op. cit., I, pp. 131-132.

(5) Cfr. WALTZING, op. cit., IV, pp. 135-151; SCHNORR v. CAROLSFELD, op. cit., I, pp. 391-394.

(6) MARCIANUS, Dig. XXXXVII, 22, 1 pr.

### Conclusione.

Concludendo pertanto questo studio sulla *lex Julia de collegiis* e sugli sviluppi successivi che furono dati ad essa, crediamo opportuno far notare che, per quel che riguarda la pratica attuazione di questa legge, se in un primo tempo lo Stato si mostrò assai diffidente verso le associazioni professionali in ispecie e verso i collegi in genere, a partire dal II secolo l'autorizzazione fu accordata sempre più facilmente<sup>(1)</sup>. Ma fu al principio del III secolo che il diritto di associazione si allargò su amplissime basi: alla sporadica autorizzazione ne successe una più generale; più tardi si passò addirittura alla organizzazione coattiva<sup>(2)</sup>; si da determinare, come ben sintetizza il Bonfante, « una lenta stratificazione sociale, che spense ogni impulso progressivo, ogni libera vocazione »<sup>(3)</sup>. Ma « neanche allora deve ritenersi che la legislazione romana fosse stata modificata: si trattò solo della sua applicazione pratica, della politica imperiale verso le associazioni artigiane del tutto mutata, in quanto, pur ritenendosi causa della loro autorizzazione il consueto interesse pubblico, questo non si credette più dover limitare a qualche collegio, ma allargare a tutti i collegi professionali »<sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>.

(1) WALTZING, op. cit., I, p. 153.

(2) Cfr. MONTI, op. cit., I, p. 40.

(3) BONFANTE, *Storia* cit., I, p. 21.

(4) MONTI, op. cit., I, p. 41.

(5) Degna infine di menzione, per l'arditezza della tesi sostenuta più che per la fondatezza scientifica di essa, è la teoria dello SCHNORR v. CAROLSFELD (op. cit., I, pp. 236-258), il quale si fa a sostenere la libertà di associazione anche nel periodo imperiale; non essendo mai, secondo lui, intervenuta alcuna disposizione generale di legge, restrittiva, anche per l'avvenire, della facoltà di associarsi dei cittadini. Egli si fonda su due elementi:

1.) Sul frammento del Digesto XLVII, 22, 3 pr.: « Collegia si qua fuerint illicita, mandatis et constitutionibus et senatusconsultis dissolvuntur ». Dal quale passo risulterebbe che per sciogliere un collegio occorreva ogni volta una decisione della suprema autorità dell'Impero: « Es ist nicht einzusehen, warum bei dieser Sachlage nicht ein Einschreiten der Executive genügen soll, warum es hier noch der Beschlüsse der höchsten Stellen bedarf. Sind diese doch notwendig, so scheint kein allgemeines Vereinsverbot in diesem Lande gegolten zu haben. Es ist zuzugeben, dass für uns, die wir für Rom Vereinsfreiheit annehmen, diese Beweisführung ohne Bedeutung ist. Sie ist aber geeignet,

Possiamo quindi concludere che le basi giuridiche del diritto di associazione nell'Impero non vennero mai alterate, essendosi sempre il diritto associativo ispirato al criterio della utilità pubblica, a cui era informata la *lex Julia*, la quale pertanto, come fondamento di tutto il diritto associativo dell'Impero, viene a rivestire una importanza enorme nella storia delle Corporazioni.

der herrschenden Lehre die Frage vorzulegen, warum bei allgemeinem Vereinsverbot noch besondere Auflösungsbeschlüsse erforderlich waren » (op. cit., I, p. 237 n. 1).

Tale opinione però, già precedentemente accolta dalla più antica dottrina, è assolutamente da respingersi, perchè fondata su erronea interpretazione del passo, secondo la dimostrazione esaurientissima data dal WALTZING (op. cit., I, p. 136). Il passo è da interpretarsi nel senso che i collegi illeciti erano sciolti con provvedimenti speciali di polizia, i quali si richiamavano alle disposizioni generali, contenute nei mandati, nelle costituzioni e nei senatoconsulti. Del resto abbiamo già precedentemente dimostrato come alla sorveglianza sui collegi erano preposti il *Præfectus Urbi*, i magistrati locali ed i Governatori, i quali provvedevano pure direttamente allo scioglimento dei collegi in via amministrativa.

2.) Sulla esistenza di un gran numero di collegi non forniti di autorizzazione speciale, i quali ciononostante potevano liberamente esistere e prosperare (op. cit., I, pp. 241-258). A ciò la prevalente dottrina ha già dato una spiegazione abbastanza attendibile, ammettendo una larga tolleranza da parte delle autorità governative verso le associazioni che non avessero presentato carattere di pericolosità per l'ordine pubblico (cfr. WALTZING, op. cit., I, pp. 139-140). Non ci dilunghiamo poi a confutare i singoli punti di questa seconda parte della teoria posta innanzi dall'illustre Autore per non uscire dai limiti che abbiamo imposto alla nostra trattazione.

In tutti i modi la infondatezza della ipotesi avanzata dallo SCHNORR v. CAROLSFELD risulta da ciò, che, per costituirsi, ogni associazione aveva bisogno, come abbiamo precedentemente dimostrato, di una autorizzazione concessa volta per volta prima dal Senato e poi dall'Imperatore. A quali criteri avrebbe pertanto potuto ispirarsi un regime di questa fatta, se non a quelli eminentemente restrittivi, che avevano determinata la emanazione della *lex Julia de collegiis*?

III.

STATUTO DI UN COLLEGIO FUNERARIO OSTIENSE

Tra i vari frammenti marmorei rinvenuti il 1920 ad Ostia nello scavo di edifici privati presso il tempio di Vulcano, e che attestano una violenta dispersione del ricco materiale epigrafico cittadino nella miseria dell'ultima vita ostiense, degna di nota speciale è una iscrizione contenente disposizioni di carattere funerario: anzi, è veramente doloroso ci sia pervenuta incompleta e non si sia potuto integrare con altri ritrovamenti (1).

Si tratta di un frammento di lastra, scorniciata a destra (mm. 370 x 326; altezza delle prime lettere: mm. 15), con piccole lettere regolari e bene incise (2). L'epigrafe è stata accuratamente esaminata dal Calza, il quale peraltro, di fronte allo stato frammentario di essa, ha rinunciato a tentarne la reintegrazione, limitandosi ad osservare, per quel che riguarda il contenuto della iscrizione: « l'analogia, ma non l'identità di espressione del testo lanuvino e dell'ostiense, rimette in discussione la questione se il senatoconsulto riprodotto nelle tavole lanuvine autorizzasse soltanto il collegio di Lanuvio o non piuttosto tutti i collegia tenuiorum in genere, come credono i più » (3).

(1) Nè, infatti, negli scavi eseguiti presso il tempio della Magna Mater (1867-69), che si trovava nelle vicinanze, nè nella raccolta di numerose iscrizioni fatta in questa zona archeologica (1802-1869) si sono rinvenuti altri frammenti di questo interessante statuto funerario.

(2) Cfr. per le notizie ivi riportate la Relazione del CALZA in Notizie degli scavi di Antichità comunicate alla R. Accademia dei Lincei, 1919, p. 75.

(3) Cfr. Relazione cit., p. 76. La prevalente dottrina facente capo al MOMMSEN (cfr. MONTI, op. cit., I, p. 44 e la bibliografia ivi citata) sostiene che un senatoconsulto di incerta data, riprodotto nella iscrizione di Lanuvio (C. I. L., XIV, 2112), derogando alle disposizioni della lex Julia de collegiis, autorizzò in linea generale tutti i collegi funerari, i quali avrebbero quindi potuto liberamente costituirsi, senza bisogno di una preventiva autorizzazione: « kaput ex s(enatus) c(onsulto) p(opuli) R(omani). Quib[us] coire co[n]venire collegium(que) habere liceat. Qui stipem menstruam conferre volen[t] in fune]ra, in il collegium

Riportando quindi l'iscrizione, abbiamo creduto opportuno tentarne anche la reintegrazione parziale:

[Lex Collegii]

[.....Placuit universis  
1 .....sodalibus] NE EORVM .POST OBI[tum  
neglegantur ut colle] GIVM .COEANT .NEQ(ue) [ex  
S C in mense pl] VS .QVAM .SEMEL .SIN[guli  
5 ut conferant HS] X .QVO .DE .FVNCTI [honeste  
sepeliantur]

ANO COS  
[da?] RE .DEBENT  
ITO  
10 ///////////////  
/////////////////  
/INE.S.S.////////  
//IERIT/////////  
//NCII/////////  
///DIEM////////

Le prime sette linee hanno lettere piccole accuratamente incise, si da ricordare la grafia dei documenti analoghi a questo (1). Consentiamo con il Calza per quel che riguarda l'ipotesi da lui avanzata, trattarsi cioè di una lex collegii contenente disposizioni di carattere funerario: ciò risulta evidentemente dal contesto dell'iscrizione. Non possiamo però consentire con l'illustre autore per quel che riguarda l'attribuzione di tale statuto ad un collegio di dendrophori. Egli infatti, fondandosi sul fatto dell'essere stata questa iscrizione ritrovata nelle vicinanze del tempio della Magna Mater, dove sappiamo che era situata anche la schola dei cannophori e dei dendrophori, opina trattarsi dello statuto di uno di questi sodalizi (2). Ma l'ipotesi ha debole fondamento, poichè il materiale epigrafico ritrovato in questa zona archeologica pare che sia stato trasportato costà lungi dal suo luogo di origine, per servire evi-

coeant ne(que) sub specie eius collegii nisi semel in mense cofeant con]ferendi causa, unde defuncti sepeliantur ».

(1) Cfr. CALZA, Relaz. cit., p. 75.

(2) ID., id., pp. 75-76.

dentemente come materiale da costruzione<sup>(1)</sup>: la vicinanza quindi del luogo in cui si trovava la *schola* di questi due collegi non è argomento sufficiente per farci supporre, con una certa base nella verità, che l'iscrizione appartenesse effettivamente ad uno di questi.

Ove però si volesse accettare tale ipotesi non potrebbe più sussistere il problema che, secondo il Calza, sorgerebbe per la scoperta di questa epigrafe, poichè si potrebbe ritenere che si tratti del frammento di un senatoconsulto autorizzante il collegio in via speciale, senza perciò ritenere minimamente inficiato il valore generale del senatoconsulto di Lanuvio: i *dendrophori*, infatti, erano costituiti in corpi professionali<sup>(2)</sup> e forse anche in confraternite religiose<sup>(3)</sup>, e, pur avendo tra i loro fini anche quello di celebrare i funerali ai soci deceduti (come del resto quasi tutti i collegi artigiani<sup>(4)</sup>), non si possono certo identificare con i *collegia tenuiorum*. Essi quindi avevano necessariamente bisogno per costituirsi in associazione di una autorizzazione largita caso per caso dallo Stato, il quale poteva benissimo aver preso in considerazione per accordarla, insieme con altri elementi, anche lo scopo funerario che si proponeva l'associazione: il frammento scoperto riguarderebbe appunto questa parte del senatoconsulto autorizzante.

Ma non possiamo accettare tale conciliazione (tra il valore generale del testo lanuvino e un eventuale senatoconsulto riportato nella epigrafe in parola), naturale ove si voglia attribuire questa epigrafe ad un collegio professionale, poichè è proprio quest'ultimo punto che occorrerebbe provare. In mancanza, quindi, di altri elementi, l'ipotesi più probabile è che la nostra iscrizione non abbia alcuna relazione con i collegi professionali di cui sopra, e che quindi si debba attribuire a qualche collegio funerario.

Stabilito questo punto, occorre tener presente che, comunque possano stare le cose, l'analogia con il senatoconsulto riportato nelle tavole del *collegium salutare Dianæ et Antinoi* non è sufficiente a provare che nel nostro caso si tratti effettivamente di un senatoconsulto. Vero è che anche il Calza osserva che questa analogia potrebbe essere spiegata, ammettendo che l'ignoto collegio funerario ostiense avesse adottata la fraseologia ufficiale « per le

(1) Cfr. CALZA, *Relaz.* cit., p. 73.

(2) Cfr. WALTZING, *op. cit.*, II, pp. 175-208.

(3) Cfr. WALTZING, *op. cit.*, I, p. 275 n. 1; COLI, *op. cit.*, p. 93.

(4) Cfr. WALTZING, *op. cit.*, I, pp. 274-285.

disposizioni specifiche deliberate nella *lex collegii* senza aver riprodotto il testo del senatoconsulto »<sup>(1)</sup>. Ma pur essendo questa una ipotesi di ripiego, che egli non viene a confortare con prova alcuna, crediamo cionondimeno sia più della precedente conforme a verità: la menzione infatti alla linea 4 del numero X non può essere intesa che considerandola come una cifra indicante una somma o una data, in relazione allo scopo che si proponeva il sodalizio. Si tratterebbe quindi di una disposizione di carattere amministrativo, particolare al collegio, che non avrebbe potuto essere contenuta in un eventuale senatoconsulto autorizzante.

Considerando pertanto da questo punto di vista l'iscrizione, ed avendo presente l'epigrafe lanuvina, la *lex familiae Silvani* e il frammento di Marciano<sup>(2)</sup> sui *collegia tenuiorum*, apparirà per lo meno verosimile l'integrazione da noi proposta di tale iscrizione.

\* \* \*

Passando quindi ad un esame particolare delle singole disposizioni contenute in questo frammento di statuto, osserviamo che esso si può distinguere in due parti:

Nella prima, dopo una formula augurale, che è difficile potesse mancare, abbiamo la menzione dello scopo funerario per cui i *sodales* avrebbero deliberato di costituirsi in collegio: « *Placuit universis sodalibus . . . . ., ne eorum post mortem neglegantur, ut collegium coeant* ». Dichiarazione questa che non per la prima volta troviamo negli statuti dei collegi funerari: analogamente il testo di Lanuvio ha cura di porre in rilievo, pur sotto l'apparenza di una formula augurale: « *bene et industrie contraxerimus, ut exitus defunctorum honeste persequamur!* »<sup>(3)</sup>. A quale dio si intitolasse il collegio, non è possibile determinarlo, dato lo stato frammentario dell'epigrafe.

La seconda parte, facendo verosimilmente richiamo al senatoconsulto generale, detta disposizioni di carattere amministrativo, riguardanti il numero delle riunioni annuali consentite ai soci e la quota da conferirsi mensilmente da ciascuno per mantenere in efficienza la cassa sociale: « *Neq(ue) ex S. C. (coeant) in mense*

(1) Cfr. *Relaz.* cit., p. 76.

(2) Dig. XXXVII, 22, 1 pr.

(3) C. I. L., XIV, 2112, I, 1. 15-16.

*plus quam semel, singuli ut conferant sestertios X, quo defuncti honeste sepeliantur*». Prescrizione questa evidentemente ricalcata su quella contenuta nel senatoconsulto di Lanuvio: « *Neq(ue) sub specie eius collegii nisi semel in mense coeant conferendi causa, unde defuncti sepeliantur* »<sup>(1)</sup>.

Seguiva poi l'indicazione della data, ma essa ci sfugge, risultando mutilo il testo laddove si conteneva la menzione dei consoli; e ci sfugge anche, perchè scalpellato, il tenore del seguito dell'iscrizione. Possiamo soltanto osservare che esso veniva introdotto da un imperativo perifrastico formato con il verbo *debere*, secondo una nota caratteristica ai documenti epigrafici di questa specie. Le ultime cinque linee sono riscritte sopra la scalpellatura con caratteri brutti ed irregolari, ma di esse è impossibile qualsiasi ricostruzione, che, d'altra parte, presenterebbe per noi un valore molto relativo, non avendo, secondo ogni evidenza, rapporto alcuno con il testo precedente.

Concludendo quindi la nostra trattazione, il testo ostiense ci presenta un frammento di statuto contenente delle disposizioni di carattere amministrativo, particolari al collegio, che erroneamente si sono volute identificare con quelle di un senatoconsulto. La opinione pertanto accolta dalla migliore dottrina riguardo ad una autorizzazione generale largita ai *tenuiores* non è in nessun modo inficiata dal testo della epigrafe che abbiamo esaminata.

(1) C. I. L., XIV, 2112, I, 1. 12-13. La stessa restrizione è contenuta nel passo citato di MARCIANO: « *..... Permittitur tenuioribus stipem menstruam conferre, dum tamen semel in mense coeant, ne sub praetextu hujusmodi illicitum collegium coeat* ».

Sembra, però, che tale restrizione di riunirsi una volta al mese fosse temperata dalla concessione fatta a queste associazioni di potersi riunire quante volte avessero voluto per ragioni di culto: cfr. MOMMSEN, op. cit., pp. 87-88 e 107-108; WALTZING, op. cit., I, p. 152; *contra* PERNICE, op. cit., I, p. 303 § 17. Per una interpretazione affatto originale del passo, cfr. COLI, op. cit., pp. 111-112.

#### IV.

#### IL « SENATUSCONSULTUM DE TENUIORUM COLLEGIIS »<sup>(\*)</sup>

L'estremo rigore, a cui, come abbiamo precedentemente veduto<sup>(1)</sup>, si ispirava a Roma la legislazione imperiale in materia associativa, trovò un temperamento notevolissimo nella grande e permanente eccezione portata alla *lex Julia* a favore dei *tenuiores*: « *Sed permittitur tenuioribus stipem menstruam conferre, dum tamen semel in mense coeant, ne sub praetextu hujusmodi illicitum collegium coeat .... Sed religionis causa coire non prohibentur, dum tamen per hoc non fiat contra senatusconsultum, quo illicita collegia arcentur* »<sup>(2)</sup>.

È stato Teodoro Mommsen<sup>(3)</sup> che per primo ha posto nella

(\*) Adoperiamo una espressione non tratta dalle fonti, seguendo l'uso tradizionale di indicare questo Senatoconsulto con una denominazione ricavata dal contenuto del *kaput* di cui ci è pervenuto ricordo e che riguarda i *collegia tenuiorum*. Del resto in seguito (*Contributo V, Appendice I*) come gli altri *capita* del Senatoconsulto contenevano disposizioni di carattere accessorio rispetto alla parte conosciuta da noi (o che tali sono diventati in seguito di fronte all'importanza assunta dalla deroga a favore dei *tenuiores*).

Alcuni Autori, poi, hanno indicato questo Senatoconsulto come quello *de collegiis funeraticis* (cfr. BONFANTE, *Storia* cit., II, p. 225) o *de collegiis* (cfr. BRUNS, *Fontes iuris romani antiqui*, Tübingen, Mohr, 1909, I, p. 194; RICCOBONO - BAVIERA - FERRINI, *Fontes* cit., I, pp. 235-236); ma non abbiamo creduto di seguirli, rivelandosi ben manchevoli l'una e l'altra denominazione; la prima perchè non è affatto sicuro che la deroga alla *lex Julia* contenuta nel nostro Senatoconsulto fosse stata limitata ai soli collegi funerari; la seconda perchè troppo generica, essendo intervenuti in materia associativa parecchi Senatoconsulti nel periodo repubblicano e imperiale.

(1) Cfr. sopra *Contributo II, La « lex Julia de Collegiis »*.

(2) Cfr. MARCIANUS, Dig. XXXXVII, 22, 1 pr. e *h. t.* 1, 1.

(3) Cfr. op. cit., pp. 87-91.

giusta luce il vero carattere di queste associazioni, costituite dalla povera gente <sup>(1)</sup> allo scopo precipuo di assicurarsi gli onori funebri e una conveniente sepoltura <sup>(2)</sup>.

Per una concessione speciale, quindi, si permise ai poveri (*μειστοίς* <sup>(3)</sup> *πενεστέρους* <sup>(4)</sup> nella versione basilica) di riunirsi in associazione; e ciò grazie ad un favore di cui non godette alcun'altra categoria professionale.

### Valore generale del Senatoconsulto.

Il Mommsen, mettendo per primo in relazione il frammento di Marciano con una iscrizione del 136 d. C., rinvenuta a Lanuvio <sup>(5)</sup>, trovò in un Senatoconsulto, di cui non potè stabilire la

(1) Per quel che riguarda la precedente dottrina sull'argomento, il BARTOLO (*ad l. 1 pr. Dig. XXXXVII, 22*) considerò i *collegia tenuiorum* come una specie di associazioni tra militari; l'EINECCIO (*Elementa juris civilis*, Bassani, 1835, I, 24) ritenne invece si trattasse di *collegia* che contavano pochi membri; il COHN (*Zum röm. Vereinsrecht*, Berlin, Weidmann, 1873, p. 100), richiamandosi al BARTOLO, vi vide collegi di soldati non abbiani o di grado inferiore; egli però è stato confutato in pieno dal LOENING (*Geschichte des deutschen Kirchenrechts*, Strassburg, Trübner, 1878, I, p. 206), dallo SCHIESS (op. cit., pp. 2-8) e dagli studi del CAGNAT (*L'Armée romaine d'Afrique et l'occupation militaire d'Afrique*, Paris, Lerroux, 1880, pp. 457-461) sui collegi di *Lambaesis*. Il vero senso di *tenuior*, infatti, è quello di « povero »: cfr. DIRKSEN, op. cit., p. 22. Questa espressione, del resto, è già usata da Cicerone per designare le classi più basse dei cittadini: cfr. *Verr.* II, I, 47, 123; *Pro Mur.*, 23, 47; *de legibus*, III, 10, 24. Durante l'Impero le espressioni *tenuiores* e *humiliores* sono contrapposte a quelle di *honestiores* e *potentiores*: Dig. XXXXVIII, 19, 28,2; C. II, 13, 1. E *tenuiores* è contrapposto a *divites*: Dig. L, 6, 5, 12 e *h. t.*, 9; C. X, 52,6. Tale opinione è stata, poi, seguita dalla migliore dottrina: cfr. HUSCHKE, *Ueber die in Siebenbürgen gefundenen lateinischen Wachstafeln*, in *Zeitschrift RW. cit.*, 1845, XII, pp. 211-215; PERNICE, *Labeo, das römische Privatrecht*, Halle, Weisenhaus, 1873, I, p. 305; GIERKE, op. cit., III, pp. 82-83; WALTZING, op. cit., I, p. 141; KORNEMANN, op. cit., c. 410-411; COLI, op. cit., p. 106; MONTI, op. cit., I, pp. 43-44; SCHNORR von CAROLSFELD, op. cit., I, p. 264. Sul particolare significato del termine *potentiores* nel basso Impero, v. MITTEIS, *Über der Ausdruck « Potentiores » in den Digesten*, in *Mélanges F. P. Girard*, Paris, Rousseau, 1912, II, pp. 225-237.

(2) Quanto all'enorme importanza che i Romani, come del resto tutti gli altri popoli dell'antichità, attribuirono alla sepoltura ed al culto dei morti, vedi *Contributo I, La celebrazione dei funerali*.

(3) *Basilicorum libri XL*, 32 a'.

(4) *Id. id.*

(5) Cfr. C. I. L., XIV, 2112.

data, la fonte di questa deroga alla *lex Julia* <sup>(1)</sup>: « *kaput ex s(enatus) c(onsulto) p(opuli) R(omani). Quib[us] coire co[n]venire collegiumq[ue] habere liceat. Qui stipem menstruam conferre volen[ti] in fune[r]a, in it collegium coeant neq[ue] sub specie eius collegii nisi semel in mense c[on]foeant con[ferendi] causa, unde defuncti sepeliantur » <sup>(2)</sup>.*

La scoperta di questa iscrizione fece sorgere una questione di capitale importanza, su cui lungamente è stata discorde la dottrina: il Senatoconsulto riprodotto nelle tavole lanuvine autorizzò il collegio di Lanuvio in particolare, o non piuttosto tutti i *collegia tenuiorum* in genere?

Una corrente di studiosi, facente capo al Cohn <sup>(3)</sup>, ha ritenuto che con questo Senatoconsulto si fosse inteso autorizzare soltanto il collegio di Lanuvio <sup>(4)</sup>. A tale opinione si contrappose quella del Mommsen <sup>(5)</sup>, oggidi seguito dalla migliore dottrina <sup>(6)</sup>, il quale

(1) Cfr. MOMMSEN, op. cit., pp. 81-82. Il collegio fu costituito nel 133 d. C., ma la iscrizione è datata dal 136 d. C.

(2) Il testo è stato per la prima volta pubblicato ed integrato dal MOMMSEN in appendice alla sua opera sui collegi romani (pp. 98-115). Noi seguiamo il testo dato dal DESSAU nel C. I. L., XIV, 2112, I, l. 10-11.

(3) Cfr. op. cit., pp. 101-106 e 144-146.

(4) L'HENZEN (*Annali dell'Istituto di corrispondenza archeologica di Roma*, 1856, p. 185) e il DE ROSSI (*Bullettino di Archeologia cristiana*, 6 serie, Roma, 1864, p. 61) avevano in un primo tempo creduto che si trattasse di un Senatoconsulto largito in via particolare al collegio di Lanuvio, poichè le parole *in it collegium* non potevano, secondo loro, che riferirsi a tale collegio. Ma queste parole, come ben osserva il WALTZING (op. cit., I, p. 143 n. 2), occorre, per intenderle rettamente, riconnetterle alla espressione generale *Quibus coire, convenire, collegiumque habere liceat*. L'*it* evidentemente equivale ad *hujusmodi*. Il DE ROSSI ritornò in seguito sulla sua opinione (*La Roma sotterranea cristiana, descritta dal Comm. G. B. De Rossi*, Roma, 1877, III, pp. 507-514). Il COHN, però, è stato uno dei pochi a restare nell'opinione che questo Senatoconsulto fosse stato largito in via speciale al collegio lanuvino dei *cultores Dianae et Antinoi*; ma l'integrazione che egli propone: « *kaput ex S C p R quip[er] nobis coire collegiumque habere liceat* » è assolutamente inammissibile, come hanno dimostrato il MOMMSEN (*Zeit. RW. cit.*, XV, p. 358) e lo SCHIESS (op. cit., pp. 6-7).

(5) Cfr. op. cit., p. 81 e *Zeitschrift RW. cit.*, XV, p. 358.

(6) Cfr. HUSCHKE, op. cit., pp. 210-211; RUDORFF, *Römische Rechtsgeschichte*, Leipzig, 1857, II, p. 224; LOENING, *Geschichte cit.*, I, p. 203; PERNICE, *Labeo cit.*, I, p. 305; GIERKE, op. cit., III, p. 83; SCHIESS, op. cit., pp. 1-8; WALTZING, op. cit., I, p. 145; KORNEMANN, op. cit., c. 410-411; COLI, op. cit., p. 110; MONTI, op. cit., I, pp. 43-44; SCHNORR von CAROLSFELD, op. cit., I,

sostenne, invece, con solidi argomenti, il carattere generale di detto Senatoconsulto<sup>(1)</sup>. Una via intermedia, poi, tra le due tesi, ha se-

p. 241: quest'ultimo Autore, invero, in coerenza alla sua teoria della libertà di associazione nel periodo imperiale, pur con negando il carattere generale del nostro Senatoconsulto, ritiene che esso avrebbe avuto un semplice valore dichiarativo, nel senso che servi a porre in chiaro questo punto: che i *collegia tenuiorum* « seien nicht gegen die Gesetze, seien legitim in diesem Sinne ». A prescindere dalla inaccettabilità di questa teoria, come abbiamo già visto, questo modo di considerare il nostro Senatoconsulto coincide con l'opinione di coloro che ne ammettono il valore generale. Il LIEBENAM (op. cit., p. 39), che riprese dopo il MOMMSEN in esame la questione, venne anche lui alla conclusione che si trattò di un Senatoconsulto, che i *collegia tenuiorum* « allgemein von der lex Julia dispensierte ». Nello stesso senso la maggior parte degli Autori che incidentalmente hanno fatto riferimento all'argomento in volumi di carattere istituzionale: cfr., per es., RICCOBONO, *Corso di Istituzioni dettate nell'anno accademico 1926-7*, Università Palermo, p. 264; PEROZZI, op. cit., I, pp. 272-273; GIRARD, op. cit., p. 258 n. 6.

(1) Si è infatti osservato che l'espressione *Quibus coire convenire collegiumque habere liceat* dell'iscrizione riuscirebbe incomprensibile, ove non la si voglia considerare come il titolo di questo capo del Senatoconsulto annunciante in termini generali quali persone si sarebbero potute riunire in collegio senza bisogno di alcuna particolare autorizzazione (cfr. MOMMSEN, *Zeit. RW. cit.*, XV, p. 358; *Gesamm. Schrif. cit.*, III, p. 117; WALTZING, op. cit., I, p. 143); e la frase seguente, infatti, ci apprende che ciò sarebbe stato consentito a coloro che si proponevano di versare una quota mensile allo scopo di assicurarsi i funerali (*in funera*).

Che la disposizione relativa ai *tenuiores* fosse stata redatta in questo modo è perfettamente spiegabile, ove si consideri che l'iscrizione non fa che riportare il capo che riguarda i *collegia tenuiorum*: il Senatoconsulto evidentemente doveva contenere delle altre disposizioni, dopo le quali si credette opportuno far seguire la menzione di coloro che potevano liberamente costituirsi in collegio. Il COLI (op. cit., p. 112 n. 32) avanza la ipotesi, a cui anche noi aderiamo, che il Senatoconsulto *quo illicita collegia arcentur*, a cui allude Marciano nel frammento sopra riportato, fosse stato il medesimo che autorizzò i *collegia tenuiorum*: la deroga, infatti, a favore di questi sarebbe seguita dopo che il Senatoconsulto in parola ebbe riconfermato il divieto di costituire liberamente associazioni, già stabilito dalla legge di Cesare e via via riconfermato da disposizioni amministrative (*mandata*) degli Imperatori (cfr. Dig. XXXXVII, 22, 1 pr., MARCIANUS).

Del resto, se il collegio di Lanuvio avesse ottenuta l'autorizzazione in virtù di un Senatoconsulto speciale, esso ci avrebbe fatto conoscere che la concessione aveva avuto per scopo di favorire questo collegio singolarmente (cfr. MOMMSEN, op. cit., p. 81; *Zeit. RW. cit.*, p. 357; WALTZING, op. cit., I, p. 143): il fatto che l'iscrizione non ne riporta che un capo significa evidentemente che tutto il resto non presentava interesse alcuno per il collegio in parola; il che non sarebbe avvenuto se esso fosse stato emanato per autorizzarne la costituzione in via speciale.

guito il Kaiser<sup>(1)</sup>, il quale, pur ammettendo sia intervenuto a regolare questa materia un Senatoconsulto generale, ritenne tuttavia che esso sia servito solo per portare a conoscenza dei *tenuiores* che essi avrebbero potuto a scopo funerario riunirsi in associazioni, a cui sarebbe stata sempre accordata l'autorizzazione, senza, però, dispensarneli dal richiederla volta per volta<sup>(2)</sup>. Il Waltzing respinse in base a solidissimi argomenti tale induzione<sup>(3)</sup>.

(1) Cfr. op. cit., pp. 186 e 189-191.

(2) Anche il MOMMSEN si era proposta questa spiegazione, ma l'ebbe a rigettare (cfr. op. cit., p. 88 n. 4).

(3) Op. cit., I, p. 144-145. Egli osserva che il testo del Senatoconsulto, così come ci è pervenuto, non consente simili interpretazioni: esse si fondano su elementi estranei alla epigrafe lanuvina. Il KAISER, infatti, sostiene che, accettando l'ipotesi del MOMMSEN, non ci riusciremmo a spiegare il silenzio dei giuriconsulti su una eccezione alla *lex Julia* che, per essere così generale, non poteva mancare di rappresentare per loro argomento del più grande interesse. Facciamo, però, notare che, invero, i frammenti delle opere dei giuristi fino a noi pervenuti non fanno cenno nemmeno della *lex Julia* e che tale omissione, piuttosto che riferirla ai giuristi classici, occorre attribuirli ai compilatori del Digesto, nel tempo dei quali tanto la Legge che il Senatoconsulto dovevano essere stati sopraffatti dal gran numero delle nuove disposizioni sopravvenute in questa materia in correlazione al mutato spirito della legislazione imperiale verso i collegi: cfr. *Contributo II, La « lex Julia » come fondamento del diritto associativo romano*. L'opinione del KAISER a questo riguardo, poi, non è del tutto fondata, poichè il frammento di Marciano, dopo aver riportato al principio tale Senatoconsulto, senza farne espressa menzione, in seguito allude chiaramente ad esso: *In summa autem, nisi ex senatusconsulti auctoritate vel Caesaris collegium..... coierit, contra senatusconsultum et mandata et constitutiones collegium celebratur* (Dig. XXXXVII, 22, 1, 3. Cfr. a questo riguardo *Contributo II, Applicazione della « lex Julia » nello spazio e nel tempo, a. Italia*). Nè maggiore consistenza ha l'altra argomentazione del Kaiser, il quale osserva che una eccezione così generale avrebbe virtualmente abrogata la *lex Julia* e avrebbe potuto costituire un grande e permanente pericolo per lo Stato. Questa preoccupazione non è affatto giustificata: la *lex Julia* veniva abrogata soltanto per i poveri ed i deboli; gli Imperatori potevano aver ragione di temere soltanto i ricchi ed i potenti, e, per difendersi contro costoro, essi avrebbero sempre potuto avvalersi della *lex Julia* (cfr. DURUY, *Histoire des Romains*, Paris, 1880-1885, V, p. 154 n. 3; BOISSIER, op. cit., II, p. 280; WALTZING, op. cit., I, p. 144). Questa deroga, del resto, era perfettamente conforme allo spirito altamente umanitario della legislazione imperiale, la quale avrebbe con questo Senatoconsulto favorito una istituzione che riusciva grandemente utile alla povera gente (cfr. HERZOG, op. cit., II, p. 911), senza perciò rappresentare alcuna causa di pericolo per lo Stato. Opportunamente, poi, osserva il WALTZING (op. cit., I, p. 145) che la sorveglianza su tali



Ultimamente, infine, il Calzà, dall'esame di un'epigrafe scoperta di recente ad Ostia, la quale presenta analogie notevolissime con il testo del Senatoconsulto lanuvino, concludeva che « l'analogia, ma non l'identità di espressione tra il testo lanuvino e l'ostiense » rimette in discussione il problema se il Senatoconsulto di Lanuvio avesse autorizzato in blocco i collegi funerari o solo quello dei *cultores Dianae et Antinoi* in particolare <sup>(1)</sup>. Già nel precedente lavoro, però <sup>(2)</sup>, abbiamo avuto agio di dimostrare che l'epigrafe ostiense non riporta che un frammento dello statuto di una associazione, il quale avrebbe adottato la fraseologia ufficiale per dare delle disposizioni particolari al collegio.

Ma la portata generale del Senatoconsulto lanuvino risulta ancora dai seguenti argomenti:

1) Marciano, dove parla della concessione fatta ai *tenuiores* <sup>(3)</sup>, chiaramente ci fa intendere essersi trattato di una condizione di favore fatta ad essi particolarmente. Ed in che cosa poteva consistere questo beneficio, se tali collegi fossero stati sottoposti alla disciplina delle altre associazioni?

2) Se non si ammette che il rigore della *lex Julia* fosse stato attenuato da un Senatoconsulto generale a favore dei *tenuiores*, occorre pure dare una risposta al quesito che in conseguenza ci si presenta: in un regime restrittivo, quale quello vigente a Roma in materia associativa <sup>(4)</sup>, quale giuridico fondamento poteva avere l'autorizzazione concessa in linea speciale ai collegi funerari? La *lex Julia*, infatti, prese in considerazione agli effetti di questa par-

collegi non doveva essere certo più difficile di quella esercitata sui collegi autorizzati con provvedimento speciale: è probabile che per facilitare tale controllo si fosse fatto obbligo ai capi di denunciare l'avvenuta costituzione alle autorità di polizia.

(1) Cfr. CALZA, *Relazione cit.*, p. 76.

(2) Cfr. nostro *Statuto di un collegio funerario ostiense*, in questi *Contributi*, III. Questa analogia di espressione, del resto, tra il Senatoconsulto generale e le disposizioni di carattere interno particolari ai collegi, non deve meravigliare: abbiamo in un precedente *Contributo* (cfr. la *Familia Silvani, Esegesi della lex familiae*) già avanzata la ipotesi che tale Senatoconsulto costituisse il modello, a cui attingevano le *leges collegiorum*.

(3) Cfr. Dig. XXXXVII, 22, 1.

(4) Cfr. *Contributo II, Conclusione*, in cui abbiamo avuto modo di ribattere l'opinione dello Schnorr von Carolsfeld sulla libertà di associazione nel periodo imperiale.

ticolare autorizzazione solo i collegi professionali <sup>(1)</sup> e le associazioni religiose <sup>(2)</sup>.

3) Che tra le numerosissime iscrizioni fino a noi pervenute di collegi funerari nessuna reca la formula « *Quibus ex S C coire licet* », indizio di una autorizzazione speciale largita a collegi di questo genere <sup>(3)</sup>; e si che sarebbe stato per essi titolo non trascurabile di onore e di distinzione, data la mentalità che li moveva <sup>(4)</sup>, degno per ogni riguardo di essere scolpito sulla pietra a memoria dei posterì, l'averla ottenuta.

Riteniamo, pertanto, che l'opinione accolta a questo riguardo dalla prevalente dottrina circa il valore generale del Senatoconsulto in questione, a malgrado i dissensi di qualche studioso, sia da accettarsi senza restrizioni di sorta, come quella che ci permette di coordinare in un ordine logico tutte le notizie fino a noi pervenute sui *collegia tenuiorum* e sul diritto associativo romano.

#### Datazione.

Ma a quale anno si deve, almeno approssimativamente, assegnare questo Senatoconsulto?

(1) Non potè, infatti, prendere in considerazione i *collegia tenuiorum*, che nel tempo in cui fu emanata non erano ancora sorti: dimostreremo più oltre come questi collegi sono sorti molto più tardi e forse proprio come una conseguenza del Senatoconsulto emanato a favore dei *tenuiores*.

(2) Si potrà obiettare che i *collegia tenuiorum*, essendo formati per la massima parte di artigiani, avrebbero potuto essere autorizzati come collegi professionali di artigiani; tale ipotesi è, però, inaccettabile, poichè a questi collegi mancava il requisito essenziale per essere autorizzati come tali: l'esercizio, cioè, da parte di essi di una funzione di pubblica utilità, ed una costituzione interna tale da poter essere in caso di bisogno adibiti corporativamente ad una pubblica funzione; cosa, però, da escludersi per queste associazioni, il cui fine si esauriva in funzioni di carattere prevalentemente culturale (cfr. WALTZING, op. cit., I, pp. 256-274).

(3) È vero che il KAISER (op. cit., pp. 189-191), cita il caso di un collegio funerario munito di una autorizzazione speciale: il *collegium mensorum machinariorum frumenti publici, quibus ex S C coire licet* (C. I. L., VI, 85), ma si tratta, invece, di un collegio professionale, in cui il fine funerario era un fine accessorio, del quale il collegio non poteva valersi per costituirsi senza bisogno di una speciale autorizzazione: cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 144 n. 3.

(4) Cfr. RADIN, *Legislation of Greeks and Romans on corporation*, Columbia University, 1910, p. 101.

A tale riguardo fin'ora non si era potuto stabilire nulla di preciso. Possediamo, però, un punto di riferimento, che, se pur negativo, rappresenta per noi un elemento della maggiore importanza: il collegio di Lanuvio, la cui iscrizione ci ha conservato questo Senatoconsulto, fu costituito sotto Adriano nel 133 d. C.; esso, quindi, non può essere posteriore a quest'anno<sup>(1)</sup>.

Non è mancato, però, chi, fondandosi sulla esistenza di collegi funerari nell'epoca precedente al 133 d. C., ha prospettato la ipotesi che esso risalga al governo dei primi Imperatori e forse anche a quello di Augusto<sup>(2)</sup>.

Cerchiamo adesso di portare un nostro contributo a questa interessante questione, studiandoci di stabilire, almeno approssimativamente, l'epoca in cui fu emanato tale provvedimento.

Se ci facciamo ad esaminare dal punto di vista cronologico le iscrizioni dei collegi funerari fino a noi pervenute, notiamo (a parte i *lanuvenses cultores*, la cui contemporaneità con Augusto è molto discussa<sup>(3)</sup>, ma che noi senz'altro rigettiamo<sup>(4)</sup>) come i più antichi siano i seguenti:

1) *Familia Silvani*, del 60 d. C., a Monteleone Sabino<sup>(5)</sup>.

2) *Imaginum domus Augustae cultores*, del 67 d. C., a Roma<sup>(6)</sup>.

3) *Cultores Silvani*, dell'epoca di Domiziano (80/90 d. C.), a *Capsulae* nella Lucania<sup>(7)</sup>.

4) *Conlig(ium) Pietatis*, a *Forum Julii*, nella Gallia Narbonese<sup>(8)</sup>.

5) *[C]onlegium Honoris et Virtutis*, a Narbona<sup>(9)</sup>.

6) *Conlegium*, a Tivoli<sup>(10)</sup>.

(1) Cfr. MOMMSEN, op. cit., p. 81; *Zeitschrift RW.* cit., XV, p. 359; WALTZING, op. cit., I, p. 148; MONTI, op. cit., I, p. 44.

(2) Cfr. MOMMSEN, op. cit., p. 87; WALTZING, op. cit., I, p. 148. Il PEROZZI (op. cit., I, pp. 272-273) lo pone tra l'epoca di Augusto e quella di Traiano e il VOIGT (op. cit., II, p. 318) fra l'epoca di Nerone e quella di Traiano; si tratta sempre, però, di confini molto lati.

(3) Cfr. SCHIESS, op. cit., p. 17; *contra* WALTZING, op. cit., I, p. 148.

(4) Vedremo più oltre, infatti, come tale costituzione non sarebbe stata possibile nell'epoca di Augusto.

(5) Cfr. *Contributo I, Premessa*.

(6) Cfr. C. I. L., VI, 471.

(7) Cfr. C. I. L., X, 444.

(8) Cfr. C. I. L., XII, 286.

(9) Cfr. C. I. L., XII, 4371.

(10) Cfr. C. I. L., XIV, 3659.

Oltre a molti altri collegi funerari, certo del I secolo, ma di cui non è possibile fissare la data con maggiore precisione. Per quel che riguarda gli ultimi tre collegi elencati, ci è possibile stabilirne approssimativamente l'epoca, grazie alla ortografia: già il Mommsen<sup>(1)</sup> aveva notato che la forma «*conlegium*» sparisce alla fine del regno di Augusto per riapparire sotto Claudio o Nerone. Queste associazioni, quindi, devono essersi costituite durante il principato di uno di questi tre Imperatori.

\* \* \*

Premettiamo che la esistenza di collegi funerari costituisce per noi, di per se sola, la prova più autorevole della precedente emanazione del Senatoconsulto che ne autorizzò la costituzione in via generale.

A tale affermazione si possono muovere due obiezioni: in primo luogo, che questi collegi avrebbero potuto costituirsi anche prima che fosse stato emanato il Senatoconsulto in questione, essendo stati autorizzati in via speciale; in secondo luogo, che avrebbero potuto essere anche di collegi illeciti formalmente, cioè non autorizzati, ma ciononostante tollerati dalle autorità di polizia per mancanza del carattere di pericolosità.

Quanto alla prima osservazione, escludiamo recisamente che questi collegi avessero potuto costituirsi grazie ad una autorizzazione speciale, ad essi largita in virtù della *lex Julia*, per tre ordini di ragioni:

1.) Perchè, come abbiamo visto precedentemente, occorre escludere la possibilità dell'intervento di tale autorizzazione, poichè essi non potevano soddisfare alla condizione fondamentale richiesta dalla *lex Julia* perchè il Senato potesse autorizzare in linea speciale un'associazione.

2.) Perchè da nessuna delle epigrafi pervenuteci risulta che alcuno di essi fosse stato autorizzato in via speciale; e si che alcune iscrizioni sono tra le più lunghe tra quelle che possediamo, come la *lex Familiae Silvani* e l'epigrafe dei *cultores Silvani*. È molto improbabile, infatti, che, ove fosse intervenuta un speciale concessione, non si sia creduto farne cenno in qualcuna di esse, ispirate

(1) Cfr. *Ephem. epig.* cit., I, 1872, p. 79. Dello stesso parere è il WALTZING, op. cit., I, pp. 87 n. 6 e 148 n. 2.

come erano queste epigrafi alla vanità di lasciare ai posteri un ricordo il più vistoso possibile dell'associazione <sup>(1)</sup>.

3.) Perchè è molto improbabile, per non dire impossibile, che abitanti di piccoli paesi montani, quali Monteleone o *Capsulae* o di città provinciali, come *Forum Julii* o *Narbona*, e tutti povera genta per giunta (tale forma di associazione, infatti, non poteva sussistere tra persone facoltose), avessero avuto il modo di spiegare tale autorità da potere adire il Senato o l'Imperatore e da ottenere con l'autorizzazione un favore che nel primo secolo si concedeva assai di rado <sup>(2)</sup>.

Per quel che riguarda, poi, la seconda obiezione, trattarsi cioè di collegi tollerati, riteniamo sia assolutamente da rigettarsi, da una parte, perchè una di queste associazioni, la *Familia Silvani*, si dà il titolo di *corpus* <sup>(3)</sup>, (denominazione questa che, dato l'uso fattosene nel III e IV secolo per indicare soltanto le associazioni debitamente autorizzate <sup>(4)</sup>, escludiamo recisamente avesse potuto indicare una associazione illecitamente costituita); e dall'altra perchè, come vedremo in seguito, la costituzione di collegi formalmente illeciti fu possibile solo dopo la emanazione di questo Senatoconsulto generale sui *collegia tenuiorum*, anzi proprio come conseguenza delle disposizioni in esso contenute.

Da tutto ciò (e da ciò che verremo in seguito esponendo) a chiare note risulta come queste associazioni dovevano essersi costituite non in virtù di un permesso speciale, nè approfittando della tolleranza delle autorità di polizia (assolutamente inconcepibile nel primo secolo, in cui la *lex Julia* ricevette applicazione rigorosa), ma in virtù di un Senatoconsulto generale che non può essere posteriore alla costituzione di alcuna tra queste associazioni.

(1) La menzione, infatti, del riconoscimento ufficiale dello Stato romano era un mezzo adattissimo per raggiungere questo scopo. Su questo speciale carattere dei collegi romani, cfr. FRANK, *Storia economica di Roma* (trad. LAVAGNINI), Firenze, Vallecchi, 1924, pp. 257-258; WALTZING, op. cit., I, p. 372.

(2) Cfr. *Contributo II, La politica imperiale in relazione a questa legge*. Per concedere l'autorizzazione ad un collegio di fabbri sappiamo da Plinio che Domiziano interrogò il Senato appositamente: cfr. PLINIUS, *Panegyricus*, 54.

(3) Cfr. *lex Familiae*, l. 16, in *Contributo I, Egesi della lex familiae*.

(4) Cfr. GIERKE, op. cit., III, p. 66 n. 114; WALTZING, op. cit., I, pp. 340-341; MONTI, op. cit., I, p. 16; *contra*, per il periodo classico, però, lo SCHNORR von CAROLSFELD, op. cit., I, p. 176 e 212.

\* \* \*

Tra i collegi che abbiamo elencati vi sono tre, i quali, come abbiamo visto precedentemente, si possono, a causa dell'ortografia (in mancanza di altri elementi), assegnare sia al tempo di Augusto che a quello di Claudio o di Nerone. Occorre, però, escludere che alcuno di essi possa risalire all'epoca del primo Imperatore: da una parte, perchè non è possibile dimostrare altrimenti la esistenza dei collegi funerari in questo periodo <sup>(1)</sup>; dall'altra, perchè non è credibile che Augusto (in tutte le sue manifestazioni così guardingo e misurato; così diffidente verso tutto ciò che avesse potuto rappresentare, sia pure lontanamente, un pericolo per il nuovo ordine di cose; che si era adoperato tanto energicamente a richiamare in vigore la legge restrittiva di Cesare sui collegi <sup>(2)</sup>) avesse voluto trasgredire ai principi di governo che lui stesso si era imposti, annullando in gran parte virtualmente la Legge del suo predecessore e permettendo che le fazioni politiche si ricostituissero <sup>(3)</sup> sotto la *species* di collegi funerari.

Occorre, quindi, ritenere che i collegi in questione siano senz'altro da assegnarsi all'epoca dell'Impero di Claudio o ai primi tempi di quello di Nerone, dato che nel 60 d. C. si era già costituita la *Familia Silvani* a Monteleone Sabino.

Ma un altro argomento toglierà ogni dubbio sulla vera data da assegnarsi al *senatusconsultum de tenuiorum collegiis*: se noi ci facciamo a considerare dal punto di vista cronologico i collegi che abbiamo sopra elencati, osserviamo che si tratta di ben sei associazioni funerarie comprese in un periodo di poco più

(1) Cfr. WALTZING, op. cit., I, pp. 259-260. Fino a questo tempo, infatti, non dovevano essere ancora apparsi i collegi funerari, dato che sotto la Repubblica e nei primi tempi dell'Impero a Roma esistevano delle grandi fosse pubbliche (*puticoli*), in cui si gettavano alla rinfusa i cadaveri di coloro che non avevano potuto pagarsi la sepoltura, cioè dei plebei: cfr. HORATIUS, *Sat.*, I, 8,10: «*Hoc miserae plebi stabat commune sepulcrum*». Sotto i primi Imperatori, però, incominciarono a sorgere le società di *socii columbariorum*, la cui frequenza ci fa escludere l'ipotesi della esistenza dei collegi funerari. Solo nella età dei Flavi queste cooperative sparirono per essere sostituite da questi ultimi, molto più convenienti economicamente: cfr. LA PIANA, op. cit., II, p. 543.

(2) Cfr. *Contributo II, paternità e datazione della «lex Julia»*.

(3) Per la prima soppressione, cfr. *Contributo II*, id.

di venti anni (Principato di Claudio - morte di Galba): rilievo questo tanto più notevole, in quanto nello spazio di tempo compreso tra la emanazione della *lex Julia de collegiis* (49/44 a. C.) e il Principato di Claudio (41/54 d. C.), non si ha notizia alcuna di *collegia tenuiorum*: questo repentino affollamento, infatti, in un breve periodo di tempo di collegi funerari riuscirebbe inesplicabile ove non lo si voglia riconnettere alla emanazione del Senatoconsulto che li autorizzò in via generale.

Anche sintomatico è il fatto che correlativamente al sorgere di questi collegi spariscono le cooperative di *socci columbariorum*<sup>(1)</sup>: fino alla emanazione di questo Senatoconsulto i poveri avevano provveduto al bisogno di sentirsi sicuri di una sepoltura conveniente, riunendosi in tali cooperative, la cui ragione di essere occorre proprio ritrovare nella proibizione da questa legge fatta ai cittadini di riunirsi in collegio; ma, una volta autorizzati i *collegia tenuiorum*, queste cooperative non ebbero più ragione di essere, e d'allora i poveri si costituirono in collegi funerari, molto più convenienti economicamente<sup>(2)</sup>, facendo sorgere così di un sol tratto un gran numero di queste associazioni<sup>(3)</sup>.

Evidentemente in questo periodo lo Stato avrà dovuto fare una condizione di favore specialissima a tali collegi, sì da permetterne un enorme sviluppo. E questa condizione non può essere stata fatta che in virtù di una disposizione di legge che avesse autorizzate in blocco queste associazioni. Abbiamo già detto che essa non potè essere posteriore al 60 d. C.: dovette quindi essere emanata al più tardi nei primi anni del governo di Nerone. Noi, però, propendiamo a credere che questo Senatoconsulto risalga al tempo di Claudio: è proprio nella legislazione di questo Imperatore che si ritrova uno spirito altissimo e profondamente sincero di umanità e di comprensione verso gli umili e i derelitti<sup>(4)</sup>. Acco-

(1) Su queste cooperative, v. MONTI, op. cit., I, p. 53. Per quel che riguarda la loro diminuzione e sparizione, cfr. LA PIANA, op. cit., II, p. 543.

(2) Cfr. LA PIANA, op. cit., II, p. 543.

(3) Se queste ultime, poi, ci hanno lasciate appena sei iscrizioni, ciò è dovuto alla povertà, che molte volte non permetteva loro nemmeno il lusso modestissimo di darsi una iscrizione commemorativa.

(4) Cfr. MOMIGLIANO, *L'opera dell'Imperatore Claudio*, Firenze, Vallecchi, 1932, pp. 130-131. Non è però escluso che nei primi anni del governo di Nerone, ispirato dalla saggezza di Seneca (cfr. STELLA MARANCA, *L. Anneo Seneca nel Consilium Principis*, in *Rendiconti della R. Accademia Naz. dei*

gliando, quindi, una data intermedia, possiamo ritenere che il Senatoconsulto in parola fu emanato tra il 41 e il 55 d. C.

Concludendo, pertanto, i *collegia tenuiorum* non avrebbero potuto essere autorizzati caso per caso, perchè mancavano dei requisiti all'uopo richiesti dalla *lex Julia*: la esistenza, quindi, di tali collegi è per ciò stesso prova del precedente intervento a loro riguardo di una generica disposizione legislativa, che possiamo assegnare al periodo di tempo compreso tra il 41 e il 55 d. C.: precedentemente si era dai poveri provveduto al bisogno della sepoltura mediante le società di *socci columbariorum*.

### Fondamento giuridico e ragione di essere di tale Senatoconsulto.

Il fondamento giuridico di tale Senatoconsulto, non messo in luce fin'ora da Autore alcuno (nemmeno il Mommsen ne parla dove tratta del potere di dispensa riservato al Senato), riteniamo debba ritrovarsi nel generico potere appartenente al Senato di dispensare dalla osservanza dei termini legislativi<sup>(1)</sup>.

Già quest'organo fin dall'epoca repubblicana, aveva usato, forse abusivamente<sup>(2)</sup>, del diritto di dispensare per via di privilegi individuali dalla osservanza della legge. Questa funzione si andò sempre più rafforzando durante il primo secolo dell'Impero, quando il Senato, in correlazione alla depressione della funzione legislativa delle assemblee comiziali (mentre non si era ancora affermata l'autorità giurisdicente dell'Imperatore), si trovò ad essere la suprema autorità dello Stato, posta al di sopra della legge, e, quindi, autorizzata in via di principio a prendere misure di eccezione. Fino all'epoca di Domiziano, infatti, le misure di eccezione sono sempre state rese con Senatoconsulto<sup>(3)</sup>.

*Lincei*, Cl. *Scienze morali*, XXXII, 11-12), dietro consiglio del grande filosofo si sia provveduto a temperare in alcun modo l'eccessivo rigore della *lex Julia* ad esclusivo vantaggio della povera gente.

(1) Cfr. MOMMSEN, *Droit public* cit., V, p. 160; id. VII, pp. 458-459; KARLOWA, op. cit., I, pp. 371, 641-642; KIPP, *Geschichte der Quellen des römischen Rechts*, Leipzig, Scholl, 1919, pp. 61-62; BONFANTE, *Storia* cit., I, pp. 138, 362-363.

(2) In questo senso il BETTI, *La restaurazione sullana ecc.*, in *Studi nelle Scienze giuridiche e sociali*, Pavia, IV, 1915, pp. 177-178 n. 1.

(3) Cfr. MOMMSEN, *Droit public* cit., V, p. 160.

Di fronte quindi alla situazione determinatasi nella materia associativa in virtù della *lex Julia de collegiis*, è chiaro che il fondamento di tale eccezione non poteva costituzionalmente risiedere che nei poteri eccezionali riconosciuti al Senato in questo periodo nel campo della legislazione.

\* \* \*

Quanto, poi, al motivo che indusse il governo imperiale ad attenuare in maniera così generale il suo rigore verso le associazioni, occorre ritrovarlo in due ordini di ragioni, sostanziale l'uno, di carattere formale l'altro.

Il primo si è che in questo tempo nei riguardi dei *tenuiores* non aveva più ragione di essere il sistema repressivo instaurato dalla *lex Julia*: con il vietare tutte le forme di associazione, ad eccezione di poche determinate, autorizzate volta per volta dallo Stato, si era voluto, prima da Cesare, e poi da Augusto (con il richiamare in vigore la Legge di lui), eliminare la eventualità che i cittadini si riunissero in collegio per potere più facilmente cospirare contro il nuovo ordine di cose<sup>(1)</sup>.

Ma dopo un regime restrittivo durato circa un secolo ed ispirato al più grande rigore, in correlazione al consolidamento definitivo dell'autorità imperiale, è chiaro che lo Stato non aveva più niente da temere da parte dei collegi. Il fine, quindi, che si proponeva questo Senatoconsulto era in intima connessione con lo spirito da cui era animata la politica degli Imperatori verso le associazioni: se essi temperarono l'eccessivo rigore della *lex Julia* nei confronti dei poveri, ciò non fu perchè si fosse voluto ritornare, sia pure parzialmente, alla libertà di associazione, ma perchè il pericolo di disordini era di gran lunga diminuito e la plebe non ispirava più alcun timore, non rappresentava più una forza considerevole di fronte alla formidabile organizzazione dello Stato<sup>(2)</sup>.

(1) Negli ultimi tempi della Repubblica, infatti, i collegi furono elemento non indifferente di disordini politici (cfr. WALTZING, op. cit., I, pp. 90-113); e con questo carattere avevano tentato di ricostituirsi, a malgrado il divieto legislativo, dopo la morte di Cesare: SVETONIUS, *Divus Augustus*, 32; cfr. SCHNORR von CAROLSFELD, op. cit., I, p. 258.

(2) Gli Imperatori anzi, per poter meglio perseguire i loro intenti politici, si appoggiarono al popolo ed all'esercito; la opposizione l'incontrarono solo nella nobiltà: cfr. ROSTOVZEFF, *Storia economica e sociale dell'Impero romano* (trad. DE SANCTIS), La Nuova Italia, Firenze, 1933, p. 423.

In ogni modo si presero ugualmente delle precauzioni: da un lato, limitando il numero delle assemblee sociali a non più di una per mese, e dall'altro, non autorizzando la libera costituzione di queste associazioni che fra *tenuiores*<sup>(1)</sup>.

Dato, quindi, tale stato di cose, la politica imperiale, largendo questo beneficio si è mostrata perfettamente logica e coerente ai suoi principi, che la portavano a favorire e incrementare in tutti i modi il benessere e la prosperità delle varie classi sociali<sup>(2)</sup>.

Per quel che riguarda, poi, la ragione di ordine formale, che indusse lo Stato a questa deroga, crediamo possa ritrovarsi in ciò, che questi collegi, come abbiamo fatto precedentemente rilevare, non avrebbero potuto essere autorizzati singolarmente in virtù della *lex Julia*, dato che difettavano della condizione precipua da essa richiesta perchè si potessero autorizzare le associazioni, l'esercizio corporativo, cioè, di una pubblica funzione<sup>(3)</sup>. Dissentiamo, quindi, per questo riguardo dal Waltzing, dove egli opina che la deroga portata alla *lex Julia* aveva la sua ragione di essere nel carattere di pubblica utilità che presentavano questi collegi<sup>(4)</sup>: se essi, infatti, erano indubbiamente utili alle classi più povere, erano tuttavia utili solo ai singoli cittadini, che ne profittavano dei benefici, non a tutto lo Stato. I cittadini, insomma, godevano dei vantaggi di questa istituzione *uti singuli* e non *uti universi*: questi collegi, pertanto, non potevano adempiere alla funzione di pubblica utilità, così come noi l'abbiamo intesa<sup>(5)</sup>.

Piuttosto noi crediamo che la emanazione di questo Senatoconsulto fu dovuta alla mutata concezione che si ebbe a Roma

(1) Come ben osserva il WALTZING (op. cit., I, p. 149) era da parte dei ricchi e dei potenti che lo Stato aveva ancora da temere (e per essi era sempre in vigore la *lex Julia*) e non da parte degli umili e dei poveri, i quali tanto entusiasmo sentivano per gli Imperatori, da dedicare loro perfino delle epigrafi, facendo voti per la salute del Principe e della sua famiglia.

(2) Cfr. MONTI, op. cit., I, pp. 56-57.

(3) Si intende che al momento dell'autorizzazione tale esercizio era solo potenziale, poichè lo Stato si induceva a concedere l'autorizzazione nella previsione di poter adibire il collegio ad un servizio pubblico: v. *supra*, *Contributo II, Requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione*. L'utilità pubblica, poi, a fondamento dell'autorizzazione, risiedeva, come abbiamo messo in luce (l. c.), nell'interesse che aveva lo Stato a trattare con corpi e non con una massa slegata di individui: cfr. anche ROSTOVZEFF, op. cit., p. 210.

(4) Op. cit., I, p. 149.

(5) Certo che, in definitiva, servendo ad appagare un urgente bisogno della gran parte della popolazione, anche questi collegi avevano una funzione di pubblica utilità. Ma essi la perseguivano mediatamente, poichè lo Stato

con l'affermarsi dell'Impero degli scopi e delle funzioni dello Stato: se durante la Repubblica esso aveva di preferenza limitata la sua azione alla difesa dei cittadini dalle insidie che potevano venire dall'esterno e alla tutela dell'ordine all'interno, con l'avvento dell'Impero esso moltiplicò le sue attività, assumendosi anche la cura di assicurare il benessere materiale e spirituale dei cittadini<sup>(1)</sup>.

Un portato, quindi, di questa nuova concezione dei fini dello Stato fu la deroga a favore dei *tenuiores*: poichè queste associazioni non presentavano alcun carattere di pericolosità e contribuivano a favorire il benessere dei sudditi più bisognosi, era argomento di saggezza politica il mitigare a questo riguardo la severità inutile della legge<sup>(2)</sup>.

### Portata effettiva del Senatoconsulto.

Un'altra questione fra le più dibattute nella dottrina è quella riguardante le categorie di associazioni, le quali fruirono di questa deroga alla *lex Julia*.

Non è ammissibile, infatti, potessero i *tenuiores* associarsi per qualsivoglia motivo. Una disposizione simile avrebbe virtualmente

non beneficiava della loro opera che in un secondo tempo, attraverso i benefici resi ai cittadini e non ad esso direttamente. In tutti i modi occorre escludere che i Romani, popolo eminentemente pratico e materialista, potessero considerare questa un funzione di pubblica utilità: essi attribuivano questo carattere solo a quei collegi che servivano direttamente lo Stato (cfr. CALLISTRATUS, Dig. L,6,6(5),12). Se poi si ammetta che lo Stato nel fare questa concessione fosse stato animato dall'intento di autorizzare dei corpi che avrebbero dovuto perseguire scopi di pubblica utilità, occorrerebbe, poi, spiegare la ragione per cui non autorizzò in via generale alcune specie di collegi, come quelli dei fabbri, dei centonari, dei battellieri, i quali provvedevano in via più diretta ed immediata alla soddisfazione dei pubblici bisogni.

(1) Cfr. MONTI, op. cit., I, p. 56.

(2) Ma a questo punto ricorre spontanea una domanda: perchè si credeva opportuno autorizzare in via generale tutti i *collegia tenuiorum*, quando, anche per non venir meno al sistema generale, se ne sarebbe potuto permettere la costituzione secondo le modalità a cui erano sottoposte le altre associazioni? Noi riteniamo ciò sia stato dovuto, da una parte, alla considerazione di non oberare inutilmente il Senato romano di un lavoro improbo veramente, dato il numero enorme dei collegi che si sarebbero potuti costituire; e dall'altra, a quella che l'adire l'Imperatore o il Senato per ottenere l'autorizzazione doveva rappresentare per queste associazioni una difficoltà pressochè insormontabile, specialmente nei casi in cui si fossero costituite lontano da Roma.

abrogata la *lex Julia*, poichè la maggior parte dei collegi professionali ne avrebbe approfittato<sup>(1)</sup>. Questo Senatoconsulto, come abbiamo potuto stabilire, fu emanato nella prima metà del I secolo, in un tempo in cui la *lex Julia* era rigorosamente applicata e i collegi professionali di artigiani e di mercanti non potevano costituirsi senza avere ottenuta una speciale autorizzazione. Dobbiamo, quindi, ammettere che il Senatoconsulto in questione avesse avuto cura di determinare questo scopo, il quale se è vero che non risulta dal frammento di Marciano<sup>(2)</sup>, chiaramente per contro si ricava dal testo del Senatoconsulto conservatoci nella epigrafe lanuvina. Esso, infatti, esplicitamente dispone che possono *coire convenire collegiumque habere* coloro che *stipem menstruam conferre volent in funera*<sup>(3)</sup>. Dal che risulterebbe, senza che possa farsi luogo a dubbio alcuno<sup>(4)</sup>, essere stato il seppellimento dei morti scopo importantissimo dei *collegia tenuiorum*, tanto importante, da aver provocata una disposizione di legge a sua tutela. Ma era questo l'unico scopo per cui i *tenuiores* avrebbero potuto associarsi?

Da una parte, il Mommsen<sup>(5)</sup> e il Waltzing<sup>(6)</sup>, per non citare che i maggiori, hanno identificato i *collegia tenuiorum* con i collegi funerari, per modo che la deroga alla *lex Julia* sarebbe stata portata, secondo loro, esclusivamente allo scopo di favorire il seppellimento dei morti; dall'altra, lo Schiess<sup>(7)</sup>, il Lieberman<sup>(8)</sup>, il Kaiser<sup>(9)</sup>, il Löning<sup>(10)</sup> e il Coli<sup>(11)</sup>, hanno, invece, sostenuto con

(1) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 142.

(2) Il passo, invero, presenta una lacuna dopo *stipem menstruam conferre*: esso non dice lo scopo per cui il conferimento si faceva. Si tratta evidentemente di una soppressione dei compilatori; non abbiamo alcun elemento, però, per ritenere si debba supplire *in funera* come nella iscrizione lanuvina: cfr. COLI, op. cit., p. 110 n. 26.

(3) Cfr. C. I. L., XIV, 2112, I, l. 11-12.

(4) Veramente dell'espressione *in funera* non risulta dall'epigrafe lanuvina che l'ultima parte: «... ra »; ma si tratta di una integrazione attendibilissima, come si ricava dal contesto dell'iscrizione.

(5) Op. cit., pp. 88-89.

(6) Op. cit., I, pp. 145-148.

(7) Op. cit., p. 8.

(8) Op. cit., p. 40.

(9) Op. cit., p. 187.

(10) Op. cit., I, p. 205. E lo stesso parere seguono il MAUÉ, *Die Vereine* cit., p. 3 n. 3; il WALLON, op. cit., III, p. 462 n. 20, e lo SCHNORR von CAROLSFELD, op. cit., I, p. 264 e n. 5, ivi.

(11) Op. cit., p. 110 n. 26.

gran copia di argomentazioni che i collegi funerari non erano che una categoria dei *collegia tenuiorum*: e che esistevano altre categorie, aventi per scopo il soccorso degli ammalati e dei bisognosi, che costituivano, quindi, una specie di società di mutuo soccorso <sup>(1)</sup>.

(1) Secondo questi ultimi, quindi, il passo di Marciano alluderebbe ad un Senatoconsulto emanato a favore delle varie categorie di *collegia tenuiorum*, laddove l'epigrafe lanuvina riferirebbe solo un paragrafo, *kaput*, di esso, e propriamente quello relativo ai collegi funerari, tralasciando i rimanenti paragrafi, riguardanti le altre forme di *collegia tenuiorum*. Ciò spiegherebbe, poi, secondo loro, il silenzio di Marciano (cfr. Dig. XXXXVII, 22, I pr.) sullo scopo onde avrebbero potuto costituirsi tali collegi: essendo vari, egli o i compilatori del Digesto, per non dilungarsi troppo, tralasciarono di farne menzione. Altro argomento, fortissimo invero, su cui si fondano i sostenitori di questa tesi, è la lettera di Traiano a Plinio (*Ep. ad Trajanum*, 93) sugli *erani* di *Amisus*, città libera della Bitinia, dalla quale si ricaverebbe che tali associazioni erano destinate in genere *ad sustinendam tenuiorum inopiam*, costituivano, cioè, una specie di società di mutuo soccorso tra i poveri (si suole interpretare). Essi, infine, si fondano sopra un passo di Tertulliano, il quale riferisce che le comunità cristiane destinavano la loro cassa comune ad aiutare i confratelli poveri (cfr. *Apologeticon*, 39); i cristiani, osservano, formavano dei *collegia tenuiorum* (su questo argomento v. *ultra*, *Contributo VI*): i collegi pagani della stessa categoria, quindi, facevano lo stesso uso delle loro ricchezze.

Ma non meno fondate sono le argomentazioni dei sostenitori della tesi contraria: essi osservano che, data la grande analogia esistente anche nella forma, tra il frammento di Marciano e l'iscrizione di Lanuvio, non è possibile che quest'ultima abbia riferito mutilo il Senatoconsulto; essi riproducono la stessa frase dallo stesso Senatoconsulto e, quindi, intendono far menzione della stessa categoria di associazioni. Se Marciano, poi, non allude allo scopo per cui potevano costituirsi i *collegia tenuiorum*, ciò si deve attribuire al fatto che il giurista ritenne superfluo far cenno di cosa che evidentemente era troppo ben nota ai contemporanei.

Per quel che riguarda la lettera di Traiano a Plinio, essa nulla proverebbe a favore di queste società di mutuo soccorso: questi «erani» erano senza dubbio destinati a soccorrere i soci bisognosi per mezzo delle contribuzioni conferite dai singoli membri; ma Traiano non ci dice in che modo essi venivano in loro aiuto, se, cioè, con doni oppure con prestiti rimborsabili, a somiglianza di quel che solevano fare tutti gli altri collegi orientali a scopo cultuale (cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 146; FOUCART, *Associations religieuses chez les Grecs*, Paris, Klincksieck, 1873, pp. 142 segg. e REINACH, v. *Eranoi*, in DAREMBERG-SAGLIO, *Dictionnaire d'antiquités classiques*; i quali tutti non ammettono che gli *erani* fossero delle società di mutuo soccorso, poichè non si limitavano che a fare dei prestiti rimborsabili ai soci). Al che noi aggiungiamo che la formula adoperata da Traiano (*ad sustinendam tenuiorum inopiam*) è abbastanza vaga e potrebbe ben riferirsi anche all'aiuto portato ai bisognosi con l'assicurare loro la celebrazione dei funerali.

Noi riteniamo che, allo stato in cui si trovano le nostre cognizioni, non è forse possibile risolvere il problema: certo, però, che, in mancanza di elementi, i quali ci possano dimostrare con maggiore sicurezza la esistenza di altre categorie di *collegia tenuiorum* che abbiano potute essere autorizzate in linea generale, è per lo meno prudente il fare le più ampie riserve sull'effettiva esistenza di tali collegi, e, conseguentemente, su questa eventuale estensione del nostro Senatoconsulto oltre i collegi funerari; tanto più che lo spirito della carità e della solidarietà umana, così come l'intendiamo noi moderni, se pur si ritrova nelle speculazioni di qualche spirito superiore, quale Seneca o Marco Aurelio, era assolutamente estraneo alla *forma mentis* del mondo classico romano <sup>(1)</sup>: fu il Cristianesimo che per primo lo divulgò tra le masse.

#### Sfera di applicazione territoriale del Senatoconsulto.

Per quel che riguarda l'ambito territoriale in cui trovò applicazione questo Senatoconsulto, la ipotesi più logica, che, in mancanza di altri elementi, ci si presenta, è che esso fosse venuto a coincidere con quello in cui fu applicata la *lex Julia*. Esso, quindi, avrebbe dovuto trovare applicazione immediatamente a Roma e nell'Italia, per essere in un periodo successivo esteso alle Province senatorie e a quelle imperiali.

A tali induzioni, però, apertamente sembra contrastare il frammento di Marciano, il quale a questo riguardo così si esprime:

Quanto poi al passo di Tertulliano, si osserva, d'altra parte, che assimilare i collegi pagani a quelli cristiani costituisce un grave errore; e che, anche ammessa questa identità di scopi, con ciò non si verrebbe a provare che vi erano due specie di *collegia tenuiorum*, ma solo che questi *collegia* avevano un doppio fine, quello dei funerali e quello del mutuo soccorso. In questo caso, però, non si potrebbe più far distinzione tra collegi funerari e altre specie di *collegia tenuiorum* (cfr. WALTZING, op. cit., I, pp. 146-147).

Ma l'argomentazione più forte, decisiva addirittura, portata dal Waltzing contro i sostenitori della tesi contraria, è la seguente: che non è stato fin'ora possibile dimostrare positivamente la esistenza di altri *collegia tenuiorum* che non siano i collegi funerari e che non vi è indizio alcuno di collegi dediti alla carità ed al soccorso degli ammalati (cfr. WALTZING, op. cit., I, pp. 146-148). Queste le argomentazioni dei sostenitori dell'una e dell'altra opinione.

(1) Cfr. EGGER, *Mémoires de la littérature ancienne* cit., pp. 351-363: *Observations sur l'histoire du sentiment moral chez les anciens*.

« *quod non tantum in Urbe, sed et in Italia et in Provinciis locum habere divus quoque Severus rescripsit* » (1).

Dal che risulterebbe, secondo la interpretazione che ne dà la comune dottrina (2), che questa deroga alla *lex Julia* fosse stata limitata in un primo tempo alla città di Roma e che solo in seguito, molto più tardi, fosse stata estesa all'Italia ed alle Province; ciò in un'epoca, ad ogni modo, anteriore a Settimio Severo, in virtù di Mandati o Rescritti imperiali, che questo Principe si limitò a confermare per Rescritto: il termine « *quoque* », infatti, costituirebbe il sostegno di tale argomentazione.

Noi, però, non crediamo di poter consentire con questa *communis opinio* degli studiosi e contestiamo recisamente il valore probante del passo di Marciano a riguardo: le iscrizioni, attestando precisamente il contrario, ne danno una solenne smentita. Dalla lista, infatti, dei più antichi collegi funerari che abbiamo data precedentemente risulta che uno solo (3), e non il più antico, è di Roma; degli altri, tre se ne trovavano in Italia e due nella Gallia Narbonese, contemporanei quasi al Senatoconsulto di cui ci occupiamo. Si tratta quindi di una contraddizione patente tra il passo di Marciano e le fonti epigrafiche (4). Che dobbiamo concludere da ciò? Poichè la documentazione epigrafica risalente al I secolo è senza dubbio di gran lunga più sicura di quella di un giureconsulto del III secolo, i cui frammenti sono a noi pervenuti attraverso le modificazioni dei compilatori giustinianeî e le trascrizioni dei copisti, riteniamo di dover seguire gli indizi epigrafici: evidentemente il Senatoconsulto in questione trovò applicazione immediatamente in tutta Italia e nelle Province senatorie, cioè in quella parte dell'Impero a cui era stata precedentemente estesa subito la competenza della *lex Julia de collegiis* (5).

(1) Dig. XXXVII, 22, 1 pr.

(2) Cfr. LIEBENAM, op. cit., pp. 32 e 266; PERNICE, op. cit., I, p. 299; GIERKE, op. cit., III, pp. 82-83; WALTZING, op. cit., I, pp. 123 n. 2 e 148-149; COLI, op. cit., p. 111.

(3) Cfr. C. I. L., VI, 471.

(4) È vero che, fondandosi sulla distanza cronologica intercorrente tra la data estrema da noi accolta per il nostro Senatoconsulto (41-55 d. C.) del 41 d. C. e quella della più antica iscrizione da noi conosciuta del 60 d. C., si potrebbe opinare che la estensione all'Italia e alle Province senatorie si sia verificata in questo lasso di tempo; ma si tratta di una opinione avanzabile in linea semplicemente ipotetica e a cui non crediamo di aderire.

(5) Cfr. *supra*, Contributo II, Applicazione della « *lex Julia* » nello spazio e nel tempo.

Occorre, quindi, ritenere o che Marciano fosse male informato, o (il che è più probabile) che il frammento sia a noi pervenuto alterato da quella che era la sua primitiva dizione, almeno per ciò che riguarda la menzione dell'Italia. Del resto, se effettivamente il Senatoconsulto fosse stato limitato a Roma, riuscirebbe difficilmente spiegabile questa particolarità fatta ai poveri della Capitale, assolutamente in contrasto con lo spirito della legislazione imperiale, che, tendendo alla fusione delle varie Regioni, ha sempre, dal punto di vista legislativo, trattato allo stesso modo Roma e l'Italia (1). Il testo di Marciano, pertanto, occorre restituirlo così: « *quod non tantum in Urbe et in Italia, sed et in Provinciis locum habere divus quoque Severus rescripsit* ».

Bisogna, quindi, ritenere che il Senatoconsulto de *tenuiorum collegiis* fosse stato emanato per l'Italia in genere, ma che poi fosse stato subito esteso alle Province senatorie, come ci dimostra il numero relativamente grande di iscrizioni appartenenti a collegi funerari i quali risalgono all'epoca degli Antonini (2).

Quanto poi alle Province imperiali, crediamo che il Senatoconsulto non vi abbia trovato generale applicazione, almeno fino all'epoca di Traiano: questo Principe, infatti, mentre permette si costituissero i *collegia tenuiorum* ad Amisus, città libera della Bitinia, ha cura di avvertire il Governatore (Plinio il giovane): « *in ceteris civitatibus, quae nostro jure obstrictae sunt, res hujusmodi prohibenda est* » (3). Il Senatoconsulto in questione, quindi, non può essere stato esteso fino a questo tempo alle Province imperiali; riteniamo, però, che le associazioni funerarie anche in epoca anteriore si fossero potute costituire, ove fosse intervenuto un permesso speciale del Principe o del Governatore (4).

(1) Cfr. BONFANTE, *Storia* cit., I, pp. 401-402.

(2) Cfr. WALTZING, op. cit., IV, pp. 180-209.

(3) PLINIUS, *Ep. ad Trajanum*, 93. È superfluo avvertire che le *ceterae civitates* a cui Traiano si riferisce sono le altre città della Bitinia, Provincia imperiale in questo periodo. Sulla condizione giuridica della Bitinia in questo tempo, v. *ultra*.

(4) L'intervento di una autorizzazione speciale per i *collegia tenuiorum* noi l'abbiamo già escluso, fondandoci sulle disposizioni espresse e sullo spirito da cui era animata la *lex Julia*. Ciò, però, solo per il territorio in cui questa legge trovava applicazione e non per le Province imperiali, a cui la *lex Julia* fu estesa forse solo per quel che riguardava il divieto di associazione, ma non



Dato, però, che anche in queste Province, specie durante l'impero di Marco Aurelio, troviamo parecchi collegi funerari<sup>(1)</sup>, e che Marciano afferma non essere stata nuova la concessione di Settimio Severo, crediamo che nel periodo che va da Traiano a Marco Aurelio questo privilegio fosse stato esteso anche alle Province imperiali (forse in virtù del Senatoconsulto con cui abbiamo opinato<sup>(2)</sup> essere stata ammessa in tutto l'Impero la competenza concorrente del Senato e dell'Imperatore per quel che riguardava l'autorizzazione speciale da concedersi ai collegi professionali), e che forse fosse stato abrogato in seguito durante gli anni turbinosi del governo di Commodo o in quelli a lui immediatamente successivi, sì che Settimio Severo dovette confermarlo per Rescritto.

La proibizione a cui abbiamo fatto cenno, però, dovette essere estesa anche alle Province senatorie (cosa perfettamente naturale, ove si consideri la equiparazione che agli effetti di questa concessione era stata fatta tra tutte le Province dell'Impero): ci riusciamo così agevolmente a spiegare la ragione per cui il Rescritto di Settimio Severo, secondo quanto riferisce Marciano, non fece distinzione tra Province imperiali e Province senatorie.

#### Restrizioni alla facoltà di associazione riconosciuta ai « tenuiores ».

Se lo Stato si dimostrò benevolo e largo verso i *tenuiores*, esso tuttavia non mancò di prendere opportune precauzioni, ad impedire (in correlazione ai principi sanciti dalla *lex Julia*), che queste associazioni si trasformassero in fonte di sedizioni e di pericoli per la pace pubblica.

All'uopo tre ordini di restrizioni erano state poste alla libertà di associazione largita ai *tenuiores*:

per quel che si riferiva alle formalità richieste per l'autorizzazione e ai requisiti relativi, essendo in materia arbitro assoluto l'Imperatore: cfr. *Contributo II, Applicazione della « lex Julia » nello spazio e nel tempo: c) Province imperiali.*

(1) Nel 167 d. C., infatti, vediamo un *collegium Jovis Cerneni* dissolversi nella Dacia (C. I. L., III, 925); in Mauritania troviamo, sotto Antonino Pio, i *cultores Herculis* (C. I. L., VIII, 5523); e, nella stessa Mauritania, nel 158 d. C., i *cultores domus Augustae* (*Bull. trimestriel de la Société d'Oran*, 1893, p. 223).

(2) Cfr. *supra*, *Contributo II, Applicazione della « lex Julia » nello spazio e nel tempo: a) Italia.*

#### a) Scopo preventivamente determinato.

Una prima restrizione era quella importantissima e fondamentale per cui, come abbiamo visto precedentemente, ai *tenuiores* era lecito riunirsi in collegio non per qualsivoglia motivo, ma solo per scopi specificamente determinati dal Senatoconsulto autorizzante; scopi questi che, tra i moderni Autori, alcuni limitano a quello di assicurare una conveniente sepoltura ai defunti, mentre altri (con minor fondamento, però), estendono anche a quelli di assistenza reciproca.

Un collegio che si fosse costituito per altri scopi sarebbe stato un collegio illecito e sarebbe andato incontro alle sanzioni comminate in materia.

#### b) Divieto di appartenere a più di una associazione.

Si era proibito a chi fosse appartenuto a un collegio di entrare a far parte anche di un secondo: « *Non licet autem amplius quam unum collegium licitum habere, ut est constitutum et a divis fratribus: et si quis in duobus fuerit, rescriptum est eligere eum oportere, in quo magis esse velit, accepturum ex eo collegio a quo recedit, id quod ei competit ex ratione, quae communis fuit* »<sup>(1)</sup>.

Il frammento si divide in due parti: nella prima si pone la proibizione di appartenere a più collegi, nella seconda si provvede a regolare la posizione di chi fosse contravvenuto alla legge. Il passo, però, è evidentemente interpolato<sup>(2)</sup>: il contenuto della seconda parte si trova in contraddizione netta con l'enunciato della prima. Si noti, infatti, che non solo la mancanza di ogni sanzione a carico del contravventore annulla virtualmente la forza del divieto, ma che, in aggiunta, si ha pure gran cura di proteggere e tutelare gli interessi di quello: il che significa quasi il riconoscimento da parte dello Stato della libertà lasciata di fatto ai cittadini di far parte di più collegi. Ci troviamo, quindi, di fronte ad un caso tipico di interpolazione<sup>(3)</sup>.

(1) MARCIANUS, Dig. XXXXVII, 22, 1, 2.

(2) Per quel che è a nostra conoscenza, nessuno studioso fin'ora ha notata questa interpolazione.

(3) Si tratta di un caso tipico di *inelegantia iuris*. Sul criterio logico-giuridico come criterio sussidiario per la ricerca interpolazionistica, cfr. BONFANTE, *Storia* cit., II, pp. 144-146.

La prima parte del testo, però, è senza dubbio di Marciano; l'opera dei compilatori si è evidentemente limitata a togliere la sanzione che, come vedremo, nei loro tempi non aveva più ragione di essere, aggiungendo, poi, altre disposizioni accessorie allo scopo di mitigare ancora la forza del divieto, che, in definitiva, si riduce alla facoltà lasciata al potere esecutivo di proibire questo abuso nei casi particolari.

Quanto, poi, all'epoca a cui risale questa proibizione, il giureconsulto si richiama espressamente all'epoca di Marco Aurelio e Lucio Vero, con un «*et*», però, che chiaramente ci fa intendere come la disposizione fosse ancora più antica, forse risale addirittura allo stesso Senatoconsulto che autorizzò i *collegia tenuiorum*<sup>(1)</sup> (Senatoconsulto questo che, avendo noi identificato con quello *quo illicita collegia arcentur*<sup>(2)</sup>, è perfettamente logico contenesse tali disposizioni riguardanti i collegi illeciti).

Se, però, i *Divi Fratres* furono costretti a rinnovare per Rescritto la proibizione, ciò vuol dire che già ai loro tempi questo precetto non era più osservato: e questo, d'altra parte, ci confermano le epigrafi, le quali ci presentano frequentemente il caso di persone appartenenti a due o più collegi, non solo come semplici membri, ma anche come dignitari<sup>(3)</sup>. Nè il Rescritto in questione dovette avere maggiore efficacia: ciò dimostrano, da un lato, le epigrafi in cui si continua a far menzione di corporati appartenenti a più collegi<sup>(4)</sup>; e, dall'altra, l'eccessiva indulgenza dei compilatori verso coloro che si fossero trovati in questa illegale condizione.

La pratica attuazione di questa legge, quindi, fu ben diversa da quel che sembrerebbe risultare dai testi giuridici. Ma quale la ragione di questo divieto e quale quella della sua costante violazione?

È chiaro che tale proibizione si ispirava al criterio di impedire che i collegi potessero diventare causa di turbolenze; cosa tanto più facile ove tra più collegi vi fosse stata comunanza di membri (che avrebbe portato come conseguenza legami più intimi tra queste associazioni, rapporti più frequenti, e, quindi, una mag-

(1) Di questo parere è anche l'HUSCHKE, op. cit., p. 211.

(2) V. *ultra*, *Contributo V*, *Appendice I*.

(3) Cfr. C. I. L., XII, 689; XIII, 1966; XII, 1998; XIII, 1954; XIV, 409; XIII, 1972.

(4) Cfr. C. I. L., XII, 523; XII, 689; XIV, 44; VI, 9667; X, 5749; III, 5657.

giore possibilità di organizzare sedizioni in grande stile). Questo divieto, quindi, non poteva avere avuto altro fine che non fosse stato quello di eliminare un pericolo<sup>(1)</sup>: ed essendo questo inconveniente da temersi da parte di tutte le associazioni, è chiaro che il divieto si applicava a tutte, sia che si fosse trattato di collegi autorizzati volta per volta, che di *collegia tenuiorum* autorizzati in blocco<sup>(2)</sup>.

In seguito, però, essendosi definitivamente affermata l'autorità imperiale, la ragione di essere di questo divieto venne meno, sì che l'autorità di polizia non si curò più che esso non venisse osservato dai cittadini, ai quali l'appartenenza a più collegi era fonte di vantaggi materiali e morali<sup>(3)</sup>. Di tanto in tanto, però, in occasione evidentemente di torbidi suscitati da tali associazioni, gli Imperatori richiamavano in vigore questo divieto, ma poco dopo esso cadeva di nuovo in desuetudine.

Nel periodo del basso Impero, poi, il divieto non ebbe più ragione di essere per i *collegia tenuiorum*, il cui numero nel IV secolo andò rapidamente diminuendo<sup>(4)</sup>: anzi vedremo in seguito come probabilmente venne abrogato nei loro riguardi<sup>(5)</sup>.

(1) Poco accettabile, per questo riguardo, è l'opinione del MOMMSEN (op. cit., p. 89), il quale ritiene che questo divieto avesse per scopo di prevenire i cupidi calcoli di coloro che avessero voluto fruire per se e per gli eredi (cfr. C. I. L., VI, 9626) dei vantaggi derivanti dall'appartenenza a due collegi funerari contemporaneamente.

(2) In questo senso anche il WALTZING, op. cit., I, pp. 150 e 354. Il MOMMSEN (op. cit., p. 89 n. 7) lo contesta, poichè Marciano in tutta la parte del frammento che precede non parla che di *collegia tenuiorum*. Che Marciano forse si sia voluto riferire solo ai *tenuiores*, è probabile; si noti, però, che ciò non esclude la portata più generale del divieto. È facile, in tutti i modi, che in questo passo il giureconsulto non avesse fatto che commentare il *senatusconsultum quo illita collegia arcentur*, emanato forse contemporaneamente a quello *de tenuiorum collegiis* (se pure non si è trattato di due disposizioni di un medesimo provvedimento senatoriale, come vedremo in seguito): questo ci spiegherebbe la ragione per cui Marciano tratta di questo divieto subito dopo aver alluso alla concessione fatta ai collegi di povera gente.

(3) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 354 n. 3.

(4) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 148.

(5) Esso, però, fu mantenuto nei riguardi delle associazioni professionali per una nuova causa: organizzate tutte le classi sociali in corporazioni, i beni e le persone appartenevano ad un servizio pubblico determinato (cfr. MONTI, op. cit., I, pp. 66-68). È chiaro, quindi, come, nel caso in cui una persona si fosse trovata ad appartenere a più collegi, era inevitabile che sorgessero contestazioni tra questi ultimi per quel che riguardava la disposizione della persona

c) Numero delle riunioni mensili.

Un'ultima restrizione, infine, è quella contenuta nel passo stesso di Marciano, il quale dopo aver detto che si permetteva ai *tenuiores stipem menstruam conferre*, ha cura di aggiungere: « *dum tamen semel in mense coeant, ne, sub praetextu hujusmodi, illicitum collegium coeat* » (1).

E questa proibizione, la quale, come la precedente, aveva per obbietto di impedire che questi collegi, attraverso contatti frequenti tra i membri, divenissero pericolosi, risale senza dubbio al Senatoconsulto che autorizzò originariamente tali collegi. L'epigrafe lanuvina, infatti, in modo analogo dispone: « *...in it collegium coeant, neque sub specie eius collegii nisi semel in mense coeant, conferendi causa* » (2).

È notevole che tanto nell'uno, quanto nell'altro testo, la restrizione rispetto alle riunioni mensili è posta in relazione alle adunanze per il versamento della quota sociale (*stipem menstruam conferre*); e ciò aveva fatto concludere al Mommsen (3), seguito dal Waltzing (4) e dalla prevalente dottrina (5), che la restrizione riguardava solo le assemblee per trattare gli affari sociali e che le riunioni a scopo di culto erano pienamente libere; e, fondendo il principio del frammento con il paragrafo 1, ne trovava la conferma nel testo stesso di Marciano: « *Sed religionis causa coire non prohibentur, dum tamen per hoc non fiat contra senatusconsultum quo illicita collegia arcentur* » (6). Opinione questa, la quale, se ha

e dei beni del socio comune. Allora intervenne lo Stato a regolare tale eventualità di conflitto, disponendo che il socio potesse optare per uno dei due, ritirando la propria parte dei beni comuni dal collegio ripudiato. Ma, poichè tutto ciò non poteva essere causa di pericolo per l'ordine pubblico, ci riesce agevole spiegarci la ragione per la quale i compilatori del Digesto hanno lasciato senza sanzione penale il divieto di legge, contentandosi di dare facoltà all'autorità amministrativa o al giudice, incaricato di dirimere la controversia tra i collegi, di costringere il contravventore alla opzione. La disposizione, quindi, che aveva avuto un carattere penale nel diritto classico, assunse nel Basso Impero un carattere esclusivamente amministrativo.

(1) MARCIANUS, Dig. XXXXVII, 22, 1 pr.

(2) Cfr. C. I. L., XIV, 2112, I, 1. 12-13.

(3) Op. cit., pp. 87-88 e 107-108.

(4) Op. cit., I, p. 152 e art. *Collegium*, in CABROL-LEQUERCQ cit., c. 2113.

(5) Cfr. KORNEMANN, op. cit., c. 410-411.

(6) MARCIANUS, Dig. XXXXVII, 22, 1, 1.

in suo favore la logica considerazione che sarebbe stato eccessivo limitare ad una per mese le adunanze sociali, ha contro quella più logica: perchè si sarebbero limitate le adunanze a scopo amministrativo, mentre poi, almeno secondo questa opinione, si concedevano illimitatamente le riunioni religiose? La cosa parve al Cohn così inesplicabile che egli preferì intendere la clausola *dum semel in mense coeant* nel senso che il collegio avrebbe dovuto convocare i soci almeno una volta al mese (1). Ma all'opinione del Mommsen è stata ancora contestata la riferibilità del paragrafo 1 al principio, sia in base al testo stesso di Marciano che contiene la distinzione, sia in base all'interpretazione dei Basilici, che rivela in modo indubbio l'indipendenza del paragrafo 1 (2); per cui alcuni tra i moderni, come il Dirksen (3), il Pernice (4), il Costa (5) e lo Schnorr von Carolsfeld (6) sono tornati all'opinione degli antichi eruditi (7), che, cioè, con il paragrafo 1 si fosse inteso autorizzare tutti i collegi religiosi privati. Ad essi, però, giustamente si è ob-

(1) Op. cit., p. 124.

(2) Cfr. *Basilicorum libri*, LX, 32, 1, 1: καὶ χάριν εὐχῆς θεμιτῶς ἔξεστι συνιέναι e lo scolio di DOROTEO ad h. l.: θεησεύειας ἕνεκεν συνιέναι τινὲς οὐ κολούονται. Come ben osserva il COLI (op. cit., p. 112 n. 31), il MOMMSEN stesso ebbe a riconoscere che l'*auctoritas* dei Basilici è *in hac re maxima*.

(3) Op. cit., p. 24.

(4) Op. cit., I, p. 302 n. 17. E con lui è il RUDORFF, *Zeit. RW. cit.*, XV, p. 212.

(5) *Crimini e Pene da Romolo a Giustiniano*, Bologna, Zanichelli, 1921, pp. 204-205. L'Autore, però, considera la disposizione contenuta nel § 1 del frammento come una riforma al sistema restrittivo del diritto classico seguita nel periodo intercedente tra Costantino e Giustiniano: quantunque questa tolleranza, egli osserva, « contrasti in modo troppo stridente con detti principi, tuttavia essa riesce comprensibile ed ovvia quando sia intesa in rapporto con delle associazioni raccoltesi collo scopo di compiere in comune atti di culto e riti della nuova fede, di quel complesso di dogmi e di credenze che si comprende nel sostantivo di *religio*, nel senso nuovo che esso è venuto assumendo nelle fonti tarde, particolarmente a proposito del cristianesimo, inteso appunto quale *religio* per eccellenza ». Non crediamo però di poter concordare con l'A., oltre che per le ragioni che verremo in seguito esponendo, anche per quella che già al tempo della giurisprudenza classica il vocabolo « *religio* » era usato nel senso dall'A. attribuito a tempo posteriore: cfr. PAULUS, *Receptae Sententiae*, V, 21, 2: « *qui novas sectas vel ratione incognitas religiones inducunt* »; e FORCELLINI, *Lexicon cit.*, v. *Religio*.

(6) Op. cit., I, p. 265 n. 4.

(7) Cfr. ACCURSIUS, *Glossae ad h. l.* (in *Digest. nov.*, Lugduni, 1566, p. 1276): « *item caussa religionis permittit fieri collegia* ».

biettato che una simile deroga avrebbe del tutto frustrato il divieto di associazione anche a riguardo dei ricchi e dei potenti<sup>(1)</sup> e che contraddirebbe ad un altro frammento del Digesto<sup>(2)</sup>, in cui si vieta ai veterani di costituire persino *coetus illicitos sub praetextu religionis*. E tale opinione sembrerebbe avere fondamento nella osservazione del Mommsen stesso<sup>(3)</sup> che non si ha traccia di associazione religiosa la quale usi la formula *quibus ex S C coire licet*, segno di una autorizzazione concessa volta per volta. Tale argomentazione, però, cade di fronte alla esplicita testimonianza in contrario della epigrafe degli *Augustales* di *Brixia*<sup>(4)</sup> e del *corpus νεών* di Cizico<sup>(5)</sup>, che fanno cenno di una autorizzazione concessa dall'Imperatore in linea speciale a questi collegi<sup>(6)</sup>; mentre sappiamo che la comunità giudaica e i collegi di Iside furono a volta a volta autorizzati e proibiti<sup>(7)</sup>.

Anche dall'Huschke<sup>(8)</sup> e dal Coli<sup>(9)</sup> si è sostenuta la indipendenza del paragrafo I dal principio del frammento di Marciano; essi però, pur non aderendo alla precedente opinione, sostengono tuttavia trattarsi di una disposizione avente valore generale e non limitata ai soli *tenuiores*. Fondandosi, infatti, sul significato filologicamente normale del verbo « *coire* », ritengono che il paragrafo I autorizzasse i cittadini ad adunarsi per ragioni di culto, a condizione di non formare stabile associazione. Ma anche questa tesi non possiamo accettare: in questo frammento, infatti, si parla solo di associazioni stabili e permanenti, come risulta non solo dal con-

(1) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 152.

(2) ULPIANUS, Dig. XXXXVII, 11, 2.

(3) Cfr. KORNEMANN, op. cit., c. 410-411.

(4) Cfr. C. I. L., V, 4428.

(5) Cfr. C. I. L., III, 6070.

(6) Si noti, infatti, che forse si tratta delle due uniche specie di associazioni religiose che non avrebbero potuto costituirsi sotto la forma di collegi funerari: sappiamo, infatti, che dall'epoca dei Flavi tutte le associazioni dei *cultores* di divinità straniere e romane, tranne quelle dei *Divi Imperatores*, erano costituite in collegi funerari: cfr. LA PIANA, op. cit., II, p. 542.

(7) Cfr. WALTZING, op. cit., I, pp. 113 e 116 n. 3.

(8) Op. cit., p. 208 n. 35: « das Principium der Stelle geht in seinem zweiten Theile auf diese Begräbnisscorporationen; § 1. bemerkt, dass religiöse Versammlungen (nicht Corporationen, nicht Convente), hauptsächlich wohl zum Cult der Manen, worauf *religio* vorzugsweise geht, zu jeder Zeit nicht unerlaubt seien ».

(9) Op. cit., pp. 111-112.

testo<sup>(1)</sup>, ma anche in modo indubbio dalla rubrica del titolo: *de collegiis et corporibus*; e poi, accettando la tesi dell'Huschke e del Coli, bisognerebbe ammettere che, all'infuori di riunioni temporanee a scopo religioso, fosse severamente proibito ai cittadini di riunirsi temporaneamente in occasione di particolari contingenze, come feste civili, banchetti ecc., il che è assolutamente assurdo e inaccettabile.

\* \* \*

Nessuna, quindi, delle ipotesi fin'ora a questo riguardo avanzate si presenta come verosimile, poichè ognuna, pur avendo argomenti indubbi di prova a proprio favore, presenta, poi, il fianco ad osservazioni di grande peso: in tutti i modi, crediamo di aver potuto fissare, attraverso i gravi dissensi, i seguenti punti di riferimento, che ci serviranno a risolvere l'intricata questione:

1) Il paragrafo I è da tenersi distinto dal principio del frammento.

2) Il verbo « *coire* » non può significare « formare un collegio », ma solo « radunarsi », anche se questa riunione sia temporanea.

3) I collegi funerari, come pone in luce il Waltzing<sup>(2)</sup>, si riunivano effettivamente più di una volta al mese per motivi religiosi.

Se noi ci facciamo adesso ad esaminare il Senatoconsulto riportato nelle tavole di Lanuvio, ci accorgiamo subito che di questa libertà lasciata ai *tenuiores* per le riunioni a scopo di culto, come sostiene la prevalente dottrina, non si fa menzione. Nè si osservi che si tratta di una omissione del collegio lanuvino, poichè essa riuscirebbe affatto inesplicabile, quando, dopo aver avvertito che le riunioni a scopo sociale erano limitate ad una per mese, il collegio aveva tutto l'interesse a porre in rilievo che la restrizione era virtualmente annullata dalla libertà riconosciuta ai *tenuiores* di riunirsi quante volte avessero voluto per ragioni di culto.

(1) Marciano, infatti, ha cura di avvertire che tali riunioni non dovevano essere contrarie al Senatoconsulto *quo illicita collegia arcentur*: non si tratta, quindi, di riunioni che prescindevano dalla esistenza di un vincolo sociale stabilito tra i partecipanti, ma di adunanze connesse alla esistenza di un collegio che poteva diventare illecito, ove fossero state tenute in contravvenzione alle disposizioni di questo Senatoconsulto.

(2) Cfr. op. cit., I, p. 152.

Ma altri argomenti abbiamo a sostegno della nostra tesi: perchè, poi, si sarebbe fatto menzione della disposizione restrittiva e non di quella estensiva? Perchè non se ne fa cenno nemmeno nella epigrafe di Ostia<sup>(1)</sup>, che, secondo ogni evidenza, non fa che ripetere il Senatoconsulto in questione? Si noti, infine, che Marciano stesso, il quale al principio del frammento riporta quasi testualmente il Senatoconsulto, non fa menzione di questa concessione: se, infatti, essa avesse fatto parte di tale Senatoconsulto, il giurista prima di passare a trattare della applicazione che esso ricevette ad opera dei successivi Imperatori, ne avrebbe fatto cenno, come fa cenno della restrizione di riunirsi una volta al mese.

Evidentemente, emanando questo Senatoconsulto, lo Stato non intese far sorgere i *collegia tenuiorum* con la organizzazione che noi conosciamo: verosimilmente nella mente del legislatore questi collegi dovevano aver lo scopo di far trovare agli eredi dei soci defunti la somma necessaria per la celebrazione dei funerali; e per questo scopo è chiaro fosse sufficiente che i soci si riunissero solo una volta al mese per il conferimento di questa quota e che non dovessero sentire il bisogno di ritrovarsi più spesso insieme: si sarebbe, quindi, in fondo, trattato di autorizzazione concessa ad una specie di cooperative di *socii columbariorum*, costituite stabilmente tra la povera gente<sup>(2)</sup>: nel fatto, però, si verificò che questi collegi credero loro dovere di prendere parte attiva ai funerali dei soci defunti e di celebrare feste e banchetti in loro onore nei giorni a ciò destinati<sup>(3)</sup>, sì che nel fatto cadde in non cale il divieto di legge; per cui Marciano (e senza dubbio la giurisprudenza a lui precedente), prendendo in considerazione questo carattere dei *collegia tenuiorum* e la tolleranza dello Stato (il quale non credette opportuno di vietare loro tali assemblee a scopo di culto<sup>(4)</sup>), dovette riconoscere la forza della realtà sociale, creatrice del diritto, ed ammise che soltanto per ragioni di culto, a condizione di non cadere sotto le sanzioni del *senatusconsultum quo illicita collegia arcentur*, erano permesse le riunioni di tali collegi *religionis causa*.

(1) Cfr. *Contributo* III, *Statuto di un collegio funerario ostiense*.

(2) Forse il Senatoconsulto fu emanato proprio per risolvere la questione della liceità di tali cooperative, che avevano l'uso di convocare ogni mese i soci per il conferimento di una tenue quota mensile.

(3) Forse seguendo un uso già molto diffuso tra le società di *columbarii*.

(4) Si noti che consolidatasi ormai la organizzazione burocratica dello Stato, non si aveva più niente a temere da parte di tali collegi.

Ancora una volta, quindi, la giurisprudenza, rompendo la legge, plasmava *ex novo* il diritto, rendendolo coerente alla realtà della vita<sup>(1)</sup>.

Questo, verosimilmente, il processo storico di formazione dei *collegia tenuiorum* e della regolamentazione giuridica relativa.

Bisogna quindi ammettere contro il Mommsen la separazione tra il principio ed il paragrafo 1 del frammento in questione, poichè nel primo il giurista riporta il *senatusconsultum de tenuiorum collegiis*, mentre nel secondo, prendendo ad esaminare il divieto di riunirsi più di una volta al mese, in considerazione della natura di questi collegi e del carattere che una lunga pratica culturale aveva fatto assumere loro, viene alla conclusione che questa restrizione non si poteva estendere alle riunioni a scopo religioso, altrimenti essi sarebbero venuti meno allo scopo per cui erano stati autorizzati. Nel principio del frammento, quindi, si ha l'esposizione della legge, nel seguito l'interpretazione (come l'intendevano i Romani, creatrice a sua volta di diritto<sup>(2)</sup>). Tutta la parte dimostrativa dell'assunto finale è stata, però, eliminata dai compilatori del Digesto, secondo il loro solito, limitandosi a condensare nella breve formula *sed religionis causa etc.* un lungo ragionamento<sup>(3)</sup>. La prova della interpolazione è facilmente reperibile nella mancanza del soggetto nella proposizione retta dal verbo « *non prohibentur* », che certamente, nelle Istituzioni di Marciano, era « *tenuiores* ».

Siamo, quindi, di accordo con il Coli, benchè non ne accettiamo le conclusioni, quando sostiene che « *coire* » significa « riunirsi » e non « formare collegio »; e con il Waltzing, ove osserva che effettivamente questi collegi si riunivano più di una volta al mese per ragioni di culto: il *collegium Dianae et Antinoi*, infatti, celebra due banchetti nel mese di agosto<sup>(4)</sup> ed un *collegium Silvani* in Lucania tiene pure due riunioni nel mese di giugno a scopo di culto<sup>(5)</sup>.

(1) Su questo aspetto della funzione giurisprudenziale romana, v. KRELLER, *Das Problem des Juristenrechts in der römischen Rechtsgeschichte*, Tübingen, Mohr, 1932.

(2) Cfr. BIONDI, *Prospettive romanistiche*, Milano, Vita e Pensiero, 1934, pp. 27-36.

(3) Cfr. BONFANTE, *Storia* cit., I, p. 368 e II, p. 146: « Alla giurisprudenza che deve sciogliere pazientemente il nodo gordiano si sostituisce il legislatore che lo taglia bene o male, ma di un colpo netto ».

(4) Cfr. C. I. L., XIV, 2112.

(5) Cfr. C. I. L., X, 444.

Concludendo, quindi, il Senatoconsulto de *tenuiorum collegiis* non conteneva che il divieto di riunirsi più di una volta al mese. Quanto alla sua pratica applicazione, però, la giurisprudenza, confermando un uso già da lungo tempo invalso e che aveva trasformate le caratteristiche dei *collegia tenuiorum* da quelle volute dal Senatoconsulto di cui si tratta, ammise che questi collegi si potessero riunire quante volte avessero voluto per scopi di culto <sup>(1)</sup>.

E nei due passi citati del Digesto si avrebbe questa distinzione: nel primo la esposizione del Senatoconsulto, nel secondo la interpretazione giurisprudenziale di quello.

Ed ecco risolta la contraddizione (che non è riuscita ad evitare la tesi del Mommsen-Waltzing) tra la restrizione rispetto alle adunanze per trattare affari sociali e la libertà larghissima lasciata a questi collegi per quel che riguardava le riunioni a scopo di culto.

#### Successivi sviluppi del diritto associativo a cui dette luogo questo Senatoconsulto.

Concludendo, pertanto, il presente studio, nel 41/55 d. C. fu emanato un Senatoconsulto autorizzante in via generale le associazioni a scopo funerario costituite tra la povera gente (*tenuiores*). Esso ricevette applicazione immediatamente in Italia, forse fu esteso contemporaneamente alle Province senatorie, solo molto più tardi trovò applicazione nelle Province imperiali.

Esso ha una importanza enorme nella storia delle corporazioni: coloro che lo emanarono non si prospettarono certo lo sviluppo che avrebbe assunta questa forma di associazione: tale Senatoconsulto probabilmente non intese che risolvere in senso favorevole la questione della liceità delle riunioni dei soci indette periodicamente dalle società di *socii columbariorum* per il versamento della quota mensile: i nuovi collegi costituitisi in virtù di esso approfittarono, però, largamente della libertà lasciata loro. In pratica essi usarono convocare regolarmente i soci per i funerali ai defunti e

(1) Come potrebbero essi, infatti, accompagnare i soci all'ultima dimora se non si intende in questo modo il divieto di legge? pensava evidentemente Marciano.

per la celebrazione di feste religiose <sup>(1)</sup> (già la *Familia Silvani* nel 60 d. C. approfittò largamente di questa libertà, come si evince dallo statuto, che fa obbligo ai membri di essere presenti ai funerali dei soci defunti), e la giurisprudenza confermò e legalizzò questa situazione.

Ma quel che è più importante è che in realtà i *tenuiores* per qualunque scopo avessero voluto associarsi, potevano ben dispensarsi dal richiedere l'autorizzazione dello Stato <sup>(2)</sup>; sotto la *species* di collegio funerario si poteva ben nascondere qualunque forma di associazione tra la povera gente.

Ciò metteremo meglio in luce nello studio che segue; qui basti notare che non è escluso avessero seguito la stessa via molte associazioni professionali <sup>(3)</sup>; in tutti i modi è sicuro che fin dal II secolo la massima parte delle associazioni religiose prese l'aspetto di *collegia tenuiorum* <sup>(4)</sup>; anche i Cristiani del resto ricorsero a questa forma di associazione, che rappresentò il rifugio di coloro che per una ragione o per un'altra non avrebbero potuto ottenere una autorizzazione speciale <sup>(5)</sup>.

(1) Tale pratica, poi, formatasi contro il diritto ricevette incremento anche perchè l'autorità di polizia non potette impedirla, inquantochè l'intervento ai funerali dei consoci perdeva ogni carattere di illiceità se gli intervenuti, invece di presentarsi come membri del collegio convocatore, si fossero presentati come semplici amici del defunto. Lo stabilire, quindi, se il collegio fosse contravenuto al Senatoconsulto di cui ci occupiamo, sarebbe riuscito oltremodo difficile, dovendosi il giudizio limitare alla valutazione di elementi puramente soggettivi.

(2) Cfr. WALTZING, op. cit., I, pp. 150-151.

(3) Cfr. WALTZING, op. cit., I, pp. 150-151.

(4) Cfr. LA PIANA, op. cit., II, p. 543.

(5) Su questo argomento v. *ultra*, *Contributo VI*.

V.

I « COLLEGIA ILLICITA » NELLA DOTTRINA  
E NELLE FONTI

E veniamo ad un argomento del più grande interesse per la nostra materia: quello riguardante la natura del « *collegium illicitum* », i caratteri determinanti la illiceità e l'atteggiamento che lo Stato romano credette di assumere di fronte ad esso.

L'antica dottrina aveva in genere ritenuti illeciti tutti i collegi non costituiti in virtù di una formale autorizzazione<sup>(1)</sup>. Fu il Cohn<sup>(2)</sup> a sostenere per il primo che tutti i *collegia illicita* del Digesto erano « collegi pericolosi per lo Stato » e che quelli semplicemente privi di autorizzazione si dicevano « *collegia quibus non licet coire* ». Contro di lui, però, insorse il Löning<sup>(3)</sup>, il quale, invece, sostenne che il carattere di illiceità poteva anche essere determinato dalla mancanza di autorizzazione. Si venne, così, a porre una netta distinzione a questo riguardo tra illiceità formale, derivante da difetto di autorizzazione, e illiceità qualificata, derivante dal carattere di pericolosità che avesse eventualmente assunto una associazione.

Prendendo lo spunto da questi due Autori, si è mossa la moderna dottrina<sup>(4)</sup>, le cui deduzioni hanno assunta una formulazione

(1) Cfr. EINECCIUS, *Elementa Juris Civilis*, Bassani, 1835, VII, p. 398: « *illicita collegia, seu publica auctoritate haud constituta* ». In tale ordine di idee rimase pure il MOMMSEN (op. cit., p. 82: « *Collegium nullum fuisse licitum nisi privilegio confirmatum esset sive proprio, sive communi* ») e il VOIGT (op. cit., II, p. 319) il quale, un po' semplicisticamente, così si esprime a riguardo: « *und nach Massgabe jener legislativen Verfügungen schied man nun collegia quibus coeundi jus est oder licita und illicita* ».

(2) Cfr. op. cit., pp. 90-94.

(3) Cfr. op. cit., I, p. 203 n. 3.

(4) Cfr. PERNICE, op. cit., I, pp. 302-303; GIERKE, op. cit., III, p. 83; HUMBERT, art. *Collegia illicita* in DAREMBERG-SAGLIO cit., I, pp. 1295-1296; LIEBENAM, op. cit., pp. 234 segg.; WALTZING, op. cit., I, p. 135; KORNE MANN, op. cit., c. 409-410; SALEILLES, *L'organisation juridique des premières communautés chrétiennes*, in *Mélanges P. F. Girard*, Paris, Rousseau, 1912, II, pp. 488-493; SCHNORR von CAROLSFELD, op. cit., I, p. 238-239.

addirittura geometrica nella costruzione rigidamente logica del Neubecker<sup>(1)</sup>, il quale ha preteso distinguere due specie di *collegia illicita*: quelli illeciti per vizio di forma e quelli illeciti per illegalità dello scopo. I primi sarebbero stati quelli che, non rientrando nelle categorie privilegiate che avrebbero potuto formarsi liberamente, si costituivano senza la debita autorizzazione: la loro illiceità era solo nel difetto di forma, dato che i loro scopi potevano anche non avere nulla di illecito; i secondi quelli che si proponevano un fine condannato dallo Stato: si poteva trattare tanto di associazioni illecite nella forma, quanto di collegio funerario trasformatosi in fazione politica<sup>(2)</sup>; tanto di collegio autorizzato in linea speciale, il quale fosse degenerato per deviazione dal fine in collegio illecito, quanto di associazione formalmente illecita, la quale nello stesso tempo avesse perseguiti scopi illeciti.

Di per se stessa la distinzione si comprende benissimo; ma si è sicuri di trovarne traccia nei testi giuridici?

Il Coli, invero, è insorto contro questa *communis opinio*, osservando che si tratta di una costruzione di pretta marca tedesca, assolutamente sconosciuta ai Romani<sup>(3)</sup>. Le fonti, infatti, non fanno menzione che di *collegia illicita*, senza accennare minimamente a tale distinzione, che, come dimostreremo in seguito, non si ritrova nemmeno implicitamente nel pensiero dei giuristi.

L'opinione del Coli, però, è rimasta isolata<sup>(4)</sup>, anche perchè egli non si è fermato a discutere le fonti e a dimostrare il fondamento logico della sua tesi; i successivi Autori hanno, infatti, continuato ad accettare la tesi tradizionale<sup>(5)</sup>. Essi, poi, hanno dovuto ammettere, come logica conseguenza della loro costruzione, l'esistenza di un grande numero di collegi tollerati, di associazioni cioè illecite per la forma, ma che l'autorità politica

(1) *Vereine ohne Rechtsfähigkeit*, Leipzig, 1908, § 24, pp. 75-78.

(2) MARCIANO, (Dig. XXXVII, 22, 1 pr.), prevede espressamente questa deviazione dell'attività statutaria dell'associazione.

(3) Op. cit., pp. 113-116. Al COLI, poi, si richiama, nel respingere tale distinzione, il COSTA, *Crimini e pene cit.*, pp. 204-205.

(4) Solo il CARCOPINO (*Le Gnomon de l'Idiologue et son importance historique*, in *Revue des études anciennes*, XXIV, 1922, p. 212) osservò incidentalmente essere « quasi impossibile a stabilirsi una distinzione » tra le due specie suddette di collegi.

(5) Cfr. SALEILLES, op. cit., p. 490; SCHNORR von CAROLSFELD, op. cit., I, pp. 238-239.

lasciò cionondimeno vivere e prosperare <sup>(1)</sup>, dacchè non presentavano alcun carattere di pericolosità per l'ordine pubblico, giungendo finanche alla conclusione che « généralment le défaut d'autorisation n'entretenait pas les poursuites et que le collègue illicite poursuivi est toujours un collègue qui a menacé l'ordre public. Telle était la législation romaine, elle était très sévère en principe et très libérale dans la pratique. Grâce à una large tolérance, elle permettait à une foule de collègues non autorisés de vivre et de jouir en fait des avantages que la loi octroyait aux collègues autorisés et dotés de la personification civile » <sup>(2)</sup>.

Argomentazione questa non priva di eleganza e di acume, ma forse priva di senso pratico; dato che, in sostanza, avendo riguardo ad una costruzione inventata di sana pianta a metà del secolo XIX, si è finito col rimproverare ai giureconsulti romani dell'epoca dei Severi <sup>(3)</sup> (i quali nella loro qualità di membri del *Consilium Principis* e partecipi della Prefettura del Pretorio, erano certamente degli uomini pratici, alieni assolutamente dalle astratte teorie e dalle complicate costruzioni <sup>(4)</sup> che sono vanto e prerogativa esclusiva delle moderne scuole giuridiche) di aver lasciato che il diritto si svolgesse, rimanendo del tutto estraneo alla pratica della vita <sup>(5)</sup>.

In questo nostro lavoro, pertanto, abbiamo in animo di riprendere in esame la questione dei collegi illeciti, abbandonando ogni aprioristica distinzione per tornare agli indizi genuini delle fonti.

(1) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 139; Id. in CABROL-LECLERCQ cit., IV, 2, c. 2112; NEUBECKER, op. cit., p. 75; SALEILLES, op. cit., p. 499.

(2) WALTZING, art. *Collegium*, in CABROL-LECLERCQ cit., IV, 2, c. 2112.

(3) I passi del Digesto, infatti, che, secondo questi autori, alluderebbero alle pene gravissime comminate contro i collegi illeciti sono di Paolo e di Ulpiano (oltre che di Marciano, della cui vita pochissimo conosciamo, ma che, se apparteneva effettivamente alla nobile famiglia romana degli *Elii*, non poteva essere vissuto fuori della vita pubblica).

(4) Cfr. SCHULZ, *Principien des römischen Rechts*, München, Duncker u. Humblot, 1934, pp. 27-56.

(5) Abbiamo, invece, visto nello studio precedente, proprio rispetto alla nostra materia, come essi si adoperarono efficacemente a plasmare la sostanza del diritto in modo da rendere quest'ultimo perfettamente coerente alla realtà sociale.

## Fondamento giuridico della illiceità.

### a) Posizione teorica del problema.

Le fonti non parlano che di *collegia illicita*: la distinzione, quindi, avanzata dalla moderna dottrina tra le due specie di collegi illeciti non trova rispondenza alcuna nella terminologia.

Ponendo la questione dal punto di vista filologico, essa ci si presenta in questi termini: la lingua latina ha usato adoperare il prefisso negativo « *in* » in due sensi ben distinti, oltre, cioè, che in quello indicante il non essere del positivo (*illicitus* = non permesso), anche in quello indicante l'essere del contrario (*illicitus* = vietato), come dovrebbe essere per dar ragione alla distinzione che si suole affacciare?

A tale quesito la scienza filologica dà in genere risposta negativa <sup>(1)</sup>; e questo è un argomento di non poco peso contro questa distinzione, poichè è per lo meno singolare che i giuristi romani, ove effettivamente avessero voluto farla, non si fossero curati di usare due differenti vocaboli per esprimere due concetti tra loro antitetici, quali quelli di « collegio illecito » e di « collegio tollerato ».

È chiaro, d'altra parte, che, usato dai giuristi, « *illicitus* » non può avere significato diverso da quello di « non permesso dalla legge » (tale è anche il significato filologicamente normale di questo vocabolo) <sup>(2)</sup>. Ora, se può essere ammessa l'esistenza di una associazione non espressamente permessa dalla legge in un regime giuridico ispirato al criterio della libertà di associazione, essa è assolutamente da escludersi in un regime restrittivo, quale quello che abbiamo mostrato per la Roma imperiale <sup>(3)</sup>.

Questo, però, ove si voglia considerare il termine « *illicitus* » nel suo originario, genuino significato filologico: chè in pratica esso è stato sempre adoperato ad indicare una attività non solo non permessa, ma addirittura condannata dalle leggi <sup>(4)</sup>; cosa questa

(1) Cfr. HOFFMANN, *Lateinische Umgangssprache*, Heidelberg, 1926, p. 147; STOLZ-SCHMALZ-LEUMAN-HOFFMANN, *Lateinische Grammatik*, München, 1928, p. 837. In casi particolari, però, il prefisso « *in* » ha potuto anche assumere le due funzioni: cfr. SCHNORR von CAROLSFELD, op. cit., I, p. 238 n. 3.

(2) Cfr. SCHNORR von CAROLSFELD, op. cit., I, p. 238 n. 3.

(3) Cfr. *Contributo II, La politica imperiale in relazione alla « lex Julia »*.

(4) Cfr. FORCELLINI, *Lexicon* cit., v. *Illicitus*.



perfettamente spiegabile, quando si consideri che in un sistema giuridico quale quello romano, il quale attraverso la *interpretatio prudentium* aveva modo di sottoporre tutto il campo delle azioni umane alla valutazione giuridica, ciò che non era nel diritto era contro il diritto. A tutto ciò corrisponde, poi, perfettamente la documentazione testuale: è lo stesso Marciano a riferire che qualunque collegio non autorizzato era perciò stesso « *contra leges* » (1).

\* \* \*

Stando così il problema, ne consegue che il fondamento giuridico della illiceità occorre ritrovarlo nella mancanza dei requisiti richiesti dalla legge perchè una associazione potesse costituirsi, e, costituitasi, potesse continuare ad esistere. Passando, quindi, ad esaminare i vari aspetti onde poteva determinarsi in un collegio il carattere della illiceità, occorre, per tener fede al criterio storico fin'ora seguito, separare il periodo anteriore alla emanazione del *senatusconsultum de tenuiorum collegiis* da quello posteriore.

Nel primo periodo abbiamo già visto (2) che, applicandosi integralmente la *lex Julia de collegiis*, ogni collegio per potersi costituire aveva bisogno di una autorizzazione particolare da concedersi volta per volta dal Senato: è indubbio che in questo periodo il difetto di forma, cioè l'essere il collegio privo di autorizzazione, determinava senz'altro la illiceità dell'associazione. Bisogna però ritenere che questo carattere il collegio lo potesse acquistare anche in un secondo tempo, degenerando dai fini per cui era stato autorizzato: ed in questo caso la illiceità era determinata dallo scopo. Ci troveremmo, quindi, per questo primo periodo di fronte alla distinzione avanzata dalla comune dottrina, sebbene sembri che i giuristi romani, alieni assolutamente dalle costruzioni teoriche (3), non si siano occupati di farla. Si noti, però, che in questo periodo è recisamente da escludersi la esistenza di collegi tollerati: da una parte, perchè lo Stato non avrebbe in nessun modo tollerate le associazioni prive di autorizzazione, dato il rigore con cui nei primi tempi fu applicata la *lex Julia de collegiis* (4);

(1) Dig. XXXXVII, 22, 3, 1.

(2) Cfr. *Contributo* II, cap. cit.

(3) Cfr. SCHULZ, op. cit., p. 35.

(4) Cfr. *Contributo* II, cap. cit.

dall'altro, perchè le associazioni formalmente lecite, che fossero diventate illecite per deviazione dai fini, rimanevano ciononperanto lecite all'esterno, cioè per il diritto, fino a quando un intervento del potere statale non ne avesse decretata la soppressione come ne aveva autorizzata la costituzione: se il collegio avesse turbato l'ordine pubblico ne rispondevano i singoli membri, ma l'associazione cionondimeno rimaneva lecita per presunzione *juris tantum*, fino a quando lo Stato, nella valutazione prettamente discrezionale degli elementi di giudizio a sua disposizione, non ne avesse dichiarato la illiceità con il decretarne lo scioglimento (1). Sembra, infatti, che sul carattere e gli elementi determinanti la illiceità in questo primo tempo c'è dovuta essere discrepanza di opinioni, o, almeno, incertezza, se contemporaneamente alla emanazione della deroga a favore dei *tenuiores* (2), si credette opportuno determinare specificamente questi caratteri con un *senatusconsultum*, di cui ha a dire Marciano *quo illicita collegia arcentur*. L'emanazione stessa di questo Senatoconsulto dimostra, secondo noi, la insofferenza dello Stato verso tutte le forme di associazione, che, non cadendo espressamente sotto le sanzioni contenute nella *lex Julia*, approfittavano evidentemente delle deficienze e della lacuna di legge.

Per il periodo, però, posteriore alla emanazione del *senatusconsultum de tenuiorum collegiis*, la distinzione che tanta fortuna ha avuto presso i moderni studiosi è decisamente da respingersi, la condizione di illiceità non potendo più essere determinata dalla mancanza di forma: dopo che lo Stato ebbe con un Senatoconsulto autorizzato in genere tutti i *collegia tenuiorum*, dispensandoli dall'obbligo di richiedere volta per volta l'autorizzazione, si determinò come conseguenza che ogni associazione, la quale si fosse venuta a costituire assumendo la denominazione di collegio funerario, p. es., era un sodalizio perfettamente lecito fino a quando non fosse stato dimostrato che esso non si prefiggeva in effetti lo scopo voluto dalla legge perchè tale collegio potesse costituirsi o che, comunque, non soddisfaceva ad altre condizioni all'uopo richieste.

(1) Si noti, infatti, che un criterio aprioristico per giudicare della liceità sostanziale non esisteva in questo periodo: solo un atto concreto dello Stato poteva dichiarare la illiceità del collegio, dopo che da esso ne fosse stato autorizzata la costituzione.

(2) V. *ultra*, *Contributo* V, *Appendice* I.

In questo secondo periodo è evidente che la illiceità del collegio dipendeva non da requisiti formali, ma da condizioni sostanziali, il cui accertamento, come vedremo in seguito, era pienamente lasciato alla discrezionalità della pubblica amministrazione. Sicché ben nota il Coli<sup>(1)</sup> che la prova di questa illiceità non era punto agevole, dipendendo non da circostanze obbiettive, come sarebbe stato un pubblico atto di autorizzazione, ma da elementi che sarebbero sfuggiti ad ogni valutazione che non fosse stata di natura eminentemente discrezionale, come la preponderanza o meno in un collegio di uno scopo riconosciuto su di uno non riconosciuto. Anche in questo secondo caso, quindi, è evidente che non può farsi luogo alla distinzione dottrinarica tra collegi illeciti e tollerati, a cui abbiamo accennato: la qualifica di illecito derivava sempre da un atto concreto dello Stato con cui si scioglieva il collegio che era venuto meno ai fini, sotto il cui nome era stato costituito; ma, fino a questo momento l'associazione rimaneva perfettamente lecita perchè tale considerata dallo Stato. Si trattava quindi di una presunzione *iuris tantum* di liceità che investiva tutte le associazioni esistenti, fosse o meno intervenuta per loro una autorizzazione particolare.

b) Le fonti.

Tale disegno generale dell'argomento trova una precisa rispondenza nelle fonti.

Marciano, infatti, nel suo tentativo di ricomprendere in una definizione generale i vari aspetti della illiceità in materia di associazione non accenna minimamente alla distinzione che pur tanta fortuna ha avuto presso i moderni studiosi: « *Collegia si qua fuerint illicita, mandatis et constitutionibus et senatusconsultis dissolvuntur... In summa autem, nisi ex senatusconsulti auctoritate vel Caesaris collegium vel quodcumque tale corpus coierit, contra senatusconsultum et mandata et constitutiones collegium celebratur* »<sup>(2)</sup>.

(1) Op. cit., p. 108.

(2) Questo passo è sembrato allo SCHNORR von CAROLSFELD sospetto di interpolazione: « die Stelle scheint aber verdächtig. Zunächst ist sie sprachlich, so wie sie hier steht, nicht korrekt. Die deteriores libri schreiben auch statt « celebrat » « celebratur ». Ist diese Lesung richtig, dann ist die Wiederho-

Il giureconsulto, cioè, dopo aver detto che i collegi illeciti dovevano essere disciolti in applicazione delle disposizioni contenute nelle Costituzioni imperiali e nei Senatoconsulti che erano intervenuti a regolare questa materia, era certamente nel testo originario passato ad un esame delle varie forme in cui si poteva presentare la illiceità in materia associativa. Questa parte, però, è stata evidentemente soppressa dai compilatori, come si può dedurre anche dal fatto che il paragrafo 1 non si riattacca con logica coordinazione al periodo ed è introdotto da una formula conclusiva: « *in summa* », con la quale il giurista concludeva il suo ragionamento, compendiando in rapida sintesi i risultati della precedente analisi. Si tratterebbe di un criterio generale suggerito da Marciano per la distinzione tra collegi leciti ed illeciti: tutte le associazioni, le quali non avessero potuto vantare a fondamento giuridico della loro esistenza la *auctoritas senatusconsulti vel Caesaris*, erano perciò stesso *contra leges* e dovevano essere disciolte. È chiaro che in tale sistema non avrebbero potuto trovare posto i collegi illeciti eppur tollerati. Data, quindi, tale precisa documentazione, è evidente la ragione per cui su questo frammento si sono appuntati gli sforzi di qualche studioso per cercare di travisarne il senso a favore della tesi tradizionale<sup>(1)</sup>.

Il Neubecker<sup>(2)</sup>, infatti, tenta una nuova interpretazione del passo di Marciano: fondandosi sull'inciso « *in summa* », a cui pretende dare un senso partitivo, sostiene che il giurista avrebbe voluto lasciare intendere che dei collegi non autorizzati la maggior

lung des Subiektes collegium unschön, ist « celebrat » richtig und dann das ist wohl die bessere Lesung, denn « celebratur » ist, wie sich aus der weiteren Variante der sekundären Handschriften « celebrant » ergibt, nur Constructionsversuch-dann fehlt entweder ein Subjekt oder ein Objekt. « Vel quodcumque tale corpus » ist auch eine ungewöhnliche Form » (op. cit., I, p. 239). Consentiamo con l'A. nell'ammettere che questo passo sia interpolato: l'interpolazione però, si riduce evidentemente all'essere stato il frammento separato dal contesto di cui faceva parte. Riteniamo, poi, sia da preferirsi la lezione di alcuni manoscritti recanti « celebratur », quantunque poca eleganza conferisca al periodo: occorre infatti escludere la possibilità che il testo originario di Marciano recasse altro soggetto che non fosse « *collegium* », dato il tenore della traduzione basilica: Ἀθέμιτον δὲ σύστημα καὶ σωματεῖον ἔστι, τὸ μὴ ἀπὸ νόμου ἢ βασιλέως συστάιν.

(1) Già abbiamo notato come lo SCHNORR von CAROLSFELD sia piuttosto proclive a negare l'autenticità marcianea del frammento.

(2) Op. cit., p. 75.

parte si doveva considerare proibita dal diritto, ma non tutti. La presunzione sarebbe stata che, essendo irregolari nella forma, essi si sarebbero formati per uno scopo illecito; sarebbe, però, stata ammessa, ad ogni modo, la prova in contrario. Se, quindi, si fosse provato che il fine da essi perseguito non era contrario alle leggi, il solo fatto della mancanza di autorizzazione non sarebbe stato sufficiente a determinare tale carattere. La distinzione, quindi, tra le due forme di illiceità, risulterebbe dal testo stesso di Marciano.

Tale interpretazione, che non manca certo di eleganza e di acume, non possiamo assolutamente accettare: essa è stata già respinta dallo stesso Saleilles, pur essendo quest'ultimo un sostenitore della tesi generalmente accettata<sup>(1)</sup>: noi dobbiamo inoltre fare notare come il significato che vuol dare il Neubecker al passo urti contro lo stesso significato che ha avuto nella lingua latina il termine « *in summa* ». Ben lungi dal possedere un senso partitivo, esso, invece, è stato sempre usato in senso conclusivo, analogamente all'italiano « insomma »<sup>(2)</sup>.

Noi, pertanto, riteniamo che il testo sia da interpretarsi ben diversamente in correlazione al significato conclusivo della forma avverbiale che l'introduce: in esso noi siamo inclini a vedere, come abbiamo precedentemente detto, un tentativo del giurista di ricomprendere in una formula sintetica tutti i casi di illiceità in materia di associazione.

Passiamo adesso ad esaminare la situazione che ci è docu-

(1) Op. cit., p. 490. Più, però, che in base ad argomenti diretti, l'A. rigetta la tesi del Neubecker, fondandosi su generici elementi di valutazione: egli, infatti, osserva alla interpretazione di questi che, anche a voler attribuire alla parola « *in summa* » significato partitivo, basterebbe a spiegare tale riserva il considerarla come una allusione alle associazioni non autorizzate, come i collegi funerari. È evidente, però, che qui l'A. cavilla sul significato di « autorizzazione ». Per tale, secondo noi, è da intendersi non solo quella concessa volta per volta dallo Stato, ma anche quella che fosse stata largita una volta per tutte ad una categoria di collegi. Ciò risulta espressamente dal passo di Marciano, in cui si ha cura di ricomprendere tra i collegi leciti non solo quelli che vantavano a giuridico fondamento della loro costituzione l'*auctoritas Caesaris*, ma anche quelli che erano stati autorizzati *ex senatusconsulti auctoritate*. Del resto questa interpretazione del Saleilles rappresenta una tesi di ripiego, accogliendo egli a tale proposito l'interpretazione tradizionale: cfr. op. cit., p. 489.

(2) Cfr. FORCELLINI, *Lexicon* cit., v. *Summa*: « *in summa* = *ut summatim comprehendam*, *ne plura, breviter* ».

mentata dal passo in esame: il giureconsulto afferma che due erano ai suoi tempi i modi onde i collegi potevano regolarmente costituirsi: o assumendo la forma di *collegia tenuiorum* (*ex auctoritate S C*), ed in questo caso avrebbero profittato della concessione fatta in genere a tutti i collegi di povera gente; oppure dopo aver ottenuta una autorizzazione particolare, la quale, se nei tempi di Marciano promanava solo dall'autorità imperiale (*ex auctoritate Caesaris*), nei tempi precedenti era stata largita anche con Senatoconsulto<sup>(1)</sup>.

È chiaro che, data la esistenza di questo Senatoconsulto generale, tutti i collegi che si fossero costituiti senza aver ottenuta una autorizzazione particolare, si presumeva essere stati costituiti in virtù del Senatoconsulto in parola: quindi, un criterio formale per distinguere i collegi leciti dagli illeciti non poteva esistere in un sistema giuridico di tal fatta; per cui Marciano, in un tentativo (ci si passi il termine) disperato di dare una definizione, è costretto a riferirsi ad un criterio puramente formale: sono illeciti tutti i collegi che non si siano costituiti sulla base (*ex auctoritate*) del *senatusconsultum de tenuiorum collegiis* o di una autorizzazione largita volta per volta dall'Imperatore. Che anzi ha cura di aggiungere che, ove all'infuori di questi due casi si fosse costituito un collegio, esso non avrebbe potuto considerarsi tollerato, poiché perciò stesso si trovava ad essere *contra leges* e doveva essere disciolto. La esistenza di collegi tollerati, pertanto, non solo non risulta dal testo di Marciano, ma anzi trova in esso una recisa smentita.

In realtà, però, la definizione di Marciano nulla ci apprende: data infatti la esistenza di un Senatoconsulto generale in virtù del quale tali associazioni si sarebbero potute costituire, illiceità formale non poteva sussistere contro un collegio, esistendo invece a favore di ogni associazione non costituitasi in virtù di una autorizzazione particolare la presunzione che si fosse costituita lecitamente come collegio funerario. Certo, però, che, ove effettivamente non si fosse trattato di un simile ente, esso non era un *collegium* nel senso proprio della parola; ma, cionondimeno, non si sarebbe potuto negare la sua qualità di sodalizio lecito fino a quando non si fosse provato che non era formato di *tenuiores* o che non si prefiggeva

(1) Cfr. *Contributo II, Applicazione della « lex Julia » nello spazio e nel tempo, a) Italia*.

gli scopi richiesti dalla legge o che non ottemperava alle altre prescrizioni fatte da quella.

Occorreva, quindi, per poterne determinare il carattere illecito, un esame dell'intima struttura dell'associazione, allo scopo di poterne stabilire la non rispondenza al tipo autorizzato dal Senatoconsulto *de tenuiorum collegiis*, ed una decisione concreta dell'autorità amministrativa che ne avesse dichiarato tale carattere.

\* \* \*

La mancanza, infatti, di un criterio obiettivo per determinare la illiceità o meno di un'associazione, dipendendo la decisione sulla illiceità da semplici apprezzamenti di fatto, risulta in modo indubbio da alcune notizie che ci sono pervenute sulla condizione giuridica delle prime comunità cristiane:

1) Tertulliano, rigettando l'accusa fatta ai Cristiani di costituire associazioni illecite, osserva ironicamente: « *Nisi forte in senatus-consulta et in principum mandata coitionibus opposita delinquimus* » (1).

La costituzione dei collegi cristiani, quindi, doveva essere assolutamente regolare dal punto di vista formale, se Tertulliano allo scopo di confutare gli avversari, si richiama così apertamente alle disposizioni di legge in materia associativa; a quelle leggi, cioè, che vietavano rigorosamente la costituzione di associazioni non autorizzate preventivamente dallo Stato (2). E, se i Cristiani potevano formare associazioni formalmente lecite, è chiaro allora che in questo periodo la illiceità non poteva più essere determinata da un difetto di forma.

Riguardo a questo passo il Waltzing (3) osserva: « il est étrange

(1) *De jejuniis adversos psychicos*, 13 (ed. Reifferscheid et Wissowa, 1890).

(2) I Senatoconsulti a cui allude Tertulliano sono, secondo noi, quello di cui dice Marciano *quo illicita collegia arcentur* e quello che abbiamo supposto fosse stato emanato sotto Adriano (a meno che, tenendo distinti il *senatusconsultum de tenuiorum collegiis* da quello *quo illicita collegia arcentur*, non si voglia ritenere che l'Apologeta abbia voluto alludere a quei due). Nè sembri singolare il fatto che Tertulliano si sia riferito ai Senatoconsulti e ai Mandati, passando sotto silenzio la *lex Julia*: trattandosi infatti di *collegia tenuiorum*, di cui la *lex Julia* non si era occupata, egli si doveva riferire a disposizioni di legge più direttamente riguardanti la sua materia.

(3) Op. cit., I, p. 139 n. 2.

qu'ici non plus il ne s'en réfère pas formellement au sénatusconsulte autorisant les collèges funéraires ». Ma tale singolarità, inesplicabile, ove si voglia mantenere la distinzione tra le due forme di illiceità, riesce facilmente intelligibile sulla guida dei criteri precedentemente posti: data la presunzione di liceità esistente a favore di tutte le associazioni, era ozioso fare la questione della regolarità formale. La possibilità di discutere sulla liceità sussisteva solo in ordine allo scopo da esse perseguito.

2) Tale interpretazione riceve una decisa conferma dalle accuse portate da Celso contro i Cristiani, secondo quanto ci riferisce Origene (1): *πρώτον τῷ Κέλσῳ κεφάλαιόν ἐστι ὡς συνθήμας κρύβδην πρὸς ἀλλήλους ποιουμένων Χριστιανῶν παρὰ τὰ νενομισμένα, ὅτι τῶν συνθηκῶν, αἱ μὲν εἰσι φανεραὶ ὅσαι κατὰ νόμους γίνονται, αἱ δὲ ἀφανεῖς, ὅσαι παρὰ τὰ νενομισμένα συντελοῦνται. Καὶ βούλεται διαβαλεῖν τὴν καλουμένην ἀγάπην Χριστιανῶν πρὸς ἀλλήλους.*

Se Celso, quindi, si limita a rimproverare ai Cristiani dei suoi tempi di formare associazioni clandestine (2), è chiaro che la illiceità di tali associazioni si esauriva in questo solo elemento, poichè è recisamente da escludersi, ove effettivamente tali associazioni fossero state illecite anche per la forma, che Celso nella sua qualità di giurista avesse rinunciato a mettere in evidenza anche quest'altro difetto (3).

E, se le associazioni cristiane erano formalmente lecite, bisogna ammettere che si fossero costituite in virtù del Senatoconsulto generale sui *collegia tenuiorum* (4), dato che non si può ammettere avessero potuto ottenere dallo Stato una autorizzazione particolare (5).

3) Ma la prova più convincente della inesistenza in questo periodo di associazioni illecite per la forma si ricava dal vessatis-

(1) Κατὰ Κέλσου, I, 1.

(2) Che Celso abbia voluto alludere ad associazioni stabili e non a riunioni transitorie, cfr. SCHNORR von CAROLSFELD, op. cit., I, p. 244.

(3) Ed un giurista, poi, animato da sentimenti tutt'altro che benevoli verso i seguaci della nuova religione ed in cerca di argomenti per metterli nella peggior luce possibile.

(4) Della ipotesi avanzata dal De Rossi, accolta dalla prevalente dottrina sulla costituzione delle prime comunità cristiane in collegi funerari, e delle critiche a cui ha dato luogo, ci occuperemo più distesamente in seguito.

(5) V. *ultra*.

simo passo dell'Apologetico di Tertulliano<sup>(1)</sup>, in cui l'Autore, mettendo in rilievo che le associazioni cristiane non divergevano in nulla dal modello formale sotto il quale si presentavano, cerca appunto di dimostrare che *inter licitas factiones sectam istam deputari oportet, a qua nihil tale committitur, quale de illicitis factionibus timeri solet*<sup>(2)</sup>: « *Coimus... ad Deum... arcae genus est... modicam unusquisque stipem menstrua die, vel cum velit et si modo velit et si modo possit, adponit... nemo compellitur, sed sponte confert... Quippe non epulis inde nec potaculis nec ingratis voratrinis dispensatur, sed egenis alendis humanisque... Haec coitio Christianorum merito sane illicita, si illicitis par, merito damnanda, si non dissimilis damnandis, si quis de ea queritur eo titulo quo de factionibus querela est. In cuius perniciem aliquando convenimus? Hoc sumus congregati quod et dispersi, hoc universi quod et singuli neminem laedentes, neminem contristantes. Cum boni, cum probi coeunt, cum pii, cum casti congregantur, non est factio dicenda, sed curia ».*

Alcuni Autori si sono avvalsi di questo passo proprio per contestare che i Cristiani si fossero costituiti in collegi funerari: se Tertulliano, conoscitore profondo del diritto<sup>(3)</sup>, non taglia netto ogni questione sulla liceità di tali associazioni, contrapponendo che si trattava di associazioni regolarmente costituite come *collegia tenuiorum*<sup>(4)</sup>, ciò vuol dire che tale forma non avevano assunta i collegi cristiani.

A ciò, invero, si risponde che Tertulliano mostra di avere avuto presente la organizzazione di questi collegi e la legislazione di Settimio Severo a riguardo e che se chiama « *curiae* » e non

(1) Cfr. *Apologeticon*, 38-39.

(2) Cfr. *Apologeticon*, 38.

(3) Che il grande Apologeta del Cristianesimo sia da identificarsi con il giurista dello stesso nome, è cosa molto probabile, ma non sicura: in senso affermativo cfr. VOIGT, op. cit., II, p. 257; BECK, *Römisches Recht bei Tertullian und Cyprian*, München, Niemayer, 1930, pp. 39-43; *contra* KRUEGER, *Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts*, München und Leipzig, Duncker u. Humblot, 1912, p. 226; incerto, ma piuttosto incline alla identificazione, il KIPP, op. cit., pp. 135-136. Tertulliano, Padre della Chiesa, però, era sicuramente versato in materia giuridica: v. EUSEBIUS, *Historia Ecclesiastica*, II, 2, 4: τοὺς Ῥωμαίων νόμους ἠκριβωκῶς ἀνῆρ; cfr. KUEBLER, *Geschichte des römischen Rechts*, Leipzig, Scholl, 1925, pp. 278-279.

(4) Cfr. SCHNORR von CAROLSFELD, op. cit., I, pp. 245-246.

« *collegia tenuiorum* » le associazioni cristiane, ciò era in odio alle pratiche pagane connesse a quel nome<sup>(1)</sup>.

Noi, però, respingendo per le ragioni che diremo in seguito, tanto l'una che l'altra opinione, riteniamo che il passo di Tertulliano sia suscettibile di una nuova interpretazione, in correlazione alla tesi da noi sostenuta riguardo ai collegi illeciti: la difesa del grande Apologeta non tende, come crede la prevalente dottrina, alla dimostrazione che i collegi cristiani erano da assimilarsi ai collegi funerari, poichè ciò era inutile, dato che sussisteva una presunzione di liceità a loro favore; egli intende sostenere che i collegi cristiani in nulla differivano dai *collegia tenuiorum* non per la forma, ma per gli scopi che si proponevano; scopi leciti, non in contraddizione con le leggi, che evidentemente proibivano ai *collegia tenuiorum* di *compellere ad stipem conferre*, di usarne *epulis, potaculis, ingratis voratrinis* e che avevano prese severe precauzioni ad impedire che divenissero ricettacolo di malviventi e di facinorosi<sup>(2)</sup>.

E, d'altra parte, se i Cristiani non avessero formato dei sodalizi formalmente leciti, quale scopo avrebbe avuto la difesa di Tertulliano? Quello di dimostrare, come si è creduto fin'ora, che, pur essendo tali associazioni illecite per la forma, cionondimeno avevano diritto ad essere tollerate, come tante altre, perchè non si proponevano scopi illeciti<sup>(3)</sup>? Ciò non possiamo ammettere: trattandosi di collegi comunque costituiti *contra leges*, nessuna accusa poteva essere fatta allo Stato se si avvaleva di un suo diritto; e ciò doveva essere tanto più evidente a Tertulliano, in quanto si trattava di un giurista. Del resto, dal testo dell'Autore cristiano non emerge in nessun modo la distinzione che vi vuol vedere la comune dottrina; che anzi, se tali associazioni fossero state illecite per la

(1) Cfr. MONTI, *I collegia tenuiorum* cit., p. 94 e la bibliografia ivi citata.

(2) Tertulliano, quindi, più che mettere in rilievo, a tutto vantaggio delle comunità cristiane, la differenza tra queste e i collegi pagani, cosa estranea al tema che in quel momento si proponeva (tanto più che non si può seriamente ammettere che i collegi pagani fossero in genere degenerati a tal punto da trovarsi nelle condizioni escluse da Tertulliano per quelli cristiani, quando poi esistevano delle leggi severe che vegliavano ad impedire qualsiasi illecita deviazione nell'attività di tali associazioni), non fa che dimostrare, avendo presente la legislazione sui collegi illeciti, che i collegi cristiani non erano contravenuti a nessuna delle disposizioni proibitive di questa.

(3) Cfr. SALEILLES, op. cit., pp. 500-501.

forma, Tertulliano si sarebbe per lo meno astenuto dall'affermare così recisamente che i collegi cristiani erano da annoverarsi *inter licitas factiones*.

Le cose, invece, dovevano stare, secondo ogni evidenza, in questi termini: I Cristiani formavano sodalizi formalmente leciti, valendosi della presunzione di legge; ma molti contestavano loro di non osservare le condizioni richieste per essere tali anche sostanzialmente: si trattava, quindi, di determinare la liceità dello scopo perseguito da tali associazioni e gli argomenti di Tertulliano riflettono appunto la elasticità dei criteri allora seguiti per distinguere i sodalizi leciti dagli illeciti. Evidentemente, se c'era la possibilità di discutere sulla liceità o meno di una associazione a fini così ben determinati, come la Chiesa cristiana, ciò significa che la presunzione di liceità sussisteva fino a quando non fosse intervenuto un atto concreto dell'autorità statale a dichiararne la illiceità.

Tutto il discorso, infatti, del famoso Apologeta prova che non vi erano leggi precise proibenti le comunità dei Cristiani ai suoi tempi. Forse vi erano delle leggi speciali prevedenti il delitto individuale di Cristianesimo<sup>(1)</sup>, ma non era stato previsto il delitto collettivo<sup>(2)</sup>: quest'ultimo, come ben nota il Saleilles<sup>(3)</sup>, non poteva risultare che da un ragionamento giuridico, e, quindi, da una giurisprudenza amministrativa che applicava le leggi sul delitto individuale al fatto del delitto collettivo. E Tertulliano protesta appunto contro l'applicazione abusiva che si faceva della legge riguardo ai Cristiani: si trattava, insomma, di definire riguardo ai Cristiani la nozione di ordine pubblico e il concetto di collegio illecito, mentre niente è più variabile del concetto di ordine pubblico e di quello di scopo illecito in materia di associazione. In tutti i modi, una giurisprudenza costituisce un diritto sempre variabile, e, reclamando contro la logica giuridica nella sua applicazione alle comunità cristiane, Tertulliano cerca appunto di piegare alle sue vedute questo diritto *in*

(1) I seguaci della nuova fede erano, infatti, condannati per il solo nome di Cristiani: *nomen ipsum*, come dice Plinio nel suo carteggio e come ripeterà più tardi Tertulliano: cfr. BOISSIER, op. cit., pp. 42 segg.; SALEILLES, op. cit., p. 482; *contra*, ritenendoli colpiti in virtù della *lex Julia de Majestate*, MOMMSEN, *Der Religionfrevler nach römischem Recht*, in *Hist. Zeit.* cit., 1890, XXVIII, pp. 389 segg.

(2) Cfr. SCHNORR von CAROLSFELD, op. cit., I, p. 257.

(3) Op. cit., p. 500.

*feri*<sup>(1)</sup>: un collegio illecito nella terminologia del tempo era una *illicita factio*, e tutto il suo ragionamento verte appunto su questo punto centrale: la dimostrazione che le comunità cristiane non fossero delle *illicitae factiones*, e che, non essendo tali, fossero dei collegi leciti. Egli insomma domanda per i Cristiani il beneficio del diritto comune, il quale permetteva a tutte le associazioni di *cultores* di divinità straniere e romane di costituirsi sotto la forma di collegi funerari<sup>(2)</sup> e che non aveva escluso i Cristiani da tale beneficio.

Concludendo, pertanto, dal passo esaminato di Tertulliano risulta in modo evidente la infondatezza della teoria che vuol vedere nel diritto romano due specie di collegi illeciti, dato che anche i Cristiani formavano delle associazioni formalmente lecite. I criteri, però, onde distinguere i collegi leciti dagli illeciti erano molto elastici ed incerti, affidati alla discrezione del giudice e dell'autorità amministrativa.

\* \* \*

Passiamo adesso a vedere quale valore probante conviene assegnare alle fonti che adduce la comune dottrina a sostegno della propria tesi:

1) La tolleranza dello Stato verso le associazioni formalmente illecite sarebbe attestata fin dall'anno 59 d. C. da un passo di Tacito. Lo storico romano ci fa infatti sapere che avendo preso parte ad una rissa, alcuni collegi di Pompei *contra leges constituta* vennero disciolti dal Senato<sup>(3)</sup>. Dal che si suole dedurre che se tali collegi non avessero con questi disordini richiamato su di se l'attenzione dello Stato, avrebbero potuto continuare ad esistere a malgrado il difetto di forma.

Secondo noi, invece, la situazione rispecchiata dal passo è ben diversa: evidentemente essi si erano costituiti in virtù del Senatoconsulto *de tenuiorum collegiis*, assumendo, però, tutt'altri scopi che quelli consentiti alle associazioni da questo autorizzate<sup>(4)</sup>; ci fu,

(1) Cfr. SALEILLES, op. cit., p. 500.

(2) Cfr. LA PIANA, op. cit., II, pp. 215-217.

(3) *Annales*, XIV, 17.

(4) Non meravigli che i collegi funerari si fossero potuti costituire così per tempo. Nel 60 d. C., infatti, troviamo già un collegio funerario perfettamente organizzato nella Sabina, la *Familia Silvani*: cfr. *Contributo* I.

però, bisogno che essi avessero su di se richiamato l'attenzione delle autorità di polizia perchè queste avessero preso ad interessarsi dello scopo perseguito dai collegi in parola, si che, avendone riconosciuto la non corrispondenza al tipo stabilito dal Senatoconsulto, li sopresse. Ma finchè non fu intervenuto un provvedimento concreto della pubblica amministrazione, essi godettero della presunzione generale di liceità <sup>(1)</sup>.

2) Similmente a proposito di un passo di Plinio <sup>(2)</sup>, in cui egli ci fa sapere di avere emanato un Editto, allo scopo di sopprimere le « eterie » esistenti nella Provincia da lui governata, si osserva che se egli nel 111 d. C. era stato costretto a questa misura, ciò significa che in Bitinia si trovavano precedentemente delle associazioni sprovviste di autorizzazione e cionondimeno tollerate <sup>(3)</sup>.

Dobbiamo, però, far notare che dalla lettera di Plinio non risulta che questi collegi non fossero stati autorizzati; d'altra parte, si noti che la Bitinia, nella sua qualità di Provincia senatoria <sup>(4)</sup>, aveva goduto del beneficio concesso alla povera gente dal *senatusconsultum de tenuiorum collegiis*. Le eterie <sup>(5)</sup>, di cui parla Plinio, si erano evidentemente costituite proprio in virtù di tale Senatoconsulto ed erano formalmente lecite. Ci fu, quindi, bisogno

(1) La data di emanazione del Senatoconsulto in parola corrisponderebbe, secondo la nostra ipotesi, al 41-55 d. C.; i collegi di Pompei furono disciolti il 59 d. C., quindi la cronologia si accorda perfettamente con la nostra costruzione.

(2) *Epistula* 97, 7: « *quod ipsum facere desisse post edictum meum quo secundum mandata tua hetaerias esse vetueram* ».

(3) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 140.

(4) La Bitinia fu inizialmente compresa tra le Provincie senatorie e passò nel novero di quelle imperiali solo nel 135 d. C.: cfr. BONFANTE, *Storia* cit., I, p. 348; CHAPOT, *Le monde romain*, Paris, La Renaissance du Livre, 1927, p. 222. Essa, però, nel periodo di cui ci occupiamo, retta da un Legato imperiale in missione straordinaria, era sottoposta alla disciplina delle Provincie imperiali: cfr. WILKEN, *Plinius Reisen in Bithynia und Pontus*, in *Hermes*, XLIX, 1914, pp. 120-136. Ci spieghiamo così la ingerenza dell'Imperatore negli affari della Provincia.

(5) Si è voluto vedere nel vocabolo « *etaeria* » una associazione a fini esclusivamente politici e sediziosi: cfr. FOU CART, v. *Hetaeriai* in DAREMBERG-SAGLIO cit.; ciò, però, è inesatto, essendosi considerato come tecnico un significato secondario e transitorio, come ha avuto agio di dimostrare il COLI (op. cit., pp. 67 e 101), il quale l'avvicina al latino « *sodalitas* ». Tale equivalenza è stata, del resto, riconosciuta dallo stesso MITTEIS, op. cit., p. 394 n. 14.

di un Editto, cioè di un provvedimento concreto dell'autorità amministrativa, per discioglierle <sup>(1)</sup>.

3) Si nota ancora che se a Lione si sono trovate alcune iscrizioni che parlano di *corpora Lugduni licite coeuntia* <sup>(2)</sup>, i quali sono ammessi esclusivamente alle pubbliche distribuzioni, si può ben dedurre che vi erano in questa città dei *corpora illicite coeuntia*, eppur tollerati <sup>(3)</sup>. Ma nemmeno tale documentazione è convincente: quella di *licite coeuntia* è evidentemente una forma equivalente all'altra comunissima *quibus ex senatusconsulto coire licet* <sup>(4)</sup>, segno di un'autorizzazione speciale largita a queste corporazioni dal Senato; ma ciò non vuol dire che tutti gli altri collegi erano illeciti, sol perchè ripetevano la loro origine da un Senatoconsulto di carattere generale. Nelle iscrizioni menzionate, insomma, si sono voluti distinguere i collegi professionali autorizzati volta per volta, dai *collegia tenuiorum* autorizzati in genere, per una largizione da farsi soltanto ai primi <sup>(5)</sup>.

4) Non si è mancato nemmeno di portare a conforto della tesi tanto favorevolmente accolta dalla dottrina la benevolenza che verso i collegi illeciti per la forma mostrerebbe il diritto romano: si osserva, infatti, che esso permetteva ai membri di questi finanche di beneficiare dei legati fatti loro individualmente e di dividersi la cassa sociale nel caso in cui l'associazione fosse stata disciolta.

(1) Se il divieto delle eterie trovava, infatti, il suo fondamento nei Mandati dell'Imperatore, ciò vuol dire che per lo innanzi queste associazioni avrebbero potuto liberamente costituirsi, rimanendo nella sfera legale. Cfr. anche nello stesso senso SCHNORR von CAROLSFELD (op. cit., I, p. 243), quantunque egli ne ricavi conclusioni completamente diverse, in relazione alla sua teoria della libertà di associazione nel periodo imperiale, da noi precedentemente respinta.

(2) Cfr. C. I. L., XIII, 1921: « *Cuius domi dedicatione decurionib(us) denarios quinos, ordini equestr(i) sevir(i) Aug(ustalibus) negotiatorib(us) vinari(i) s(denarios ternos), et omnib(us) corporib(us) Lugduni licite coeuntibus (denarios binos)... dedit* »; l'iscrizione non è datata... C. I. L., XIII, 1974: « *... Item patrono omnium corpor(um) L(ugduni) licite coeuntium* ».

(3) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 140; SCHNORR von CAROLSFELD, op. cit., I, pp. 263-264.

(4) Cfr. SCHNORR von CAROLSFELD, op. cit., I, p. 263.

(5) I collegi professionali erano, infatti, considerati quasi organi dello Stato e costituivano nelle città quasi un insieme organico, come ci dimostra il fatto che a *Lugdunum* avevano un unico patrono: cfr. C. I. L., XIII, 1974.

Che un collegio non autorizzato e, quindi, illecito per la forma potesse essere onorato di un legato valido (purchè lo si fosse considerato non come una *universitas* formante una persona giuridica, ma come una collettività di membri presi individualmente) risulterebbe da un passo celebre di Paolo: « *Cum Senatus temporibus divi Marci permiserit collegiis legare, nulla dubitatio est, quod, si corpori cui licet coire legatum sit, debeat; cui autem non licet, si legetur non valebit, [nisi singulis legetur: Hi enim non quasi collegium, sed quasi certi homines admittentur ad legatum]* » (1).

Da ciò si è voluto inferire che un collegio non autorizzato costituiva, finchè esisteva, una associazione di fatto, che esisteva in diritto, ma che si distingueva dai collegi non autorizzati in ciò, che non aveva la personalità giuridica (2). Questo trattamento di favore, poi, sarebbe stato riservato soltanto ai collegi illeciti per la forma, a cui la comune dottrina riserva il titolo di « *collegia quibus non licet coire* » (3).

Facciamo, però, notare che tale costruzione, per quanto ingegnosa, non ha nessuna base nella realtà storica: *collegium cui non licet coire* non può, in base al principio da noi posto, che significare « collegio illecito »: i Bizantini, infatti, con le loro traduzioni uniformi non lasciano nessun adito a distinzioni tra « *collegia illicita* » e « *collegia quibus non licet coire* » (4).

Dopo ciò è quasi superfluo aggiungere che verosimilmente il frammento in questione non pone a fronte il collegio autorizzato a quello semplicemente privo di autorizzazione e tuttavia tollerato; ma, invece, il collegio autorizzato a quello non autorizzato e, quindi, proibito. La posizione che risulta dal passo di Paolo è abbastanza ben definita: i collegi leciti possono ricevere per legato, gli illeciti no (5).

(1) Dig. XXXIV, 5, 20.

(2) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 140; ID., in CABROL-LECLERCQ cit., IV, 2, c. 2111-2112; NEUBECKER, op. cit., pp. 75-76; SALEILLES, op. cit., pp. 491-492.

(3) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 136; SALEILLES, op. cit., p. 492.

(4) Cfr. COLI, op. cit., p. 128. Come ben osserva questo Autore, allude verosimilmente al nostro frammento il *Nomocanone* di FOZIO (tit. 12, cap. 9), allorchè ammette al legato il *collegium licitum* ed esclude l'*illicitum, nisi singulis e collegio legatum sit*. Queste parole si sogliono in genere riferire a torto alla Costituzione giustiniana *de incertis personis*.

(5) Giustamente nota il COLI che è la sua natura criminosa, non la mancanza di autorizzazione che esclude per il *corpus cui non licet coire* la per-

Passando adesso alla critica del testo, noi riteniamo che la seconda parte sia stata interpolata dai compilatori: il frammento, infatti, fa parte del titolo « *de rebus dubiis* »; qual è il dubbio giuridico che si ritrova in esso? La interpretazione del Senatoconsulto nel senso che si faceva una condizione di sfavore ai collegi illeciti? Noi crediamo di no, anche perchè il giurista non esita a dichiarare a questo riguardo: *nulla dubitatio est* (1). Il dubbio allora non può essere sussistito che in ordine al problema della validità del legato diretto ai singoli membri di un collegio illecito. Giustiniano, poi, secondo la sua abitudine, ha eliminato dal testo l'incertezza del giurista e le considerazioni di lui, risolvendo la questione a favore dei collegiati.

Non ci sembra però che ciò possa dimostrare la benevolenza dell'Imperatore (o di Paolo, se non si accetta l'interpolazione) verso questi collegi: giuridicamente essi erano destituiti di ogni capacità; ma non si poteva, per ciò solo che ne facevano parte, destituire anche i membri. Una diminuzione nella capacità giuridica di persone fisiche non poteva rivenire che da una condanna penale. Se i singoli membri si fossero resi colpevoli solo del reato di essersi riuniti in collegio apparentemente funerario, p. es., ma in realtà avente altri scopi di carattere esclusivamente privato (feste, banchetti, ecc.) (2), li si riteneva abbastanza puniti decretando lo

---

sonalità civile. E nulla ci vieta di supporre che se avesse potuto esistere presso i Romani una associazione non proibita dalle leggi come delitto, ma neppure autorizzata, quell'associazione avrebbe goduto della personalità giuridica poiché questa era un prodotto spontaneo delle cose e non una artificiale creazione del legislatore (op. cit., p. 129). Il che trova una conferma nelle recenti indagini dello SCHNORR von CAROLSFELD, il quale conclude che nel diritto romano ogni associazione « *ist dann, auch ohne staatliche Verleihung, Rechtsträge* » (op. cit., I, p. 402).

(1) Non si può, infatti, ritenere che Giustiniano abbia sostituito ad una espressione dubitativa una recisa affermazione: dato, infatti, che in diritto non poteva esistere altro collegio che non fosse lecito, è chiaro che l'illecito non poteva venir preso in considerazione. Risulta, infatti, da tutto il passo che il Senatoconsulto in questione non doveva contenere che la disposizione per cui si autorizzavano i collegi a ricevere per legato: la distinzione tra i collegi leciti e gli illeciti è verosimilmente di Marciano.

(2) Che i sodalizi potessero essere adibiti a scopi di questo genere, risulta con grande sicurezza: cfr. CYPRIANUS, *epist.* 76, 6: « *gentilium turpia et lutulenta convivia in collegia diu frequentata* ».



scioglimento del collegio ed infliggendo loro una piccola multa <sup>(1)</sup>, ma non si arrivava fino alla severità di comminare una *diminutio capitis* a loro riguardo, stabilendo la loro incapacità di ricevere per legato. Ove poi i membri del collegio illecito si fossero resi colpevoli di reati contro l'ordine pubblico (risse, disordini ecc.) o contro lo Stato in genere (congiure), allora erano puniti molto più severamente, non, però, come membri di un collegio illecito, ma piuttosto come rei di quel determinato reato <sup>(2)</sup>.

Vero è che si potrebbe a riguardo osservare che, se il giurista esclude la possibilità che i collegi illeciti potessero ricevere per legato, ciò vuol dire che essi esistevano di fatto e che lo Stato ne tollerava l'esistenza. Ma nemmeno in ciò possiamo consentire: tutti i collegi esistenti erano formalmente leciti; per colpire, però, le associazioni che, nascoste sotto le spoglie di *collegia tenuiorum*, perseguivano scopi illeciti, li si privava del beneficio di ricevere per legato, concedendo evidentemente agli interessati oberati dal legato la facoltà di dimostrarne la illiceità, esibendoli dall'obbligo della prestazione <sup>(3)</sup>.

b) Altra prova di tolleranza verso i collegi illeciti la si è voluta ritrovare in un frammento di Marciano, il quale ci fa sapere che, in caso di scioglimento di collegi illeciti, si permetteva tuttavia ai soci di dividersi la cassa comune: « *collegia, si qua fuerint illicita, mandatis et constitutionibus et senatusconsultis dissolvuntur: [sed permittitur eis, cum dissolvuntur, pecunias communes, si quas habent, dividere, pecuniamque inter se partiri]* » <sup>(4)</sup>.

Si osserva a riguardo che evidentemente si tratta di collegi tollerati: questo diritto, infatti, alla spartizione della cassa si comprenderebbe molto meno se si fosse trattato di associazioni disciolte per scopo illecito, come sediziose o sospette. Nel caso di sciogli-

(1) Cfr. art. 108 del « Gnomon dell'Idiologo », in cui è detto che si era imposta una penale di solo 500 dracme ai membri dei collegi illeciti disciolti e certe volte al solo presidente: cfr. REINACH, *Un code fiscale de l'Égypte romain, le Gnomon de l'Idiologue*, in *Nouv. Revue historique de droit*, XLIII, 1919, pp. 583-636.

(2) Ritorniamo più oltre su questo argomento.

(3) Era, infatti, permesso a chiunque di denunciare i collegi illeciti perchè fossero disciolti: cfr. Dig. I, 12, 1, 14.

(4) MARCIANUS, Dig. XXXXVII, 22, 3 pr.

mento per scopo illecito, infatti, sarebbe stata la confisca ad applicarsi <sup>(1)</sup>.

Per quanto riguarda quest'ultima affermazione, noi la respingiamo decisamente. Il Mommsen, quando sostenne che i beni dei collegi disciolti andavano allo Stato <sup>(2)</sup>, non fece che manifestare una semplice opinione, la quale non trova alcun fondamento nelle fonti <sup>(3)</sup>, ma che purtuttavia la comune dottrina ha creduto di accettare senza riserve di sorta.

Noi, pertanto, seguendo il Cohn <sup>(4)</sup>, riteniamo che l'opinione sia destituita completamente di ogni fondamento e che il diritto romano non si fosse preoccupato di determinare la destinazione di questi beni.

Il testo, però, riteniamo sia stato interpolato da *sed permittitur* alla fine del paragrafo, per due ordini di ragioni: in primo luogo, perchè, come abbiamo visto, questa preoccupazione di regolare la posizione patrimoniale dei collegiati nel caso in cui fosse per loro venuta meno l'associazione, è propria del diritto giustiniano; in secondo luogo, perchè il frammento di Marciano faceva parte dell'opera di questo giurista dal titolo *de iudiciorum publicorum* e in tutto il frammento, invece, non si fa affatto menzione di questi giudizi: verosimilmente, quindi, Marciano, dopo aver detto che i collegi illeciti sarebbero stati disciolti, passava a trattare del modo onde si procedeva allo scioglimento e delle penalità eventuali in cui potessero incorrere i consociati. Giustiniano ha soppresso questa parte, inutile perchè la procedura era stata mutata, ed ha interpolato probabilmente tutto ciò che riguardava la partizione

(1) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 136; NEUBECKER, op. cit., p. 78; SALEILLES, op. cit., pp. 492-493; SCHNORR von CAROLSFELD, op. cit., I, pp. 236 n. 1 e 238.

(2) Cfr. *Zeitschrift SS. cit.*, XXV, p. 51; *Gesammelte Schriften cit.*, III, p. 68.

(3) Cfr. SCHNORR von CAROLSFELD, op. cit., p. 387.

(4) Cfr. op. cit., pp. 95-96. Egli crede, infatti, che il testo di Marciano, anche in ciò che concerne la divisione del fondo sociale, riguardava tutte le associazioni il cui scopo fosse stato illecito. Egli, però, è isolato. Il WALTZING (op. cit., I, p. 136 n. 1), poi, a conforto della comune opinione, osserva: « S'il s'agissait de collèges autorisés et par conséquent dotés de la personification civile, Marcien ne dirait pas: *pecunias communes, si quas habent*; car les collèges autorisés avaient toujours une caisse commune ». Facciamo però osservare che nel testo non si parla di *arca communis*, ma solo dei beni appartenenti al collegio: poteva anche darsi che il collegio non ne possedesse.

della cassa comune. La interpolazione, poi, è tanto più chiara in quanto il discorso è bruscamente interrotto e ripreso con un *sed permittitur eis*, pronome quest'ultimo che non trova il suo riferimento sintattico in alcun precedente sostantivo, pur se si comprende facilmente che con esso si sia voluto indicare i membri del collegio (1).

Marciano, quindi, non doveva essersi preoccupato della destinazione dei beni del collegio; dato, infatti, che non esisteva alcuna disposizione la quale devolvesse al Fisco i beni dei collegi illeciti, era evidente che questi dovevano rimanere ai collegiati, i quali ne erano sempre stati giuridicamente i proprietari (2).

\* \* \*

Non crediamo, però, che questa situazione del diritto classico e la concessione del giustiniano costituisca una prova della benevolenza dello Stato verso i collegi illeciti: che si permettesse ai soci di dividersi la cassa quando il collegio fosse stato disciolto, significa solo che non si credette di dover colpire nel patrimonio i rei di aver costituito un'associazione illecita. Se lo Stato, infatti, avesse confiscata la cassa sociale avrebbe colpito non il collegio, che essendo illecito non aveva la capacità di possedere (3), ma i singoli collegiati, ai quali rimaneva sempre la proprietà di ciò che avevano messo in comune. Abbiamo già visto che in genere essi erano puniti soltanto con la soppressione del collegio e con una

(1) Non è escluso, s'intende bene, che questa parte possa essere anche di Marciano; l'interpolazione, però, sussiste sempre, essendo stata sicuramente soppressa una parte del testo dai compilatori. Già, però, il SIBER (op. cit., II, p. 53), aveva, sebbene in misura minore, ritenuto interpolato questo testo.

(2) Se si ritenga che l'ultima parte sia del giurista bisogna ammettere che egli abbia disposto per il ritorno dei beni ai rispettivi proprietari e che solo il denaro della cassa, dato che non sarebbe stato agevole stabilirne la provenienza, si dividesse in parti eguali tra i soci; in questo caso il testo sarebbe da presentarsi così: « *sed [permittitur] (competit?) eis, cum dissolvuntur, pecunias communes, si quas habent, dividere [pecuniamque inter se partiri]* ».

(3) Gaio, infatti, in un frammento accolto nella compilazione giustiniana, attribuisce espressamente tale capacità ai *corpora*, cioè alle corporazioni debitamente autorizzate (*quibus autem corpus habere permissum est*): cfr. Dig. III, 4, 1. Anche il PEROZZI (op. cit., I, p. 576 n. 4), ha incidentalmente ad intendere il testo in questo modo: « ...i collegi... non essendo autorizzati, non hanno giuridicamente beni, mentre i beni che di fatto hanno sono giuridicamente dei soci... ».

multa piuttosto lieve: il loro reato, infatti, conviene tenerlo presente, il più delle volte era di entità del tutto trascurabile, consistendo in ciò, che non si era fatto servire il collegio ad uno scopo esclusivamente funerario, p. es., ma che lo si era reso un circolo di divertimento (1).

Questa benevolenza, quindi, ci riesce perfettamente spiegabile. È evidente, però, che così non doveva essere quando il collegio si fosse reso colpevole di delitti contro lo Stato (sedizioni, congiure): in questo caso il collegio veniva punito con lo scioglimento ed i membri secondo le pene stabilite per quel determinato reato, poichè la qualità di collegiato, secondo ogni evidenza, non determinava il mutamento del titolo di cui si trattava (2).

E questo trattamento non eccessivamente severo ai membri dei collegi illeciti in genere è tanto più spiegabile in quanto l'accertamento della illiceità dipendeva da un apprezzamento discrezionale della pubblica amministrazione, basato su criteri per niente sicuri.

Concludendo, quindi, se la semplice appartenenza ad un collegio illecito costituiva, nè poteva essere altrimenti (3), un reato di poca importanza, ciò non significa assolutamente che lo Stato tollerasse l'esistenza di collegi illeciti. Esso dimostra solo che per aversi delle misure energiche contro i membri dei collegi illeciti occorreva che questi ultimi si fossero resi effettivamente colpevoli di qualche delitto contro la sicurezza dello Stato, secondo quanto vedremo in seguito. Ciò, però, non vuol dire che contro i collegi illeciti, di qualunque natura fossero stati, lo Stato non si fosse dimostrato abbastanza severo: che cosa avrebbe potuto far di più del decretarne lo scioglimento e del dichiararne la giuridica incapacità?

### Condizione giuridica dei collegi illeciti.

Dimostrata estranea al diritto romano la distinzione tra collegi illeciti per la forma e collegi illeciti per la sostanza (o per lo scopo),

(1) CYPRIANUS (*Ep.* 67, 6) ci ha lasciato ricordo preciso di tale deviazione dai fini.

(2) *V. ultra.*

(3) In genere, invece, gli Autori, come in seguito avremo modo di osservare, sono inclini a ritenerlo un reato gravissimo; vedremo, però, anche l'errore di tale opinione.

e, quindi, esclusa la esistenza di una categoria di associazioni illecite, i collegi tollerati, passiamo a vedere qual fosse la condizione che il diritto faceva ai « *collegia illicita* ». All'uopo divideremo il capitolo in tre parti:

a) Controllo dello Stato sui collegi.

Dati i criteri restrittivi ai quali il diritto romano si ispirava in materia associativa, lo Stato non poteva mancare di esercitare amplissimi controlli sulle associazioni, sciogliendo senza indugio quelle che non rispondevano ai requisiti di legge; Marciano non esita appunto ad affermare: « *collegia, si qua fuerint illicita... dissolvuntur* » (1). E soggetti a tale disciplina erano non solo quelli che si erano costituiti come *collegia tenuiorum*, ma anche quelli che erano stati autorizzati in via speciale: Plinio, infatti, quando propone a Traiano la costituzione di un collegio di *fabri* a Nicomedia, ha cura di aggiungere: « *ego attendam ne quis nisi faber recipiatur neve jure concesso in aliud utatur; nec erit difficile custodire tam paucos* » (2). Ma Traiano risponde negativamente, poichè teme che esso possa ciò malgrado trasformarsi in collegio illecito (3).

È certo, però, che dopo la emanazione del Senatoconsulto *de tenuiorum collegiis*, tale controllo fu esercitato specialmente sui collegi che avevano assunto la forma consentita da questo: Marciano ci fa sapere che a tali collegi si era espressamente vietato di convocare i soci più di una volta al mese *ne sub praetextu hujusmodi illicitum collegium coeat*. La giurisprudenza, però, interpretando a modo suo la norma di legge, aveva limitato tale divieto alle riunioni per ragioni amministrative, ammettendo che tali associazioni potessero convocare i soci quante volte avessero voluto, purchè, non manca di fare osservare, *per hoc non fiat contra senatusconsultum quo illicita collegia arcentur* (4). Si era, quindi, avuto un regolamento speciale proprio a proposito di collegi illeciti, ma di esso ci occuperemo in seguito.

Ed è proprio a questo controllo sui *collegia tenuiorum* che

(1) Dig. XXXXVII, 22, 3 pr.

(2) *Epistula ad Trajanum*, 33.

(3) *Epistula ad Trajanum*, 34.

(4) MARCIANUS, Dig. XXXXVII, 22, 1, 1. Cfr. su questo argomento prec. *Contrib.*

noi riteniamo si richiamassero gli Imperatori quando prescrivevano ai Presidi delle Province di non tollerare i *collegia sodalicia*: « *Mandatis principalibus precipitur praesidibus provinciarum, ne patiantur esse collegia sodalicia, neve milites collegia in castris habeant. Sed permittitur tenuioribus...* » (1).

Erano, quindi, proibiti in genere tutti i collegi che si proponevano fini privati ad eccezione dei *collegia tenuiorum*. Inteso così il termine *collegia sodalicia* (2), il passo di Marciano viene a trovarsi in perfetta corrispondenza con la *lex Julia*: se questa, infatti, stabiliva che per ottenere l'autorizzazione occorreva che ogni collegio adempisse ad una funzione di pubblica utilità, è chiaro che i collegi aventi scopi privati, non potendo, per la loro stessa natura, adempiere a tale funzione, non potevano nemmeno costituirsi lecitamente, a meno che non avessero assunto la forma di *collegia tenuiorum*.

Non doveva, però, verificarsi di rado il caso che della gente si riunisse sotto questa forma per tutt'altri scopi da quelli assegnati dalla legge a tali associazioni; per cui di buon'ora (forse contemporaneamente al senatoconsulto autorizzante) intervenne una disposizione di legge, che, vietando la costituzione di questi collegi (3), autorizzò lo Stato a sopprimerli ove si fossero costituiti. In realtà, però, trattandosi, come abbiamo già detto, di apprezza-

(1) MARCIANUS, Dig. XXXXVII, 22, 1 pr.

(2) In genere si è ritenuto che la proibizione si riferisse ai collegi turbolenti, causa di disordini e di lotte: cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 134 (e con lui è la prevalente dottrina): « c'était peut être un souvenir des sodalices de la fin de la republique ». Questo stesso Autore, però, è costretto nello stesso tempo (cfr. ibid., n. 1) a riconoscere che nelle iscrizioni contemporanee a Marciano tale termine è lungi dall'avere questo significato negativo. Contro questa *communis opinio* è giustamente insorto il COLI (op. cit., p. 108) il quale ha invece sostenuto che i collegi, che i Mandati imperiali imponevano di non tollerare, erano le « *sodalitates* », costantemente proibite fin dalla Repubblica, cioè tutte le riunioni permanenti a scopo privato. Lo SCHNORR von CAROLSFELD (op. cit., I, p. 239 n. 1) ritiene che si tratti di un sinonimo di « *collegium* »; noi però non crediamo di poter accettare questa opinione, poichè allora cadrebbero sotto il divieto anche i *collegia tenuiorum* e i collegi autorizzati volta per volta. Su tutti questi argomenti, però, ritorneremo molto più distesamente in seguito.

(3) Cfr. MARCIANUS, Dig. XXXXVII, 22, 1, 1: « ... *S C quo illicita collegia arcentur* ». Senatoconsulto questo che noi abbiamo creduto di identificare con quello *de tenuiorum collegiis*.

mento di fatto, basato su elementi piuttosto incerti come quello del fine che si proponeva il collegio o quello della prevalenza di una funzione (il servire al trattenimento dei soci) su di un'altra (scopo funerario, p. es.), tale divieto non ottenne lo effetto che si proponeva, poichè questi collegi, approfittando delle difficoltà incontrate dalla pubblica amministrazione per riconoscerli, continuarono a costituirsi, come ci dimostrano le sanzioni contro di essi contenute ancora nel Digesto.

**b) Forme in cui si esercitava il controllo.**

La principale misura che in ogni tempo lo Stato romano ha preso contro i collegi illeciti è stata quella di decretarne la soppressione. L'antica dottrina, invero, fondandosi sul testo di Marciano, il quale ci fa sapere che essi venivano disciolti *mandatis et constitutionibus et senatusconsultis*<sup>(1)</sup>, aveva sostenuto che all'uopo occorreva sempre una decisione speciale del potere legislativo. E tale opinione ha seguito anche ultimamente lo Schnorr von Carolsfeld<sup>(2)</sup>.

Lasciando da parte la questione del valore giuridico formale dei Mandati, delle Costituzioni e dei Senatoconsulti nel tempo di Marciano e le distinzioni che occorre tenere presenti al riguardo, facciamo osservare che è addirittura assurdo il ritenere che il potere legislativo dovesse intervenire a decretare lo scioglimento dei collegi costituiti contro le leggi: il curare la esecuzione delle leggi è stata sempre una funzione del potere esecutivo; l'attività concreta dello Stato, quindi, con cui, richiamandosi alle leggi esistenti, si sopprimevano i collegi, non poteva essere che attività amministrativa<sup>(3)</sup>.

Ma, passando sopra a queste considerazioni di carattere teorico, sono gli stessi testi che ci mettono sulla via: il passo citato

(1) MARCIANUS, Dig. XXXXVII, 22, 3 pr.

(2) Op. cit., I, p. 247 n. 1.

(3) È questa anche l'opinione del WALTZING, op. cit., I, p. 136. Se è ammissibile l'intervento del potere legislativo in un regime ispirato a criteri di agnosticismo in materia di associazione, ciò è assolutamente inconcepibile in un regime restrittivo: la funzione della legge si limita al divieto dei collegi non rispondenti ai requisiti da essa richiesti; impedirne l'infrazione è affare di polizia.

di Marciano, piuttosto che essere inteso nel senso che l'atto con il quale si deliberava lo scioglimento doveva essere un Senatoconsulto, un Mandato, una Costituzione, occorre intenderlo nell'altro che l'autorità amministrativa sopprimeva questi collegi, riferendosi alle disposizioni contenute nei Mandati, nelle Costituzioni e nei Senatoconsulti<sup>(1)</sup>. Interpretazione questa che trova una conferma nel confronto con il passo di Gaio, in cui è posta in evidenza la natura della funzione attribuita in materia al potere legislativo, ben distinta da quella esecutiva del potere amministrativo: « *neque [societas] (sodalitium), neque collegium, neque hujusmodi corpus passim omnibus habere conceditur: nam et legibus et senatusconsultis et principalibus constitutionibus ea res coercetur* »<sup>(2)</sup>.

Ed, infatti, quando si tratta di sopprimere i collegi illeciti di Pompei è il Senato che procede<sup>(3)</sup>; il suo provvedimento, però, come già abbiamo posto in luce<sup>(4)</sup>, rientra nella sfera dell'attività di polizia esercitata dal Senato romano, di natura, quindi, amministrativa e non legislativa. Si trattò, però, di una funzione esercitata in via eccezionale da quest'organo, poichè essa competeva normalmente ai magistrati locali<sup>(5)</sup>. Dopo i Flavi, in correlazione alla profonda trasformazione costituzionale che si venne operando, la competenza a giudicare della illiceità dei collegi, e, per conseguenza a decretarne lo scioglimento, passò al *Praefectus Urbi*, al quale i cittadini potevano denunciare i collegi illeciti che fossero a loro conoscenza<sup>(6)</sup>.

(1) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 136 n. 2. In questo senso anche il PEROZZI, op. cit., I, p. 576 n. 4.

(2) Cfr. Dig. III, 4, 1 pr. Per l'interpolazione della parola *societas* v. SIBER, op. cit., II, p. 52.

(3) TACITUS, *Annales*, XIV, 17.

(4) Cfr. *Contributo* II.

(5) Cfr. *Contributo* II.

(6) Cfr. ULPIANUS, Dig. I, 12, 1, 14: « *Divus Severus rescripsit eos etiam qui illicitum collegium coisse dicuntur, apud praefectum Urbi accusandos* ». Tale passo in genere (cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 138; HUMBERT, art. *Collegium illicitum*, in DAREMBERG-SAGLIO cit.) si suole interpretare nel senso che, sciolto il collegio, al *praefectus Urbi* era demandata la competenza a punirne i fautori; seguendo questa interpretazione si potrebbe ritenere che analogamente fosse lo stesso magistrato competente a giudicare della illiceità dei collegi (e in tal caso l'*etiam* del frammento starebbe ad indicare la soppressione da parte dei compilatori della menzione di una funzione analoga che potrebbe facilmente essere quella in parola). Noi, però, siamo inclini a ritenere

Nelle Provincie questa funzione era devoluta alla competenza del Governatore come ci attesta espressamente Marciano: « *Mandatis principalibus praecipitur praesidibus provinciarum ne patiantur esse collegia sodalicia* » (1); cosa perfettamente regolare ove si consideri che al Governatore delle Provincie, tanto senatorie che imperiali, erano devolute tutte le funzioni di amministrazione attiva nell'ambito di essa. E Plinio, infatti, ci fa sapere che durante il suo governo in Bitinia aveva soppresso tutte le eterie esistenti, avendo cura che non se ne formassero di nuove (2); in Egitto, durante il regno di Tiberio, il Governatore Avilio Flacco aveva agito nello stesso modo (3); ed a Magnesia, nella Lidia, l'Editto di un Governatore romano proibì ai fornai di organizzarsi in sodalizio: "Ὅθεν ἀπαγορεύω μῆτε συνέρχεσθαι τοὺς ἀρτοκ[ό]πους κατ' ἐταιρίαν, μῆτε προεστηκότας θρασύνεσθαι (4).

Quanto ai mezzi impiegati dallo Stato per giungere alla scoperta dei collegi illeciti, essi dovevano essere svariati, ed andavano dall'attività di polizia, da esso direttamente esercitata, alla facoltà di denuncia riconosciuta ad ogni cittadino: « *Divus Severus rescripsit eos etiam qui illicitum collegium coisse dicuntur, apud praefectum Urbi accusandos* » (5). È vero che Ulpiano limita questa facoltà ai cittadini che si trovavano nella sfera di competenza terri-

---

che il passo si abbia piuttosto ad interpretare nel senso che si demandava ai cittadini la facoltà di denunciare *eos qui collegium illicitum coisse dicuntur* preliminarmente, cioè coloro che formavano un illecito collegio perchè questo fosse disciolto (il « *dicuntur* », infatti, non sapremmo come spiegarlo se ammettessimo essere già intervenuta la sanzione statale). Per quel che riguarda poi la competenza criminale del *Praefectus Urbi*, che fu estesa a tutta l'Italia forse fin dall'avvento del regime imperiale e sicuramente dopo l'epoca dei Flavi, cfr. MOMMSEN, *Droit public* cit., V, pp. 380-381; HOMO, *op. cit.*, pp. 378-380.

(1) Dig. XXXVII, 22, 1 pr. Lo SCHNORR von CAROLSFELD da questo passo deduce che senza i Mandati imperiali questi *collegia sodalicia* sarebbero stati leciti. Il passo è invece, secondo noi, da intendersi nel senso che gli Imperatori raccomandavano ai Presidi una oculata vigilanza sui *collegia tenuiorum*, ad impedire che fra essi si nascondessero collegi non autorizzati.

(2) *Ep. ad Trajanum*, 96.

(3) Cfr. PHILO, in *Flaccum*, ed. 1640, pp. 984-985.

(4) Cfr. *Bullettin de correspondance hellénique*, VII, 1883, p. 504 n. 10. Cfr. anche WALTZING, *op. cit.*, III, p. 49 n. 144; KERN, *Die Inschriften aus Magnesia aus Maiander*, Berlin, 1900, p. 202 n. 114; SCHNORR von CAROLSFELD, *op. cit.*, I, pp. 241-242.

(5) ULPIANUS, Dig. I, 12, 1, 14.

toriale del *praefectus Urbi* (Roma e l'Italia ai suoi tempi), ma, dato che il frammento è tratto dal *liber singularis de officio praefecti Urbi* e, perciò, non esclude la competenza degli altri magistrati, possiamo senz'altro ritenere che tale facoltà spettasse ai cittadini anche nelle Provincie.

Il giureconsulto, poi, si richiama a Settimio Severo, ma si deve ammettere che questa facoltà sia spettata loro in ogni tempo: l'Imperatore, infatti, nel suo Rescritto, secondo ogni evidenza, intendeva non attribuire tale facoltà ai cittadini, ma invece attribuire al *praefectus Urbi* la competenza a provvedere sulla denuncia di quelli (1).

Se lo Stato, quindi, si avvaleva di tutti i mezzi a sua disposizione per scoprire i collegi illeciti, come si può ammettere che, poi, ne tollerasse la esistenza?

#### c) Sanzioni penali contro i membri dei collegi illeciti.

Abbiamo già visto come le sanzioni stabilite dalla legge contro i *collegia illicita* erano: il disconoscimento della personalità giuridica (2) riconosciuta ai collegi leciti e lo scioglimento immediato dell'associazione.

Quanto poi ai membri, occorre per questo riguardo tener distinto il caso in cui il collegio si fosse presentato illecito perchè non rispondente ai requisiti di legge, dall'altro, in cui la illiceità fosse derivata dall'avere il collegio svolta un'attività criminosa.

Nel primo caso è chiaro che la responsabilità dei singoli membri non poteva essere che minima: si consideri, infatti, che la loro colpa, il più delle volte, doveva consistere nell'avere tralasciato di dare importanza allo scopo richiesto dalla legge (quello funerario, p. es.), trasformando il collegio in un circolo di trattenimento o in un luogo di bisboccia. Colpa del resto perfettamente umana (3). Tutto ciò ci

---

(1) Il frammento, infatti, come abbiamo precedentemente notato, è stato tratto dall'opera di Ulpiano *de officio praefecti Urbi*.

(2) Cfr. Dig. XXXIV, 5, 20, in cui si esclude che i collegi illeciti potessero ricevere per legato, e Dig. XXXX, 3, 1, in cui si attribuisce il diritto di missione ai soli collegi *quibus coeundi ius est*.

(3) Si noti, infatti, che gli Autori ci hanno lasciato ricordo di tale deviazione dai fini dall'associazione originariamente propostisi: cfr. TERTULLIANO (*Apologeticon*, 39), il quale riferisce che nei collegi dei suoi tempi qualche volta le collette, invece di essere destinate allo scopo proposto, erano destinate *epulis... potaculis, ingratis voratrinis*, mentre Cipriano ci dà notizia dei *gen-*

spiega agevolmente quello che era sembrato pressocché inesplicabile alla precedente dottrina<sup>(1)</sup>: la ragione per cui lo Stato si accontentò di sciogliere tali associazioni senza infierire contro i membri; non si tralasciava, però, il più delle volte di colpirli con una lieve multa. In un estratto, infatti, del Regolamento sulle funzioni amministrative e giudiziarie del Procuratore fiscale e Capo del dipartimento dei culti in Egitto redatto da un Idiologo (onde il nome ad esso dato di «Gnomon dell'Idiologo»), in carica durante il regno di Antonino Pio<sup>(2)</sup> o di Marco Aurelio<sup>(3)</sup>, è detto, riferendosi proprio ai membri dei collegi illeciti, all'art. 108: «Le persone affiliate ad una associazione sono state condannate ad un'ammenda di 500 dracme per testa; qualche volta l'ammenda non è stata pronunciata che contro il Presidente»<sup>(4)</sup>.

Ciò dimostra come non fosse stabilita una determinata pena contro i membri dei collegi illeciti, ma che l'irrogarla o meno e la sua consistenza fosse lasciata alla discrezione del magistrato che avesse disposto lo scioglimento dell'associazione<sup>(5)</sup>.

*tilium turpia et lutulenta convivia in collegia diu frequentata* (Epistula 67,6).  
Su questo argomento, però, v. *ultra*, *Contributo VI*.

(1) Cfr. REINACH, op. cit., XLIV, p. 118; CARCOPINO, op. cit., pp. 212-213. Il DUCHESNE (*Histoire ancienne de l'Eglise*, I, Paris, De Boccard, 1923, p. 13) parla addirittura di incoerenze pratiche del diritto romano di associazione e di applicazione spasmodica delle sue smisurate sanzioni.

(2) Secondo il REINACH, op. cit., XLIV, pp. 5-15.

(3) Secondo il CARCOPINO, op. cit., XXIV, 1922, p. 219. Si tratta, in tutti i modi, di una differenza di datazione ben lieve (150-161 d. C. o 169-176 d. C.).

(4) Il testo greco è: <ση> ο[ισσ]υνοδον νεμοντες κατακ[ριθ]η[σ]αν εκ 5 φ ενιστε μον[ο]ι οι [π]ρο[σ]ταται: cfr. REINACH, op. cit., XLIII, p. 633. Il valore, poi, di questo documento è tanto maggiore in quanto si tratta di una relazione dell'amministrazione dell'Egitto dall'epoca di Augusto a quella di Antonino Pio: cfr. KUEBLER, op. cit., p. 301. Nè con esso contrastano i passi di Filone, in cui si parla della soppressione avvenuta sotto Tiberio senza vi sia accenno alcuno ad eventuale severità con cui si fosse proceduto: cfr. PHILO, in *Flaccum*, ed. Turneb., 1640-1691, pp. 965 e 974: τὰς τε εταιρίας και συνόδους, αἱ αἰ ἐπὶ προσφάσει θυσῶν εἰσιπῶντο, τοῖς πράγμασιν ἐμπαροινούσαι, διέλυε, τοῖς ἀφηγιάζουσιν ἐμβριτῶς και ἐντὸνος προσφερόμενος; — θίασοι κατὰ τὴν πόλιν εἰσι πολυάνθρωποι, ὧν κατάρχη τῆς κοινονίας οὐδέν ὕγιες, ἀλλ' ἄκρατος και μέθη και παροιναί, και ἡ τοῦτων ἐγγονὸς ὕβρις σύνδοι και κλίνας προσονομάζονται ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων.

(5) Il MOMMSEN (op. cit., p. 127) e il COHN (op. cit., p. 158) hanno sostenuto che il delitto di cui si rendevano colpevoli i membri dei collegi illeciti s'ha ad annoverare tra i *crimina extraordinaria*, poichè il Digesto ne parla

Ben più severo era, invece, il trattamento fatto ai collegi che si fossero rivelati pericolosi per lo Stato; questa differenza, però, riguardava i soli membri e non la comunità: i Romani, infatti, che non facevano distinzione tra le varie specie di collegi illeciti, li sottoponevano tutti alle stesse sanzioni: diniego di capacità giuridica e scioglimento immediato. I membri, invece, ove si fossero resi colpevoli di qualche delitto, oltre che di quello derivante dall'appartenenza ad un collegio illecito, venivano puniti a norma di legge: vero è che nè nel Digesto, nè nelle altre fonti, che ci rimangono, si trova stabilita una pena determinata contro costoro<sup>(1)</sup>. La spiegazione, però, di tale silenzio è evidente: il reato di illecito collegio, se pure è stato elevato a giuridica autonomia dai giuristi romani<sup>(2)</sup>, riguardava la sola appartenenza ad un collegio illecito; per gli eventuali reati che fossero stati commessi dal collegio ne rispondevano i membri; la qualità, però, di corporato non determinava evidentemente il mutamento del titolo del reato commesso, ed i collegiati erano sottoposti alle pene stabilite dalla legislazione per i vari reati che eventualmente fossero stati perpetrati. Ciò importa una conseguenza della maggiore importanza: che cioè lo Stato non imputava del reato commesso dal collegio tutti i soci che per presunzione *juris tantum*, ammettendo, cioè, da parte di ogni consocio la dimostrazione di non aver egli preso parte alla impresa criminosa. E tutto ciò è in perfetta coerenza con il sistema giuridico romano: se le associazioni illecite erano sprovviste di personalità giuridica, è chiaro che delle imprese criminali compiute collettivamente dai soci ne dovevano rispondere i singoli come individui e non come membri del collegio, entità di fatto che

trattando di questi crimini (XXXXVII, 11, 2 e XXXXVII, 22). Tale opinione segue anche il FALCHI, *Diritto penale romano*, Padova, Zannoni, 1932, pp. 242-243. E noi crediamo di potervi concordare, facendo notare, però, che ciò non significa che tale reato era giudicato *extra ordinem* (poichè il Prefetto di Città e i Governatori delle Province erano già nel periodo classico divenuti giudici ordinari), ma che tali delitti erano puniti secondo le nuove leggi penali: cfr. RUDORFF, op. cit., II, pp. 346-347 e 403-404; KUNTZE, *Jus extraordinarium der römischen Kaiserzeit*, Leipzig, Hinrichs, 1886, pp. 144-148.

(1) I moderni, sulle tracce del MOMMSEN (*Droit public* cit., III, p. 207), sogliono in genere parlare di *crimen illiciti collegii*: cfr. FALCHI, op. cit., pp. 242-243. Le loro affermazioni, però, non trovano un solo riferimento nelle fonti.

(2) Cfr. LANDUCCI, *Storia del Diritto Romano*, Verona, Drucker, 1898, I, p. 1066.

il diritto non conosceva. E la logica ferrea la quale ha presieduto allo sviluppo di quel sistema organico e geometrico, quale è il diritto romano, che ha trovato anche in questo campo applicazione integrale.

E ciò è anche confermato dal fatto che non esiste un titolo speciale di reato a carico di coloro che avessero costituito un illecito collegio, o se ne fossero serviti per provocare torbidi o disordini, cadendo in loro reato sotto le sanzioni del crimine di lesa maestà: « *Quisquis illicitum collegium usurpaverit, ea poena tenetur qua tenentur qui hominibus armatis loca publica vel templa occupasse iudicati sunt* »<sup>(1)</sup>. Le pene, infatti, stabilite a riguardo contro di essi erano molto severe, ben lungi dalla moderazione di quelle pronunciate per il semplice reato di aver fatto parte di una illecita associazione<sup>(2)</sup>.

### Conclusione.

Concludendo, pertanto, la nostra trattazione sui collegi illeciti, abbiamo messo in luce, contro la comune dottrina, come i Romani non avessero avuto la pur minima idea della distinzione affacciata da essa a questo riguardo e che non avessero mai tollerato, con ibrido compromesso tra diritto e pratica della vita, l'esistenza di collegi illeciti ma non pericolosi. Questi ultimi sarebbero quei *collegia sodalicia*, che abbiamo visto, invece, ripetutamente proibiti, cioè quei collegi che, nascondendosi sotto la *species* di *collegia tenuiorum*, perseguivano in realtà altri scopi da quelli richiesti dalla legge, di carattere prevalentemente privato. Ne dovevano senza dubbio esistere molti, ma non li possiamo conside-

(1) ULPIANUS, Dig. XXXXVII, 22, 2. Il crimine di lesa maestà viene infatti così definito dallo stesso giurista: « *Majestatis autem crimen illud est, quod adversus populum romanum vel adversus securitatem eius committitur. Quo tenetur is cuius opera dolo malo consilium initum erit, quo obsides iniussu principis interciderent: quo armati homines cum telis lapidibusve in Urbe sint convenientque adversus republicam, locave occupentur vel templa, quo coetus conventusve fiat hominesve ad seditionem convocentur* » (Dig. XXXXVIII, 4, 1, 1).

(2) PAOLO, infatti, ci apprende che a costoro, qualunque fosse stata la condizione sociale, poteva essere inflitta la tortura e la pena era quella di morte (*Sententiae*, V, 29, 1 e 2): cfr. MOMMSEN, op. cit., p. 127; *contra* COHN, op. cit., pp. 151-153.

rare come collegi illeciti tollerati, poichè essi erano formalmente leciti, presentandosi all'esterno sotto la veste di *collegia tenuiorum*; allora divenivano illeciti, quando la pubblica amministrazione ne avesse accertato la non corrispondenza dello scopo alla forma e, ben lungi dal tollerarli, ne avesse disposto lo scioglimento. E ciò perchè, dopo il *senatusconsultum de tenuiorum collegiis*, collegi illeciti per la forma non ne potevano esistere: tutte le associazioni, per presunzione *juris tantum* venivano considerate lecite, fino a quando un provvedimento concreto dell'autorità amministrativa non ne avesse dichiarata la illiceità.

Che poi in effetti, a malgrado tutti gli sforzi, riuscisse molto difficile allo Stato il poter stabilire se un collegio rispondesse o meno ai requisiti richiesti dalla legge (sì che dovevano pullulare le associazioni apparentemente funerarie, ma che in realtà erano dei ritrovi e dei circoli di trattenimento) è cosa più che evidente. Ma ciò non significa che lo Stato tollerasse la esistenza di collegi illeciti, quando era invece costretto a subirla per la imperfezione dei mezzi di indagine a sua disposizione.

Di questa situazione, poi, come vedremo in seguito, ne approfittarono largamente i Cristiani: le loro comunità, essendosi costituite sotto la forma giuridica di *collegia tenuiorum* formavano, come sostiene Tertulliano, delle associazioni formalmente lecite<sup>(1)</sup>.

(1) E non dei collegi « *strictement illegales* », come vuole il WALTZING, op. cit., I, p. 317.

## APPENDICI

## I.

**Identificazione del « senatusconsultum de tenuiorum collegiis »  
con quello « quo illicita collegia arcentur ».**

Il Mommsen, nella sua opera giovanile, rimasta poi fondamentale per il nostro argomento, avanzò l'ipotesi che durante il governo di qualcuno dei primi Imperatori, fosse stato emanato un Senatoconsulto che costituì una specie di codice sulla materia <sup>(1)</sup>.

Noi, però, non crediamo di poter accettare integralmente l'opinione del venerando Maestro; tanto più che egli ce la presenta come una semplice ipotesi, non confortata da prove di sorta. Ma non siamo alieni dall'ammettere che, nel tempo di Claudio, statuendo il Senato la deroga a favore dei *tenuiores*, si sia ritenuto opportuno ribadire nello stesso Senatoconsulto il divieto di associazione sancito dalla *lex Julia*, con il dettare alcune disposizioni integrative con riguardo specialmente ai collegi illeciti <sup>(2)</sup>.

Su tale identificazione riteniamo non possa cadere dubbio: risulta, infatti, dal confronto dei due frammenti di Marciano, i quali costituiscono per noi la fonte principale per la conoscenza del diritto associativo nel periodo classico del diritto romano.

In un paragrafo, infatti, del libro terzo delle Istituzioni, dopo aver parlato della deroga portata a favore dei *tenuiores* e del divieto fatto a costoro di riunirsi più di una volta al mese per ragioni amministrative, aggiunge: « *sed religionis causa coire non prohibentur, dum tamen per hoc non fiat contra senatusconsultum*

(1) Cfr. op. cit., p. 88. Così pure il BONFANTE, *Storia* cit., II, p. 225.

(2) E ciò fu tanto più necessario, in quanto, come abbiamo visto precedentemente, era opportuno stabilire qualche criterio preciso per distinguere i collegi leciti dagli illeciti, essendo affidata questa delicata funzione alla più completa discrezionalità del magistrato precedente.

*quo illicita collegia arcentur*» <sup>(1)</sup>; ed in altro frammento tratto dal libro secondo *judiciorum publicorum*, il medesimo giureconsulto, in un tentativo di stabilire un criterio generale di distinzione tra collegi leciti e collegi illeciti, così si esprime: « *In summa autem, nisi ex senatusconsulti auctoritate vel Caesaris, collegium vel quodcumque tale corpus coierit, contra senatusconsultum, et mandata et constitutiones collegium celebratur* » <sup>(2)</sup>.

Si può ammettere, senza tema di errare, che il *senatusconsultum quo illicita collegia arcentur* sia quello stesso a cui allude Marciano alla fine del secondo frammento: altrimenti quivi il giurista avrebbe usato il plurare « *senatusconsulta* » invece del singolare « *senatusconsultum* »; e questo rilievo ha tanto maggior valore in quanto egli adopera il plurale per indicare i provvedimenti imperiali: *mandata et constitutiones*. Più arduo argomento è, invece, quello (e qui è la chiave della questione) della identificazione di questo Senatoconsulto con quello di cui parla al principio del secondo frammento, che autorizzò in linea generale tutti i *collegia tenuiorum*: occorre, però, ritenere che tale identificazione sia esatta, altrimenti non si saprebbe a che cosa riferire il secondo richiamo « *contra senatusconsultum* »; di qual *senatusconsultum* si poteva, infatti, parlare se non di quello *ex auctoritate* del quale si potevano costituire i collegi?

Sarebbe, quindi, esistito nel diritto associativo romano un Senatoconsulto che prese a considerare insieme i *collegia tenuiorum* e i *collegia illicita*: evidentemente, prima di sancire la deroga a favore dei *tenuiores*, si era creduto opportuno ribadire il divieto generale fatto dalla *lex Julia*, comminando sanzioni contro i collegi illeciti e fissando alcune figure tipiche di illiceità in materia di associazione. D'altra parte, si era avuto cura di stabilire le condizioni necessarie perchè i collegi di povera gente potessero costituirsi e prosperare (tali, p. es., il divieto di non riunirsi più di una volta al mese, di associarsi per scopi determinati, di denunciare, forse, l'avvenuta costituzione alle autorità di polizia, ecc.) <sup>(3)</sup>.

(1) Dig. XXXXVII, 22, 1, 1.

(2) Dig. XXXXVII, 22, 3, 1.

(3) V. *supra*, *Contributo* IV. Si noti, inoltre, che tale identificazione trova appoggio nella ipotesi da noi avanzata sul carattere e sulla portata effettiva della deroga a favore dei *tenuiores*: il Senatoconsulto in parola aver solo ammessa la liceità delle riunioni a scopo permanente delle cooperative di soci



Ma a questo punto ricorre spontanea una domanda: perchè Marciano, dovendo nominare il nostro Senatoconsulto, ha preferito indicarlo come quello *quo illicita collegia arcentur*, e non ha fatto riferimento, invece, alla deroga portata a favore dei *tenuiores*?

Noi riteniamo che la spiegazione stia in ciò: il testo lanuvino non è che un *caput* di un Senatoconsulto più ampio, in cui, se la parte centrale e fondamentale era costituita dalla disposizione a favore dei *tenuiores*, si dovevano purtuttavia contenere altre disposizioni sui collegi privati (*collegia sodalicia*), ed in senso proibitivo (1).

È perciò che Marciano, dovendosi richiamare a tali disposizioni (tratta, infatti, di illiceità in tema di collegi privati), ha preferito dare al nostro Senatoconsulto una denominazione che si richiamasse alla materia in esame (2).

*columbariorum*. In questo caso la disposizione a favore dei *tenuiores* sarebbe stata data incidentalmente, mentre, esaminandosi le varie specie di illiceità in discussione, si credette poter permettere le riunioni di cui sopra.

(1) Ammesso (ed è pacifico nella dottrina) che Marciano abbia riportato nella seconda parte del frammento esaminato il testo del Senatoconsulto che noi abbiamo denominato *de tenuiorum collegiis* e che è riportato anche nelle tavole lanuvine, e nella epigrafe di Ostia, nulla ci impedisce di ritenere che nella prima parte, dove si contiene il divieto dei *collegia sodalicia*, egli non abbia fatto che riportare un altro capo del nostro Senatoconsulto, il quale, poi, sarebbe stato confermato da disposizioni amministrative, *mandata*, degli Imperatori. Ma a questo punto ci si presenta un'altra questione: perchè Marciano, parlando del divieto dei *collegia sodalicia*, in genere, si riferisce ai Mandati imperiali e non fa cenno del Senatoconsulto fondamentale in materia? Ciò crediamo sia da mettersi in relazione al fatto che le Istituzioni di Marciano erano state scritte principalmente ad uso dei provinciali (cfr. FERRINI, *Intorno alle Istituzioni di Marciano*, in *Opere*, II, Milano, Hoepli, 1924, pp. 285-289; FINKELSTEIN, *Mandata Principum*, in *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis*, XIII, p. 126), per cui il giurista non poteva far menzione del nostro Senatoconsulto, dovendosi riferire alla fonte primaria del diritto per le Province, i Mandati imperiali: sappiamo, infatti, dallo stesso Marciano che detto Senatoconsulto fu esteso alle Province molto tardi, per cui in queste la fonte principale del diritto associativo era costituita dalle Costituzioni imperiali mercè le quali era stata fatta l'estensione delle leggi riguardanti Roma e l'Italia. Non è escluso, però, che la mano dei compilatori sia intervenuta a sopprimere una eventuale menzione esplicitiva del nostro Senatoconsulto accanto ai Mandati imperiali.

(2) La denominazione data da Marciano al nostro Senatoconsulto, in tutti i modi, non può essere quella ufficiale di esso, dato che i giuristi usavano indicare i Senatoconsulti con aggettivazione di un nome proprio: cfr. KIPP, op. cit., p. 64.

È sicuro, del resto, che Marciano, quando allude al *senatus-consultum quo illicita collegia arcentur*, non poteva aver avuto in animo di indicare un Senatoconsulto diverso da quello che abbiamo chiamato *de tenuiorum collegiis*: sappiamo, infatti, che a disciplinare la materia dei collegi illeciti erano intervenuti parecchi Senatoconsulti, come risulta dai plurali usati da Gaio (Dig. III, 4, 1) e dallo stesso Marciano (Dig. XXXXVII, 22, 3 pr.); e se Marciano usa il singolare, evidentemente fa riferimento allo stesso Senatoconsulto che aveva riportato immediatamente prima nello stesso paragrafo, a proposito dei *collegia tenuiorum*.

Si trattò, quindi, di un provvedimento che, oltre a dare disposizioni derogative alla *lex Julia de collegiis*, ne dette anche di integrative, disciplinando la materia della illiceità in tema di associazioni.

Abbiamo, però, già visto che, se effettivamente fu questo lo scopo del Senatoconsulto in parola, esso non solo per quest'ultimo riguardo non raggiunse l'effetto a cui era destinato, ma anzi permise e favorì, con le disposizioni contenute a favore dei *tenuiores*, la possibilità di costituzione formalmente legale di associazioni sostanzialmente illecite.

## II.

### Esistette uno schema generale di statuto interno per i « collegia tenuiorum » ?

Siamo inclini ad ammettere fosse stato stabilito, forse contemporaneamente al Senatoconsulto di cui ci siamo occupati, ma, in tutti i modi, non molto dopo la emanazione di esso, uno schema di statuto per i *collegia tenuiorum*, che fu diffuso in tutto l'Impero e a cui si sarebbero richiamate le *leges collegiorum* a noi note. Non si potrebbero, infatti, diversamente spiegare le grandi somiglianze formali, oltre che sostanziali, esistenti tra gli statuti che possediamo dei collegi funerari, e specialmente fra i tre più estesi di questi: la *lex collegii Dianae et Antinoi* (1), la *lex collegii Aesculapii et Igiae* (2) e la *lex Familiae Silvani* (3).

(1) C. I. L., XIV, 2112.

(2) C. I. L., VI, 10234.

(3) V. *supra*, *Contributo I*.

E tale simiglianza è tanto più significativa in quanto queste associazioni non solo si trovavano distanti nello spazio, ma anche separate nel tempo: la prima infatti aveva sede a Lanuvio e la sua iscrizione risale al 136 d. C. <sup>(1)</sup>, la seconda a Roma e si può assegnare al 153 d. C. <sup>(2)</sup>, la terza a Monteleone Sabino ed è datata dal 60 d. C. <sup>(3)</sup>.

Ma ciò che è più importante a riguardo si è che, adoperando la stessa parola, gli uni intendono esprimere un concetto e gli altri un altro ben diverso: ciò abbiamo già notato a proposito di una disposizione contenuta nello statuto lanuvino e in quello di Monteleone <sup>(4)</sup>, giungendo alla conclusione che per tale analogia nella forma, non corrispondente alla sostanza del testo, che si riscontra in queste *leges collegiorum*, non può esserci che un'unica spiegazione, data la distanza che separa, sia nel tempo che nello spazio, le varie associazioni che ci hanno lasciato i loro statuti: tutti attingevano ad un unico modello, che i collegi riproducevano, qualche volta a sproposito, nei loro statuti, dandogli molte volte interpretazioni eminentemente spiegate.

Pare, però, che il modello del quale parliamo sia stato riprodotto nello statuto della *Familia Silvani* più fedelmente che negli altri: in esso, infatti, si nota l'uso costante dell'aggettivo *is, ea, id* riferito al collegio, in luogo di *hoc* o *iste* (p. es.: *qui ex ea familia, qui ex eo corpore* ecc.). L'uso, infatti, del dimostrativo suddetto, se è corretto da parte di chi dà uno statuto tipo, è erroneo, invece, da parte del collegio che l'adotta <sup>(5)</sup>.

Tanto, poi, nella *lex collegii Dianae et Antinoi* quanto in quella della *Familia Silvani*, per indicare l'obbligazione assunta dal collegio di corrispondere il *funeraticium* alla morte dei consoci, è usata la forma: « *qui ex eo corpore (o quisquis ex hoc corpore pariat) decesserit, eum sequentur ex arca...* » <sup>(6)</sup>. L'uso, infatti, dell'espressione *eum sequi*, riferito al *funeraticium*, se è normale

(1) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 148.

(2) Cfr. WALTZING, op. cit., III, p. 271.

(3) V. *Contributo* I.

(4) V. *Contributo* I.

(5) Certo, però, che non è questo un argomento definitivo, non essendo raro in latino lo scambio di questi aggettivi, ma un argomento che, aggiunto ad altri, ci può essere di guida nel far luce sulla materia, tanto più che negli altri statuti questo uso non si nota.

(6) Cfr. C. I. L., XIV, 2112, I, 1. 24-25 e *lex Familiae Silvani*, in *Contributo* I.

e chiarissimo da parte di chi dà uno statuto tipo, che guarda dall'esterno questo avvenimento, tale non è da parte del singolo collegio, che avrebbe dovuto considerare la morte del consocio dal punto di vista interno del versamento da parte della cassa all'erede, disponendo, p. es.: « *si quis ex eo corpore decesserit, heres ex arca accipiet HS...* ».

E che i collegi avessero l'abitudine di riprodurre quasi alla lettera dei modelli, è ancora comprovato dal fatto che un sodalizio funerario di Ostia non si attenta di adoperare il testo stesso del *senatusconsultum de tenuiorum collegiis* per dare delle disposizioni di carattere amministrativo, particolari, quindi, al collegio, secondo quanto abbiamo precedentemente veduto <sup>(1)</sup>.

Concludendo, pertanto, noi riteniamo che i *collegia tenuiorum*, nel darsi gli statuti, attingevano tutti ad una fonte comune, che occorre ammettere essere stato un modello di statuto forse contenuto nello stesso Senatoconsulto di cui ci siamo occupati (ma non posteriore, in tutti i modi, al 60 d. C., epoca a cui risale la *lex Familiae Silvani*), che dovette essere pubblicato in tutto l'Impero <sup>(2)</sup>. Forse si volle in questo modo venire in aiuto dei poveri, dispensandoli ancora delle spese di compilazione, e, come vedremo subito, di trascrizione, dello statuto in molta parte.

Ammessa, quindi, questa ipotesi, ci riesce agevole spiegarci una particolarità di queste *leges collegiorum*, non sfuggita invero alla acutezza del Waltzing: « *Quand on examine ces *leges collegiorum*, on est frappé d'une chose, c'est qu'elles sont incomplètes. Il ne faudrait pas y chercher un ordre suivi, ni un règlement parfait, comme dans les statuts de nos associations actuelles* ».

E, passando ad esaminare la ragione di tale costante incompletezza, il predetto Autore avanzò l'ipotesi, attendibile sotto ogni riguardo, che i collegi non avessero ritenuto necessario incidere a ricordo sul marmo tutti i dettagli della loro organizzazione. L'uso costante seguito da queste associazioni avrebbe tenuto luogo di una espressa disposizione ed era più che sufficiente a regolare la ma-

(1) Cfr. *Contributo* III. E questo è forse non trascurabile indizio che tale modello fosse stato ricompreso nello stesso Senatoconsulto di cui sopra, o che almeno fosse stato pubblicato contemporaneamente a quello.

(2) Circa il modo onde avveniva tale pubblicazione, nulla noi sappiamo: che, però, almeno alcuni Senatoconsulti fossero stati pubblicati in alcune città dell'Impero non può cadere dubbio: cfr. KUEBLER, op. cit., p. 144.

teria che essi avevano in comune con gli altri sodalizi: in genere, quindi, non si sarebbero inserite nello statuto che le modalità affatto particolari al collegio, sulla esistenza e sulla interpretazione delle quali, ove ci si fosse rimessi alla consuetudine, avrebbe potuto cadere dubbio <sup>(1)</sup>.

Ma non crediamo di poter seguire questa opinione, già da noi altra volta accettata <sup>(2)</sup>: che i vari collegi si riferissero ad una fonte comune nel redigere i loro statuti, è cosa indubitabile, tanto più che non si poteva lasciare senza regolamentazione alcuni rapporti, che avrebbero potuto ingenerare controversie e litigi <sup>(3)</sup>; ma che questa fonte comune fosse la consuetudine, come crede il Waltzing, non crediamo: ciò sarebbe stato ammissibile se si fosse trattato di collegi della stessa città o della stessa regione, ma, come si può ammettere che un'unica consuetudine fosse comune a collegi situati in diverse regioni non solo, ma in diverse condizioni di ambiente e di civiltà, quali la Gallia e la Dacia, la Spagna e l'Oriente, l'Africa e la Bretagna? Tra il collegio di Monteleone nella Sabina <sup>(4)</sup>, quello di *Simitthus* in Africa <sup>(5)</sup>, e quello di Silvano a Filippi, nella Dacia <sup>(6)</sup>?

Tanto più che si trattava di disciplinare delle minute particolarità di organizzazione, che, lasciate alla consuetudine, non avrebbero mancato di differire enormemente da un luogo ad un altro.

Questa fonte comune, quindi, fu ben lungi dall'essere la consuetudine; non poteva che essere costituita da uno statuto, il quale da un unico centro fosse stato irradiato in tutto l'Impero con la pubblicazione, forse, del *senatusconsultum de tenuiorum collegiis*. È anche probabile che tale schema fosse stato imposto ai collegi per garantirsi che l'associazione non ponesse tra i suoi fini attività in contraddizione con lo spirito che aveva informato l'emanazione del Senatoconsulto in parola.

I collegi, quindi, nel darsi gli statuti, il più delle volte non

(1) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 372.

(2) Cfr. *Contributo* I.

(3) Non per nulla, infatti, lo statuto del *collegium Dianae et Antinoi* dispone: « *tu qui novos in hoc collegio intrare vole[s] prius legem perlege et sic intra, ne postmodum quaeraris aut heredi tuo controver[s]iam relinuas* »: cfr. C. I. L., XIV, 2112, I, l. 17-20.

(4) Cfr. *Contributo* I.

(5) Cfr. C. I. L., VIII, 14683.

(6) Cfr. C. I. L., III, 633.

facevano che darsi delle disposizioni integrative di tale modello (quelle, p. es., di accompagnare il defunto all'ultima dimora e delle riunioni per ragioni di culto, le quali non potevano essere comprese, per le ragioni indicate precedentemente <sup>(1)</sup>, in tale schema, erano le più frequenti).

Ed è questa la ragione per cui non è possibile la ricostruzione di questo statuto-tipo, fondandosi sugli elementi comuni fra i vari statuti conosciuti; solo un fortunato ritrovamento epigrafico, che ci permetta di mettere la mano sopra un modello di esso, ce ne potrebbe far venire in possesso.

### III.

#### Valore intrinseco dell'atto con il quale lo Stato autorizzava le associazioni professionali.

Ci si consenta adesso l'esame di una questione della più grande importanza: quale il valore intrinseco che occorre attribuire all'attività concreta dello Stato romano diretta al riconoscimento della utilità che presentavano per la cosa pubblica le associazioni professionali e che trovava la sua realizzazione nell'autorizzazione largita ai collegi volta per volta?

La questione si può presentare da un triplice punto di vista:

I. Il provvedimento dello Stato aveva valore di atto creativo dell'associazione <sup>(2)</sup> (in quanto era inconcepibile per il diritto la precedente esistenza di questa), oppure solo valore di atto confermatario, in quanto si limitava a riconoscere l'esistenza di un corpo che si era formato spontaneamente, erigendosi per virtù propria ad unità organica <sup>(3)</sup>?

II. L'autorizzazione valeva quale riconoscimento all'associazione della capacità giuridica <sup>(4)</sup>, o si trattava di un semplice prov-

(1) V. *supra*, *Contributo* IV, *Restrizioni alla facoltà di associazione riconosciuta ai tenniores*, c.

(2) Cfr. MAY, op. cit., p. 71.

(3) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 337.

(4) Cfr. WALTZING, op. cit., II, pp. 444-445; MITTEIS, op. cit., I, p. 399; SIBER, op. cit., II, p. 52; SOHM, op. cit., p. 206.

vedimento di polizia<sup>(1)</sup>; si che, per quel che riguarda la capacità giuridica delle associazioni, la *lex Julia* nulla avrebbe innovato in quel che era stata la situazione nel periodo anteriore alla emanazione di essa?

III. Ed in questo secondo caso, quale effetto poteva avere l'autorizzazione sulla capacità civile dell'associazione?

\* \* \*

I. Per quel che riguarda il primo quesito, esso ha oltre alla importanza teorica, anche una importanza pratica di grandissimo momento. Nella prima ipotesi, infatti, non esistendo precedentemente all'autorizzazione un ente distinto dai singoli membri, erano da considerarsi nulli tutti gli atti giuridici, che avesse in questo periodo posto in essere l'associazione; nella ipotesi contraria, invece, il diritto non poteva ignorare l'esistenza del *corpus* e doveva riconoscere efficacia retroattiva al riconoscimento statale.

I Romani per questo riguardo, in coerenza alla realtà delle cose (si tratta, infatti, di un atto il più delle volte posteriore alla effettiva costituzione del sodalizio da parte dei privati<sup>(2)</sup>), gli attribuirono il valore di un semplice atto confirmatorio. E di ciò si ha la riprova in alcuni testi, i quali usano il vocabolo « *confirmare* » o « *firmare* », che pare sia stato il termine tecnico per indicare questa attività dello Stato nei suoi rapporti con le associazioni professionali.

In una iscrizione di Cizico, infatti, si contiene la richiesta al Senato romano da parte degli abitanti di questa città « *ut corpus quod appellatur neon (sic) et habent in civitate sua auctoritate amplissimi ordinis confirmetur* »<sup>(3)</sup>. È evidente trattarsi di una richiesta di autorizzazione presentata dai Ciziceni per un collegio di *véai* (*iuvenes*)<sup>(4)</sup>, che avevano già costituito nella loro città prima di richiedere l'autorizzazione.

(1) Cfr. PERNICE, op. cit., I, p. 303; RABEL, op. cit., pp. 428-429; ENDEMANN, op. cit., p. 52 e, in senso dubitativo, anche il SOHM, op. cit., p. 206.

(2) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 337.

(3) Cfr. C. I. L., III, 7060.

(4) L'interessamento che mostra la comunità cittadina alla costituzione del collegio è perfettamente spiegabile, ove si consideri che tra gli scopi, non bene ancora precisati, di tali associazioni, era anche quello di dare rappresentazioni drammatiche e di organizzare giuochi del circo. Essi quindi venivano

Ancora più significativo, se possibile, è un frammento di Gaio, il quale, allude ai collegi autorizzati di Roma in questi termini: « *Paucis admodum in causis concessa sunt hujusmodi corpora... Item collegia Romae certa sunt, quorum corpus senatusconsultis atque constitutionibus principalibus confirmatum est...* »<sup>(1)</sup>.

Anche in questo caso è evidente che il termine « *confirmare* » non può riferirsi che alla concessione di un'autorizzazione speciale da parte dello Stato<sup>(2)</sup>.

Abbiamo, infine, un testo di Aurelio Vittore, il quale riferisce aver l'Imperatore Traiano trovato un mezzo geniale per far regnare in Roma perpetua abbondanza: « *et annonae perpetuae mire constitutum, reperto firmatoque pistorum collegio* »<sup>(3)</sup>. La trovata, cioè, consistette nell'aver ideata la costituzione di una associazione di panettieri controllata dallo Stato; collegio questo di cui egli curò la costituzione e che venne regolarmente autorizzato<sup>(4)</sup>.

Dato, quindi, tale uso dei termini « *firmare* » e « *confirmare* » per indicare questa attività dello Stato, è chiaro come nel diritto romano non avesse potuto sorgere la questione, tanto vessata nel diritto moderno<sup>(5)</sup>: se l'autorizzazione o il riconoscimento statale

ad assumere importanza enorme nella vita municipale: cfr. WALTZING, op. cit., I, pp. 47-48.

(1) Dig. III, 4, 1 pr.

(2) Non si potrebbe, infatti, intendere il passo di Gaio nel senso che il giureconsulto si sia voluto riferire ai collegi artigiani, che Cesare lasciò in vita e che Augusto non toccò quando richiamò in vigore la legge del suo predecessore (per cui essi non sarebbero stati autorizzati da Cesare e da Augusto, ma solo da essi confermati). Sappiamo, infatti, che il provvedimento di soppressione di Cesare fu attuato con legge, mentre Gaio parla anche di Costituzioni e Senatoconsulti.

(3) *De Caes.*, XIII, 5.

(4) Stabilito, pertanto, questo significato tecnico del verbo « *firmare* » o « *confirmare* », ci è stato possibile interpretare esattamente questo testo di Aurelio Vittore, il quale aveva rappresentato una specie di indovinello per gli studiosi che intendevano il termine « *firmato* » nel senso di « consolidato », « riorganizzato ». Sicchè il WALTZING aveva a scrivere: « Il semble qu'il y ait contradiction, car si Trajan consolida ce collège, c'est qu'il ne le fonda pas, qu'il le trouva établi » (op. cit., II, p. 79). E già, nella logica difficoltà di intendere questo testo, l'HIRSCHFELD (*Annona* cit., p. 84) al posto di « *reperto* » aveva letto « *reparato* » e il BORGHESI « *recepto* ». E la loro lezione seguirono il MARQUARDT (*Vie privée* cit., II, p. 37 n. 10) e il LIEBENAM (op. cit., p. 37).

(5) Cfr. DE RUGGERO, *Istituz. dir. priv.*, Messina, Principato, 1933, I, pp. 227-228.

più elevate ed astratte: fin quando, infatti, non si è avuta tale evoluzione, il problema che ci siamo posti non ha ragione di essere.

È questo, però, uno degli argomenti più dibattuti nella dottrina: da una parte si sostiene che forse fin dal tempo di Cesare, ma che certo nell'epoca degli Antonini, si è avuta la personificazione civile delle corporazioni <sup>(1)</sup>; dall'altra, invece, si esclude che in tutto il periodo classico del diritto romano, esso fosse riuscito ad elevarsi completamente fino all'astrazione determinante la figura della persona giuridica, benchè si riconosca essersi in questo tempo spianata la via alla concezione giustiniana dell'*universitas* <sup>(2)</sup>. Ed è a questa seconda opinione che noi crediamo di poter aderire, essendo essa il frutto dei più recenti studi sul vasto argomento e di una nuova, più accurata revisione delle fonti.

Certo però si è che una limitata capacità giuridica venne riconosciuta fin dai primi tempi dell'Impero alle corporazioni <sup>(3)</sup>, secondo quanto sembra risultare dal celebre passo di Gaio: « *Neque [societas] (sodalitium) neque collegium [neque huiusmodi corpus] passim omnibus habere conceditur, nam et legibus et senatusconsultis et principalibus constitutionibus ea res coercetur..... Quibus autem permissum est corpus habere..... proprium est [ad exemplum rei publicae] habere res communes, arcam communem et actorem (vel defensorem) [sive syndicum] per quem, [tamquam in re publica] quod comunitè agi fierique oporteat, agatur, fiat* » <sup>(4)</sup>.

Da questo passo il Mitteis ha voluto argomentare il riconoscimento della piena capacità giuridica alle corporazioni, fondandosi sull'inciso « *corpus habere* », che egli rende per « *Rechtsfähigkeit haben* » <sup>(5)</sup>. Tale opinione, però, è stata respinta dalla migliore dot-

(1) Cfr. WALTZING, op. cit., II, pp. 444-445; SIBER, op. cit., II, p. 52; SOHM, op. cit., p. 206; COSTA, op. cit., p. 578. Isolata è, poi, l'opinione del GIERKE (op. cit., III, pp. 66 segg.), il quale ha sostenuto che i collegi fin dall'origine abbiano posseduto la personalità civile.

(2) Cfr. ALBERTARIO, *Studi di Diritto Romano*, Milano, Giuffrè, 1933, I, pp. 97-121; BIONDI, *Corso di Istituzioni di Diritto Romano*, Catania, 1929, pp. 141 segg.; SCHNORR von CAROLSFELD, op. cit., I, pp. 205, 353, 386.

(3) Cfr. ARANGIO-RUIZ, op. cit., p. 66; SCHNORR von CAROLSFELD, op. cit., I, p. 402.

(4) Dig. III, 4, 1. Per le interpolazioni segnate e per le integrazioni proposte, cfr. BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, Tübingen, Mohr, 1910-1920, IV, p. 120; SIBER, op. cit., II, p. 52; SOHM, op. cit., p. 206; SCHNORR von CAROLSFELD, op. cit., I, pp. 152-154.

(5) Op. cit., p. 399.

trina <sup>(1)</sup>: come, infatti, poter tradurre il passo seguente dello stesso Gaio: *quibus autem permissum est corpus habere collegii, societatis, sive cuiusque alterius eorum nomine*, ove si voglia dare al termine « *corpus* » la significazione che crede di attribuirgli il Mitteis?

Dal passo di Gaio, pertanto, non si può in alcun modo inferire la concessione della capacità giuridica a queste associazioni, ma solo, come vedremo in seguito, della capacità di avere un proprio patrimonio e di essere rappresentate in giudizio <sup>(2)</sup>.

Ma, neppure questa limitata capacità noi riteniamo che avesse per scopo di riconoscere l'autorizzazione statale: nel diritto classico ogni organizzazione sociale rappresentava per ciò solo un soggetto unitario, una corporazione, che, come tale, acquistava automaticamente quella limitata capacità riconosciuta dal diritto, a prescindere da qualsiasi intervento dello Stato <sup>(3)</sup>.

Dato, quindi, questo stato di cose, occorre attribuire al riconoscimento statale il valore di un semplice provvedimento di polizia, da ricomprendersi nella sfera dei provvedimenti e degli atti con i quali lo Stato esercitava il controllo sulle associazioni professionali <sup>(4)</sup>.

Concludendo, pertanto, possiamo affermare che la *lex Julia de collegiis* (con il richiedere come requisito essenziale perchè po-

(1) Cfr. RABEL (op. cit., p. 428 n. 5), il quale a ragione gli contrappone la dizione « *corpus cui non licet coire* » del Dig. XXXIV, 5, 20 di Paolo. Il suo ordine di idee seguono il JÖRS, *Geschichte und System des römischen Privatrechts*, Berlin, Springer, 1927, p. 52 n. 2; BESELER, op. cit., IV, p. 120; SCHNORR von CAROLSFELD, op. cit., I, p. 153.

(2) Il PEROZZI (op. cit., I, p. 567 n. 3), ritiene di aver risolto la dibattuta questione intorno alle persone giuridiche in diritto romano, osservando che a conferire la personalità giuridica ad un ente basta attribuirle una sola delle posizioni giuridiche in cui può trovarsi un uomo, come attribuirgliene più, oppure tutte. Ma ciò non risolve il problema, che consiste, invece, nello stabilire se si è voluto considerare quest'ente come una persona oppure come una società; ed è proprio come società, noi riteniamo, abbiano la *lex Julia* e i successivi Senatoconsulti autorizzanti, considerato questi collegi: ciò infatti sembrerebbe risultare dalla formula tipica, onde era concessa l'autorizzazione « *quibus ex SC coire licet* », « *quibus ex permissu divi... arcam habere permissum est* », in cui più che l'ente, vengono presi in considerazione i singoli membri.

(3) Cfr. SCHNORR von CAROLSFELD, op. cit., I, p. 402, e la bibliografia ivi citata.

(4) Cfr. RABEL, op. cit., pp. 428-429; ENDEMANN, op. cit., p. 53.

tessero esistere i collegi professionali, l'autorizzazione statale), non intese che affermare il principio del controllo statale, senza interessarsi minimamente della posizione giuridica di queste associazioni.

III. Passando, infine, all'esame del terzo dei quesiti proposti, quello, cioè, riguardante i riflessi che ebbe sulla capacità delle associazioni professionali il riconoscimento statale, esso si risolve nel problema, tanto dibattuto dai romanisti, se l'autorizzazione dello Stato servisse ad attribuire l'autonomia patrimoniale ad una associazione altrimenti lecita come tale o se mancasse ai Romani questo concetto dell'associazione lecita e non riconosciuta <sup>(1)</sup>.

Abbiamo già avuto agio di dimostrare che questo riconoscimento nulla aggiunse alla posizione giuridica di cui avevano goduto queste associazioni nel periodo repubblicano. Se esso, però, non ebbe alcuna importanza dal punto di vista positivo, ne ebbe una enorme da quello negativo, in quanto, ove non fosse intervenuta, l'associazione sarebbe rimasta privata di ogni capacità come tale e sarebbe stata ridotta nella condizione di un ente di fatto e, quindi, privo di quella limitata personificazione riconosciuta dal diritto dell'epoca: « *Cum senatus temporibus divi Marci permiserit collegiis legare, nulla dubitatio est quod si corpori cui non licet coire legatum sit, debeatur, cui autem non licet, si legetur, non valebit, nisi singulis legetur: [hi enim non quasi collegium, sed quasi certi homines admittentur ad legatum]* » <sup>(2)</sup>.

Privo dunque di autorizzazione, il collegio è ridotto alla condizione di una semplice società di fatto, non solo priva di qualsiasi capacità, ma passibile delle sanzioni stabilite dallo Stato, tra cui, prima di ogni altra, lo scioglimento <sup>(3)</sup>: « *Collegia si qua fuerint illicita... dissolvuntur* » <sup>(4)</sup>.

Occorre, quindi, ritenere che il provvedimento statale, col quale si prendeva in considerazione la domanda di un certo numero di persone che avessero inteso costituire un collegio, rappresentasse o il pieno riconoscimento dell'associazione, con quella capacità giuridica che i collegiati hanno mostrato di volere <sup>(5)</sup>, o il disconosci-

(1) Cfr. ARANGIO RUIZ, op. cit., p. 66.

(2) PAULUS, Dig. XXXIV, 5, 20. Per l'interpolazione segnata v. *supra*.

(3) V. *supra*.

(4) MARCIANUS, Dig. XXXVII, 22, 3 pr.

(5) Cfr. ENDEMANN, op. cit., p. 52.

mento, che esclude la liceità dell'associazione come tale e la rende inesistente agli effetti giuridici.

\*  
\*  
\*

Concludendo, pertanto, questo argomento, noi riteniamo che l'atto dello Stato con cui si autorizzava il collegio, avesse valore di una semplice conferma, e che non uscisse dai limiti di un provvedimento di polizia. Esso, però, se non serviva a conferire un qualunque grado di capacità giuridica, agiva tuttavia come condizione necessaria ed assoluta perchè la si potesse conseguire a norma del vigente diritto.

VI.

LA CONDIZIONE GIURIDICA DEI «COLLEGIA SODALICIA»  
DOPO LA EMANAZIONE DELLA «LEX JULIA».

Incominceremo col premettere che in questo studio abbiamo preso in considerazione l'epoca del Basso Impero in modo speciale, dacchè è nell'ambiente economico-sociale di questo periodo che la dottrina non è riuscita ad inquadrare la condizione giuridica dei «*collegia sodalicia*», delle associazioni, cioè, a fini esclusivamente privatistici; e quindi, o, contro ogni evidenza, ha negato in quest'epoca l'esistenza di esse<sup>(2)</sup>, o non si è nemmeno prospettato il problema. Tale lacuna si riscontra, infatti, anche nel Coli, che pure ebbe ad occuparsi (in uno studio pregevolissimo dal punto di vista filologico, sebbene incompleto per la parte giuridica) della comparazione tra le associazioni romane aventi fine e carattere pubblicistico (*collegia*) e quelle a scopi esclusivamente privati (*sodalitates*)<sup>(3)</sup>.

(1) Sul vero significato di questo termine indicante le associazioni a scopo privato, v. *ultra*.

(2) Cfr., per i *collegia tenuiorum*, WALTZING, op. cit., I, p. 154.

(3) Op. cit., p. 105. Distinzione questa, però, avente valore solo agli effetti dell'originario significato filologico dei due vocaboli, che già nel periodo imperiale troviamo usati promiscuamente l'uno per l'altro: cfr. KORNEMANN, op. cit., c. 381; ZIEBART, in PAULY-WISSOWA, *R. Encyclopädie* cit., v. *Sodalitas*; MONTI, op. cit., I, pp. 15-20. Certo, però, che, nonostante si fossero chiamati *collegia* anche corpi privi di qualsiasi pubblico *munus*, e, quindi, anche delle *sodalitates* in senso tecnico, «collegio» e «sodalizio» rimasero pur nell'Impero due entità affatto distinte, poichè l'unione per uno scopo di pubblica utilità non si confuse punto con l'associazione formata da individui delle più varie

Prima, però, di passare a trattare l'argomento occorre premettere, ad evitare confusioni, che intendiamo per associazioni private quelle costituite per soddisfare a fini esclusivamente privati, su cui lo Stato non esercitò altro controllo che non fosse stato quello generale di polizia, allo scopo di impedire che turbassero l'ordine pubblico<sup>(1)</sup>.

In questa categoria occorre ricomprendere non solo le associazioni costituite a fine di puro diletto, a simiglianza dei moderni circoli di divertimento, ma anche i sodalizi religiosi e i collegi funerari, dei quali non si potrebbe certo sostenere seriamente che esercitassero funzioni pubbliche, specie nell'ultimo periodo dell'Impero, in cui il Cristianesimo, contrario decisamente a queste istituzioni ed alle pratiche pagane connessevi, si era affermato come religione di Stato. Si noti, però, che non è possibile tener distinte nettamente queste tre specie di collegi, poichè generalmente il carattere funerario o religioso o conviviale di essi dipendeva dalla prevalenza di uno scopo sull'altro nella stessa associazione<sup>(2)</sup>.

condizioni sociali per scopo di divertimento e di culto privato: cfr. COLI, op. cit., p. 88.

(1) Veramente il LOUIS (*Le Travail dans le Monde romain*, Paris, Alcan, 1912, pp. 333-334) stabilisce anche per i collegi autorizzati dallo Stato nel Basso Impero una distinzione tra quelli che avevano assunto un carattere pubblico (quali *navicularii*, *pistores* ecc.) e quelli che avevano continuato a conservare l'originario carattere privato (come *argentarii*, *marmorarii*, *aquarii* ecc.), attribuendo carattere pubblico ai collegi che provvedevano direttamente alla alimentazione e alla sicurezza della popolazione e quello privato a tutti gli altri. Noi, però, non crediamo di poter seguire l'opinione avanzata dall'Autore poichè in uno Stato, il quale poneva a base della sua organizzazione burocratica la struttura corporativa della società, tutte le associazioni professionali dovevano di necessità assumere uno spiccato carattere pubblicistico, adempiendo tutte ad una funzione pubblica, quale quella che si era proposta lo Stato di assicurare, anche mediante l'organizzazione coattiva, l'esercizio di tutte le professioni e di tutti i mestieri: cfr. su questo argomento nostro *Corporativismo romano e Corporativismo fascista*, in *Il Diritto del Lavoro*, IV-V, 1934, pp. 17-21 (estr). Riserviamo, quindi, il nome di «associazione privata» ad indicare quella forma costituita fuori dell'organizzazione corporativa dello Stato, allo scopo di soddisfare a bisogni privati.

(2) Cfr. PHILO, in *Flaccum*, ed. cit., p. 595. Egli, infatti, ci attesta che le *εταίρια* e i *σύνδοχοι* banchettavano continuamente col pretesto di far sacrifici, ma in realtà gavazzando. E conosciamo collegi di *comestores* e *convictores* che possedevano luoghi di sepoltura: v. *ultra*.

Per quel che riguarda l'esistenza di tale forma di associazione nel Basso Impero, la questione è pacifica per i *collegia tenuiorum*: di essi si occupano alcuni frammenti del Digesto compresi nel titolo 22 del libro XXXVII, dimostrandone la persistenza ancora nel periodo giustiniano (1).

Più delicato è, invece, il problema della esistenza di associazioni private diverse dai *collegia tenuiorum* in questo periodo. Noi riteniamo si possa desumere con sicurezza dal passo di Marciano in cui si parla di *collegia sodalicia*: « *Mandatis principalibus praecipitur praesidibus provinciarum ne patiantur esse collegia sodalicia, neve milites collegia in castris habeant. Sed permittitur tenuioribus stipem menstruam conferre...* » (2).

È vero che i più hanno ritenuto che tale proibizione si riferisse ai collegi turbolenti causa di disordini e di lotte (3), ma già il Coli aveva sostenuto che i *collegia sodalicia* (ἐταιρικά συστήματα dei Basilici (4)), cui i Mandati imperiali impongono di non tollerare, erano le *sodalitates*, costantemente proibite fin dall'epoca repubblicana, cioè tutte le riunioni permanenti a scopo privato (5). Nel

(1) Cfr., *contra*, il WALTZING, op. cit., I, p. 154. Per le nostre argomentazioni in contrario, v. *ultra*.

(2) Dig. XXXVII, 22, 1.

(3) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 134 (e con lui la prevalente dottrina): « c'était peut être un souvenir des *sodalicia* de la fin de la République ». Lo SCHNORR von CARLSFELD, poi, considera questo termine come « eine blosser Aneinanderreihung, da das Wort *sodalicium* für *collegium* gebraucht wird » (op. cit., I, p. 249 n. 1). Soltanto un particolare aspetto di queste associazioni, come vedremo in seguito, coglie il KUHLENBECK (*Entwicklungsgeschichte des römischen Rechts*, München, Lehmann, 1913, II, p. 69) quando le considera delle « Kultgemeinschaften ».

(4) LX, 32, 1 e la rubrica del titolo. Lo scolio di DOROTEO, *ibid.*, spiega: ταῦτα δὲ τὰ συνέδρια καλοῦσιν Ἕλληνας ἐταιρείας. "Συνέδρια" è il generico « collegia » dei latini.

(5) « Così chiamate », sono parole del COLI, « perchè composte di *sodales*, ossia compagni di mensa nella tecnica accezione dei gramatici. *Neve milites collegia in castris habeant*, continua il passo, e la chiarezza di questo precetto non è intorbidata, come si ritiene, dalla versione basilica, che, fondendolo col precetto precedente, dà per vietati ai militari gli stessi *collegia sodalicia* proibiti agli altri cittadini: infatti il vero « collegio » pei soldati era dato dall'appartenenza allo stesso *numerus* e allo stesso grado; ed essi, riunendosi privatamente, non potevano formare che *sodalicia* »: op. cit., p. 109. Nello stesso senso, del resto pare che anche il SAVIGNY, (*Sistema del Diritto Romano attuale*, trad. SCIALOJA, Torino, Utet, 1888, II, pp. 259-263) intenda questo termine.

che noi pienamente concordiamo, pur se il Coli non dà alcuna dimostrazione diretta del suo asserto: se infatti durante la Repubblica il termine *sodalicium* pare abbia avuto un senso negativo (1), l'aveva del tutto perduto durante l'Impero (2). Per quel che riguarda, poi, il termine *collegium sodalicium*, esso si ritrova in due iscrizioni (3) dell'epoca imperiale ed è ben lungi dall'aver un senso peggiorativo, essendo collegi funerari quelli che attribuiscono a se stessi tale denominazione.

Ma vi è un altro argomento, ancora più forte a sostegno della nostra tesi e che si può desumere dal contesto del frammento di Marciano: se infatti in esso è detto che sono proibiti i *collegia sodalicia* e subito dopo si ha cura di aggiungere: *sed permittitur tenuioribus stipem menstruam conferre*, ciò significa che il divieto espresso in termini così generali si poteva riferire anche ai collegi funerari, a favore dei quali si faceva, quindi, una deroga. Occorre perciò concludere che i collegi funerari erano una categoria di *collegia sodalicia*; e questo trova una riprova in ciò che abbiamo riferito precedentemente, che cioè, negli unici due casi in cui vediamo adoperato questo termine nelle iscrizioni, lo si riferisce esclusivamente a collegi funerari.

Non può, quindi, cadere dubbio sul vero significato del termine *collegium sodalicium*, il quale non potrebbe indicare che le associazioni in genere che si proponevano fini privati (4).

Tornando, quindi, alla questione della condizione giuridica di questi collegi, allo scopo di facilitare la trattazione dell'argomento, abbiamo ritenuto opportuno tener distinti i circoli di divertimento dalle associazioni religiose e queste ultime dai *collegia tenuiorum* nel basso Impero.

(1) Cfr. WALTZING, op. cit., I, pp. 48-51.

(2) *Id.* *id.*, p. 340.

(3) C. I. L., VI, 10234 e XI, 2722.

(4) Cade, quindi, completamente l'opinione di coloro che consideravano i *collegia sodalicia* come dei collegi illeciti; tanto più, poi, che i *collegia sodalicia* sono nello stesso frammento tenuti ben distinti dai *collegia illicita*: il MOMMSEN, *Droit penal* cit., III, p. 209, non riuscendo a spiegarsi questa particolarità, avanza l'ipotesi che la distinzione sia stata fatta fondandosi sulla *lex Licinia de sodaliciis*. Il tentativo è però disperato: il grande Maestro non ha tenuto conto che ben sei secoli dividono detta legge da Giustiniano e che durante l'Impero i termini *collegium* e *sodalicium* si erano confusi e venivano usati indifferentemente l'un per l'altro.



### Associazioni conviviali.

Si suole comunemente ritenere che le associazioni permanenti voluttuarie furono rarissime presso i Romani<sup>(1)</sup>; e ciò perchè pochissime iscrizioni sono a noi pervenute di tali collegi. Noi per contro riteniamo che se le epigrafi ne serbano scarsi ricordi, ciò si è perchè esse avevano vita breve e precaria e i loro atti non erano certo degni di essere eternati sul marmo<sup>(2)</sup>: del resto i graffiti di Pompei, che ci permettono di sorprendere la vita normale di una città dell'epoca imperiale, offrono vestigia abbondantissime di associazioni di questo genere. Essi ci hanno, infatti, serbato il ricordo di una società di *pilicrepi*<sup>(3)</sup> e di tre associazioni che assumono i nomi bizzarri di *seribibi*, *furunculi* e *dormientes*<sup>(4)</sup>, le quali non si facevano scrupolo di raccomandare i loro candidati alle elezioni municipali<sup>(5)</sup>.

Il carattere conviviale di tali collegi è illustrato a sufficienza tanto dagli espressivi nomi burleschi attribuitisi, che dalle allusioni alle loro imprese piuttosto lepide serbategli nei graffiti murali<sup>(6)</sup>.

Se si volesse, quindi, giudicare da ciò che noi conosciamo per Pompei bisognerebbe concludere che questi *clubs* dovevano essere nell'Alto Impero molto più frequenti di quanto si suole ritenere, pur se raramente ci abbiano lasciato ricordo di sè<sup>(7)</sup>. Pur-

(1) Giudizio riferito dal COLI, op. cit., p. 88.

(2) In questo senso anche il COLI, op. cit., p. 88. L'amore del piacere e dei divertimenti, ognora crescente, nei primi due secoli dell'Impero, unito alla relativa agiatezza che regnava un po' dovunque, non poteva che favorire il sorgere di associazioni costituite esclusivamente per servire da circoli di divertimento e da luoghi di orgia: cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 51.

(3) C. I. L., IV, 1177.

(4) C. I. L., IV, 575, 576, 581.

(5) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 51; WILLEMS, *Les élections municipales à Pompei*, Louvain, Peeters, 1886, p. 42. Quest'ultimo pensa che tali nomi indicassero diverse compagnie di una stessa società di buontemponi; *contra* JULIAN (*Inscriptions romaines de Bordeaux*, Bordeaux, Gounouilhau, 1877, p. 299) il quale ritiene invece che i *seribibi*, come i *convictores* in genere, formassero un circolo religioso e funerario; nel che noi non crediamo di poter consentire.

(6) Cfr. C. I. L., IV, 1517, 3710, 3935, 3942. V. anche COLI, op. cit., *Appendice*, pp. 135-137.

(7) Si noti, però, che i sodalizi, i quali allo scopo conviviale aggiungevano quello funerario o religioso, avevano maggiore probabilità di affidare il proprio ricordo alle epigrafi: cfr. COLI, op. cit., p. 89.

tuttavia una iscrizione di Ostia<sup>(1)</sup> ci mostra alcune persone riunite insieme per festeggiare semplicemente il proprio *dies natalis* mediante gli interessi delle somme conferite; mentre un abitante di Pozzuoli si dice in un distico *ex epicureio gaudivigente choro*<sup>(2)</sup>.

Ma questo carattere conviviale fu anche quello prevalente nei collegi religiosi e funerari: è Tertulliano che espressamente ci riferisce<sup>(3)</sup> esservi state delle leggi, le quali avevano proibito ai soci di consumare le contribuzioni mensili *epulis... potaculis, ingratias voratrinis*; mentre Cipriano ricorda i *gentilium turpia et lutulenta convivium in collegio diu frequentata*<sup>(4)</sup>.

E si noti che non erano affatto infrequenti tra i collegi funerari i nomi indicanti il carattere conviviale di essi, come quelli di *comestores, coopotores, convictores* ecc.<sup>(5)</sup>, ed abbiamo ricordo di *convivae marmorarii*<sup>(6)</sup> e di un *convivium veteranorum*<sup>(7)</sup> tra i collegi professionali. Nè i collegi religiosi rimasero immuni<sup>(8)</sup>: i

(1) C. I. L., XIV, 326.

(2) C. I. L., X, 2971; incerta l'appartenenza a questa specie di associazioni dei *convictores qui una epulo vesci solent* (C. I. L., XI, 6244): si potrebbe dare facilmente, infatti, che questo nome nasconda un collegio funerario o una comunità cristiana, dato che portano nomi poco dissimili altri collegi, di cui, però, si può desumere con sicurezza il carattere funerario, per lo meno concorrente con quello conviviale, dall'esistenza di un luogo di sepoltura comune a tutti i membri (vedi ORELLI, *Inscriptionum latinarum amplissima collectio*, 4073) e dal fatto che questi ultimi spesso intervenivano ai funerali dei soci defunti: cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 52.

(3) *Apologeticon*, c. 39. Per l'interpretazione di questo passo v. *supra*, *Contributo V: le fonti*.

(4) *Epistula* 67, 6. A quest'uso comune a tutti i collegi, si riferiva di certo DIONE CASSIO, quando, facendo menzione della soppressione dei collegi del 41 d. C., aggiunge che « l'Imperatore, ben sapendo che in nulla si sarebbe migliorato l'antico stato di cose mediante quella semplice proibizione fatta al popolo, se non se ne fosse corretto altresì il quotidiano tenore di vita, fece chiudere tutte le taverne dove esso si radunava a bere » (L, 6). Ed è noto che la folla cristiana non si lasciò sorpassare da quella pagana nell'amor della crapula, a tal segno che il Concilio laodicense del 366 (cfr. *canones concilii Laodicensi*, c. 28) e quello costantinopolitano (*canones concilii Constantinopolitani*, c. 27), vietarono si facessero festini ἐν τοῖς κυριακοῖς ἢ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις.

(5) Cfr. COLI, op. cit., pp. 90-91.

(6) C. I. L., X, 7039.

(7) C. I. L., XI, 156.

(8) FILONE, infatti, ci apprende che i θιασοί, numerosissimi ad Alessandria, non potevano produrre nulla di buono, ma solo ubbriachezze ed orgie e, in con-

festini, infatti, costituivano una parte essenziale nelle cerimonie del culto. I *sodalicia*, quindi, qualunque scopo si fossero proposto (contravvenendo alle disposizioni di legge che vietavano, come abbiamo visto, di usare delle quote conferite dai confratelli per banchetti e festini), posero molto spesso a loro fondamento ed essenza lo scopo del fraterno simposio.

Ci riusciamo, quindi, a spiegare di leggieri la perplessità in cui si doveva trovare la pubblica amministrazione a Roma quando doveva giudicare se in una associazione prevalesse lo scopo conviviale (e, quindi, come vedremo, fosse illecita), o altro permesso dalla legge.

Ma ancora nel Basso Impero abbiamo notizia dell'esistenza di tali associazioni: che anzi i conviti tra confratelli erano talmente entrati nei costumi romani che nel 399 d. C. Arcadio ed Onorio, mentre vietano tutte le altre cerimonie pagane, sono obbligati a permettere le feste popolari e specialmente i « *feſta convivia* », che vi si riattaccavano<sup>(1)</sup>: possiamo, quindi, a riguardo con piena coscienza concludere con il Coli<sup>(2)</sup> che « alla plebe il sodalizio servì soprattutto a procurare grassi conviti e vinose gozzoviglie ».

\* \* \*

Tale la situazione di fatto in tutto il periodo imperiale: ma come conciliarla con le disposizioni di legge, le quali non autorizzavano che i *collegia tenuiorum* in linea generale e quelli professionali e religiosi in via particolare?

La posizione giuridica è chiara: secondo le disposizioni della *lex Julia*, ove un collegio privato si fosse costituito, esso era illecito e, quindi, doveva essere disciolto. Nè potevano queste associazioni beneficiare della concessione fatta dalla stessa legge, la quale permetteva tuttavia che i collegi fossero autorizzati in via speciale, poichè essa richiedeva come condizione indispensabile

---

seguenza di ciò, la depravazione (in *Flaccum*, ed. cit., p. 984) e riferisce che il motivo per cui Augusto, come già Cesare, lasciò in vita le associazioni ebraiche, si fu perchè esse non rappresentavano, come le altre, luoghi di orgie, ma bensì scuole di ordine e di temperanza (cfr. *de legatione ad Caium*, ed. cit., p. 1035).

(1) C. I. I, 11, 4.

(2) Op. cit., p. 89.

perchè si potesse concedere l'autorizzazione che il collegio richiedente esercitasse una funzione di pubblica utilità<sup>(1)</sup>.

Perfettamente, quindi, in coerenza allo spirito della *lex Julia* erano stati i provvedimenti di Augusto e di Claudio<sup>(2)</sup> contro le *sodalitates* che si erano abusivamente costituite, approfittando del disordine seguito alla morte di Cesare e della tolleranza compiacente di Caligola.

Ma come spiegare l'esistenza di questi sodalizi ancora nell'epoca del Basso Impero, quando, per la affermazione definitiva di una vasta e potente burocrazia e con l'attuazione di un vero socialismo di stato da parte di Diocleziano, nulla più riuscì a sfuggire al controllo statale<sup>(3)</sup>?

La soluzione del problema è evidente: se giuridicamente queste associazioni erano illecite e come tali cadevano sotto le sanzioni

---

(1) Questi collegi, quindi, erano sostanzialmente illeciti: ciò dimostra anche il fatto che forse, per non dar nell'occhio alle autorità di polizia, le associazioni di Pompei non si danno mai il nome di *sodalitium* o di *collegium*, ma quello collettivo di *seribibi, pilicrepi* ecc.: cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 170.

(2) Fin quando, infatti, lo Stato non limitò la libertà di associazione, le *sodalitates* e le *hetaeriae*, tutte cioè le forme di associazione che si prefiggevano scopi di privata utilità, poterono liberamente costituirsi. Dalla *lex Julia* furono soppresse. Mentre, però, questa legge ammise, come abbiamo visto, che i collegi artigiani potessero ricostituirsi in virtù di una preventiva autorizzazione, da concedersi volta per volta dallo Stato, i *collegia sodalicia*, invece, non poterono beneficiare di tale concessione, sì che la loro costituzione fu considerata abusiva e furono fatte segno di continue misure repressive da parte dei primi Imperatori, tanto più che esse si presentavano come pericolose per l'ordine pubblico e tendevano a rendere licenziosi e fannulloni i cittadini per le crapule e le orgie di cui si facevano teatro (il COLI, op. cit., p. 98, giunge ad affermare che « il sodalicio ebbe una stretta parentela con la taverna »). Augusto, infatti, facendo opera di censore, nel 22 a. C., le disciolse insieme alle altre associazioni che si erano abusivamente costituite durante i torbidi seguiti alla morte di Cesare (cfr. DIO CASSIUS, LIV, 2). Claudio, poi, nel 41 d. C., fu costretto ad abolire i sodalizi di Roma che durante l'Impero di Caligola avevano avuto la possibilità di costituirsi (DIO CASSIUS, LX, 6, 6); ed ancora nei *Digesta* troviamo un frammento di Marciano, in cui si conferma il divieto contro i *collegia sodalicia* (cfr. Dig. XXXXVII, 22 1 pr.). Evidentemente, se contro di essi, a malgrado il divieto legislativo di Cesare e i provvedimenti di Augusto e di Claudio, ancora nell'età dei Severi e poi nell'epoca di Giustiniano, si era costretti a mantenere in vigore il divieto, ciò vuol dire che ancora in quest'epoca si usava costituirne.

(3) Cfr. nostro *Corporativismo romano* cit., pp. 17-21, e VOLPE, *Il Medioevo*, Vallecchi, Firenze, 1926, p. 17.

legali che comminavano in tutti i casi lo scioglimento <sup>(1)</sup>, in pratica, però, si verificava che esse potevano non solo esistere, ma anche prosperare; e ciò perchè, dopo la deroga fatta a favore dei *tenuiores* e rimasta in vigore sino all'epoca giustiniana, essi poterono costituirsi liberamente, camuffandosi sotto le spoglie di collegi funerari, e usufruire di tutti i benefici di cui questi ultimi godevano. Essi, insomma, approfittarono della grande affinità esistente tra loro e i collegi funerari, donde la difficoltà pratica che lo Stato incontrava per poterli distinguere da quelli e provvedere allo scioglimento.

Certo, però, che nel IV secolo, parallelamente alla diminuzione dei *collegia tenuiorum* (fenomeno questo, come vedremo più oltre, in relazione al progredire del Cristianesimo), cominciarono a venir meno queste associazioni di puro diletto; e ciò per due ragioni: prima di tutto, perchè era venuto a mancare loro lo schermo dietro al quale avevano potuto sino allora nascondersi; e poi, perchè, con lo avere l'Impero inquadrato in corporazioni professionali tutte le categorie sociali, i cittadini, di qualunque condizione fossero stati, trovarono nei collegi professionali la possibilità di soddisfare al bisogno di ritrovarsi insieme a scopo di divertimento, per cui erano stati precedentemente costituiti i collegi privati. Le associazioni professionali, del resto, pur nella prevalenza delle funzioni pubbliche, non tralasciarono mai di occuparsi dei loro soci allo scopo di farli divertire e di intrattenerli, a simiglianza dei moderni circoli di divertimento <sup>(2)</sup>.

### Associazioni religiose.

#### 1) Dei Sodalizi religiosi in genere.

Per quel che riguarda i sodalizi religiosi, occorre tenerli ben distinti dai corpi ufficiali addetti ad un pubblico culto, come i collegi dei sacerdoti e degli auguri.

Caratteristica di tali associazioni era quella di onorare in proprio nome una divinità scelta liberamente con banchetti e sacrifici in un santuario determinato <sup>(3)</sup>.

(1) Cfr. MARCIANUS, Dig. XXXVII, 22, 3 pr.

(2) Cfr. MONTI, op. cit., I, pp. 54-55.

(3) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 43.

Se per questo riguardo l'Olimpo romano ebbe senza dubbio non pochi seguaci (Ercole e Silvano furono le divinità che ebbero a contare di gran lunga il maggior numero di fedeli) <sup>(1)</sup>, si può affermare tuttavia che tali associazioni si formarono soprattutto tra gli adoratori di divinità straniere (Bacco, Iside, Mitra, Cibele ecc.); queste ultime, numerose fin dai tempi repubblicani <sup>(2)</sup>, raggiunsero un rigoglio senza pari nell'epoca degli Antonini ed in quella immediatamente seguente, costituite per la maggior parte da immigrati che sentivano il bisogno di praticare nella nuova residenza il culto patrio <sup>(3)</sup>, e che si davano per lo più il nome di *cultores* <sup>(4)</sup>.

Quanto ai rapporti di tali associazioni con lo Stato romano, essi, contrariamente a ciò che si crede, furono molti affini a quelli dei collegi conviviali: anch'esse furono disciolte dalla *lex Julia* e non si sarebbero potute costituire che dopo aver ottenuto dallo Stato un'autorizzazione particolare <sup>(5)</sup>. Abbiamo, infatti, notizia di un *corpus νεών* di Cizico, che verso il 140 d. C. chiese al Senato proprio tale autorizzazione <sup>(6)</sup> e di un collegio di *Augustales* a *Brixia*, che si dice costituito *ex permissu divi Pii* <sup>(7)</sup>.

Non può, però, non suscitare profonda meraviglia il fatto che fra tante iscrizioni di collegi religiosi fino a noi pervenute, solo due, e non appartenenti, come vedremo, a collegi tipicamente religiosi, ci abbiano lasciato il ricordo di una autorizzazione particolare. Noi riteniamo ciò sia dovuto al fatto che queste associazioni, dato il carattere funerario precipuo che presentavano nella grandissima maggioranza <sup>(8)</sup>, si costituirono come *collegia tenuio-*

(1) Cfr. WALTZING, op. cit., IV, pp. 180-202, e SCHNORR von CAROLSFELD, op. cit., I, pp. 274-275.

(2) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 43.

(3) Cfr. LA PIANA, op. cit., II, p. 517.

(4) Che questo vocabolo il più delle volte nelle iscrizioni stia a significare *collegium cultorum*, cfr. SCHNORR von CAROLSFELD, op. cit., I, p. 268.

(5) Cfr. *supra*, Contributo II.

(6) C. I. L., III, 7060.

(7) C. I. L., V, 4428.

(8) Cfr. LA PIANA, op. cit., II, p. 532: « È certo che nel II secolo le associazioni di *cultores*, sia di divinità straniere che di divinità romane, ad eccezione dei *cultores* dei *divi Imperatores*, erano tutti collegi funerari ». L'Autore, pertanto, giunge alla conclusione che il carattere funerario « era inseparabile dai *collegia cultorum* in generale », ammettendo per questo riguardo una decisa influenza delle associazioni di immigrati stranieri su quelle romane (II, p. 543). Anche il WALTZING (op. cit., I, p. 46) analogamente si esprime: « il ar-

rum, beneficiando della deroga fatta a favore di questi ultimi, e ciò sia per non sottoporsi alle lungaggini inevitabili della procedura richiesta per ottenere l'autorizzazione speciale, sia principalmente per non andare incontro all'alea di un diniego <sup>(1)</sup>.

Amnesso, quindi, che i collegi religiosi assunsero subito la veste giuridica di *collegia tenuiorum* (dopo, s'intende, la emanazione del Senatoconsulto generale relativo), riesce facilmente spiegabile la singolarità per cui i due unici esempi di autorizzazione speciale largita a collegi religiosi riguardano proprio le due uniche specie, forse, di tali associazioni, che, per le loro finalità e per la loro organizzazione, non potevano invocare a fondamento giuridico della loro costituzione il Senatoconsulto in questione. Non risulta, infatti, dalle numerosissime iscrizioni fino a noi pervenute, neppure come accessorio, lo scopo funerario sia per i collegi degli Augustali che per quelli dei *juvenes*; si trattava del resto più di corpi municipali che di associazioni private a scopo di culto <sup>(2)</sup>: pare, infatti, che l'una e l'altra specie di collegi avessero cura della celebrazione dei giuochi pubblici e delle feste <sup>(3)</sup>. E ciò tanto più in quanto i *Seviri Augustales*, che erano scelti tra i liberti più facoltosi e che costituivano una specie di aristocrazia municipale <sup>(4)</sup>, non potevano certo pretendere di costituire dei *collegia tenuiorum*, la cui caratteristica più saliente era quella della povertà dei componenti.

Data, quindi, tale situazione di cose, è evidente che ogni as-

---

riva che *beaucoup de ces collèges privés, fondés partout pour adorer une divinité, finirent pour regarder la religion comme l'accessoire et les funérailles comme leurs but principal* ». Egli, però, viene ad ammettere contro il La Piana una graduale trasformazione dei *collegia cultorum* in collegi funerari (I, p. 263), senza ricorrere ad influenze straniere, nel che noi pienamente concordiamo: tanto più che non troviamo traccia di collegi funerari nelle provincie orientali dell'Impero, da cui provenivano la maggior parte degli immigrati.

Che i *collegia cultorum* avessero un carattere prevalentemente funerario, cfr. pure SCHNORR von CAROLSFELD, op. cit., I, p. 270.

(1) Lo Stato romano, infatti, non poteva vedere di buon occhio queste piccole associazioni di stranieri turbolenti e depravati, le quali praticavano culti osceni e ripugnanti e davano spesso luogo a risse e tumulti.

(2) Ogni Municipio, infatti, ha sempre avuto, almeno nel II secolo, il suo *corpus* di *serviri Augustales*; mentre per il *corpus juvenum* è la stessa città di Cizico che chiede l'autorizzazione.

(3) Cfr. WALTZING, op. cit., I, pp. 38-39 e 47-48.

(4) Cfr. MARQUARDT, *Organ.* cit., I, pp. 291-307; SCHMIDT, *De Seviris Augustalibus*, Gissae, 1891.

sociazione religiosa che si fosse voluta costituire, si sarebbe potuta erigere liberamente in corpo approfittando del Senatoconsulto *de tenuiorum collegiis*, anche se lo scopo funerario non fosse esistito che soltanto come pretesto.

Di questo stato di cose quelli che maggiormente beneficiarono furono i Cristiani, le associazioni dei quali prenderemo in particolare considerazione. Avvertiamo, però, che non molto dissimile deve essere stata la situazione dei seguaci degli altri culti, quali quello mitraico ed isiaco <sup>(1)</sup>, i quali, data la grande diffusione che ricevettero nell'Impero, poterono quasi gareggiare quanto a fervore di proselitismo con il Cristianesimo dei primi secoli. Con criteri affini, pertanto, a quelli da noi seguiti per i Cristiani, si potrebbe condurre l'indagine anche per le comunità sorte fra i seguaci delle altre religioni.

## 2) Condizione giuridica delle comunità Cristiane.

Abbiamo creduto opportuno trattare in sede separata l'argomento della condizione giuridica delle associazioni tra Cristiani prima dell'Editto di Milano, data, da una parte, l'importanza della materia, e dall'altra, le controversie gravissime agitate a riguardo dagli studiosi, i quali non si sono peritati di tirare in campo le più discordanti teorie. L'argomento poi abbisogna di una trattazione speciale anche perchè alcuni elementi particolari a queste associazioni (persecuzioni, concezione speciale che ebbe di sè la Chiesa nascente, numero dei fedeli ecc.) devono essere tenuti in giusto conto.

L'ipotesi più antica, che tiene ancora vittoriosamente il campo, sebbene largamente modificata negli studi più recenti <sup>(2)</sup>, è quella del De Rossi, il quale sostenne che la Chiesa si nascose sotto la *species* di un'associazione funeraria legalmente riconosciuta e che così potette possedere dei propri beni a lei intestati <sup>(3)</sup>. E questa

---

(1) Cfr. LA PIANA, op. cit., III, pp. 35-75.

(2) Un ultimo adattamento di essa alle più recenti scoperte, ottimo sotto tutti i riguardi, è quello del MONTI, *I collegi funerari* cit., pp. 91-95.

(3) Cfr. *La Roma sotterranea* cit., I, pp. 101, 209-10; II, pp. VIII segg.: « Essa, interdotta, perseguitata per la sua religione, fu lecita come corporazione funeraria: come tale essa potette avere una cassa comune, possedere

tesi ha trovato i più ampi consensi: citeremo solo i nomi autorevoli dell'Allard <sup>(1)</sup>, del Boissier <sup>(2)</sup>, del Kraus <sup>(3)</sup>, del Neumann <sup>(4)</sup>, del Löning <sup>(5)</sup>, del Bonfante <sup>(6)</sup>, del Coli <sup>(7)</sup> e del Monti <sup>(8)</sup>.

Non sono, però, mancate delle critiche serie e di grande rilevanza alla teoria su esposta, specie in questi ultimi tempi. Primo ad insorgere contro di essa è stato il Duchesne, al quale sembrò più naturale che l'esistenza della Chiesa e della proprietà immobiliare ad essa appartenente fosse dovuta o a tolleranza o a riconoscimento, senza alcun sotterfugio legale: lo Stato infatti non mostrò mai di ignorare i Cristiani e le loro associazioni e, quindi, o li perseguì apertamente o li tollerò: in tale sistema è evidente che non potevano trovare posto sotterfugi giuridici <sup>(9)</sup>. Anche questa opi-

un cimitero, indire riunioni e ricevere per legato». L'opinione del De Rossi si fonda principalmente sul capitolo 39 dell'Apologetico, in cui Tertulliano tenta di presentare le comunità cristiane come lecite, e troverebbe la sua conferma nella esistenza di beni immobili (chiese, sepolcreti ecc.) appartenenti effettivamente alla comunità dei fedeli: per l'elenco completo vedi KIRSCH, in CARROL-LECLERCQ, *Dictionnaire* cit., v. *Areae*.

(1) Cfr. *Storia critica delle persecuzioni* (trad. LARI), Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1924, II, pp. 8-13. Egli aggiunge a quelle fatte notare dal De Rossi altre affinità tra i collegi pagani e quelli cristiani, come l'avere dei ricchi *patroni*, degli amministratori dei beni terreni, il principio della nomina elettiva dei propri capi ecc.

(2) Cfr. *Les Crétiennes devant la législation romaine*, in *Revue des deux Mondes*, 15 aprile 1878.

(3) *Encyclopädie der christ. Alt.*, v. *Fraternitas*.

(4) *Der römische Staat und die allgemeine Kirche*, 1890, I, pp. 101 segg.

(5) *Geschichte des deutschen Kirchenrechts* cit., I, pp. 201 segg., il quale, presentando la teoria del De Rossi con una precisione ed una solidità giuridica veramente poderosa (si da averla fatta accettare dalla maggior parte degli Autori) nota a sua volta contro gli avversari della tesi suddetta, che se le singole Chiese potevano di fronte allo Stato assumere l'aspetto di società funerarie, esse implicitamente avevano ottenuto la personalità giuridica.

(6) *Istituzioni di diritto romano*, Milano, Vallardi, 1925, p. 62.

(7) Op. cit., p. 116 n. 40.

(8) *I collegi funerari* cit., pp. 72-95.

(9) *Histoire ancienne de l'Église*, I, 3 ed., Paris, De Boccard, 1923, pp. 381-387. Egli, infatti, dichiarò inammissibile la finzione legale per cui i collegi cristiani avrebbero costituito dei *collegia tenuiorum*, da una parte, perchè lo Stato non lo avrebbe permesso, e, dall'altra, perchè non è credibile che la Chiesa avesse adottato questa finzione, quando conosciamo bene l'avversione profonda e il disprezzo che gli scrittori cristiani mostrano per i collegi pagani. A tacere del fatto che occorre ammettere ciò che ancora si deve dimostrare

nione ha trovato sostenitori autorevoli, quali il Waltzing <sup>(1)</sup>, il Saleilles <sup>(2)</sup>, il Carcopino <sup>(3)</sup>, il Besnier <sup>(4)</sup>. Accanto a queste due

(che cioè le autorità di polizia avrebbero dovuto chiudere tutti e due gli occhi per ignorare che si trattava di collegi cristiani, e cioè illeciti, quando ben conosciamo la rigidità onde si procedeva contro i seguaci della nuova fede), bisogna pure tener presente che di tali *sotterfugi giuridici* i documenti fino a noi pervenuti non ci danno prova alcuna, nè esplicita nè implicita.

(1) Questo Autore ebbe a seguire in un primo tempo il De Rossi (op. cit., I, p. 150); ma in seguito, dopo aver esaminato singolarmente i testi letterari ed epigrafici relativi all'argomento, e dopo aver sottoposto ad una critica serrata i capp. 38 e 39 dell'Apologetico di Tertulliano (che secondo lui avrebbe fatto risaltare più i punti differenziali che quelli comuni tra i collegi cristiani e i sodalizi pagani), se ne allontanò (cfr. art. *Collegium*, in CABROL-LECLERCQ cit., c. 2107-40). Osservando, poi, che se Tertulliano avesse potuto invocare per i suoi correligionari il beneficio del *senatusconsultum de tenuiorum collegiis*, certamente l'avrebbe fatto, e che in Oriente, dove non esiste traccia di collegi funerari, questa finzione giuridica non avrebbe potuto aver luogo; esaminata la legislazione romana in proposito; rilevata la mancanza di fonti epigrafiche e di ricordi sicuri; si schierò per il Duchesne. Quindi egli di proprio vi aggiunse che i Cristiani hanno posseduto a titolo collettivo e non corporativo (ibid., c. 2114): « numerose infatti erano in Oriente e in Occidente le società di fatto, non legalmente riconosciute, ma soltanto tollerate finchè dalla loro azione non fosse sorto pericolo per lo Stato; potevano, quindi, possedere non come persone giuridiche riconosciute, *tamquam corpus*, bensì come una società, *tamquam singuli*, come unione privata di persone che potevano a titolo collettivo ricevere anche legati ».

(2) Questo Autore, poi, accolta la distinzione tra collegi illeciti e tollerati, non ha esitato punto a fare appello alla tolleranza imperiale per spiegare lo sviluppo della proprietà ecclesiastica (op. cit., p. 506), la quale, secondo lui, si costituì sotto una forma imperfetta, come quella consentita ad una associazione di fatto, fino all'Editto di Milano. Che anzi, egli parla di uno speciale « diritto » di proprietà; si trattava di un « diritto creato di fatto dalla coscienza popolare al di fuori del diritto e contro il diritto » (op. cit., p. 487): « Io però sono del parere che ci troviamo di fronte ad un fenomeno di proprietà comune, che precede in tutte le legislazioni la idea di personalità giuridica sotto la forma unitaria e concentrica » (op. cit., p. 492). Per le contraddizioni insite in questo atteggiamento, v. MONTI, *I collegi funerari* cit., p. 81.

(3) *Le Gnomon de l'Idiologue* cit., p. 212. Egli infatti riguardo a questo documento, sulla cui importanza ci siamo già soffermati, scrive che esso « vien d'apporter.... une vérification aussi éclatante qu'inattendue de la conjecture divinatoire par laquelle M. Duchesne dédaignant les petits artifices de De Rossi, Mommsen, G. Boissier... ».

(4) *Églises chrétiennes et collèges funéraires*, in *Mélanges Albert Dufourcq*, Paris, Plon, 1932, pp. 12-19: « Il semble bien en définitive que l'hypothèse de G. B. De Rossi doive être abandonnée. La réfutation qu'en a présentée Walt-

abbiamo teorie intermedie, come, p. es., quella dell'Allard<sup>(1)</sup>, che ritenne avesse la Chiesa posseduto come collegio tollerato e del Marucchi<sup>(2)</sup> e del Neubecker<sup>(3)</sup>, i quali hanno sostenuto che le società cristiane hanno nei primi tempi posseduto per interposta persona, responsabile di fronte al potere civile<sup>(4)</sup>. Digni infine di rilievo, per l'eleganza e l'originalità della tesi avanzata, sono il Roberti, il quale nega addirittura il problema, negando fino al IV secolo l'esistenza della proprietà immobiliare ecclesiastica<sup>(5)</sup>; e lo Schnorr von Carolsfeld<sup>(6)</sup>, che, essendosi fatto a sostenere la libertà di associazione nell'Impero romano, ritiene che i Cristiani si riunissero in collegi avvalendosi proprio di tale libertà.

Questo nella dottrina lo stato della questione: noi, nel tentativo di portare un sia pur modesto contributo all'arduo problema,

---

zing, confirmée ou complétée par les observations de Saleilles e de M. Roberti, en a fait justice » (p. 19).

(1) Cfr. *Le Christianisme et l'Empire romain de Néron à Théodose*, Paris, Lecoffre, 1897-98, I, pp. 76-89. In questo volume l'Autore modifica sensibilmente le idee accettate in un primo tempo, tentando un adattamento della teoria del De Rossi alle critiche mosse dal Duchesne.

(2) *Éléments d'Archéologie chrétienne*, Roma, Desclée, 1905, I, pp. 117-125.

(3) *Vereine* cit., pp. 83-84. Quest'ultimo, partendo dalla distinzione tra associazioni illecite (fra le quali, al contrario della prevalente dottrina, pone le cristiane) e tollerate, perviene alla conclusione che i Cristiani ricorsero, per possedere, al patto di fiducia, osservando che « la proprietà collettiva, quando è interdetta, non può dissimularsi che sotto due forme: o si finge di associazione lecita, o si concentra nelle mani di un proprietario fiduciario affatto apparente ». Ipotesi questa, però, assolutamente inaccettabile, data la facilità di dispersione, a cui potevano essere sottoposti detti beni in tempi di persecuzione, e per il fatto che, se ciò effettivamente fosse stato, i beni confiscati durante le persecuzioni avrebbero dovuto restituirsi ai singoli proprietari apparenti (Strohmänner) e non alla comunità, come invece vediamo avvenire: cfr. EUSEBIUS, *Historia ecclesiastica*, X, 5, 11.

(4) Questa tesi è stata accolta recentemente anche dal BESTA, *Le Persone nella storia del diritto italiano*, Cedam, Padova, 1931, pp. 196-197.

(5) Cfr. ROBERTI, *Le associazioni funerarie cristiane e la proprietà ecclesiastica nei primi secoli*, in *Studi dedicati alla memoria di P. P. Zanzucchi*, Milano, Vita e Pensiero, 1927, p. 110. Ciò, secondo detto Autore, fu frutto della concezione specialissima che ebbe di sé la Chiesa come *corpus*. Del che, però, ha fatto giustizia il MONTI (*I Collegi* cit., pp. 75-78 e 84-88), dimostrando, da una parte, l'esistenza effettiva della proprietà ecclesiastica prima del IV secolo, e dall'altra, il rispetto della Chiesa per le leggi dell'Impero.

(6) Op. cit., I, pp. 243-258. Inaccettabile è, però, il presupposto dal quale egli è partito: cfr. *Contributo V*.

cercheremo di individuarlo e limitarlo con la massima precisione, onde eliminare elementi estranei portati nella questione dai precedenti Autori, trovandone la soluzione nei nuovi punti di vista che siamo venuti affermando sul diritto associativo romano.

Fino ad oggi gli studiosi, di fronte alla esistenza di una proprietà immobiliare ecclesiastica anteriore all'Editto costantiniano, si sono preoccupati, più che di altro, di stabilire il titolo legale sotto il quale ai Cristiani poteva essere consentito di possedere; dopo le indagini acutissime del Monti, le cui conclusioni si vedrà collimare in via generale con quelle a cui per altra via noi avremo a pervenire, non crediamo sia il caso di riprendere in esame l'argomento, che, in definitiva, esula dal campo dei nostri studi per riattaccarsi alla questione vessatissima della capacità delle persone giuridiche in diritto romano.

Il nostro esame critico dei testi si limiterà, invece, ad inquadrare nel sistema del diritto associativo romano (quale noi abbiamo disegnato nei Contributi II, IV e V) la posizione delle primitive comunità cristiane.

\*  
\*\*

Il problema su cui vertirà la nostra ricerca è quello relativo alla forma giuridica assunta dalle *ecclesiae*, le comunità, cioè, in cui fin dai tempi più antichi troviamo riuniti i Cristiani. Esse senza dubbio per la parte spirituale facevano capo ad un unico organismo, la Chiesa Universale; ma al diritto si potevano presentare come autonome di fronte alla Chiesa e fra di loro?

Riguardo a questo argomento occorre fare una distinzione della più grande importanza, quella cioè fra la concezione che ebbe la Chiesa di sé e della comunità dei fedeli e l'idea che ebbe invece lo Stato di tale comunità.

Per il primo argomento occorre ammettere con il Roberti<sup>(1)</sup> che la Chiesa formava un *corpus* di istituzione divina, che si staccava in un senso, se non di ostilità, certo di indifferenza, dallo Stato e dalle leggi di esso, e che l'ipotesi del De Rossi, secondo la quale le comunità cristiane sarebbero ricorse ad un sotterfugio per poter essere lasciate in vita, è in opposizione, almeno in linea

---

(1) Op. cit., p. 110. Nello stesso ordine di idee è anche il BESTA, op. cit., pp. 195-196.

di principio, allo spirito fiero che regnava tra i Cristiani anteriormente all'Editto di Milano; e che è solo nel IV secolo che la Chiesa si avvicinerà finalmente allo Stato divenuto cristiano. Tali affermazioni si possono certo accettare da un punto di vista generale, pur il Roberti avendo troppo insistito sulla indifferenza dei Cristiani dei primi secoli nei riguardi della società in cui essi, alla fine, vivevano: come, infatti, bene il Monti<sup>(1)</sup> mette in rilievo, la intransigenza dei primi secoli ha dovuto ben presto far posto a degli accomodamenti: per necessità di cose, a malgrado le rigide ed esclusiviste affermazioni dommatiche, la Chiesa ha ben dovuto tener conto dell'ambiente in cui viveva ed adattarsi ad esso. La storia, infatti, dei rapporti tra Chiesa e Impero fino a Costantino ci è presentata sotto l'aspetto di violenti crisi di sangue intramezzate da lunghi periodi di tregua e di compromesso, in cui l'Impero non fu solo nel fare delle concessioni<sup>(2)</sup>.

Certo, però, che non può essere d'altro canto rigettata dal punto di vista giuridico la tesi del Roberti che la concezione eccezionale che ebbe di se la Chiesa come *corpus* « astra dai vincoli imposti dallo Stato per il riconoscimento legale della comunità, quale associazione lecita, quale persona giuridica »<sup>(3)</sup>. E tale concezione non è certo conciliabile con quella che ebbe il diritto classico romano della persona giuridica limitata al tipo corporativo<sup>(4)</sup>, che sorge per volontà delle parti, scompare con la morte dei suoi membri, si scioglie per volontà dello Stato<sup>(5)</sup>: *ecclesia*, invece, nella concezione evangelica ed in quella della patristica primitiva, che alla prima si riallaccia, è una istituzione divina, ritenuta perfetta e perciò sovrana, voluta da Dio e proposta ai popoli per mezzo del Redentore per la salvezza delle anime<sup>(6)</sup>: essa è, quindi, qualcosa di sostanzialmente diverso da una corporazione o associazione che doveva sottoporsi per la sua esistenza a norme par-

(1) *I collegi funerari* cit., pp. 84-88: ai testi citati dal Roberti, per esprimere la profonda antitesi tra Cristianesimo ed Impero, egli contrappone Padri della Chiesa meno rigoristi.

(2) Cfr. BESNIER, op. cit., pp. 18-19.

(3) Op. cit., p. 98.

(4) Cfr. SCHNORR von CAROLSFELD, op. cit., I, p. 402 e *supra*, *Appendice III, Contributo V*.

(5) Cfr. SCHNORR von CAROLSFELD, op. cit., I, p. 402.

(6) Cfr. GIERKE, *Das deutsche Genossenschaftsrecht* cit., II, p. 255; III, p. 108.

ticolari fissate dalle leggi civili, astraendo da ogni elemento materiale<sup>(1)</sup> (numero di membri, luogo di riunione, beni comuni), per assurgere al concetto di unità spirituale, mistica, invisibile. Ora, dati questi attributi e questa concezione particolare, è chiaro che lo Stato romano, anche se l'avesse voluta riconoscere come corporazione, non ne aveva i mezzi nella tecnica giuridica, che solo molto più tardi, nel periodo giustiniano, si elevò all'astrazione determinante la figura della persona giuridica ben distinta dai beni o dalle persone componenti<sup>(2)</sup>.

Doveva, quindi, da tale concezione spontaneamente scaturire nella Chiesa la coscienza piena della sua personalità, sì da non piegare dinanzi alle leggi pagane e da non chiedere riconoscimenti legali<sup>(3)</sup>. Essa, perseguitata ferocemente e misconosciuta, se non si oppose allo Stato e non resistette alle leggi dello stesso, purtuttavia tenne fermo il sentimento inflessibile di un contrapposto di idee, di istituti e di forme giuridiche: « altre erano le leggi di Cesare, altre quelle di Cristo »<sup>(4)</sup>. È soprattutto, insomma, un senso dominante di indifferenza.

Dato tale ambiente etico-sociale, pertanto, occorre riconoscere con il Roberti<sup>(5)</sup> e con il Besnier<sup>(6)</sup> la improbabilità di un tentativo della Chiesa di camuffarsi da collegio funerario, mentre, d'altra parte, non è credibile che i Cristiani abbiano voluto infliggere una decisa mentita ai loro principi ispiratori adottando un espediente di questa fatta<sup>(7)</sup>.

(1) Cfr. ROBERTI, op. cit., p. 100.

(2) Cfr. *supra*, *Appendice III, Contributo V*.

(3) Cfr. ROBERTI, op. cit., p. 102.

(4) *Ibid.*, p. 102.

(5) Op. cit., p. 109.

(6) Op. cit., p. 19.

(7) È vero che il MONTI (*I collegi* cit., p. 87) cita dei casi in cui i Cristiani ricorrevano a sotterfugi leciti, come quello di aver lasciato che i Romani li confondessero con gli Ebrei, ma qui evidentemente si tratta di un *pacti*, che ben può rientrare nel loro atteggiamento di indifferenza, senza che si rendessero parte attiva per determinare la confusione: infatti, quando i Romani vollero individuarli e distinguerli, nulla essi fecero per confondersi di nuovo o per impedire la individuazione. Mentre, l'altro esempio citato dei segni simbolici sulle tombe, anche ammesso che fossero usati per non esporsi a riconoscimento, bisogna intenderlo piuttosto come un atto di difesa contro la plebaglia (che, in epoca di persecuzione, in onta alle leggi, arrivava fino a violare i sepolcreti) che come un sotterfugio legale.

\*  
\*\*

Dagli studiosi però si è troppo insistito su questa concezione particolare che di sè ebbe la Chiesa: agli effetti del nostro studio essa non ha che una importanza relativa. Se è, infatti, indubbio che la Chiesa abbia influito profondamente sul diritto dello Stato, piegandolo alle sue idee <sup>(1)</sup> e inducendolo a considerarla come *corpus*, è pur vero che ciò si è avuto solo nel periodo del riavvicinamento tra Stato e Chiesa dopo l'Editto di Milano (poichè è ovvio che ciò non sarebbe potuto avvenire nell'epoca anteriore, in cui lo Stato si era mostrato così decisamente avverso alla Chiesa cristiana ed al culto da lei praticato). Occorre, insomma, tener presente che lo Stato nel periodo anteriore all'Editto di Milano non poteva considerare la Chiesa alla stregua della concezione che questa aveva di se stessa <sup>(2)</sup>.

È chiaro, quindi, che per valutare al giusto grado la situazione giuridica delle prime comunità cristiane bisogna prima di tutto cercare di stabilire l'aspetto sotto il quale il diritto le considerava.

\*  
\*\*

È questo il punto sul quale si fonderà la nostra ricerca, di cui crediamo opportuno permettere i risultati: i Cristiani li troviamo divisi in tante piccole comunità, la cui condizione giuridica non differendo sostanzialmente da quella di tutti gli altri *collegia sodalicia*, permetteva loro di beneficiare della presunzione generale stabilita a favore di tutte le associazioni dal *senatusconsultum de tenuiorum collegiis*, senza che essi siano ricorsi ad alcun sotterfugio per essere considerati come dei collegi formalmente leciti. All'affermazione che i Cristiani fossero divisi in collegi si è già

(1) Cfr. ROBERTI, op. cit., p. 98.

(2) Anche perchè in questo periodo, come abbiamo già posto in rilievo, l'idea dell'*universitas*, persona giuridica, non si era ancora fatta strada nel diritto di Roma, mentre lo Stato non ebbe mai a considerare nei primi tempi la Chiesa come una comunità molto estesa di fedeli: cfr. *Acta S. Iustini* (in OTTO, *Corpus apologetarum christianorum seculi secundi*, t. III, Jena, 1871, pp. 263-278), in cui il Prefetto di Città Rustica confonde il luogo in cui si riunivano i Cristiani con quello in cui convenivano Giustino e i suoi discepoli, come se la setta dei Cristiani fosse formata da poche decine di persone. « Via, insistè il Prefetto, dove vi riunite e dove tu riunisci i tuoi discepoli? »

obbiettato <sup>(1)</sup> che l'organizzazione delle comunità cristiane era unica in ogni città, sotto un solo vescovo e che l'autorità religiosa non avrebbe potuto sopportare dei gruppi indipendenti nella stessa città. Al che risponderemo con il Monti <sup>(2)</sup> che il legame religioso non entra in discussione quando si tratta di stabilire il modo onde lo Stato considerava le comunità cristiane e che una indipendenza giuridica di esse tra di loro di fronte a quest'ultimo non poteva ledere il vincolo religioso <sup>(3)</sup>. Di ciò abbiamo una decisa conferma

(1) Cfr. WALTZING, in CABROL-LECLERCQ cit., c. 2116.

(2) *I collegi funerari* cit., p. 82.

(3) Un argomento a favore dell'ipotesi accolta ci viene dalle indagini del LA PIANA (op. cit., II) sulle associazioni straniere a Roma, e specie su quelle giudaiche. Egli perviene alla conclusione che nel II secolo « le associazioni romane di *cultores* sia di divinità straniere che romane, erano tutte anche collegi funerari (op. cit., II, p. 542) e che numerosi erano i collegi aventi primieramente uno scopo funerario, ma che reclutavano i loro membri esclusivamente tra gli immigrati di una stessa città o provincia, esercitanti lo stesso mestiere (op. cit., II, p. 540). Ora, se è vero che i Cristiani non potevano non vivere « in armonia con le condizioni economiche e sociali delle classi lavoratrici di immigrati a cui appartenevano » (op. cit., II, p. 489), possiamo ben supporre un frazionamento di essi in piccoli e ben numerosi collegi di *cultores Verbi*: un *cultor Verbi* è ricordato nella iscrizione contenuta in C. I. L., VIII, 9585, sì che il DE ROSSI (*Bull.* cit., 1864, p. 28) ne dedusse la esistenza di un collegio cristiano di *cultores Verbi*; nel che noi concordiamo, non potendo certo consentire con il WALTZING, il quale opinò (*Collegia* cit., c. 2227) che non si sia trattato del nome tecnico di un collegio, ma della denominazione che prende un cristiano per non essere ricordato con il suo vero nome, poichè non ci sarebbe stata nessuna ragione per il cristiano di nascondere il nome, quando queste epigrafi erano incise proprio per lasciare un ricordo il più preciso possibile del defunto. E senza giungere con il LA PIANA alla affermazione che si fosse trattato effettivamente di autentici collegi funerari e che il Cristianesimo romano, più che una comunità omogenea fu una federazione di gruppi etnicamente diversi, si può ammettere con lui essere naturale « che, seguendo le abitudini dei gruppi immigrati e le esigenze della industria o del mestiere con cui si guadagnavano la vita, o della situazione sociale che essi avevano tra le classi più umili, anche i Cristiani si raggruppavano più o meno a seconda delle affinità regionali o di mestiere e formarono, quindi, nei vari distretti parecchie piccole Chiese domestiche » (op. cit., I, p. 318; v. su questo argomento anche MONTI, *I collegi* cit., p. 83). E ci soccorre ancora a riguardo l'esempio degli Ebrei, la cui affinità dal punto di vista religioso interno e giuridico esterno con i Cristiani dei primi tempi era ben grande (cfr. MONTI, id., p. 84): di fronte, infatti, ad una comunità ebraica, impersonata in un potere centrale, investito di ben definite mansioni spirituali, abbiamo ricordo in Roma di tredici sinagoghe, gruppi singoli che costituivano associazioni speciali tra praticanti



nella Epistola di Paolo ai Romani, in cui, come vedremo, si fa cenno della divisione dei Cristiani in tante piccole comunità, *ecclesiolae* <sup>(1)</sup>, e in una lettera di Plinio e Traiano, in cui ci si mostrano i Cristiani costituiti in « *hetaeriae* » <sup>(2)</sup>. Tanto, quindi, per la Chiesa, come per lo Stato <sup>(3)</sup>, i fedeli potevano costituire delle comunità distinte e diverse dall'organismo centrale a cui tutte facevano capo per la parte spirituale. Anche dal punto di vista interno, infatti, è chiaro che la diversità di vedute non solo relativamente a questioni di fede, ma anche in questioni pratiche di morale e di osservanze religiose esterne, dovesse in progresso di tempo favorire la costituzione di aggregamenti speciali degli elementi più omogenei tra loro. E che quando Paolo scriveva questo processo si fosse già iniziato nella comunità di Roma, lo si può desumere dal fatto che l'Apostolo esorta vivamente i fedeli ad « accogliersi vicendevolmente » <sup>(4)</sup>.

Non è infatti difficile scorgere nella enumerazione delle persone fatta da Paolo alla fine della sua Epistola una certa suddivisione in piccoli gruppi anche tra coloro che appaiono tutti, più o meno, seguaci di Paolo. Ciò è stato notato ripetutamente, e la frase *καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς ἀδελφοὺς* usata da Paolo dopo aver nominato uno o alcuni personaggi più importanti di ciascun gruppo, indicherebbe che « queste persone formavano una piccola comu-

la stessa professione o appartenenti allo stesso ceto sociale, che per i Romani rappresentavano tanti collegi religiosi di un culto straniero, costituiti sul tipo delle altre associazioni della stessa specie: cfr. LA PIANA, op. cit., I, pp. 199-209.

(1) XVI, 3, 16.

(2) Cfr. *Epistula ad Trajanum*, 96: « *quod ipsum* (riunioni a scopo di culto) *facere desisse post edictum meum, quo, secundum mandata tua, hetaerias esse vetueram* ».

(3) E questo vedremo meglio esaminando le fonti.

(4) Importante, per questo riguardo, potrebbe anche essere il passo in cui Paolo accenna alle divergenze circa l'osservanza del giorno o dei giorni: « I commentatori sono d'accordo nel riferire questa frase all'osservanza del digiuno. Sembra, quindi, che tra i Cristiani di Roma vi fossero usanze diverse, non solo per quanto riguardava l'uso di certi cibi, ma anche per i giorni in cui si praticava il digiuno. Si potrebbe osservare che, come del resto è ben noto, l'osservanza del digiuno era fin da principio connessa strettamente con le *sinassi*, o riunioni per la preghiera in comune. La divergenza nell'osservanza del digiuno tra i Cristiani di Roma implicherebbe, quindi, che essi si riunissero in giorni diversi gli uni dagli altri? In questo caso essi avrebbero formato di già gruppi distinti, e perciò con presbiteri o capi diversi, propri di ciascun gruppo »: cfr. LA PIANA, op. cit., I, pp. 317-318.

nità tra di loro » <sup>(1)</sup>, una *ecclesiola* <sup>(2)</sup>. Possiamo, quindi, a ragione ritenere che tra i Cristiani si fosse determinato un processo di frazionamento, il quale aveva dato luogo a singoli e ben numerosi collegi di « *cultores verbi* ».

\* \* \*

Ma come si presentavano al diritto tali comunità? All'uopo crediamo opportuno tener separato il periodo in cui i Cristiani vennero dallo Stato scambiati con gli Ebrei da quello in cui si trovarono ad essere individuati e distinti.

Per oltre un secolo, infatti, i Cristiani vennero confusi con gli Ebrei e la loro Chiesa assimilata alle sinagoghe, sì che essi ebbero a trarre partito dalla confusione <sup>(3)</sup> fino al momento in cui il Cristianesimo non divenne religione proscritta (*religio illicita*), mentre il Giudaismo continuò ad essere tollerato (*religio licita*) <sup>(4)</sup>.

I Cristiani, pertanto, durante tutto questo periodo fruiro dei benefici di legge riconosciuti agli Ebrei, fra cui principalmente quello di potersi associare liberamente tra di loro <sup>(5)</sup>. Ma tale situazione, a malgrado la ripugnanza che provavano i Romani con il loro senso pratico ad ingerirsi nelle questioni confessionali, non

(1) Cfr. SUNDLAY-HAEDLAM, *Commentary to the Epistle to the Romans*, Edimburg, 1895, pp. 427.

(2) Si noti, a questo riguardo, che il fatto che tali riunioni nei primi tempi si tenevano non in luogo di adunanza appartenente alla comunità, ma nella casa di qualche confratello, nulla toglie alla qualità di collegio di tali associazioni: sappiamo, infatti, di collegi professionali che avevano lo loro sede nel *forum* della città (cfr. WALTZING, op. cit., I, pp. 219-220) o in altri luoghi pubblici che non potevano certo loro appartenere.

(3) Cfr. SAVAGNONE, *Studi sul diritto romano ecclesiastico*, in *Annali del Seminario Giuridico di Palermo*, 1929, p. 14.

(4) Ma a questo punto non si arrivò di un sol tratto: i Governatori romani, con il loro senso pratico, non si ingerirono nelle questioni religiose; e questo ci spiega la difficoltà che trovarono nei primi tempi nel distinguere i Cristiani dagli Ebrei e nel comprendere le ragioni per cui i primi erano molto mal visti dai secondi: cfr. DUCHESNE, op. cit., I, p. 106. Significativo al riguardo è un passo di SVETONIO, *Vita Claudii*, 25: « *Iudeos, impulsore Chresto, assidue tumultuantes Roma (scilicet Claudius) expulit* ». La distinzione non era ancora ben chiara nei tempi di Svetonio, o solo in quelli di Claudio? Occorre, infatti, tener presente che Svetonio molte volte non fa che riferirci, senza esercitare critica alcuna, notizie raccolte negli archivi: cfr. SCHANZ, *Geschichte d. röm. Litteratur* cit., III, p. 51; MORPUNGO, in *Historia*, 1933, IV, p. 589 n. 1.

(5) Cfr. LA PIANA, op. cit., IV, 1928, pp. 193-248.

avrebbe potuto durare indefinitamente e gli Ebrei stessi non avrebbero potuto permettere che una religione da essi aborrita si giovasse dei loro privilegi e li compromettesse con gli eccessi della sua propaganda <sup>(1)</sup>. Già all'epoca di Traiano troviamo interdetta la professione di Cristianesimo, ma è molto probabile che lo Stato si sia reso conto della differenza che lo separava dal Giudaismo fin dal tempo di Domiziano <sup>(2)</sup>. E i Cristiani, una volta individuati, non potettero più beneficiare dei privilegi riserbati agli Ebrei e vennero sottoposti al diritto comune.

\*  
\* \*

Ma qual'era questo diritto comune in materia di associazione? Abbiamo già visto, e vedremo meglio in seguito, che qualsiasi associazione avrebbe potuto formarsi liberamente, salvo la minaccia di dissoluzione nel caso di comportamento illecito accertato dall'autorità amministrativa.

E le comunità cristiane in tempi normali usufruivano del beneficio concesso in genere a tutti i *tenuiores*. Il diritto comune, però, cessava di essere applicato quando, nei periodi di persecuzione, nei riguardi di essi fosse sorto un diritto singolare. Ed è significativo, infatti, che negli Editti di persecuzione da Valeriano in poi, si contiene sempre la menzione del divieto di associazione: se le comunità cristiane fossero state di per se sole illecite, che bisogno vi sarebbe stata di queste disposizioni particolari?

Tutto il discorso apologetico di Tertulliano <sup>(3)</sup> dimostra che, se esistevano delle leggi generali proibenti il delitto individuale di Cristianesimo <sup>(4)</sup>, non era stato preveduto il delitto collettivo;

(1) DUCHESNE, op. cit., I, p. 106.

(2) L'Imperatore, infatti, in un certo tempo pretese l'imposta del *didrachma* non solo dagli Ebrei iscritti, ma anche da coloro che, senza essere Ebrei, vivevano secondo la regola di questi e si erano astenuti dal farne denuncia. Questa operazione fiscale, condotta con estrema severità dagli agenti (si arrivò finanche ad ispezioni personali per accertare nell'indiziato la qualità di ebreo) importò come conseguenza ricerche rigorose sulla situazione confessionale degli Ebrei e dei Cristiani, i quali ultimi si erano rifiutati di pagare l'imposta adducendo di non essere Ebrei: cfr. DUCHESNE, op. cit., I, p. 108; PAGNINI, *Manuale di storia Ecclesiastica*, Milano, Vallardi, 1928, II, pp. 83-84.

(3) *Apologeticon*, c. 39. Per la retta interpretazione di questo passo v. *supra*, *Contributo*, V: *le fonti*.

(4) Gravemente dibattuta è la ragione per cui i Cristiani erano persegui-

quest'ultimo non poteva risultare che da un provvedimento concreto della pubblica amministrazione, il quale avesse dichiarata la illiceità delle associazioni fra i Cristiani.

Ma poichè, attraverso provvedimenti amministrativi particolari, si era finito con l'applicare le leggi sul delitto individuale al fatto del delitto collettivo, il grande Padre della Chiesa protesta altamente.

E che leggi precise proibenti le comunità cristiane non ve ne fossero al tempo di lui, risulta anche da ciò, che egli non ne cita alcuna: come abbiamo già visto, egli non fa che protestare contro l'abuso che si commetteva dalle autorità di polizia nello sciogliere delle associazioni, che, secondo lui, non erano mai contravvenute al *senatusconsultum quo illicita collegia arcebantur*. Egli non cita la legge particolare di cui domanda l'abrogazione, egli non si lamenta, insomma, *de lege ferenda*, ma dell'applicazione del diritto comune che si faceva dalla pubblica amministrazione <sup>(1)</sup> nei riguardi

---

tati: quale il titolo giuridico della loro condanna? All'infuori di qualche sporadico tentativo di far rientrare le persecuzioni dei Cristiani nel diritto comune (cfr. CONRAT, *Die Christenverfolgungen im römischen Reich vom Standpunkt der Juristen*, Leipzig, 1897, p. 78), poco convincente in verità, e di quello del MOMMSEN (*Die Religionfrevl nach röm. Recht*, in *Hist. Zeitschrift*, 1890, XXVIII, pp. 389 segg.) e dell'HARNACH (*Missione e propagazione del Cristianesimo nei primi tre secoli*, trad. it., Torino, 1916, pp. 222 segg.), che lo fanno consistere in un *crimen imminutae Majestatis*, concretantesi nel rifiuto di adorare il genio dell'Imperatore, la quale ha senza dubbio il suo valore, appoggiandosi ad autentiche ed esplicite testimonianze, si deve tuttavia ritenere che la causa vera e fondamentale delle persecuzioni sia da ritrovarsi non nel delitto *adhaerens nomini*, ma semplicemente nel *nomen solum*, come dice Plinio e come dirà in seguito Tertulliano: cfr. su questo argomento NEUMANN, op. cit., p. 126.

Quanto, poi, all'altro problema sulla legge contro la nuova religione, si tratta di una questione oltremodo controversa: alcuni, i più antichi, ammettono l'esistenza di una legge fondamentale a riguardo (cfr., per la bibliografia, PAGNINI, op. cit., II, p. 62), altri con più fondamento la negano, affermando, invece, che il fondamento delle persecuzioni risiedeva nel *jus coercionis* spettante ai magistrati in genere e, quindi, in misure particolari di polizia. Questa teoria, che riposa sull'autorità grande di Teodoro Mommsen, riteniamo sia la più accettabile, anche perchè riesce a spiegarci la localizzazione delle persecuzioni, la difformità della procedura penale, la diversità delle pene e l'incertezza dei magistrati, i quali, come Plinio a Traiano, chiedono all'autorità centrale istruzioni sul modo di comportarsi a riguardo dei Cristiani: cfr. MOMMSEN, *Der Religionfrevl* cit., pp. 389 segg.; HARNACH, op. cit., pp. 222 segg.

(1) Si tenga presente, infatti, che l'*Apologeticon* è espressamente e speci-

dei Cristiani. Il grande Apologeta, insomma, non si preoccupa che di stabilire questo punto: le associazioni dei cristiani non meritare di questi rigori poichè ogni loro comunità *non est factio dicenda, sed curia*.

È, quindi, fundamentalmente errato il ritenere, come fa il Neubecker<sup>(1)</sup>, e il Saleilles<sup>(2)</sup> e con loro la prevalente dottrina, che i Cristiani costituissero delle associazioni illecite: si trattava, invece, di associazioni lecite *juris tantum*, la cui condizione giuridica non differiva da quella dei *collegia tenuiorum* dal punto di vista formale: quando una associazione è illecita si nasconde; i Cristiani, invece, alla vigilia della grande persecuzione di Diocleziano vivevano all'aperto<sup>(3)</sup>: e ciò dimostra chiaramente come essi fossero nel diritto<sup>(4)</sup>.

\* \* \*

E passiamo adesso ad esaminare le fonti.

È famoso un giudicato di Alessandro Severo, riferitoci dal suo biografo Lampridio<sup>(5)</sup>: « *Cum Christiani quemdam locum, qui publicus fuerat occupassent, contra popinarii dicerent sibi eum deberi, rescripsit melius esse quomodocumque illic deus colatur, quam popinariis dedatur* ».

Si tratta di una controversia dibattuta tra una associazione

ficamente indirizzato « ai magistrati dell'Impero romano, costituiti, per pronunciare i loro verdetti, in luogo scoperto ed elevato, quasi al vertice della città », come ha a dire esplicitamente l'Autore: cfr. BUONAIUTI, *Il Cristianesimo nell'Africa romana*, Bari, Laterza, 1928, p. 61.

(1) Op. cit., pp. 80 segg.

(2) Op. cit., p. 502.

(3) Cfr. EUSEBIUS, *Historia Ecclesiastica*, VII, 1.

(4) A riguardo delle loro associazioni si applicava il diritto comune; e ciò è dimostrato dal fatto che esso in altri campi non è stato mai modificato nei riguardi dei Cristiani: i cadaveri dei martiri venivano restituiti a chi ne li richiedeva; veniva concesso perfino di trasportare i cadaveri da un luogo all'altro; i cimiteri occupati dai Cristiani godevano delle garentie legali degli altri luoghi di culto (cfr. ALLARD, op. cit., II, p. 440). Finanche nelle più alte cariche pubbliche, fino a Valeriano, i Cristiani furono liberamente ammessi, senza che nessuna legge speciale interdicesse loro di pervenirvi (cfr. ALLARD, op. cit., III, pp. 72-73). Perchè proprio in materia associativa il diritto comune avrebbe dovuto essere mutato nei loro riguardi?

(5) *Vita Alexandri*, c. 39.

di Cristiani<sup>(1)</sup> ed un collegio di bettolieri per il possesso di un immobile. Ora, se le due parti potevano contendere giudizialmente, è chiaro che si dovevano trovare su di un piede di eguaglianza dal punto di vista giuridico e che in conseguenza i Cristiani dovevano costituire dal punto di vista esterno una associazione perfettamente lecita: i *popinarii* altrimenti non avrebbero mancato di far valere nel loro interesse l'argomento che, trattandosi di un collegio illecito, esso doveva essere disciolto e non poteva nè possedere, nè essere rappresentato in giudizio. E come, d'altra parte, ad una illecita associazione poteva dall'Imperatore essere assegnato un luogo di riunione e di culto (quando, poi, la presunta illiceità sarebbe proprio derivata dal culto esercitato)?

Un altro argomento validissimo a favore della nostra tesi si può ricavare da ciò, che negli Editti di persecuzione di Valeriano del 257 e di Diocleziano del 303 si ha cura di proibire espressamente le associazioni di Cristiani, le *ecclesiae*<sup>(2)</sup>.

È chiaro allora che se le associazioni cristiane fossero state di per se sole illecite, nessun bisogno ci sarebbe stato di questa disposizione una volta che l'Editto aveva fatto venir meno ogni tolleranza verso di loro: evidentemente la restrizione occorreva, altrimenti dette associazioni sarebbero rimaste lecite, pur essendo punito il culto degli appartenenti.

Similmente, argomentando *e contrario*, osserviamo che quando Gallieno, fattosi promotore di una specie di trattato di pace con la Chiesa, revocò l'Editto paterno, dovette restituire i beni confiscati alle associazioni disciolte<sup>(3)</sup>: e questo perchè con la revoca si era fatto cadere la base su cui si fondava la illiceità di tali collegi; analogamente nell'Editto di tolleranza di Massimino del 313 (ricalcato su quello di Milano), con il quale venivano ritrattati gli Editti di persecuzione degli Imperatori Diocleziano e Massi-

(1) Poichè è evidente che in questo caso i Cristiani agivano non come un complesso di privati, ma come collegio: la destinazione religiosa, infatti, mostra chiaramente che si trattava di un luogo di culto, appartenente alla comunità cristiana e non di una proprietà privata di spettanza di alcuni fedeli singolarmente: cfr. DUCHESNE, op. cit., I, p. 383; SCHNORR von CAROLSFELD, op. cit., I, p. 250.

(2) Cfr., per l'Editto di Valeriano, *Acta S. Cypriani*, in RUINART, p. 216, e EUSEBIUS, *Historia Eccl.*, VII, 11, 10; per quello di Diocleziano, EUSEBIUS, *Historia Eccl.*, IX, 10, 8.

(3) Cfr. EUSEBIUS, *Historia Eccl.*, VII, 13.

miano (i quali, fra l'altro, avevano avuto cura di abolire i *σύνδοχοι τῶν Χριστιανῶν*), si riconosce che questi beni erano stati *τοῦ δικαίου* dei medesimi Cristiani (*juris Christianorum*) e li restituiva *εἰς τὸ ἀρχαῖον δίκαιον* (*in pristinum jus*). Al quale passo lo storico Eusebio<sup>(1)</sup>, che ci ha conservato la menzione, annota che il tiranno così testificò e *riconobbe* i diritti competenti ai Cristiani. Al che noi aggiungiamo che questo diritto era proprio quello proclamato alto da Tertulliano di dover essere considerati alla stregua del diritto comune in materia associativa.

E veniamo finalmente all'Editto di Costantino del 313: «*Et quoniam idem Christiani non in ea loca tantum ad quae convenire consuerunt, sed alia etiam habuisse noscuntur ad jus corporis eorum, id est ecclesiarum, non hominum singulorum pertinentia, ea omnia, lege quam superius comprehendimus, citra ullam prorsus ambiguitatem vel controversiam isdem Christianis, idest corpori et conventiculis eorum reddi jubebis*»<sup>(2)</sup>.

Il passo è significativo, e, per il nostro argomento della più grande importanza: qui si allude chiaramente non solo al *corpus Christianorum* e alla Chiesa universale, ma anche alle *conventiculae*, alle singole associazioni fra Cristiani ed ai beni *ad jus ecclesiarum*<sup>(3)</sup> *pertinentia*.

Da alcuni Autori si è invero ritenuto che il termine «*conventiculae*» stia ad indicare non delle associazioni stabili, quali avrebbero dovuto essere i collegi, ma delle riunioni occasionali a scopo di culto e di preghiera tra i Cristiani<sup>(4)</sup>. Tale arbitraria opinione, però, ha da essere recisamente rigettata: si consideri infatti che se esistevano dei beni ad essi *pertinentia*, si doveva trattare di

(1) Cfr. EUSEBIUS, *Historia Eccl.* XI, 10, 7-11. Per l'Editto di Massimino, v. anche LACTANTIUS, *de mortibus persecutorum*, c. 36. Un frammento di questo Editto pare sia quello riportato in C. I. L., III, 12132.

(2) EUSEBIUS, *Historia Eccl.*, X, 5, 11.

(3) Che il termine «*ecclesiae*» si riferisca alle riunioni di persone e non agli edifici ecclesiastici, è cosa evidente: cfr. SCHNORR von CAROLSFELD, op. cit., I, p. 15.

(4) Lo SCHNORR von CAROLSFELD, infatti, in correlazione al sistema da lui ideato, è stato portato ad escludere che si trattasse di associazioni permanenti, considerandole piuttosto come «*Versammlungen*» che come «*Vereinen*»: id., p. 248. Con lui è anche il NIESE-HOHL, *Grundriss der röm. Geschichte*, München, 1923, p. 394. *Contra*, BILHMEYER, *Theologische Quartalschrift*, 1912, pp. 423 e 570; ID. id., 1914, p. 219; KNIPPING, *Zeitschrift für Kirchengeschichte*, XL, 1922, p. 210.

associazioni permanenti. In altri termini, l'essere intestatario di beni implica di per se stesso il carattere della continuità nella associazione.

Ritornando adesso al nostro argomento, notiamo come questo passo dell'Editto di Costantino sia della più grande importanza per il nostro assunto: da una parte, perchè ci dà la prova evidente della esistenza tra i Cristiani di associazioni diverse e distinte dal *corpus Christianorum*; dall'altra, perchè ci permette finanche la dimostrazione di una proprietà ad essi intestata.

Ed il termine «*conventicula*» usato da Costantino trova il suo riscontro nell'Editto di restituzione del Cesare Galerio del 311: «*..... promptissimam in his quoque indulgentiam nostram credidimus porrigendam, ut denuo sint Christiani et conventicula sua component, ut ne quid contra disciplinam agant*»<sup>(1)</sup>.

Così i collegi cristiani furono sottratti al diritto speciale (vigente in periodo di persecuzione), che ne disponeva lo scioglimento, per essere di nuovo sottoposti al diritto comune ed alla «*disciplina*» di tutte le associazioni in genere.

\* \*

Alla nostra costruzione, però, si potrebbe osservare che la esistenza dei collegi funerari si può dimostrare nella parte occidentale dell'Impero, ma non in quella orientale: a quale titolo, quindi, si è domandato qualche Autore<sup>(2)</sup>, si sarebbero potuto formare costì le associazioni cristiane?

Si noti, prima di tutto, che il non possedere indizi da cui ricavare l'esistenza di collegi funerari nell'Asia non ci autorizza di per se solo a ritenere che di tali collegi non ne esistessero in quelle regioni; e poi, il Senatoconsulto *de tenuiorum collegiis* non autorizzò solo i collegi funerari, ma i *collegia tenuiorum* in genere: tali appunto erano gli «*erani*» di Amisus, città libera della Bitinia<sup>(3)</sup>, e tali dobbiamo ritenere fossero state tutte le altre forme di associazione che troviamo nel mondo elleno-orientale, come i *σύνδοχοι*, i *βύδοχοι*, le *ἐταίρια* principalmente. È appunto Gaio, che, parlando delle

(1) Cfr. LACTANTIUS, *De mortibus persecutorum*, c. 94.

(2) Cfr. WALTZING, in CABROL-LECLERCQ cit., c. 2107-40; BESNIER, op. cit., p. 15.

(3) Cfr. PLINIUS, *Ep. ad Traj.*, 96.

*sodalitates* latine aggiunge *quod Gracci εταίριαν vocant*. Abbiamo già dimostrato che le *sodalitates* potevano anche essere dei *collegia tenuiorum* e analogamente si può argomentare per le *εταίριαι* (i *collegia sodalicia*, infatti, nella versione basilica sono resi con *εταίρικὰ συνέδρια*).

Per le associazioni di Cristiani, poi, possiamo in particolare osservare che presso i Greci erano molto diffuse, fin dai tempi più antichi, le associazioni a sfondo religioso: i *θιάσοι*. Ora si sa che Celso vedeva nel circolo di giovani che circondavano Gesù un *thiasus* ed ogni greco avrebbe giudicato a questo modo (1). Le associazioni cristiane, quindi, sarebbero apparse ai popoli ellenizzati dell'Oriente e ai Governatori romani colà residenti come dei *θιάσοι*. E gli stessi Cristiani dell'Oriente, noi crediamo, non avrebbero potuto vedere nelle loro associazioni che dei collegi religiosi, dei *θιάσοι*.

È stato ancora osservato che la terminologia delle comunità cristiane è validissimo argomento contro l'esistenza effettiva di associazioni stabili tra Cristiani. Al che facciamo osservare che se le associazioni cristiane non assunsero i nomi tradizionali delle associazioni romane, quali quelle di *collegium, sodalicium, sodalitas, corpus*, ecc., ma quelli di *ecclesia fratrum, fratres, fraternitas, sodales fratres, αδελφοί, αδελφότης* (2), *τοπός* (3), forse in odio alle pratiche pagane connesse a quei nomi, lo Stato per contro (e questo interessa la nostra analisi) li designa con i nomi tecnici delle associazioni cultuali, a cui venivano assimilate: *εταίριαι* (4) *σύνδοι* (5). Tertulliano, invece, che è cristiano, ma che si rivolge allo Stato, pur evitando con ogni cura di usare i nomi pagani sopra indicati, adopera un vocabolo intermedio: *coetus*, che giuridicamente ha il significato di «corporazione provinciale» (6), affine molto all'altro di «*conventicula*», che abbiamo già visto usata negli Editti di Galerio e Costantino.

(1) NEUMANN, *Der röm. Staat und die allgemeine Kirche* cit., pp. 46 e 101.

(2) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 151.

(3) Cfr. MONTI, *I coll.* cit., p. 95 n. 168.

(4) Cfr. PLINIUS, *Ad Traj.*, 96.

(5) Cfr. Editto di Massimino, in EUSEBIUS, *Historia Ecol.* cit., IX, 11.

(6) Cfr. MONTI, *I collegi* cit., p. 94.

\* \* \*

Riteniamo, quindi, che per valutare al giusto valore la posizione giuridica delle comunità cristiane nel periodo precostantiniano, occorre stabilire sotto quale aspetto le considerava lo Stato romano; abbiamo già visto come esse in tempi normali fossero assoggettate al diritto comune, che permetteva loro di vivere e prosperare, beneficiando di una presunzione generica di liceità; nè vi sono argomenti che ci possano indurre a sospettare il contrario: tutto, invece, contribuiva ad avvicinare le associazioni in parola ai *collegia tenuiorum* dal punto di vista esterno: la cassa comune, le contribuzioni corrisposte mensilmente, l'assistenza funeraria, i soccorsi caritatevoli. Si che ben può Tertulliano parlare dei collegi cristiani avendo presente la forma di costituzione dei *collegia tenuiorum* e la legislazione relativa (1). I collegi cristiani, inoltre, come tutti gli altri collegi privati, avevano i loro cimiteri, le loro pratiche di culto, erano per lo più formati da povera gente e nulla avrebbe potuto impedire allo Stato di considerarli come autentici *collegia tenuiorum* (2). Non c'è, quindi, bisogno di supporre che essi, come sostiene il De Rossi, fossero ricorsi a finzioni legali, o, come opinano l'Allard e il Waltzing, che avessero approfittato della tolleranza che a Roma si aveva in linea di fatto per tutti gli altri collegi illeciti per la forma (3).

Valeriano fu il primo a togliere ai Cristiani la base giuridica su cui si fondavano le loro associazioni: egli, proibendole, fece venir meno la presunzione di liceità stabilita a favore di ogni collegio, sottraendo così le comunità cristiane alla disciplina del diritto comune. Il figlio Gallieno, invece, pubblicò un Editto che pose fine

(1) L'affinità tra il passo di Marciano sui *collegia tenuiorum* e quello di Tertulliano sulle comunità cristiane è stata già oggetto di nota da parte degli studiosi: cfr. MONTI, *I collegia* cit., p. 94.

(2) Oltre all'affinità già mostrata fra il passo di Tertulliano e il testo di Marciano sono ancora a favore di questa ipotesi alcuni riferimenti di S. Cipriano (v. MONTI, *I collegia funerari* cit., p. 93 n. 157) e la impossibilità di poter altrimenti inquadrare nel sistema giuridico romano la Chiesa intestataria di beni immobili: cfr. MONTI, *I collegia* cit., p. 93.

(3) Ipotesi questa che urta inesorabilmente contro la dimostrazione da noi data della inesistenza di questa tolleranza. Di tale concettuale difficoltà si erano, però, già accorti il REINACH, op. cit., p. 118, e il CARCOPINO, op. cit., p. 212.

alla persecuzione e restituì i beni confiscati<sup>(1)</sup>: tale restituzione implica, secondo noi, il riconoscimento della regolare acquisizione della proprietà e, quindi, della liceità delle associazioni che li possedevano prima del 257. Lo stesso fenomeno si ripeterà dopo la grande persecuzione di Diocleziano da parte di Galerio, di Costantino e di Massimino, come abbiamo visto. Solo, quindi, in virtù di un Editto, di un *jus particulare*, a cui fossero stati momentaneamente sottoposti, i collegi cristiani potevano vedere annullata la presunzione di liceità che sussisteva anche nei loro riguardi. Una volta cessato lo stato eccezionale della persecuzione e venuta meno l'efficacia dell'Editto, si aveva la *in integrum restitutio*.

### I « collegia tenuiorum » nel basso Impero.

Di grande importanza è pure la questione riguardante la condizione giuridica dei *collegia tenuiorum* nel basso Impero.

In verità, dalla prevalente dottrina si è voluta contestare la persistenza di tale forma associativa in questo periodo, fondandosi principalmente su ciò, che non possediamo di essi documenti epigrafici posteriori al IV secolo<sup>(2)</sup>; ma non possiamo accettare questa opinione: come abbiamo precedentemente osservato, l'inserzione del frammento di Marciano relativo a queste associazioni nelle Pandette ce ne dimostra, invece, l'esistenza ancora nell'epoca di Giustiniano<sup>(3)</sup>. Per quel che riguarda, poi, la mancanza di iscrizioni

---

(1) Quanto, poi, alla confisca dei beni, si noti che questa non era una misura presa a carico dei collegi cristiani: abbiamo già dimostrato (*Contributo*, V) che lo Stato non poteva confiscare i beni dei collegi illeciti. Il ciclo per cui detti beni si trovavano nelle mani dello Stato era ben altro che la confisca al collegio: i beni intestati alle associazioni disciolte passavano in proprietà dei singoli membri di esse, i quali erano, nel nostro caso, cristiani; ora, essendo punita la professione di Cristianesimo con la confisca dei beni, è chiaro il processo pel quale lo Stato ne veniva in possesso.

(2) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 154.

(3) Coloro, infatti, che contestano l'esistenza dei *collegia tenuiorum* in questo periodo dovrebbero, poi, spiegarci la ragione per cui il frammento di Marciano è stato accolto nella compilazione giustiniana, la quale, quantunque costituente un mosaico di passi appartenenti a giuristi di ogni tempo, pur tuttavia fu redatta nell'intento precipuo di eliminare dalle opere dei giuristi classici tutto ciò che non era più consono alle attuali condizioni di vita. Cfr. al

nel periodo posteriore al IV secolo, essa riesce facilmente spiegabile, ove la si consideri in relazione a due dati di fatto: da una parte, la diminuzione enorme del materiale epigrafico in genere nei secoli IV e V<sup>(1)</sup>, dovuta senza dubbio alla spaventevole crisi economica e politica che si era abbattuta in quell'epoca sull'Impero, e che, se aveva rovinati i collegi artigiani<sup>(2)</sup>, ripercussioni molto più gravi aveva dovuto indubbiamente avere sulle finanze di tali collegi costituiti tra la povera gente; e dall'altra, i progressi sempre più incalzanti del Cristianesimo tra le masse, che non aveva potuto mancare di produrre vuoti non indifferenti nei ranghi di tali associazioni.

Ammessa, però, l'esistenza dei *collegia tenuiorum* in questo periodo abbastanza complicato ed incerto si presenta il problema della loro posizione giuridica: è noto, infatti, che dopo i Severi tutte le categorie professionali cominciarono ad essere organizzate nel sistema corporativo<sup>(3)</sup>. Si che, nell'epoca di Diocleziano (in cui la stratificazione sociale ci appare già compiuta), ben rari dovevano essere stati coloro che avevano potuto sfuggire a tale inquadramento; e poichè è opinione generalmente accettata che tutte le associazioni professionali avessero cura di provvedere ai funerali dei consoci<sup>(4)</sup>, ricorre spontanea la domanda: da quali persone erano costituiti i *collegia tenuiorum* nell'ultima epoca dell'Impero?

Si potrebbe a riguardo avanzare l'ipotesi che essi fossero costituiti tra le plebi delle due Capitali, massa inerte, aliena da qualunque lavoro, che non avrebbe potuto trovar posto in alcuna categoria professionale, e dagli inabili al lavoro, esclusi per disposizione di legge, fin dai tempi di Antonino Pio, dalle corporazioni artigiane<sup>(5)</sup>.

Ma non crediamo possibile accettare questa opinione, poichè la massima parte dei plebei nella lenta stratificazione sociale era

---

riguardo le espliciti dichiarazioni di Giustiniano stesso contenute nelle costituzioni « *Deo auctore* », « *Omnem* » e « *Tanta* ».

(1) Cfr. WALTZING, op. cit., II, pp. 170-171. Per farsene una idea basterà ricordare che, di fronte alle migliaia di iscrizioni dei collegi romani giunte fino a noi del I, II, III secolo, si ha notizia di appena dieci dei secoli IV e V.

(2) Cfr. MONTI, op. cit., I, p. 61.

(3) Cfr. MONTI, op. cit., I, pp. 40-41.

(4) Cfr. WALTZING, op. cit., I, pp. 274-275.

(5) Cfr. CALLISTRATUS, Dig. L, 6, 6 (5), 12.

stata anch'essa incorporata nelle associazioni professionali <sup>(1)</sup>; tanto più che in questo periodo di profonda decadenza economica molto meno frequenti erano le largizioni imperiali, ed è assolutamente da escludersi che in tanta penuria di braccia si lasciasse vivere della gente, che non si rendeva utile allo Stato <sup>(2)</sup>. In tutti i modi, quand'anche vi fossero state delle persone che si fossero effettivamente trovate in tale condizione (e per gli inabili al lavoro ciò è sicuro), si sarebbe trattato di un'infima minoranza, di cui sarebbe inconcepibile si fosse potuta preoccupare la legge.

A spiegare, adunque, in questo periodo la esistenza dei *collegia tenuiorum* non vi può essere che un'unica via, quella cioè di ammettere che le corporazioni professionali, diventate titolari di veri e propri servizi pubblici, organi quasi della pubblica amministrazione <sup>(3)</sup>, avessero smarrito completamente il carattere privatistico e avessero lasciata cadere la pratica delle funzioni connessevi, che nell'epoca precedente avevano perseguite insieme all'esercizio della pubblica funzione <sup>(4)</sup>: esse si sarebbero trovate troppo occupate dalla necessità di adempiere ai loro obblighi statali per poter continuare a provvedere ai funerali dei consoci <sup>(5)</sup>; e ciò tanto più in quanto ormai esse erano costituite in gran parte da Cristiani <sup>(6)</sup>, i quali dovevano apertamente disapprovare tali pra-

(1) Cfr. COLI, op. cit., p. 97. Cfr. pure *Cod. Th.* XII, 16, 1: Se si arrivava, infatti, fino a trasferire i corporati da una corporazione all'altra in caso di urgente bisogno, ed a Roma stessa si costringevano ad entrare nei collegi professionali non solo i cittadini e gli stranieri immigrati, ma anche quelli di passaggio (cfr. WALTZING, op. cit., II, pp. 331-332), come potrebbe seriamente sostenersi la esistenza di una plebe oziosa? Le stesse distribuzioni di pane nel Basso Impero erano fatte non alla plebe ma ai collegiati: cfr. WALTZING, op. cit., II, p. 428.

(2) Ogni cittadino fu, infatti, in questo periodo considerato quasi come un pubblico funzionario: cfr. MONTI, op. cit., I, p. 90.

(3) Cfr. nostro *Corporativismo romano* cit., pp. 17-21.

(4) Il WALTZING, infatti, si pone dubitativamente la questione: cfr. op. cit., II, p. 357.

(5) Secondo il WALTZING (op. cit., I, p. 321) questi collegi erano « écrasés de charges et incapables de s'occuper d'autre chose » che non fosse stato il servizio a cui erano destinati.

(6) È vero che a Salona (C. I. L., III, 1981), sotto Costanzo, un *collegium fabrum* si occupa ancora dei funerali ai consoci, ma si tratta, crediamo noi, di una eccezione che non potrebbe farci estendere questo esempio a tutti i collegi professionali, come fa il WALTZING (op. cit., II, p. 357); oppure di una confraternita religiosa, come i *centonarii* e i *dendrophori*, ai quali i *fabri* sono spesso accomunati nelle iscrizioni (cfr. WALTZING, op. cit., II, pp. 198-208) e

tiche pagane, assolutamente inconciliabili con le loro credenze <sup>(1)</sup>. Occorre, quindi, ritenere che i fedeli agli antichi riti, a cui le disagiate condizioni finanziarie non permettevano di pagarsi i funerali, si riunissero a tale scopo nei collegi funerari <sup>(2)</sup>.

A tutto questo, però, si può opporre una grave obiezione: quella, cioè, che la nostra opinione ha contro una esplicita disposizione di legge, risalente ad un periodo anteriore a Marco Aurelio, la quale vietava l'appartenenza a più di un collegio: « *Non licet autem amplius quam unum collegium licitum habere ut est constitutum et a divis fratribus* » <sup>(3)</sup>. La disposizione è contenuta nel Digesto e non cade dubbio, quindi, che anche nel periodo giustiniano fosse in vigore. Noi, però, crediamo che essa non trovasse applicazione nei riguardi dei *collegia tenuiorum*: un frammento, infatti, di Callistrato ci fa sapere che ai *tenuiores per collegia distributi* erano stati concessi dei privilegi di cui non godevano i facoltosi <sup>(4)</sup>. E tra questi privilegi, oltre quello fiscale, crediamo fosse anche quello di far parte di un collegio funerario <sup>(5)</sup>.

È vero che Callistrato non specifica la natura di questi privilegi, ma, poichè noi, d'altra parte, non conosciamo privilegi esclusivi ai *tenuiores* che facevano parte dei collegi professionali (di privilegi fiscali godevano pure gli armatori di navi <sup>(6)</sup>, esenti *ab omnibus oneribus ac muneribus* <sup>(7)</sup>), bisogna ritenere che vi fosse compreso anche quello di associarsi liberamente: e quale concessione più naturale di questa, che assicurava alla povera gente il riposo dopo la morte? Del resto questo ci sembra risulti evidentemente dalle stesse parole del giureconsulto: se egli sente il bisogno di mettere in evidenza la condizione di questi *tenuiores* di trovarsi dispersi nei vari collegi professionali, è chiaro che aveva nella mente l'idea della opportunità che essi si potessero riunire al di fuori del solito ambiente.

che costituivano senza dubbio tre corpi con identiche funzioni e con identica costituzione.

(1) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 321; COLI, op. cit., pp. 97-98.

(2) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 321.

(3) MARCIANUS, Dig. XXXVII, 22, 1, 2. L'« et » ci fa intendere che la costituzione di Marco Aurelio e Lucio Vero non era stata la prima al riguardo.

(4) Cfr. Dig. L, 6, 6 (5), 12.

(5) Tale è, infatti, anche l'opinione del COLI, op. cit., p. 111. Che oltre al privilegio fiscale ce ne dovessero essere anche degli altri, lo si può dedurre anche dall'uso del plurale: *privilegiis*.

(6) Cfr. MONTI, op. cit., I, pp. 82-83.

(7) Cfr. *C. Th.*, VIII, 5, 5 e *h. t.* 12.

Il passo di Marciano, quindi, in cui si parla del divieto di far parte di più collegi è incompleto.

Del resto, solo dando questa significazione al passo di Callistrato, ed ammettendo questa deroga a favore dei *tenuiores* relativamente al divieto di far parte di due collegi, possiamo spiegarci la esistenza delle associazioni fra Cristiani: questi, infatti, nella loro grandissima maggioranza, facevano parte delle corporazioni professionali, e, se non fosse esistita questa limitazione al divieto di appartenere a più collegi, non avrebbero potuto far parte anche delle associazioni cristiane, costituite, come abbiamo sopra dimostrato, sotto la forma giuridica dei *collegia tenuiorum*. Vero è che per i Cristiani questo problema ha un'importanza alquanto limitata nel tempo, poichè è circoscritto nel periodo che va dall'assunzione di Diocleziano all'Impero<sup>(1)</sup> all'Editto di Costantino, dopo del quale la Chiesa potette vivere liberamente e, influenzando sul diritto statale, far riconoscere le *ecclesiae* come persone giuridiche ben distinte dai collegi.

I *collegia tenuiorum*, però, erano inevitabilmente destinati alla estinzione: lentamente, infatti, vennero sparendo, per essere venuta a mancare la ragione di essere della loro esistenza. La Chiesa, una volta riconosciuta, si incaricò di provvedere direttamente tra i suoi aderenti a tutti i bisogni che avevano fatto nascere e prosperare queste associazioni. Unendo, infatti, le opere di carità alla cura dei funerali, rivolse le sue cure di preferenza alla povera gente, per cui i collegi funerari, che si erano rivelati necessari ai *tenuiores* quando nessuno si era preoccupato della loro condizione, divennero con l'avvento del Cristianesimo perfettamente inutili.

Non occorre credere, però, che il trionfo del Cristianesimo abbia segnato la fine immediata di tutti i *collegia tenuiorum*: secondo ogni probabilità, invece, la loro decadenza dovette essere lentissima; ad essi rimasero tenacemente attaccati tutti coloro che non aderirono alle nuove idee, se, ancora nell'epoca di Giustiniano, continua a prosperare questa forma di associazione, che dette origine, secondo l'opinione, accettabile sotto ogni riguardo, avanzata

(1) Fu sotto il governo di questo Imperatore che la organizzazione corporativa dello Stato trovò la sua più completa realizzazione. Del resto, la identità tra gli scopi della Chiesa cristiana e quelli dei *collegia tenuiorum* risulta chiaramente da un noto scolio dei Basilici, che vedremo.

dal Monti<sup>(1)</sup>, alle confraternite religiose dell'alto Medioevo: evidentemente le prime confraternite cristiane dovettero modellare la loro organizzazione su quella di tali collegi<sup>(2)</sup>.

### Conclusioni.

Riassumendo, quindi, la nostra trattazione, i collegi privati furono a Roma numerosissimi anche nell'epoca imperiale, in tutte le forme, conviviali, religiose e funerarie, a malgrado il rigore della legislazione contro di esse. Ciò, però, dipese proprio dalle imperfezioni di tale legislazione, la quale, fondata quasi esclusivamente su di una Legge ed un Senatoconsulto, era estremamente rudimentale<sup>(3)</sup>, se pure pratica in sommo grado e tale da potersi atteggiare con mobilità meravigliosa alle multiformi necessità della vita sociale. Fu così che si giunse all'assurdo (per la nostra mentalità moderna) dell'esistenza di associazioni non autorizzate in un regime ispirato a criteri restrittivi in materia di associazione e beneficianti di una presunzione generale di liceità.

(1) Cfr. *Le Confraternite Medievali nell'Alta e Media Italia*, Venezia, La Nuova Italia, 1927, I, p. 60. Egli si fonda su di un passo dei Basilici in cui si considerano i *collegia tenuiorum* come collegi cristiani, cioè come confraternite: « *Tenuiorum tamen permittitur collationem facere ut quae hodie fiunt in ecclesiis, et vulgo dicuntur «τάματα»* »: cfr. HEIMBACH, *Basilicorum libri sexaginta*, Leipzig, LX, 32, I sch., p. 668. V. anche dello stesso autore: *Istituzioni e associazioni romane in Italia e in Francia durante l'alto Medioevo*, in *Annali del Seminario Giuridico Economico di Bari*, Bari, Cressati, 1927, I, p. 57.

(2) A Napoli, infatti, le confraternite medievali che si consacravano oltre che al culto, anche al mutuo soccorso ed alla carità, si dicevano « Staurite » (cfr. MONTI, *Confraternite* cit., I, p. 67), termine questo che, dal punto di vista filologico, è il corrispondente del greco « *στάταια* », in cui lo spirito aspro indica l'aspirazione iniziale, che ben può essersi cambiata in « s » nel linguaggio di Partenope. Occorre, quindi, ritenere che a Napoli, originaria colonia greca, attraverso tutta l'epoca romana, sia rimasto vivo nel popolo l'uso del vocabolo ellenico per indicare i *collegia tenuiorum*, si da riapparire, poi, nell'epoca cristiana attribuito alle confraternite.

Se fosse giusta questa opinione, poi, riceverebbe ampia ed insperata conferma la tesi di coloro che vedono nei *collegia tenuiorum* oltre che dei collegi funerari, anche delle società di mutuo soccorso e di beneficenza: v. *supra*, *Contributo* IV.

(3) Sulla semplicità costituente una delle caratteristiche predominanti della organizzazione giuridica romana, cfr. SCHULZ, *Principien des römischen Rechts*, München, Duncker u. Humblot, 1934, pp. 45-57.



VII.

NUOVI ELEMENTI DI VALUTAZIONE SULL'ORIGINE  
DEI « COLLEGIA OPIFICUM »

Quello delle origini è un problema tra i più dibattuti nella storia delle corporazioni romane, quantunque l'oscurità che per questo argomento regna nelle fonti non offra allo studioso la possibilità di fondare su argomenti incontrovertibili le proprie argomentazioni.

Un'antica tradizione, facente capo probabilmente a Varrone<sup>(1)</sup> e riferitaci da Plutarco, attribuisce a Numa la divisione della popolazione in categorie professionali<sup>(2)</sup>. Questa la possiamo considerare come la tradizione ufficiale accolta in genere<sup>(3)</sup> dagli antiquari e dagli storici romani, secondo la quale i primi collegi istituiti sarebbero stati quelli dei suonatori di flauto, degli orefici, dei falegnami, dei tintori, dei calzolai, dei cuoiai, dei fabbri in rame e dei vasai, avendo il Re riunito tutti gli altri mestieri in un sol corpo (σύστημα).

Non è certo più il caso di stare a discutere sull'attendibilità di questa istituzione da parte del mitico Re Numa. In tutta l'oscurità della tradizione, però, emerge un sicuro elemento di valutazione: già per i Romani del I secolo l'origine di questi collegi si perdeva nelle tenebre della storia dei Re<sup>(4)</sup>. Opinione questa

(1) WAGENER, *Bullettin de l'Academie Royale de Belgique*, 1889, V, p. 407.

(2) Essa trova, infatti, una conferma in PLINIUS, *Nat. Hist.*, XXXIV, 1 e XXXV, 139; in CICERO, *De Republica*, II, 14 e in DIONYSIUS HAL., II, 62. Che, però, accanto alla tradizione ufficiale esistessero altre versioni, ben note all'Annalistica più recente, si ricava da un passo di FLORO (I, 6) il quale fa, invece, risalire a Servio Tullio le corporazioni di mestiere. Un tentativo ingegnoso di conciliare questa contraddizione delle fonti è stato fatto dal KARLOWA, op. cit., II, p. 63. Su questi argomenti, v. MONTI, op. cit., I, pp. 21-23.

(3) DIONE CASSIO, parlando dei collegi soppressi il 64 a. C., ci dice che essi erano stati istituiti ἐξ Ἀρχαίων (XXXVIII, 13), e *antiquitus constituta* erano per SVETONIO (cfr. *Divus Julius*, 49).

(4) PLUTARCHUS, *Numa*, 17.

che, in linea di massima, collima con i risultati a cui è pervenuta la critica moderna, la quale, procedendo ad una accurata revisione delle fonti e controllandole al vaglio delle nuove scoperte storiche e archeologiche, ha dovuto ammettere, sebbene, ci si passa il termine, a malincuore<sup>(1)</sup>, l'alta antichità dei collegi artigiani di Roma<sup>(2)</sup> e la verosimiglianza della lista delle arti elencate da Plutarco, tutte convenienti alla rozza civiltà della Roma primitiva e fra le prime, indubbiamente, ad essere esercitate fuori della famiglia da liberi lavoratori<sup>(3)</sup>. La filologia e la storia sono di accordo su questo punto: le radici da cui sono derivate le parole latine designanti sia questi mestieri che gli utensili ed il lavoro di questi artigiani, esistevano già nella lingua della stirpe comune, da cui pare si siano staccati i greci da una parte e gli italoti dall'altra<sup>(4)</sup>.

Per gli scopi della nostra ricerca passeremo sopra a vecchie questioni su cui hanno disputato a lungo e con grande dottrina i precedenti Autori (come quella della origine e del carattere sta-

(1) Non sono mancati, infatti, tentativi di riportare la istituzione dei collegi ad epoca più recente (cfr. COHN, op. cit., pp. 22-25; LANGE, *Römische Alterthümer*, Berlin, Weidmann, I, pp. 247 segg.) confutati, però, dal WALTZING, op. cit., I, pp. 68-69. Per quel che riguarda la più moderna dottrina (cfr. PAIS, *Storia di Roma dalle origini alle guerre puniche*, Roma, Optima, 1926, II, p. 436; DE SANCTIS, *Storia dei Romani*, Torino, Bocca, 1907, II, pp. 171-172), v. MONTI, op. cit., I, pp. 24-26.

(2) Cfr. MOMMSEN, *Römische Geschichte*, Berlin, Weidmann, 1881, I, p. 192; LIEBENAM, op. cit., pp. 5, 8, 9; MARQUARDT, *Privatleben* cit., II, pp. 376-377; KARLOWA, op. cit., II, p. 63; COLI, op. cit., p. 54; DE SANCTIS, *Storia dei Romani* cit., p. 171-172; MONTI, op. cit., I, pp. 26-29.

(3) Cfr. MARQUARDT, *Privatleben* cit., a proposito di ognuno di questi mestieri; BLUEMNER, *Technologie und Terminologie der Gewerbe und Künste bei Griechen und Römern*, Leipzig, Teubner, 1874-1887, id.: i flautisti, infatti, erano necessari per i sacrifici, i matrimoni e i funerali; i falegnami costruivano le case e i templi; mentre, non conoscendosi ancora l'uso dei mattoni e la lavorazione del ferro, ci spieghiamo l'assenza nella lista di Plutarco dei muratori e dei fabbri in ferro, che pure all'epoca di questo Autore costituivano dei fiorentissimi collegi: cfr. MONTI, op. cit., I, pp. 24-25 e il WALTZING, op. cit., I, pp. 65-66 sulla convenienza di questi collegi alla rozza civiltà della Roma primitiva.

(4) Cfr. WEZEL, *De opificio opificibusque apud veteres romanos*, Berlin, Weidmann, 1881, pp. 5-11. È notevole che questi mestieri si ritrovano anche nella società greca arcaica presentatici dai poemi omerici: cfr. RIEDENAUER, *Handwerk und Handwerker in den homerischen Zeiten*, Erlangen, 1873; SOLLAZZI, *Il lavoro libero nel Mondo romano*, Macerata, R. Università, 1906, p. 6.

tale o privatistico di questi corpi<sup>(1)</sup>) per presentare sotto forma di ipotesi una tesi, in cui facilmente tali problemi potrebbero trovare la soluzione, costituendone essa il presupposto, anzi, in certo qual modo, la chiave di volta: quella cioè che l'origine del collegi romani si debba ricercare al di fuori del mondo latino-sabellico<sup>(2)</sup>, in Etruria.

A ciò ne inducono due considerazioni di carattere generale e parecchie altre di carattere particolare, ben più importanti:

È stato detto ben a ragione che le istituzioni tipicamente romane sono istituzioni dei *patres*<sup>(3)</sup>, nel senso che si sono svolte dall'organismo familiare e gentilizio<sup>(4)</sup>. Ora sorge il problema:

---

(1) Cfr. su questo argomento WALTZING, op. cit., I, pp. 69-78. La scarsità delle nostre cognizioni in proposito ha permesso di formulare le ipotesi più varie e contraddittorie. La prevalente dottrina, però, tende a considerare questi corpi come aventi avuto origine dalla privata iniziativa e privi assolutamente di ogni carattere pubblicistico nei tempi più antichi: cfr. MONTI, op. cit., I, pp. 29-30.

(2) Soluzioni di questo genere sono state già avanzate da antichi Autori, ma con ben scarso fondamento e con pochissima fortuna: cfr. HEINECCIUS, *De origine et iure collegiorum et corporum apud romanos*, in *Opusculorum variorum sylloge*, Halae Magdeburgicae, 1735, I, § 5, il quale, prendendo sul serio la leggenda di Numa, considera i collegi industriali come una istituzione sabina; questa opinione, però, cade con la leggenda su cui riposa. Coloro, poi, i quali credono che i collegi sacerdotali siano serviti di modello alla organizzazione dei collegi artigiani, attribuiscono ai collegi romani una origine etrusca nel senso che essi avrebbero avuto la loro fonte nel *jus sacrum* romano, importato dall'Etruria (cfr. DIRKSEN, op. cit., pp. 7-8, 21, 33; PERNICE, *Labeo* cit., I, p. 290; GIERKE, op. cit., III, p. 79), ma anche questa opinione si mostra fragilissima nelle basi e parte da un presupposto errato, poichè nulla hanno avuto in comune i collegi artigiani con i collegi sacerdotali (cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 70), all'infuori degli elementi comuni inevitabili in corpi a carattere collegiale.

Infine, si è creduto che si sia trattato di una importazione dalla Grecia, poichè li avrebbe istituiti una legge delle XII Tavole, secondo Gaio ispirata alla legislazione solonica (cfr. WISSENAER, *Dissertatio juridico-philologica ad tit. Digesti de collegiis et corporibus*, in FELLEMBERG, *Jurisprudentia antiqua*, Bernae, 1760, I, c. 3); ma, a prescindere dall'attendibilità del riferimento fatto da Gaio, la legge in discorso non ha alcuna relazione con il nostro argomento, poichè, senza alludere alla creazione o alla origine delle associazioni professionali, allude invece alla autonomia interna spettante in genere a tutte le specie di *collegia*: cfr. WALTZING, op. cit., I, pp. 334-335.

(3) Cfr. BONFANTE, *Storia* cit., I, p. 197.

(4) Cfr. LONGO, *Storia del Diritto Romano*, Milano, Giuffrè, 1933, pp. 25-31.

come poteva essere possibile l'agglomeramento della popolazione in base a criteri professionali nella società quiritaria?

I paesi in cui tale fenomeno si rivela spontaneo sono quelli in cui prevale la struttura industriale e l'organizzazione commerciale<sup>(1)</sup>, mentre la società romana arcaica, imperniata quasi esclusivamente sulla agricoltura e sulla pastorizia<sup>(2)</sup>, non presentava affatto il clima storico sociale idoneo al sorgere ed allo sviluppo dei corpi di mestiere. In essa ritroviamo invece, nella sua espressione più genuina, la organizzazione familiare o gentilizia<sup>(3)</sup>; che anzi, quella era l'unica forma di aggregazione possibile, in quanto che il carattere di esclusività, proprio di questo organismo, che costituiva, ancora in epoca storica, un soggetto sovrano di diritti<sup>(4)</sup>, rendeva inconcepibile addirittura, qualunque altra forma di organizzazione sociale, la quale con essa avesse potuto eventualmente coesistere<sup>(5)</sup>.

---

(1) La terra classica delle corporazioni nell'antichità è, infatti, l'Oriente ellenistico: cfr. MONTI, op. cit., I, p. 14.

(2) Cfr., per quel che riguarda il diritto, BONFANTE, *Storia* cit., I, pp. 219-220: « La base economica dell'antica società romana è essenzialmente agricola e il fondo o il bestiame tenuto nell'*ager publicus* costituiscono l'unica ricchezza... ». Per la religione, cfr. MOORE, *Storia delle religioni*, trad. LA PIANA, Bari, Laterza, 1929, I, pp. 206-210.

(3) Cfr. BONFANTE, *Storia* cit., I, pp. 151-157.

(4) Cfr. DE FRANCISCI, *Storia* cit., I, pp. 106 segg.; LONGO, op. cit., pp. 26-31.

(5) Questo carattere di sovranità e di esclusività dell'organismo gentilizio non poteva consentire che degli individui ad esso appartenenti rompessero il vincolo di sudditanza per formare altri gruppi sociali: nè si osservi che questa istituzione avrebbe avuto origine tra la plebe, cioè tra un elemento estraneo allo stato gentilizio, poichè in questo caso si verrebbe ad avanzare sotto forma di ipotesi ciò che invece ci proponiamo di dimostrare, essere cioè questo istituto venuto dal di fuori nell'ambiente romano. Sul carattere originario della plebe, estranea in un primo tempo all'organismo gentilizio, cfr. BINDER, *Die Plebs*, Leipzig, Deichert, 1909; DE FRANCISCI, *Storia* cit., I, p. 174; LONGO, op. cit., pp. 35-38.

Se poi si volesse sostenere che questi collegi siano sorti fra i *patres*, allora occorrerebbe spiegare la ragione di essere di questi aggruppamenti professionali: non potevano avere uno scopo politico per il carattere sovrano della *familia* e perchè non l'hanno avuto nemmeno in seguito, quando noi li vediamo nel I secolo a. C. apparire nella storia; non uno sociale o religioso, poichè al bisogno naturale dell'associazione, innato nell'uomo, e a quello di avere un culto erano sufficienti gli organismi familiari; resta lo scopo economico, ma i collegi romani non hanno mai avuto, nemmeno in epoca tarda, fun-

E ciò a prescindere da altre considerazioni di minore importanza, come quella che la struttura corporativa non può essere di origine quiritaria, poichè troppo evidentemente si contrappone allo individualismo fiero, proprio di questa stirpe <sup>(1)</sup> e si avvicina piuttosto alla concezione orientale dell'agglomerazione artificiale in base a criteri professionali.

Si noti, infine, che il sorgere spontaneo delle associazioni di questo genere presuppone un precedente fortissimo sviluppo industriale, cosa questa che Roma era ben lungi dall'aver raggiunto in epoca così antica, come quella a cui si riporta la tradizione <sup>(2)</sup>: in Etruria, invece, fin dal secolo IX <sup>(3)</sup> il rigoglio magnifico delle industrie e dei commerci poteva ben avere determinato la costituzione dei collegi professionali.

Ci troviamo, quindi, di fronte a due dati di fatto incontestabili

zione economica, ed a maggior ragione occorre escluderla per il periodo delle origini. Non è a parlarsi dello scopo funerario, dato che le associazioni relative sorgono solo nel periodo imperiale, quantunque sia probabile, benchè non ce ne sia rimasto ricordo, che anche prima i collegi professionali si occupassero dei funerali ai consoci. Il culto dei morti, però, esercitato in comune da persone appartenenti a diverse famiglie è estraneo assolutamente e in contrasto con le fondamentali esigenze dell'organismo gentilizio dei *patres*: cfr. FUSTEL DE COULANGES, *La città antica* cit., pp. 28-32. In tutti i modi, a dimostrare come queste istituzioni fossero estranee alla società quiritaria, sta il fatto incontestabile del disprezzo profondo con cui in epoca storica erano nella società romana considerati gli artigiani e i loro collegi: cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 77; SALVIOLI, *Capitalismo antico*, Bari, Laterza, 1925, pp. 64-65.

(1) Cfr. BONFANTE, *Storia* cit., I, p. 82.

(2) È questa l'argomentazione per cui il PAIS (op. cit., II, p. 436), negando ogni fede all'antichità della tradizione, conclude che l'annalistica recente errò attribuendo ai primi secoli dell'età regia una organizzazione operaia e sociale che presuppone uno sviluppo politico ed in parte sociale, le cui *prime tracce* sono veramente visibili solo nel primo secolo della Repubblica, ossia dopo lo affermarsi della plebe. Ma è chiaro che, se ancora nel I secolo della Repubblica si hanno le prime tracce di questo sviluppo, esso non si sarebbe potuto raggiungere, secondo il Pais, che almeno al III secolo, cioè verso il 200 a. C., epoca, però, ognuno lo vede, troppo recente per potersi accettare come quella in cui sorsero i *collegia opificum*.

(3) Cfr. PAIS, *Storia dell'Italia antica e della Sicilia*, Torino, Utet, 1933, I, pp. 187-207; DUCATI, *Gli Etruschi*, Roma, Cremonese, 1928, pp. 124-146; STELLA, *Italia antica sul mare*, Milano, Hoepli, 1930, c. III: *La Tassalocrazia etrusca*.

stabili nel periodo di tempo compreso tra i secoli VIII e V av. C. <sup>(1)</sup>:

1) Una civiltà tirrenica a carattere tipicamente industriale e mercantile, e in cui, quindi, non poteva mancare l'agglomeramento professionale degli artigiani e dei mercanti.

2) Una organizzazione sociale romana fondata sulla struttura gentilizia e ad economia quasi esclusivamente agricola.

A questo riguardo occorre poi tener presente che si tratta di due popoli, il romano e l'etrusco, finitimi tra loro; dei quali, l'uno, anzi, l'etrusco, pare abbia dominato lungamente sull'altro <sup>(2)</sup>, e di cui è, in tutti i modi, incontestabile l'influenza sulla civiltà e sulle istituzioni romane <sup>(3)</sup>. E fin qui, nulla ci impedisce di ritenere che il tipo del « collegio » sia stato importato a Roma dall'Etruria, come un portato del popolo politicamente dominante o come una istituzione acquisita dai Romani attraverso la pacifica influenza della civiltà transtiberina.

E la tradizione, per vero, è concorde nell'affermare che furono proprio i Tarquini (monarchia di cui nessuno contesta più seriamente l'origine e il carattere etrusco) a far venire dall'Etruria operai liberi specializzati per lo sviluppo e l'abbellimento della città <sup>(4)</sup>.

I collegi, quindi, secondo ogni verosimiglianza, sarebbero sorti proprio fra operai immigrati di origine straniera. Essi erano fuori

(1) Le quali date stanno a rappresentare i nostri due punti estremi di riferimento: quella in cui la tradizione pone il sorgere dei collegi artigiani e quella più antica a cui possono risalire le nostre cognizioni relative agli istituti giuridici romani.

(2) Cfr. HOMO, *L'Italie primitive et les débuts de l'imperialisme romain*, Paris, La Renaissance du Livre, 1927, pp. 138-155; PAIS, *Storia dell'Italia* cit., p. 178; DE FRANCISCI, *Storia* cit., I, pp. 144-147; ARANGIO-RUIZ, *Corso di Storia del Diritto Romano*, Napoli, Iovene, 1931, pp. 11-18. Si tratta, secondo noi, di una verità storica incontestabile, quantunque abbia trovato fra i moderni Autori una certa opposizione: cfr. BELOCH, *Römische Geschichte bis zum Beginn der punischen Kriege*, Berlin, 1926; von DUHN, in *Rivista di Storia Antica*, III, p. 289.

(3) Cfr. DUCATI, *Gli Etruschi* cit., p. 43-49; BONFANTE, *Storia* cit., I, pp. 222-225; PAIS, *Storia di Roma* cit., II, pp. 433-439; GRENIER, *Le Génie romain dans la religion la pensée et l'art*, Paris, La Renaissance du Livre, 1925, pp. 43 segg.

(4) Cfr. LIVIUS, I, 56; PLINIUS, *Nat. Hist.*, XXXV, 53, 3. V. HOMO, *L'Italie* cit., p. 144.

dell'organizzazione gentilizia e ci possiamo, quindi, spiegare facilmente la costituzione dei collegi, riferendola al bisogno insito nell'uomo, di ritrovarsi insieme con i suoi simili nelle ore di libertà e di riposo <sup>(1)</sup>.

Questa tendenza all'associazione, del resto, è non solo comune, ma anche generale tra gli immigrati in terra straniera al proprio ambiente e alla propria civiltà <sup>(2)</sup>.

Solo così ci riusciamo a spiegare l'esistenza di associazioni professionali in una società gentilizia rigida ed esclusivista come quella romana ed il disprezzo che dopo lunghi secoli i Romani sentivano ancora per gli artigiani e i loro collegi <sup>(3)</sup>, e che riuscirebbe inesplicabile ove si fosse trattato di istituzioni sorte spontaneamente nella società quiritaria.

\* \* \*

Ma il ragionamento che abbiamo fatto a proposito di un eventuale rapporto dei collegi romani con la civiltà etrusca si potrebbe, con qualche variante, sebbene con minore attendibilità, applicare ad altri popoli, come i Greci <sup>(4)</sup> e i Sabini <sup>(5)</sup>, con i quali i Romani sono venuti di buon'ora a contatto. Quali gli argomenti particolari a sostegno della nostra opinione?

I. Benchè in genere dagli Autori non si contesti l'alta antichità e la genuinità della lista dei collegi più antichi offertaci da Plutarco, tuttavia non si manca di fare osservare che è ben improbabile in quel periodo antichissimo la esistenza di orefici specializzati e di un collegio relativo <sup>(6)</sup>, poichè ciò presuppone una abbondanza e una larghezza di lavorazione di gioielli e di oggetti in oro che le fonti sono ben lungi dall'attestarci. Plinio, infatti,

(1) Questo bisogno, infatti, non avrebbe potuto farsi sentire da coloro che a Roma possedevano già nella *gens* il mezzo di soddisfare ad esso.

(2) Cfr. LA PIANA, op. cit., II, pp. 517.

(3) Cfr. SALVIOLI, *Il capitalismo antico* cit., pp. 64-65; DE SANCTIS, op. cit., IV, 1, pp. 494-495.

(4) Cfr. PAIS, *Storia di Roma* cit., III, pp. 567-589.

(5) Cfr. HOMO, *L'Italie* cit., pp. 165-179; PAIS, *Storia di Roma* cit., III, pp. 427 segg.

(6) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 66; MONTI, op. cit., I, p. 25.

ha esplicitamente a riferire: « *Romae ne fuit quidem aurum nisi admodum exiguum longo tempore* » <sup>(1)</sup>.

È vero che una disposizione delle XII Tavole fa già menzione degli oggetti di oro <sup>(2)</sup>, ma già (a voler accettare come autentica la data assegnata dalla tradizione alla compilazione decemvirale) ci troviamo in epoca molto più recente di quella che si suole generalmente assegnare all'origine dei collegi.

Ora, secondo noi, tale obiezione mossa all'autenticità della tradizione perde ogni valore ove si ammetta l'origine etrusca dei collegi romani: nell'industria tirrenica, infatti, tenne uno dei posti più importanti, se non il maggiore, la lavorazione dell'oro, portata ad un grado di perfezione artistica, cui forse nemmeno il cesello immortale dei Greci riuscì a superare <sup>(3)</sup>. È chiaro, quindi, come in un ambiente di questa fatta dovessero ben presto essere sorte le associazioni professionali di orefici, riprodottesi anche a Roma, quando, sotto la monarchia dei Tarquini, questa città rappresentò, oltre che una grande potenza militare, un centro commerciale e industriale di non poco momento <sup>(4)</sup>.

Venuta meno, però, la dominazione etrusca, si ebbe come conseguenza economica, un ritorno alla vita agricola e pastorale primitiva, forse dovuto alla conquista o alla immigrazione sabina, determinandosi un ristagno nell'attività industriale e commerciale di Roma, che, per ragioni geografiche e per l'indole degli abitanti, era stata opera prevalentemente della stirpe etrusca <sup>(5)</sup>.

Si ebbe, così, un imbarbarimento generale che fece, insieme alle altre industrie, venire meno anche quella dell'oro, pur se rimase tuttavia per gli orefici immigrati sotto i Tarquini il loro collegio <sup>(6)</sup>.

(1) *Nat. Hist.*, XXXIII, 1, 5, 14.

(2) Cfr. BONFANTE, *Storia* cit., I, p. 206; MONTI, op. cit., I, p. 25.

(3) Cfr. DUCATI, *Gli Etruschi* cit., pp. 127 e 153-154.

(4) Cfr. HOMO, *L'Italie* cit., p. 144; STELLA, op. cit., pp. 274-275.

(5) Cfr. FRANK, *Storia economica di Roma*, trad. LAVAGNINI, Firenze, Vallecchi, 1924, c. III; TOUTAIN, *L'Économie antique*, Paris, La Renaissance du Livre, 1927, c. III, § 3; STELLA, op. cit., pp. 279-280.

(6) Così ci riusciamo a spiegare la scarsezza dell'oro e l'esistenza di un collegio di orefici nella prima età repubblicana.

\* \* \*

II. Ma altre e non poche particolarità della vita e della organizzazione collegiale, noi riteniamo, non potrebbero trovare (come non hanno trovato) spiegazione che riferendo la loro origine alla Etruria.

Si è già osservato <sup>(1)</sup> che il flauto e, quindi, il relativo collegio dei suonatori, era stato importato dall'Etruria con il culto di Minerva <sup>(2)</sup>; come pure è sintomatico che sia proprio Minerva la divinità tutelare della maggior parte dei *collegia opificum* <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>.

E così anche argomento di non poco peso a riguardo è il fatto che nei collegi artigiani di Roma erano ammessi anche i liberti e gli schiavi fin dall'epoca repubblicana <sup>(5)</sup>; e tale speciale condizione di favore fatta a questa classe di persone, le quali nei collegi professionali godevano di tutti i diritti che competevano agli ingenui e che vediamo anche ricoprire le cariche più importanti dei collegi <sup>(6)</sup>, ci deve portare alla logica considerazione che i collegi in cui vigevano usi siffatti dovevano essere estranei assolutamente alla civiltà e all'ambiente della classe dominatrice di Roma: i *patres*. È, invece, proprio nell'Etruria che noi troviamo avere gli schiavi assunto una certa considerazione presso i padroni, tanto che a *Volsinii* e a *Volaterrae* e forse anche nelle altre città etrusche, affermatosi un fortissimo movimento di emancipazione, si arrivò fino ad affidare ad essi la direzione della cosa pubblica,

(1) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 68.

(2) Cfr. DE ROSA, *Le origini della civiltà in Europa*, Milano, Bruciatì, 1915, p. 252; PRELLER, *Römische Mythologie*, Berlin, 1883, p. 290.

(3) Cfr. DE MARCHI e CALDERINI, *I Romani*, Milano, Vallardi, 1931, p. 114. Il giorno festivo della Dea era, infatti, chiamato *opificum dies*: cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 199.

(4) Lo stesso termine, poi, che serviva ad indicare il presidente del collegio, *magister*, pare sia di origine tirrenica: deriverebbe dalla radice *mag* (grande, saggio) e l'etrusco *hister* (parola, di cui l'origine tirrenica ci è attestata dalla testimonianza degli stessi autori latini: cfr. DE ROSA, op. cit., p. 388). Si tratta, però, di una derivazione controversa: cfr. ERNAUT et MEILLET, *Dictionnaire* cit., v. *Magister*.

(5) Cfr. WALTZING (op. cit., I, p. 346), il quale lo dimostra attraverso una precisa documentazione epigrafica contro l'opinione del DIRKSEN (op. cit., pp. 81-82) e del MOMMSEN (op. cit., pp. 77-78).

(6) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 346.

si che finirono col diventare i padroni dei loro padroni <sup>(1)</sup>. A Roma, invece, lo schiavo si trovò sempre in una condizione di grande inferiorità sociale e coloro che ne potettero sopportare nei collegi la comunanza e, qualche volta, la supremazia, dovevano essere ben diversi nei sentimenti e nei costumi dal popolo fiero dei Quiriti dominatori!

Che dire, poi, della organizzazione dei collegi professionali romani? Anche se mancassero altri argomenti, questo da solo, noi crediamo, basterebbe a mettere in grave imbarazzo coloro che sostengono l'alta antichità di queste associazioni, ove non ne vogliono riferire l'idea ordinatrice alla civiltà transtiberina. La organizzazione di tali collegi ha un carattere spiccatamente democratico <sup>(2)</sup>; il che mal si concilia con il riferimento di essi ad una civiltà molto antica, in una società, poi, in cui vigeva la costituzione rigidamente aristocratica del comune gentilizio. E questo carattere è tanto più rilevante in quanto lo si riscontra anche nella organizzazione delle associazioni professionali dei *fratres Atiedi*, secondo quanto risulta dalle Tavole Eugubine <sup>(3)</sup>: il che ci dimostra l'esistenza di simili principi informatori appunto nei collegi dell'Etruria, in perfetta armonia con il carattere pienamente democratico della società etrusca del VII secolo <sup>(4)</sup>.

III. Un argomento, però, decisivo, il quale da solo forse basterebbe a dimostrare il fondamento storico e filologico della nostra tesi, è rappresentato da ciò, che a Roma nella tecnica dei mestieri era in uso un corredo di vocaboli che nessuno più comprendeva, secondo quanto riferisce Cicerone: « *Ne opifices quidem tueri sua artificia possunt nisi vocabulis uterentur, nobis incognitis, usitatis sibi* » <sup>(5)</sup>.

Che gli artigiani avessero a bella posta inventati dei vocaboli

(1) Cfr. PAIS, *Storia di Roma* cit., V, p. 327; *L'Italia* cit., I, p. 203.

(2) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 514: Il che si rivela da ciò, che la costituzione del collegio è basata sul principio che il collegio intero, il *populus collegii*, gestisce i suoi affari, sia direttamente, per mezzo di decreti votati nell'assemblea generale, sia mediatamente per mezzo di controllo sui funzionari eletti a maggioranza di voti.

(3) Vv. 23 segg. Cfr. SCHNORR von CAROLSFELD, op. cit., I, p. 361 n. 4.

(4) Cfr. PAIS, *Storia d'Italia* cit., I, p. 203-204.

(5) *De finibus*, III, 2.

speciali per riuscire a conservare il segreto dell'abilità tradizionale nei loro mestieri, come Cicerone mostra di credere, non si può certo seriamente sostenere. Non resta allora, a spiegare questa curiosa singolarità, che ammettere essere stati i mestieri importati a Roma da una nazione il cui linguaggio non era più comprensibile ai Romani del tempo di Cicerone, i cui vocaboli, però, erano tuttavia rimasti nella tecnica delle varie arti, pur se i lontani nipoti di quegli immigrati si fossero ormai da lungo tempo completamente latinizzati.

Questo linguaggio non può essere che l'etrusco: sappiamo infatti, per la esplicita testimonianza di Livio, che già nel III secolo a. C. l'etrusco era diventato una lingua inintelligibile ai Romani, i quali, quando invasero l'Etruria, furono costretti a valersi di interpreti ceriti<sup>(1)</sup>, mentre è ricordata come una dote particolare la scienza di questa lingua posseduta dal nobile romano M. Fabio Cesone<sup>(2)</sup>.

È incontestabile, pertanto, anche per questo riguardo, che i collegi artigiani di Roma siano sorti per opera di immigrati di origine etrusca<sup>(3)</sup>.

IV. E veniamo, infine, ad un'ultima osservazione: nella iscrizione lanuvina, sì spesso ricordata nel corso di questi « Contributi », troviamo una disposizione abbastanza singolare per non essere rilevata: *Item placuit: quisquis ex quacumque causa mortem sibi asciverit, eius ratio funeris non habebitur*<sup>(4)</sup>. Si priva, cioè, del diritto di avere celebrati i funerali dal collegio il socio che si fosse suicidato.

Si noti che presso i Romani il suicidio era ben lungi dall'essere guardato con l'orrore onde è considerato dalla società cristiana<sup>(5)</sup>; che anzi la dottrina stoica, diffusissima a Roma fra le classi elevate nel periodo dell'alto Impero, lo considerava come un mezzo

(1) IX, 36, 2.

(2) IX, 35 segg.

(3) Occorre escludere, infatti, che gli oscuri vocaboli a cui si è fatto cenno siano stati sabini o greci, perchè si trattava di lingue troppo ben conosciute dai Romani del tempo di Cicerone.

(4) C. I. L., XIV, 2112, I, l. 5-6.

(5) È vero che Nerazio dichiara indegni di pianto coloro i quali si fossero tolti la vita per sfuggire ad un castigo, ma non coloro i quali si uccidevano per disgusto della vita (Dig. III, 2, 11, 3).

efficace per riconquistare la libertà<sup>(1)</sup>. Alla mentalità dei Romani, insomma, il suicidio, ben lungi dall'apparire cosa turpe e degna di biasimo, era considerato quasi come una affermazione di forza morale, degna per ogni riguardo di rispetto.

Per questa ragione noi non saremmo alieni dal riportare questa disposizione all'origine dei collegi romani per riattaccarla a credenze religiose, le quali dovevano ispirare concezioni paurose dell'al di là e che dovevano, quindi, portare all'orrore della morte ed alla condanna di coloro i quali l'avessero cercata. Tale è il substrato caratteristico della religione etrusca<sup>(2)</sup>, in contrasto stridente con la serena concezione che i Romani<sup>(3)</sup> avevano dell'Oltretomba<sup>(4)</sup>.

\* \* \*

Quali, quindi, le conclusioni alle quali noi crediamo di poter pervenire attraverso queste osservazioni?

Che, con molta probabilità<sup>(5)</sup>, le associazioni professionali romane, i *collegia opificum*, sono un istituto di importazione etrusca: esse sorsero probabilmente nel periodo storico in cui

(1) SENECA, *de Ira*, III, 15: « *illac ad libertatem descenditur* ».

(2) Cfr. DUCATI, *Gli Etruschi* cit., p. 109-114; PAIS, *l'Italia Antica* cit., I, pp. 201-202.

(3) DE MARCHI e CALDERINI, op. cit., pp. 131-138.

(4) Vero è che si potrebbe osservare a questa nostra induzione che si tratta non di un collegio professionale, ma di un collegio funerario, il cui tipo sorse in epoca molto più tarda; ma ben si può ritenere che questi ultimi avessero modellato la loro organizzazione interna su quella dei primi, i quali fin dalla loro origine avrebbero adottato nella *pactio* o statuto una norma di questo genere.

Si potrebbe anche obiettare che il collegio è del II secolo, quando la immigrazione a Roma dall'Oriente era fortissima, per cui questa disposizione si potrebbe ricollegare all'Oriente Asiatico e non all'Etruria. Al che, però, risponderemo che di disposizioni di questo genere non abbiamo traccia negli statuti delle associazioni che sappiamo con sicurezza costituiti tra questi immigrati, come quello, p. es., *Aesculapii et Higiae*.

(5) Insistiamo, infatti, nello specificare che si tratta non di una teoria dimostrata da tutti i punti di vista, ma di una ipotesi, per quanto verosimile e accettabile essa sia. Fin quando non saranno diradate le tenebre che ancora in buona parte circondano la vita e l'organizzazione sociale del popolo etrusco, nulla di sicuro è possibile affermare nei suoi riguardi ed è per lo meno prudente il fare qualche riserva: è perciò, ripetiamo, che noi non crediamo di poter attribuire alla nostra costruzione valore maggiore di una semplice ipotesi.

Roma fu governata dalla monarchia dei Tarquini (VI secolo) tra gli artigiani immigrati dall'Etruria; della quale immigrazione sta a sicura testimonianza l'esistenza di una via, anzi di un quartiere, che da essi deve essere stato in origine quasi esclusivamente abitato: il *Vicus Tuscus* <sup>(1)</sup>.

La ragione onde sorsero questi collegi (su cui tanto si è disputato) si deve, pertanto, ritrovare nel bisogno sentito naturalmente da tutti gli immigrati di uno stesso paese di riunirsi tra di loro in associazione, sì da aver l'impressione di non essere del tutto divisi dall'ambiente sociale della madre patria.

Ed, infatti, che a Roma gli scopi e le funzioni di questi collegi non riguardassero l'esercizio della professione più del bisogno, diciamo con il Frank <sup>(2)</sup>, sociale, si ricava da ciò, che questi collegi non hanno avuto (nei tempi più antichi in cui ne possiamo seguire la organizzazione) carattere esclusivo, ammettendo nel loro seno anche persone che esercitavano mestieri diversi da quello a cui si intitolava il collegio <sup>(3)</sup>, il che è la negazione di ogni scopo economico e di ogni idea di monopolio professionale.

In tutti i modi, il linguaggio tecnico usato dagli artigiani, i costumi, l'organizzazione dei collegi e le altre loro singolarità rimarrebbero incomprensibili, o per lo meno difficilmente spiegabili, ove se ne volesse attribuire l'origine ad altra civiltà che non sia l'etrusca.

(1) Cfr. HOMO, *Rome Antique*, Paris, 1921, pp. 317-318.

(2) Op. cit., p. 257.

(3) Cfr. WALTZING, op. cit., I, p. 341; GRADENWITZ, *das Statut* cit., pp. 76-82. È pacifico, infatti, che nè lo scopo politico, nè quello economico, nè quello religioso si può assegnare come causa prevalente del sorgere dei collegi romani: cfr. MONTI, op. cit., I, p. 55. Ci si richiama piuttosto allo scopo che il WALTZING (op. cit., I, p. 322) chiama *familiare* e il FRANK (op. cit., p. 257) *sociale*.

## INDICE DELLE FONTI

	pagina		pagina
Acta martyrum		Corpus Incriptionum Latinarum	
<i>Acta S. Cypriani</i> (ed. Ruardt), p. 216 . . . . .	197.	C. I. L., p. I	
<i>Acta S. Justini</i> (ed. Otto), pp. 266-78 . . . . .	190.	776	5.
Asconius		C. I. L., p. II	
<i>pro Cornelio</i> , 75 . . . . .	51, 52, 53, 60, 62.	1167 . . . . .	73, 76.
Aurelius Victor		C. I. L. p. III	
<i>de Caesaribus</i> , XIII, 5 . . . . .	165.	633 . . . . .	10, 15, 162.
Basilicorum libri		925 . . . . .	110.
LX, 32 . . . . .	90, 174.	1981 . . . . .	204.
LX, 32, 1 . . . . .	174, 207.	5657 . . . . .	112.
LX, 32, 1, 1 . . . . .	115.	7060 . . . . .	76, 116, 164, 181.
Bulletin de correspondance hellénique, VII (1883), 204, n. 10 . . . . .	77, 150.	8707 . . . . .	41.
Bulletin trimestriel de la Société d'Oran, 1893, 223 . . . . .	110.	12132 . . . . .	198.
Canones concilii constantinopolitani, c. 27 . . . . .	177.	C. I. L., p. IV	
Canones concilii laodiceni, c. 28 . . . . .	177.	575 . . . . .	176.
Cicero		576 . . . . .	176.
<i>ad Atticum</i> , III, 15, 4 . . . . .	48.	581 . . . . .	176.
<i>de Finibus</i> , III, 2 . . . . .	217.	1177 . . . . .	176.
<i>de Republica</i> , II, 14 . . . . .	208.	1517 . . . . .	176.
Cyprianus		3710 . . . . .	176.
<i>epistulae</i> , 67, 6 . . . . .	141, 145, 152, 177.	3935 . . . . .	176.
		3942 . . . . .	176.
		C. I. L., p. V	
		4428 . . . . .	70, 116.
		5888 . . . . .	12.
		7881 . . . . .	78.
		C. I. L., p. VI	
		85 . . . . .	55, 95.

	pagina		pagina
471 . . . . .	96.	3700 . . . . .	55, 69.
930 . . . . .	58.	3995 . . . . .	36.
1872 . . . . .	55.	4856 . . . . .	37.
4416 . . . . .	44.	5198 . . . . .	55, 69.
5931 . . . . .	36.	5749 . . . . .	112.
6719 . . . . .	12.	6638 . . . . .	25.
7395 . . . . .	36.	7039 . . . . .	177.
8532 . . . . .	37.	C. I. L., p. XI	
8719 . . . . .	22.	156 . . . . .	177.
9323 . . . . .	36.	2722 . . . . .	175.
9626 . . . . .	15, 113.	6244 . . . . .	177.
9667 . . . . .	112.	C. I. L., p. XII	
10234 . . . . .	3, 7, 16, 159, 175.	286 . . . . .	96.
1. 5-6 . . . . .	24.	523 . . . . .	112.
1. 5-7 . . . . .	21.	689 . . . . .	112.
10257 . . . . .	37.	1990 . . . . .	112.
10260 . . . . .	37.	4371 . . . . .	96.
10263 . . . . .	37.	4449 . . . . .	37.
10298 . . . . .	3.	C. I. L., p. XIII	
10299 . . . . .	49.	1921 . . . . .	139.
11998 . . . . .	36.	1954 . . . . .	112.
C. I. L., p. VII		1966 . . . . .	112.
5523 . . . . .	110.	1972 . . . . .	112.
C. I. L., p. VIII		1974 . . . . .	139.
9585 . . . . .	191.	C. I. L., p. XIV	
14683 . . . . .	12, 25, 162.	10 . . . . .	55, 69.
1. 6-8c . . . . .	18.	44 . . . . .	112.
1. 9b . . . . .	18.	168 . . . . .	55, 69.
C. I. L., p. IX		169 . . . . .	55, 69.
2213 . . . . .	55, 69.	256 . . . . .	55, 69.
C. I. L., p. X		326 . . . . .	177.
444 . . . . .	96, 119.	404 . . . . .	112.
1588 . . . . .	37.	2112 ( <i>Lex collegii Dia-</i> <i>nae et Antinoi</i> ) . . . . .	7, 84, 89, 119, 159.
1642 . . . . .	55, 69.	I, 1. 5-6 . . . . .	218.
1643 . . . . .	55, 69.	10-11 . . . . .	91.
1647 . . . . .	55, 69.	10-13 . . . . .	25.
2971 . . . . .	177.	11-12 . . . . .	105.
3699 . . . . .	55, 69.		

	pagina		pagina
12-13 . . . . .	88, 114.	XI, 17, 12, 4 . . . . .	14.
15-16 . . . . .	87.	XXX, 3, 1 . . . . .	151.
17-20 . . . . .	162.	XXXIV, 5, 20 . . . . .	140, 151, 170, 199.
20-21 . . . . .	24.	XXXXVII, 11, 2 . . . . .	116, 153.
21 . . . . .	25.	XXXXVII, 22 . . . . .	153.
22 . . . . .	27.	22, 1 pr. . . . .	94, 174.
23-25 . . . . .	14.	1 pr. . . . .	25, 77, 78, 81, 87, 89, 90, 92, 106, 108, 114, 123, 147, 150, 179.
24 . . . . .	15, 27.	1, 1 . . . . .	60, 89, 114, 115, 146, 147, 157.
24-25 . . . . .	12, 160.	1, 2 . . . . .	111, 205.
II, 1. 2 . . . . .	15, 33.	1, 3 . . . . .	79, 93.
3 . . . . .	33.	2 . . . . .	154
5 . . . . .	33.	3 pr. . . . .	75, 78, 82, 142, 146, 148, 170, 180.
19-22 . . . . .	8.	3, 1 . . . . .	69, 73, 76, 126, 157.
23-28 . . . . .	9.	3, 2 . . . . .	20.
29-30 . . . . .	30.	4 . . . . .	43, 75.
3033 . . . . .	36.	XXXXVIII, 4, 1, 1 . . . . .	154.
3659 . . . . .	96.	L, 6, 6, (5), 12 . . . . .	60, 73, 104, 203.
C. I. L., p. XVI		L, 16, 85 . . . . .	74.
32 . . . . .	37.	Dio Cassius	
Codex Justinianus		<i>Historia romana</i>	
I, 11, 4 . . . . .	178.	XXXVIII, 13 . . . . .	208.
Codex Theodosianus		L, 6 . . . . .	177.
VIII, 5, 5 . . . . .	205.	LIV, 2 . . . . .	48, 76, 179.
VIII, 5, 12 . . . . .	205.	LX, 6, 6 . . . . .	65, 179.
X, 20, 7 . . . . .	37.	Dionysius Halicarnassenus	
XII, 16, 1 . . . . .	204.	<i>Antiquitates Romanae,</i>	
Digesta Justiniani		II, 62 . . . . .	208.
<i>Const. Deo auctore</i> . . . . .	203.		
<i>Omnem</i> . . . . .	203.		
<i>Tanta</i> . . . . .	203.		
I, 12, 1, 14 . . . . .	75, 142, 149, 150.		
III, 2, 11, 3 . . . . .	218.		
III, 4, 1 . . . . .	21, 66, 68, 73, 76, 144, 168.		
1, pr. . . . .	63, 75, 79, 80, 149, 165.		
1, 1 . . . . .	23.		



	pagina		pagina
Ephemeris epigrafica		Macrobius	
I, 79 . . . . .	.97.	<i>Saturnalia</i> , II, 16 . . . . .	.30.
IX, 461 . . . . .	.55, 69.	Notizie degli Scavi di Antichità	
Eusebius		1919, 72 . . . . .	.55, 69.
<i>Historia Ecclesiae</i>		75 . . . . .	.84-89
II, 2, 4 . . . . .	.134.	1928, 392 ( <i>lex Familiae Silvani</i> ) . . . . .	.160.
VII, 1 . . . . .	.196.	1.1 . . . . .	.7.
11, 10 . . . . .	.197.	2 . . . . .	.7.
13 . . . . .	.197.	3 . . . . .	.25, 28, 30.
IX, 10, 8 . . . . .	.197.	4 . . . . .	.7, 23, 29.
11 . . . . .	.200.	5 . . . . .	.7, 26.
X, 5, 11 . . . . .	.186, 198.	6 . . . . .	.9, 26.
XI, 10, 7-11. . . . .	.198.	7 . . . . .	.25, 28, 30, 31.
Festus		8 . . . . .	.31.
<i>de verborum significatione</i> , v. <i>Familia</i> . . . . .	.36, 40.	9 . . . . .	.26.
Florus		10 . . . . .	.9, 14.
<i>Epitome de gestis romanorum</i> , I, 6. . . . .	.208.	11 . . . . .	.9, 22, 26, 28.
Focius		12 . . . . .	.12.
<i>Nomocanon</i> , XII, 9 . . . . .	.140.	13 . . . . .	.33.
Horatius		14 . . . . .	.12, 21, 25, 26, 33.
<i>Satirae</i> , 1, 8, 10 . . . . .	.99.	15 . . . . .	.12, 26, 34.
Josephus Flavius		16 . . . . .	.13, 32, 33, 34, 98.
<i>Antiquitates</i> , XIII, 3, 5 . . . . .	.65.	17 . . . . .	.13, 28, 32, 33.
XIV, 10, 8 . . . . .	.46, 54, 61, 67, 76.	18 . . . . .	.13, 32.
XIX, 3, 3 . . . . .	.65.	19 . . . . .	.13, 21, 32.
Lactantius		20 . . . . .	.13, 32.
<i>de mortibus persecutorum</i> , c. 36 . . . . .	.198.	21 . . . . .	.17, 21, 32, 33.
94 . . . . .	.199.	22 . . . . .	.17, 22, 26, 34.
Lampridius Aelius		23 . . . . .	.17, 25.
<i>Vita Alexandri</i> , c. 39 . . . . .	.196.		
Livius			
<i>Ab Urbe condita</i> , I, 56 . . . . .	.213.		
IX, 35 . . . . .	.218.		
IX, 36, 2 . . . . .	.218.		

	pagina		pagina
Orelli		Plinius minor	
<i>Inscriptionum latinarum amplissima collectio</i> , 4073 . . . . .	177.	<i>Epistulae (ad Trajanum)</i>	
Origenes		33 . . . . .	.63, 77, 78, 146.
<i>in Celsum</i> , 1, 1 . . . . .	.133.	34 . . . . .	.63, 78, 146.
Orosius		92 . . . . .	.77, 78, 79.
<i>Historia adv. paganos</i> ,		93 . . . . .	.78, 79, 106, 109.
VII, 6 . . . . .	.65.	96 . . . . .	.78, 150, 192, 199, 200.
Papyri		97 . . . . .	.138.
BGU, 1210 (Γνώμων ἰδίου λόγου) . . . . .	.142, 152.	<i>Panegyricus</i> , 54 . . . . .	.55, 57, 72, 98.
Paulus		Plutarchus	
<i>Sententiae</i> , V, 21, 2 . . . . .	.115.	<i>Numa</i> , 17 . . . . .	.208.
29, 1 . . . . .	.154.	Seneca	
2 . . . . .	.154.	<i>de Ira</i> , III, 15 . . . . .	.219.
Paulus (S.)		Svetonius	
<i>ad Romanos</i> , XVI, 3, 16 . . . . .	.192.	<i>Julius Caesar</i> , 42 . . . . .	.44, 47, 52, 49 . . . . .
Philo Philosophus (ed. Turneb)		49 . . . . .	.208.
<i>de Legatione ad Caium</i> ,		<i>Oct. Augustus</i> , 32 . . . . .	.44, 47, 52, 65, 102.
1035 . . . . .	.178.	<i>Tiberius</i> , 36 . . . . .	.65.
<i>in Flaccum</i> , 595 . . . . .	.173.	<i>Claudius</i> , 25 . . . . .	.65, 193.
695 . . . . .	.77.	Tacitus	
965 . . . . .	.152.	<i>Annales</i> , II, 85 . . . . .	.65.
974 . . . . .	.152.	XIV, 17 . . . . .	.67, 74, 137, 149.
984 . . . . .	.150, 178.	Tertullianus	
985 . . . . .	.150.	<i>Apologeticon</i> , 38 . . . . .	.134.
Plinius maior		39 . . . . .	.106, 134, 151, 177, 194.
<i>Historia naturalis</i> ,		<i>de Jeunio</i> , 13 . . . . .	.132.
XXXIII, 1, 5, 14 . . . . .	.215.		
XXXIV, 1 . . . . .	.208.		
XXXV, 53, 3 . . . . .	.213.		

## INDICE DEGLI AUTORI

---

- Accursio, 175.  
Albertario E., 168.  
Allard P., 184, 186, 196.  
Arangio Ruiz V., 23, 45, 62, 167, 168, 170, 213.  
  
Bartolo, 90.  
Baviera G., 89.  
Beck A., 134.  
Beloch G., 213.  
Beseler G., 168, 169.  
Besnier M., 185, 186, 188, 189, 199.  
Besta E., 187.  
Betti E., 101.  
Billmeyer K., 198.  
Binder J., 211.  
Biondi B., 119, 166, 168.  
Blümner H., 209.  
Boissier G., 8, 32, 81, 93, 136, 184.  
Bonfante P., 40, 72, 56, 57, 79, 82, 89, 101, 109, 119, 138, 156, 184, 210, 211, 213, 215.  
Borghesi B., 165.  
Brissaud M., 63.  
Bruns C. G., 58, 89.  
Buonaiuti E., 196.  
  
Cagnat R., 89.  
Calderini A., 216, 219.  
Calza G., 69, 84, 88, 94.  
  
Cabrol, 114, 124, 140, 184, 185.  
Carcopino G., 116, 123, 152, 185, 201.  
Chapot V., 138.  
Cohn M., 21, 45, 55, 60, 67, 69, 80, 90, 91, 115, 127, 152, 154, 209.  
Coli U., 35, 45, 48, 51, 53, 60, 64, 89-93, 115-120, 184, 204, 205, 209.  
Conrat M., 195.  
Costa E., 115, 123, 168.  
Cumont F., 46.  
Cuq E., 46.  
  
Daremborg Ch., 68, 106, 138, 149.  
Dessau H., 91.  
Dirksen H. E., 20, 81, 210, 216.  
Ducati P., 212-218  
Dufourcq A., 185.  
Duhn (von) Fr., 213.  
Duchesne L., 152, 184, 193, 194, 197.  
Duruy V., 93.  
  
Egger E., 107.  
Endemann F., 164, 169, 170.  
Ernaut A., 40, 216.  
  
Falchi G. F., 153.  
Felleberg D., 210.  
Ferrini C., 89, 158.  
Forcellini E., 11, 115, 125, 130.

Foucart G., 106, 138.  
Francisci (de) P., 58, 71, 211, 213.  
Frank T., 98, 215, 220.  
Friedlander L., 63.  
Fustel de Coulanges N. D., 31, 32, 40, 212.  
Gierke O. F., 26, 60, 69, 73, 89, 98, 108, 122, 168, 188, 209.  
Girard P. F., 46, 89, 92.  
Gothofredus D., 37.  
Gradenwitz O., 3, 220.  
Grenier A., 213.  
Harnach A., 195.  
Heimbach C. G. E., 207.  
Heineccius I. G., 90, 122, 210.  
Henzen G., 91.  
Herzog E., 49, 60, 93.  
Hirschfeld O., 41, 60, 165.  
Hofmann E., 125.  
Hohl E., 198.  
Holtzendorff F., 45, 51.  
Homo L., 71, 72, 74, 77, 150, 213, 214, 215, 220.  
Humbert G., 122, 149.  
Huschke E., 3, 89, 91, 116.  
Joli L. E., 35.  
Jörs P., 169.  
Jullian C., 176.  
Kaiser, 93, 95, 105.  
Karlowa O., 21, 43, 45, 51, 52, 57, 58, 70, 71, 74, 101, 208, 209.  
Kern O., 150.  
Kipp Th., 101, 134, 158.  
Kirsch J. P., 184.  
Knipfing, 198.  
Kohler J., 45, 51.  
Kornemann E., 53, 74, 89, 91, 114, 116, 122, 172.  
Kraus O., 184.  
Kreller H., 119.  
Krüger P., 134.  
Kübler B., 134, 152, 161.  
Kuhlenbeck L., 174.  
Kuntze J. E., 153.  
Landucci L., 153.  
Lange L., 209.  
La Piana G., 45, 64, 99, 100, 116, 121, 137, 181, 183, 191, 192, 211, 214.  
Lari E., 184.  
Lavagnini B., 98, 215.  
Le Bon G., 39.  
Leclercq H., 114, 124, 140, 184, 185.  
Lenel O., 54, 74.  
Leumann, 125.  
Liddel H. G., 46.  
Liebenam W., 8, 21, 26, 30, 35, 45, 49, 53, 79, 80, 92, 105, 108, 122, 165, 209.  
Longo C., 41, 210, 211.  
Löning E., 89, 91, 105, 122, 184.  
Louis P., 173.  
Marchi (de) A., 216, 219.  
Marquardt J., 10, 25, 78, 79, 182, 209.  
Marucchi O., 186.  
Maué C. A., 23, 105.  
May G., 163.  
Meillet A., 40, 216.  
Mitteis L., 48, 49, 50, 89, 138, 163, 168.  
Momigliano A., 65, 100.  
Mommsen Th., 1, 3, 5, 8, 10, 20, 27, 36, 41, 44, 47, 50, 51, 55-58, 60, 67-69, 74, 75, 88, 89, 91-93, 96, 101, 105, 113-115, 222, 136, 143, 150, 152, 154, 167, 195, 216.

Monti G. M., 9, 11, 19, 20, 21-24, 26, 27, 32, 35, 39, 43, 45, 60, 62, 65, 82, 90, 91, 96, 98, 100, 103, 104, 113, 122, 135, 172, 180, 183, 184, 186, 189, 191, 200, 201, 203-205, 207-211, 214.  
Moore G. F., 211.  
Morpurgo L., 193.  
Moses I. Finkelstein, 158.  
Müller K. O., 47, 60.  
Neubecker F. K., 123, 124, 129, 130, 140, 143, 186, 196.  
Neumann C., 184, 195, 200.  
Niese B., 41, 42, 49, 198.  
Orelli C., 177.  
Otto A., 190.  
Pagnini G., 194, 195.  
Pais E., 209, 212, 213, 214, 217, 219.  
Paribeni, 3-7, 9-12, 15-17, 19, 28, 31, 36-38.  
Pauly A., 53, 172.  
Permerstein (von) A., 58.  
Pernice A., 55, 60, 67, 88, 89, 91, 108, 115, 122, 164.  
Perozzi S., 45, 49, 92, 96, 144, 149, 167, 169.  
Perrotta G., 41.  
Post E., 41.  
Preller L., 18, 41, 216.  
Rabel E., 45, 51, 62, 164, 169.  
Radin M., 46, 95.  
Reifferscheid A., 144.  
Reinach Th., 106, 142, 152, 201.  
Riccobono S., 89, 92.  
Riedenauer A., 209.  
Rosa (de) G., 216.  
Rossi (de) G. B., 49, 91, 133, 183, 185, 187, 191.  
Roberti M., 186, 187, 188, 189, 190.  
Robertis (de) F. M., 173, 179, 204.  
Rostovzeff M., 102, 103.  
Rotondi G., 44, 49, 67, 68.  
Rudorff A. F., 3, 91, 115, 153.  
Ruggiero (de) R., 165.  
Ruinart E., 197.  
Saglio E., 68, 106, 122, 138, 149.  
Saleilles R., 122, 123, 124, 130, 135, 136, 137, 140, 143, 185, 198.  
Salvioli G., 212, 214.  
Sanctis (de) G., 102, 109, 214.  
Savagnone G., 193.  
Savigny F. G., 173.  
Schanz M., 193.  
Schiess T., 8-32, 89, 91, 96, 105.  
Schmalz J. H., 125.  
Schmidt J., 12, 18, 182.  
Schnorr von Carolsfeld L., 45, 50, 55, 60, 66, 69, 73, 75, 79, 81, 83, 90, 91, 94, 98, 102, 105, 115, 122, 123, 125, 128, 129, 134, 136, 139, 141, 143, 147, 148, 150, 167, 169, 174, 181, 182, 186, 188, 197, 198, 217.  
Schulz F., 124, 126, 207.  
Scott R., 46.  
Siber E., 144, 149, 163, 168.  
Solazzi S., 209.  
Sohm R., 46, 163, 164, 168.  
Stella L. A., 212, 215.  
Stella Maranca F., 58, 100.  
Stolz Fr., 125.  
Stuart Jones, 46.  
Sanday Haedlam, 193.  
Toutain J., 68, 215.  
Turchi N., 4.  
Turneb A., 72.

Vaglieri D., 5.	147, 149, 150, 155, 160, 162-165, 168,
Voigt M., 51, 56, 69, 96.	172, 174-179, 182, 185, 191, 193, 200,
Volpe G., 179.	202-205, 210, 212, 214, 216, 217, 220.
Wagener A., 208.	Wassenaer (de) J. L. H., 210.
Wallon H., 33, 36, 55, 105.	Wezel E., 208.
Waltzing J. P., 2, 10, 12, 14, 15, 18-32,	Wilcken U., 138.
36, 38, 41, 43, 44, 48, 51, 55, 59-66,	Willems P., 176.
67, 69, 70, 73, 74, 79-83, 86, 88, 90, 99,	Wissowa G., 53, 172.
102, 103, 105-109, 113, 114, 116, 117,	Zanzucchi P. P., 186.
121, 124, 132, 133, 138, 139, 140, 143,	Ziebart E., 172.

## INDICE

### PREFAZIONE

I - La « <i>Familia Silvani</i> » collegio funerario Sabino del I secolo d. C. . . . .	pag. 3
Esegesi della « <i>lex familiae</i> » . . . . .	» 6
Organizzazione interna della « <i>familia</i> » . . . . .	» 19
a) Composizione . . . . .	» 19
b) Gerarchia e divisione . . . . .	» 21
c) Amministrazione . . . . .	» 22
d) Funzionari . . . . .	» 23
e) Finanze . . . . .	» 23
1). Entrate . . . . .	» 24
2). Uscite . . . . .	» 27
La vita interna della « <i>familia</i> » in relazione al fine funerario-religioso . . . . .	» 30
a) Le cerimonie religiose . . . . .	» 30
b) La celebrazione dei funerali . . . . .	» 31
<i>Appendice.</i> Il valore del vocabolo « <i>familia</i> » come sinonimo di « <i>collegium</i> » . . . . .	» 35
II - La « <i>lex Julia de collegiis</i> » nel sistema associativo romano . . . . .	» 43
Paternità e datazione . . . . .	» 44
Portata del provvedimento repressivo . . . . .	» 49
Importanza e contenuto della legge . . . . .	» 54
Fondamento giuridico del potere di autorizzazione attribuito al Senato . . . . .	» 58
Requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione . . . . .	» 59
La politica imperiale in relazione a questa legge . . . . .	» 65
Applicazione della « <i>lex Julia</i> » nello spazio e nel tempo . . . . .	» 67
a) Italia . . . . .	» 67
b) Province senatorie . . . . .	» 75
c) Province imperiali . . . . .	» 77
d) Città libere . . . . .	» 78
La « <i>lex Julia</i> » come fondamento del diritto associativo romano . . . . .	» 79
Conclusione . . . . .	» 82

III - Statuto di un Collegio funerario ostiense . . . . .	pag. 84
IV - Il « <i>senatusconsultum de tenuiorum collegiis</i> » . . . . .	» 89
Valore generale del senatoconsulto . . . . .	» 90
Datazione . . . . .	» 95
Fondamento giuridico e ragione di essere di tale senatoconsulto . . . . .	» 101
Portata effettiva del senatoconsulto . . . . .	» 104
Sfera di applicazione territoriale del senatoconsulto . . . . .	» 107
Restrizioni alla facoltà di associazione riconosciuta ai « <i>tenuiores</i> » . . . . .	» 110
a) Scopo preventivamente determinato . . . . .	» 111
b) Divieto di appartenere a più di una associazione . . . . .	» 111
c) Numero delle riunioni mensili . . . . .	» 114
Successivi sviluppi del diritto associativo a cui dette luogo questo senatoconsulto . . . . .	» 120
V - I « <i>collegia illicita</i> » nella dottrina e nelle fonti . . . . .	» 122
Fondamento giuridico della illiceità . . . . .	» 125
a) Posizione teorica del problema . . . . .	» 125
b) Le fonti . . . . .	» 128
Condizione giuridica dei collegi illeciti . . . . .	» 145
a) Controllo dello Stato sui collegi . . . . .	» 146
b) Forme in cui si esercitava il controllo . . . . .	» 148
c) Sanzioni penali contro i membri dei collegi illeciti . . . . .	» 151
Conclusione . . . . .	» 154
Appendici. I - Identificazione del « <i>senatusconsultum de tenuiorum collegiis</i> » con quello « <i>quo illicita collegia arcentur</i> » . . . . .	» 156
II - Esistette uno schema generale di statuto interno per i « <i>collegia tenuiorum</i> »? . . . . .	» 159
III - Valore intrinseco dell'atto con il quale lo Stato autorizzava le associazioni professionali . . . . .	» 163
VI - La condizione giuridica dei « <i>collegia sodalicia</i> » dopo la emanazione della « <i>lex Julia</i> » . . . . .	» 172
Associazioni conviviali . . . . .	» 176
Associazioni religiose . . . . .	» 180
1. Dei sodalizi religiosi in genere . . . . .	» 180
2. Condizione giuridica delle comunità cristiane . . . . .	» 183
I « <i>collegia tenuiorum</i> » nel basso Impero . . . . .	» 202
Conclusione . . . . .	» 207
VII - Nuovi elementi di valutazione sull'origine dei « <i>collegia opificum</i> » . . . . .	» 208
Indice delle Fonti . . . . .	» 221
Indice degli Autori . . . . .	» 227

REV15

ÚK PrF MU Brno



3129S04207

T. Dorůžek  
knihárna  
Brno - Dvůrčák 5